

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	160
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	171
DIFESA (IV)	»	176
FINANZE (VI)	»	197
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	223
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	250
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	268
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	296
AFFARI SOCIALI (XII)	»	297
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	316
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	333
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	334

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

AUDIZIONI

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola CALANDRINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Sergio NICOLETTI ALTIMARI, *capo del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN

(A-IV-RE) e Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), che intervengono in videoconferenza, nonché il senatore Tino MAGNI (Misto-AVS), ai quali replica Sergio NICOLETTI ALTIMARI, *capo del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola CALANDRINI, indi del vicepresidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Claudio LOTITO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Ministro Giancarlo GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nonché i senatori Tino MAGNI (MISTO-AVS), Daniele MANCA (PD-IDP), Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), cui replica il Ministro Giancarlo GIORGETTI.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.40.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio LOTITO, *presidente*, introduce l'audizione.

Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nonché il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), cui replica Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia la presidente Cavallari per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (*Seguito dell'esame e conclusione*)

5

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea), che sono a disposizione dei colleghi sulla piattaforma *GeoComm*.

Ricorda, altresì, che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo mercoledì 26 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	6
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 17.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite VI e XII proseguono l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e

gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali » (C. 1060 Governo).

Avverte inoltre che, non essendo previste votazioni, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Comunica quindi che sono state presentate 576 proposte emendative, che sono a disposizione dei colleghi e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Rammenta, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordi-

nanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, le presidenze ritengono che debbano considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Sergio Costa 1.02, che istituisce sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici;

Furfaro 1.05, che rende utilizzabili le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico;

Gebhard 2.06, che intende abrogare l'articolo 47-bis del decreto-legge n. 13 del 2023, norma che introduce alcune disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento;

Furfaro 3.02, che istituisce un Fondo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili per interventi di efficientamento energetico nei quartieri a maggior disagio socio-economico;

Russo Paolo Emilio 4.33, limitatamente alla parte consequenziale, la quale introduce – tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica – anche i tributaristi o consulenti tributari, professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

gli identici Gadda 4.35, Schullian 4.37 e Nevi 4.38, che ammette alla garanzia diretta dell'ISMEA i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile;

gli identici Peluffo 4.39, Rubano 4.40 e Cavandoli 4.41, che prevedono, per i

soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, limitatamente alle spese per l'energia elettrica sostenute nel 2022 e nel 2023, la possibilità di capitalizzare tali costi in bilancio in dieci quote annuali di ammortamento;

gli identici Gadda 4.42, Nevi 4.43 e Schullian 4.44, che integrano lo stanziamento disposto dal decreto-legge n. 69 del 2013 allo scopo di concedere finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;

gli identici Schullian 4.48, Nevi 4.49 e Gadda 4.50, che prorogano dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca concesso, dal decreto-legge n. 115 del 2022, per l'anno 2022;

gli identici Schullian 4.51, Nevi 4.52 e Gadda 4.53, che prorogano i termini di effettuazione degli investimenti, valevole per la concessione di finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;

gli identici Schullian 4.01 e Vaccari 4.02, che estendono a tutto il primo semestre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti in favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca;

Gadda 4.03, che estende a tutto il primo semestre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti in favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca;

Costa Sergio 4.05, che affida all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di trasferire al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali;

L'Abbate 4.06, che istituisce e disciplina un credito d'imposta in favore delle

imprese per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale;

gli identici Lovecchio 4.07 e De Palma 4.08, che istituiscono e disciplinano un credito d'imposta alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione;

De Palma 4.09, che incrementa lo stanziamento del Fondo appositamente istituito dal decreto-legge n. 115 del 2022 per il sostegno al trasporto pubblico locale, al fine di riconoscere di un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023 per l'acquisto del carburante dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

Todde 4.010, che istituisce un Fondo energie rinnovabili per le PMI, per promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese;

gli identici D'Alfonso 4.011 e Gusmeroli 4.012, che incrementano lo stanziamento del Fondo appositamente istituito dal decreto-legge n. 115 del 2022 per il sostegno al trasporto pubblico locale, al fine di riconoscere di un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023 per l'acquisto del carburante dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

gli identici Gatta 4.013 e Amich 4.014, che incrementano lo stanziamento del Fondo appositamente istituito dal decreto-legge n. 115 del 2022 per il sostegno al trasporto pubblico locale, al fine di riconoscere di un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023 per l'acquisto del carburante dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

gli identici Amich 4.016 e Gatta 4.017, che permettono di riconoscere il contributo per l'autotrasporto, disciplinato dal decreto-legge n. 144 del 2022, sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto del gasolio usato come carburante, in favore delle imprese di trasporto passeggeri con autobus non soggetto ad obblighi di servizio pubblico;

Frijia 4.027, che consente a tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali di aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili;

Comaroli 4.028, 4.029 e 4.030 che assegnano un contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome;

Caramanna 4.031, il quale reca le modalità di calcolo del rimborso della maggiore accisa sul gasolio impiegato come carburante in favore delle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri con autobus turistici, le quali godono dell'applicazione di un'aliquota agevolata fino al 31 agosto 2023;

Silvestri Francesco 5.1, per la parte consequenziale, che reca norme di dettaglio per la costituzione di un Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse (Bonus Mutui);

Silvestri Francesco 5.2, che introduce agevolazioni fiscali per il rimborso degli interessi passivi del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale nonché istituisce un contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni;

Silvestri Francesco 5.3, che incrementa la percentuale della detraibilità degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale nonché istituisce un contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni;

Silvestri Francesco 5.4, che incrementa la dotazione finanziaria di due Fondi istituiti per il contrasto al disagio abitativo;

Silvestri Francesco 5.5, per la parte consequenziale, che prevede disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Silvestri Francesco 5.7, limitatamente all'articolo 5-bis che introduce un contributo straordinario a carico delle aziende farmaceutiche ed assicurative in ragione dei profitti ottenuti nel periodo pandemico;

Silvestri Francesco 5.8, che introduce un contributo straordinario a carico delle aziende farmaceutiche ed assicurative in ragione dei profitti ottenuti nel periodo pandemico;

gli identici Squeri 5.01 e Cannata 5.02, che introducono specifici regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Rubano 5.03, che introduce una misura di sostegno per i soggetti titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili provenienti in prevalenza da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti, connessi ad attività produttive;

gli identici Gadda 6.01, Nevi 6.02 e Carloni 6.03, che recano norme volte a favorire l'installazione di impianti agrofotovoltaici da parte di società qualificate agricole;

gli identici D'Alfonso 6.04 e Almici 6.05, che modificano la disciplina in materia di monitoraggio della disponibilità di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

Bordonali 6.06, che modifica la disciplina in materia di monitoraggio della disponibilità di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

Squeri 6.07, che dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto è tenuto a definire gli indirizzi e le modalità per garantire il pagamento dei corrispettivi del servizio di termovalorizzazione svolto dagli impianti entrati in esercizio o soggetti a rifacimento successivamente al presente decreto-legge;

Almici 6.08, che reca norme volte a disciplinare le garanzie da parte dello Stato per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di termovalorizzazione svolto dagli impianti entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che applichino il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Merola 6.09, che incrementa il contributo straordinario previsto per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti locali;

Merola 6.010, che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

Merola 6.011, che proroga l'esonero per gli enti locali della rendicontazione dei contributi per caro-bollette;

Merola 6.012, che amplia l'utilizzo dei contributi straordinari previsti con il fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali;

Merola 6.013, che abroga le sanzioni previste per la certificazione Covid-19 per l'anno 2022;

gli identici Merola 6.014 e Pella 6.015, che recano norme volte a facilitare da parte dei comuni la conoscenza dei dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio;

Merola 6.016, che reca disposizioni sulla cessione dei crediti commerciali vantati nei confronti degli enti locali;

Merola 6.017, che prevede che le entrate degli enti locali derivanti dall'aliena-

zione di infrastrutture di rete possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali dovuti al gestore incaricato dell'erogazione del servizio;

Pella 6.018, che modifica la disciplina prevista per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico;

Carloni 6.019, che definisce un indennizzo rivolto alle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali o di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate;

Zucconi 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 che prorogano le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;

gli identici Gadda 7.11, Schullian 7.12 e Nevi 7.13, che recano norme di disciplina in materia di cessione di produzione agricola tra contraenti associati in contratti di rete che reca norme di disciplina in materia di cessione di produzione agricola tra contraenti associati in contratti di rete;

gli identici Manes 7.01, Fenu 7.02, Del Barba 7.06, Simiani 7.09, De Palma 7.010, Gusmeroli 7.011 e De Bertoldi 7.012, che introducono norme volte a facilitare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso l'intervento di SACE spa;

gli identici Manes 7.013, Fenu 7.014, Simiani 7.015, De Palma 7.016, Gusmeroli 7.017 e De Bertoldi 7.018, che introducono delle disposizioni volte a facilitare la modulazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata;

Silvestri Francesco 7.019, che incrementa l'importo massimo della detrazione per gli interessi mutui prima casa;

Fenu 7.020, che allarga il perimetro di applicazione della normativa prevista per

le detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;

Braga 7.021, che aumenta la detrazione prevista per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

gli identici Del Barba 7.022, Gnassi 7.023, Cavandoli 7.024 e Congedo 7.025, che modificano la disciplina dei requisiti dell'imposta di fabbricazione applicata nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti negli impianti per usi industriali;

gli identici Congedo 7.026 e Rubano 7.027, che promuovono la definizione di accordi quadro presso le banche e gli intermediari finanziari per sostenere la liquidità delle imprese, aventi sede in Italia, operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

Benigni 7.028, che modifica la disciplina dell'autorizzazione prevista per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione;

gli identici Rubano 7.029 e Cavandoli 7.030, che disciplinano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative ai contratti derivati;

gli identici Nevi 7.031 e Bagnai 7.032, che modificano la disciplina prevista per la costituzione o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica;

gli identici Nevi 7.033 e Bagnai 7.034, che modificano una parte della disciplina dei requisiti previsti per l'organizzazione in comunità energetiche rinnovabili;

gli identici Nevi 7.035 e Bagnai 7.036, che modificano la disciplina prevista per le

comunità energetiche rinnovabili ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza;

Frassini 7.037, che introduce una disciplina per la cessione del credito d'imposta previsto per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati;

Comaroli 7.038, che introduce un contributo a favore degli istituti, enti ed ospedali, nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, volto all'acquisto di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo;

Cavandoli 7.039, che proroga il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali del sisma Emilia 2012;

Andreuzza 7.040, che reca norme di semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno;

gli identici Andreuzza 7.041 e Caramanna 7.042, che recano norme di semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno;

gli identici Cavandoli 7.043 e Sala 7.044, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di obbligo di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT per le aziende che forniscono servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture del suolo pubblico, compreso il canone dovuto per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;

Frassini 7.045, che introduce delle norme volte a disciplinare la certificazione delle maggiori spese sostenute dagli enti locali per l'anno 2022 in relazione all'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

Pella 7.046, che incrementa il contributo straordinario previsto per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti locali;

Pella 7.047, che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

Pella 7.048, che interviene sul contributo straordinario previsto per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti locali;

Pella 7.052, che prevede che le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali dovuti al gestore incaricato dell'erogazione del servizio;

Pella 7.053, che proroga l'esonero per gli enti locali della rendicontazione dei contributi per caro-bollette;

Stefanazzi 7.055, che reca norme in materia di concessione di prestiti ai lavoratori dipendenti;

Cattoi 7.056, semplificazioni documentali ai fini dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Rizzetto 7.14, che introduce detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche;

Gusmeroli 7.057, che introduce norme in materia di prestazione della garanzia da parte della controllata;

gli identici Gusmeroli 7.058 e Zucconi 7.059, che semplificano la disciplina recante le modalità di installazione di nuovi impianti fotovoltaici;

Caramanna 7.061, che reca norme di semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno;

Cavandoli 7.062, che modifica la disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone;

Cavandoli 7.063, che esonera le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Costa Sergio 7.064, che introduce un'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedalata assistita;

Quartini 8.19 che, intervenendo sulla legge di bilancio 2018, introduce una nuova disciplina sulla gestione e il monitoraggio della spesa sanitaria;

Lucaselli 8.21, in quanto introduce una delega legislativa;

Furfaro 8.03, che dispone in tema di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Benigni 9.09, che detta disposizioni in tema di piani di rientro dal disavanzo sanitario;

Benigni 9.011, che dispone una proroga delle misure straordinarie previste per il Servizio sanitario della regione Calabria;

Benigni 9.012, che detta disposizioni in tema di chiusura delle procedure contabili straordinarie delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte a piano di rientro;

Bagnasco 9.013, che disciplina per gli anni 2023 e 2024 la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni;

Pella 9.014, volto a inserire l'assistenza ai soggetti affetti da obesità nei livelli essenziali di assistenza e nel Piano nazionale della cronicità;

Benigni 9.015, che detta disposizioni in tema di composizione del Tavolo permanente sulle demenze;

Rotondi 9.016 e 9.017, diretti a modificare il regime del cosiddetto *reverse charge*;

Ciocchetti 9.019, che detta disposizioni in materia di pubblicità di medicinali;

gli identici Di Lauro 9.020, Caramanna 9.021, Bicchielli 9.022 e D'Alfonso 9.023, che introducono misure a sostegno del settore termale;

Bicchielli 10.17, volto a istituire, sulla base di determinati requisiti, le « aziende sanitarie disagiate », con la possibilità di destinare risorse aggiuntive per coprire i posti vacanti;

Rosso 10.25, che introduce norme sui poteri di ispezione da parte dei membri del Parlamento dei locali degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture socio-sanitarie;

Benigni 10.26, che introduce la possibilità per i Commissari *ad acta* nelle regioni sottoposte al Piano di rientro di utilizzare la procedura negoziata per fronteggiare lo stato di criticità del patrimonio edilizio e tecnologico delle reti ospedaliere e territoriale;

Furfaro 10.28, volto ad estendere i benefici riconosciuti agli enti del terzo settore per il caro energia anche ai costi da essi sostenuti per i carburanti, includendo i comitati della Croce rossa;

Furfaro 10.03, che per il triennio 2023-2025 consente alle regioni in equilibrio economico di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, in presenza di determinati presupposti;

gli identici Manes 10.04, Fenu 10.05, Del Barba 10.06, Simiani 10.07, De Palma 10.08, Cavandoli 10.09 e De Bertoldi 10.010, gli identici Manes 10.011, Fenu 10.012, Simiani 10.013 e De Palma 10.014, De Bertoldi 10.015, gli identici Manes 10.016, Fenu 10.017, Simiani 10.018 e De Palma 10.019, De Bertoldi 10.020, in quanto recano varie

modifiche e integrazioni alla normativa relativa al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per i contratti di lavori pubblici (art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022);

gli identici Quartini 11.01 e De Palma 11.02, volto a prevedere un regime temporaneo di defiscalizzazione delle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria per prestazioni aggiuntive;

gli identici Quartini 11.03 e De Palma 11.06, che prevedono la defiscalizzazione della retribuzione per lavoro aggiuntivo e disagiato prestato dalla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;

gli identici Quartini 11.04 e De Palma 11.05, che prevedono la defiscalizzazione dell'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria dell'area dirigenziale delle aziende sanitarie;

gli identici Quartini 11.08 e De Palma 11.09, che istituiscono l'indennità stipendiale di specificità sanitaria non medica dell'area dirigenziale delle aziende sanitarie e ne dispone la defiscalizzazione;

Stefanazzi 11.016, che modifica i termini, per l'anno 2023, in materia di rendicontazione e predisposizione dei bilanci da parte delle regioni per le quali si prospettino situazioni di squilibrio;

Stefanazzi 11.017, che proroga fino al 31 dicembre 2024 i termini per ottemperare alle prescrizioni previste per l'ottenimento dell'accreditamento riconosciuto per l'erogazione di determinati servizi sanitari;

Bonetti 12.29, che prevede la possibilità di esonero dal lavoro notturno per i dipendenti del comparto sanità del SSN e del comparto sanità privata, che abbiano compiuto 60 anni;

Vietri 12.07, volto a prevedere la possibilità di erogare nuovi servizi presso le farmacie;

Polo 12.08, che dispone una proroga, su base volontaria, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari;

L'Abbate 13.01, che prevede misure incentivanti per l'acquisto di determinate tipologie di *software* e dispositivi mobili finalizzate al potenziamento della telemedicina;

Bicchielli 13.02, che reca disposizioni concernenti i medici termalisti, ai fini della valutazione nei concorsi pubblici dei periodi di servizio prestati presso le aziende termali;

gli identici Colosimo 14.12, Ciancitto 14.14 e Matone 14.15, che intervengono sulle norme relative alla contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione specialistica, disponendo il versamento presso apposita gestione separata del Fondo ENPAM;

Girelli 14.17, volto a imputare al Fondo per il Servizio sanitario nazionale gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN;

Sportiello 14.02, volto al potenziamento delle cure palliative;

Vietri 14.04, che interviene sulle procedure di attribuzione degli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento per garantire la continuità degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia;

Casasco 15.02, che detta specifiche disposizioni per agevolare l'iscrizione dei massofisioterapisti nel rispettivo elenco speciale;

gli identici Malavasi 15.03 e Vietri 15.04 e Malavasi 15.05, che dettano modifiche alla legge n. 167 del 2016 in tema di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori;

Furfaro 15.06, che prevede l'inserimento delle prestazioni relative ai disturbi

dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza;

Marianna Ricciardi 16.7, che prevede modifiche alla disciplina della responsabilità penale dell'esercente una professione sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 24 del 2017;

gli identici De Palma 16.01 e Marianna Ricciardi 16.02, che prevedono in via temporanea, a causa dell'eccezionale carenza di personale, la punibilità in ambito sanitario solo per i casi di colpa grave;

Comaroli 16.010, che introduce disposizioni dirette a garantire ed a disciplinare un ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;

Panizzut 16.011, che reca modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche;

Frassini 16.012 e Matone 16.013, recanti disposizioni in materia di pubblicità sanitaria;

Panizzut 16.014, che interviene sulla legge 1° aprile 1999, n. 91, in tema di donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, introducendo disposizioni dirette a consentire la rimozione dell'anonimato dei donatori e dei riceventi;

Cavandoli 16.015, che dispone in tema di iscrizione al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

Tenerini 16.016, che modifica l'articolo 590-*sexies* del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario per il personale dei servizi di emergenza-urgenza;

Furfaro 16.017, che incrementa di 5 miliardi per l'anno 2023 il livello del finan-

ziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

Furfaro 16.018, che disciplina la procedura per la revisione dei regolamenti concorsuali del personale del SSN;

Furfaro 16.020, che per gli anni 2022 e 2023 sospende l'applicazione della disciplina sul ripiano dei disavanzi sanitari per le regioni che presentano un disavanzo riconducibile essenzialmente alle spese sostenute per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

Furfaro 16.021, che esclude le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale dalle procedure di mobilità e dalla disciplina dei comandi e distacchi previste per le pubbliche amministrazioni;

Furfaro 16.022, riguardante l'indennizzo spettante a coloro che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione obbligatoria anti Sars-Cov-2;

Furfaro 16.023, che proroga i termini previsti in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale;

Furfaro 16.024, che proroga il termine concesso alle regioni per adeguarsi agli standard organizzativi e di personale tali da garantire la soglia minima di efficienza di esami di laboratorio;

Furfaro 16.025, che detta disposizioni transitorie, valide fino al 31 dicembre 2026, per agevolare l'esercizio della professione di medico di medicina generale;

gli identici Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04, che consentono ai coobbligati solidali di definire con modalità agevolate gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, a specifiche condizioni;

gli identici Nevi 18.01 e Carloni 18.02, che chiariscono che, nel caso di somme oggetto di cd. stralcio dovute agli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sono considerati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici;

De Palma 20.01, che introduce una nuova definizione agevolata per i debiti tributari – ancora non affidati agli agenti della riscossione – dovuti in pendenza del processo, a seguito di pronunce delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado e della Corte di cassazione, intervenute entro il 30 giugno 2022;

Stefani 20.04, che reca alcune norme di interpretazione autentica concernenti la definizione agevolata e il cd. « saldo e stralcio » come disciplinati dal decreto-legge n. 119 del 2018, riguardanti l'ambito di applicazione di tali istituti ai debiti previdenziali;

Gusmeroli 20.05, che apporta modifiche alla disciplina fiscale dei prestiti ai dipendenti contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

gli identici Del Barba 21.01 e Russo Paolo Emilio 21.02, che disciplinano gli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative ai contratti derivati;

gli identici Squeri 21.03 e Cattoi 21.04, che estendono l'aliquota IVA al 10 per cento anche a prodotti derivati dal legno e al legno lavorato in specifiche forme;

Gusmeroli 21.05, che modifica le condizioni alle quali la legge prevede come obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società;

Gusmeroli 21.06, volto a differire al 2023 il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo secondo le disposizioni del codice della crisi d'impresa;

Gusmeroli 21.07, che introduce una norma di interpretazione autentica concernente la qualificazione della vendita diretta a domicilio;

Caramanna 21.08, che introduce una detassazione del lavoro festivo e notturno dei dipendenti delle strutture turistico alberghiere;

Guerra 23.01, che apporta modifiche alla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi affidati all'agente della riscossione e introduce nel provvedimento in esame un nuovo Capo III-*bis*, contenente misure di potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo dell'Agenzia delle Entrate e delle attività dell'agente della riscossione;

Fenu 23.05, che reca disposizioni in materia di cessione dei crediti in materia edilizia, consentendo – per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027 – l'utilizzo degli stessi in compensazione per le banche e per la società Poste Italiane SpA, entro un ammontare limitato;

Fenu 23.06, che proroga fino al 30 settembre 2023 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva per le imprese e i professionisti che operano nel settore dell'edilizia in situazione di carenza di liquidità;

Fenu 23.07, volto a sospendere, per le imprese edili in condizioni di carenza di liquidità, i versamenti delle ritenute alla fonte in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;

Fenu 23.08, volto a sospendere, per le imprese edili in condizioni di carenza di liquidità, i termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti nel primo semestre 2023;

Fenu 23.09, che introduce una proroga per la fruizione del cosiddetto « bonus villette »;

Fenu 23.010, che consente il frazionamento dei crediti d'imposta cedibili in materia edilizia;

Tucci 23.011, che istituisce una piattaforma internet per agevolare la circolazione dei crediti cedibili;

Fenu 23.012, che introduce la possibilità di cessione dei crediti fiscali per le imprese che beneficiano dei crediti d'imposta per investimenti 4.0;

Pella 23.013, che introduce disposizioni in merito alla cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti locali;

Carotenuto 23.014, volto ad introdurre un tasso d'interesse unico per i debiti fiscali;

Rosato 23.015, che innalza a 5.000 euro il limite d'utilizzo del denaro contante;

Squeri 23.017, che introduce disposizioni in materia di estinzione anticipata di finanziamenti bancari;

Cannizzaro 23.018, che introduce disposizioni in materia di credito al consumo;

Squeri 23.019, che modifica la disciplina dei prestiti concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti ai fini della determinazione del valore dello stesso a fini fiscali;

Squeri 23.020, che modifica la disciplina fiscale dei prestiti concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti;

Cannizzaro 23.021, volto ad introdurre disposizioni in materia di costituzione di pegni su salari, stipendi pensioni e altri emolumenti dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni a garanzia di prestiti;

La Salandra 23.022, che introduce una norma di interpretazione autentica concernente il canone unico patrimoniale;

Andreuzza 23.023, che modifica il regime di trasmissione delle detrazioni in

materia immobiliare non interamente fruita nel caso di trasferimento dell'immobile;

Centemero 23.024, che estende il regime agevolativo previsto per i lavoratori altamente qualificati;

Centemero 23.025, che estende la disciplina agevolativa riguardante lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori non iscritti all'AIRE a specifiche condizioni;

Cannata 23.026, che estende il diritto ad ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati per la previdenza complementare all'ipotesi di estinzione del mutuo sulla prima casa;

Pella 23.030, che abroga le sanzioni relative alla certificazione COVID-19;

Pella 23.031, che introduce misure di mitigazione degli effetti derivanti dalla tardiva approvazione, da parte degli enti locali, del rendiconto 2022;

Pella 23.032, che introduce misure di semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali;

Iaia 23.034, che assegna un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore dell'Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile;

D'Alfonso 24.8, che detta disposizioni in tema di massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

Braga 24.9, che detta disposizioni sulla dotazione e ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Comaroli 24.10, che incide sulla disciplina riguardante i ristori statali ricevuti dalle regioni per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

De Palma 24.11, che assegna un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore dell'Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile;

Cattoi 24.12, che incrementa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;

Varchi 24.02, che dispone in termini di assunzioni a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari;

Varchi 24.03, che detta modifiche alle disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FESC (Fondo europeo sviluppo e coesione);

Varchi 24.04, che introduce disposizioni finalizzate all'accelerazione della spesa

finanziata con le risorse risultanti tra i fondi vincolati e destinati agli investimenti ed ai servizi e funzioni indispensabili del risultato di amministrazione degli enti locali.

Preannunzia che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità sarà definito dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VI e XII, convocati al termine della seduta corrente, e sarà verosimilmente fissato alle ore 12 della giornata di domani, venerdì 21 aprile. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.20.

ALLEGATO

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro *con le seguenti:* stabilito ai sensi del Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel limite di 580 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023

1.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei

clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.01. Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione « *Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 ».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

4. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.02. Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo bonus elettrico persone con disabilità)

1. Nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2, è riconosciuta una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo bonus elettrico persone con disabilità », con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.03. Grippo, Del Barba, Bonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

1. I contributi straordinari in favore degli Enti del terzo settore di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti anche per il secondo trimestre dell'anno 2023. A tal fine la dotazione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8 è incrementata rispettivamente di euro 25 milioni e 35 milioni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 60 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.04. Morgante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i Comuni e le Città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.

1.05. Furfaro, Merola, Malavasi, Stumpo, Ciani, Girelli.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, comma 116, le parole: « nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero » sono sostituite dalle seguenti: « nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero ».

2.1. Cannata.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori.

2.2. Berruto.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia edizione 3 e multiservizio integrato energia edizione 1 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi del paragrafo 6, numero 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento all'aliquota Iva del 5 per cento di cui al comma 1 del presente articolo, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.

3-ter. Il comma *3-bis* ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.

* **2.3.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

* **2.4.** Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i comuni con popolazione da 25 mila abitanti fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che,

per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni *ex* articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas. Agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede ai sensi dell'articolo 24.

2.5. Cannata.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia edizione 3 e multiservizio integrato energia edizione 1 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito dalla legge 25 novembre 2021 n. 171, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all'articolo 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche ed integrazioni.

3-ter. Il comma 3-bis ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.

2.7. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: gas inserire le seguenti: e dell'energia elettrica

* **2.8.** Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

* **2.9.** Rubano, Sala, De Palma.

* **2.10.** Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « primo trimestre » sono aggiunte le seguenti: « e secondo trimestre »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. »;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023 »;

c) al comma 116, primo periodo, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento » e, al secondo periodo, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento ».

2.01. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di

veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. »;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023 ».

c) al comma 116, primo periodo, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento » e, al secondo periodo, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento ».

2.02. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica).

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2.03. Sergio Costa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad azzerare, per il secondo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4:

1. *al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento;*

2. *al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento*

2.04. Morgante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « primo

trimestre dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « primo e secondo trimestre dell'anno 2023 ».

2.05. De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, in materia di tariffe del servizio di teleriscaldamento)

1. L'articolo 47-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è soppresso.

2.06. Gebhard.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di misure pluriennali inserire le seguenti: aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici, .

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il primo periodo inserire il seguente: Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei criteri di cui al presente comma.*

* **3.1.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **3.2.** Di Sanzo, Simiani, Merola.

* **3.3.** Tremaglia, Congedo.

* **3.4.** De Palma, Rubano, Sala.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: residenti inserire le seguenti: , con un indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40.000 euro,.

3.5. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.

3.6. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di

15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.01. Simiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(« Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico »)

1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad ap-

posito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

3.02. Furfaro, Merola, Malavasi, Stumpo, Ciani, Girelli.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, aggiungere le seguenti: non-ché le imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

4.1. Deidda, Raimondo, Longi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, aggiungere le seguenti: e alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

4.2. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento.*

4.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

4.4. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.*

4.5. Alifano, Fenu, Giuliano, Lovecchio, Raffa, Scutellà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

4.6. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

4.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese inserire le seguenti: e agli studi professionali

4.8. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese inserire le seguenti: e ai professionisti.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e ai professionisti

4.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, sostituire le parole: 4,5 kW con le seguenti: 16,5 kW e le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

* **4.10.** Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

* **4.11.** De Palma, Sala, Rubano.

* **4.12.** Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

* **4.13.** Gebhard.

* **4.14.** Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 3, dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: e ai professionisti e lavoratori autonomi che hanno aperto la partita IVA in una data successiva al 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: valutati in 1.348,66 milioni con le seguenti: valutati in 1.358,66 milioni.

4.15. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

Al comma 3, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari alla stessa percentuale riconosciuta alle imprese di cui al comma 2.

4.16. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento;

b) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

c) al comma 9, sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 3.091 milioni di euro;

d) al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

* **4.17.** Rubano, Sala, De Palma.

* **4.18.** Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

* **4.19.** Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento.

4.20. De Palma, Rubano, Sala.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento

4.21. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovечchio, Raffa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nel secondo trimestre dell'anno 2023. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

4.22. De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli even-

tuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Conseguentemente:

1) *al comma 9, sostituire le parole:* 1.348,66 milioni di euro *con le seguenti:* 1.398,66 milioni di euro;

2) *all'articolo 24, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

all'linea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro *con le seguenti:* 4.992,76 milioni di euro;

dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.23. Simiani, Bonafè.

Al comma 5, sostituire le parole: pari al 20 per cento *con le seguenti:* pari al 45 per cento.

4.24. De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai titolari di attività in forma autonoma, nonché ai liberi professionisti

regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e gli esercenti arte o professione, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2020.

5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 5-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, dell'articolo 3 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui ai precedenti commi, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

5-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e delle libere professioni.

4.25. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.26. De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

4.27. Berruto.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , su sua richiesta,

4.28. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024.

4.29. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento

4.31. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025.

4.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: citato decreto legislativo n. 241 del 1997, aggiungere le seguenti: nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole « diploma di ragioneria » sono aggiunte le seguenti: « nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

4.33. Paolo Emilio Russo, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis: Preso atto dell'esclusiva utilità sociale e pubblica esercitata dagli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 20 per cento delle spese sostenute, nel secondo trimestre 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale. Il credito d'imposta è spettante limitatamente alle ipotesi in cui i prezzi di riferimento dell'energia elettrica e del gas naturale, calcolati sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4.34. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.

10-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai

sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

* **4.35.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

* **4.37.** Schullian.

* **4.38.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

10-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

** **4.39.** Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

** **4.40.** Rubano, Sala, De Palma.

** **4.41.** Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2

è integrata di euro 270 mila per l'anno 2023.

* **4.42.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

* **4.43.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

* **4.44.** Schullian.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 si applicano anche alle imprese agricole che rientrano nei parametri previsti.

** **4.45.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

** **4.46.** Schullian.

** **4.47.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « del 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 ».

* **4.48.** Schullian.

* **4.49.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

* **4.50.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

** **4.51.** Schullian.

** **4.52.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

** **4.53.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: « primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « primo semestre solare dell'anno 2023 »;

b) al comma 46 le parole: « primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « primo semestre solare dell'anno 2023 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.01.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

* **4.02.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: « primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « primo semestre solare dell'anno 2023 »;

b) al comma 46 le parole: « primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « primo semestre solare dell'anno 2023 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.03. Gadda, Del Barba, Bonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 232, prorogato al 31 dicembre 2023. Il termine del 16 marzo 2023 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge è prorogato al 30 giugno 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4.04. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE S.p.A. la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la

vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite:

a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE S.p.A., che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE S.p.A. ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.

4.05. Sergio Costa, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande,

riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione

del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

4.06. L'Abbate, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Credito d'imposta alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione)

1. Alle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nell'anno 2023 per lo svolgimento dell'attività trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.07.** Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa, Fede.

* **4.08.** De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto passeggeri con autobus)

1. Al fine di fronteggiare nel corso del 2023 gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è

incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.09. De Palma, Rubano, Sala, Benigni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo energie rinnovabili per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il « Fondo Rinnovabili PMI », con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati in 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

4.010. Todde, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.011.** D'Alfonso, Merola.

* **4.012.** Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Mattone, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto passeggeri con autobus)

1. Al fine di fronteggiare nel corso del 2023 gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo sostenuto

nel primo quadrimestre dell'anno 2023, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il terzo quadrimestre 2022.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre

2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 è riconosciuto, entro un limite di spesa di 25 milioni di euro, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fino al 28 per cento per cento della spesa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuta nel primo quadrimestre dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli di categoria M2 e M3 di classe ambientale euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

5. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 4, ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Il contributo di cui al comma 1 e il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 4.013.** Gatta, Rubano, De Palma, Sala.

**** 4.014.** Amich.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto passeggeri con autobus non soggetto ad obblighi di servizio pubblico)

1. Il contributo di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è riconosciuto, nel rispetto del limite di spesa di 15 milioni di euro ivi previsto, sotto forma di credito d'imposta fino al 28% della spesa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuta nel terzo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio destinato all'alimentazione dei veicoli di categoria M2 e M3 di classe ambientale euro V o superiore, utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione

del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

*** 4.016.** Amich.

*** 4.017.** Gatta, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e del gas, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 24.

**** 4.018.** Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala.

**** 4.019.** Bordonali, Gusmeroli, Cavadoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

**** 4.020.** Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e del gas, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.021. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle

presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

4.022. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – Riapertura dei termini)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4 possono inviare, entro il 16 luglio 2023, una nuova comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, anche ad integrazione o correzione della comunicazione precedentemente inviata. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*** 4.023.** Sala, De Palma, Rubano.

*** 4.024.** Gusmeroli, Cavadoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo all'articolo

7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 75 milioni di euro per l'anno 2023 ».

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.025. Rubano, Benigni, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come successivamente integrato e modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 sono sostituite dalle seguenti: e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in euro 25 milioni, si provvede con il fondo di cui all'articolo 24.

4.026. Lucaselli, Congedo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di comunità energetiche)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, tutti i soggetti concessionari di

spazi demaniali in ambito portuale possono aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4.027. Frijia, Deidda, Congedo, Vietri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome a seguito degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di auto coordinamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 3, le parole: 1.000 milioni euro, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 900 milioni euro.

4.028. Comaroli, Cattoi, Frassini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome a seguito degli aumenti

dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di auto coordinamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

b) quanto a 17 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

c) quanto a 83 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dal presente decreto.

4.029. Comaroli, Cattoi, Frassini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome a seguito degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto alle Regioni e alla

Province autonome un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di auto coordinamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.030. Comaroli, Cattoi, Frassini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio impiegato ai sensi del comma 1 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri con autobus ivi indicati è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del rimborso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-ter, commi

4, 5 e 6 dello stesso decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

4.031. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Delle risorse di cui al primo periodo, almeno 5 milioni di euro sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche. ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 25 milioni.

4.032. Governo.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Istituzione del Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui », di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Ai soggetti di cui al precedente comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e nel pieno rispetto della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui alla lettera b) del precedente comma la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il maggior gettito conseguente al contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato dal successivo articolo 7-ter;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 7-ter.

(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle

banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all'articolo 7-bis.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.

5.1. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Rimborso degli interessi passivi del mutuo tramite il welfare aziendale)

1. Per l'anno 2023, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati in favore di lavoratori dipendenti se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 3.000, erogati per le finalità di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione a contratti di mutuo stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale.

Art. 7-ter.

(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico

temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

5.2. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per l'anno 2023, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento.

Art. 7-ter.

(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

5.3. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per il contrasto al disagio abitativo)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:

a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 402 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

5.4. Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alifano, Caramiello, Sergio Costa, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2023 di un importo pari a 402 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze su apposita sezione del sito internet istituzionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 402 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo articolo 24.

5.5. Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alifano, Caramiello, Sergio Costa, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sopprimerlo.

5.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico)

1. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, comma 115, le parole: « 50 per cento » sono sostituite con le

seguenti: « 65 per cento » e le parole: « 25 per cento » con le seguenti: « 35 per cento ».

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il settore farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di

cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai Comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Il Fondo di cui al comma 9 opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.

5.7. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il settore farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-

posta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, per essere ripartito ai Comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Il Fondo di cui al comma 9 opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.

5.8. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, » e le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 5, le parole: « Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023 »;

c) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia denominato Fondo emergenziale per i costi energetici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili. »;

d) al comma 7, la parola: « non » è soppressa.

5.9. Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.

5.10. Bonafè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, comma 115, le parole: « 50 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 65 per cento » e le parole: « 25 per cento » con le seguenti: « 35 per cento ».

5.11. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2023, n. 197, le parole: « nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero », sono sostituite dalle seguenti: « nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero ».

5.12. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 15 per cento.

5.13. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo di cui al comma 1 e limitatamente ai soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica da biomassa solida, nell'ipotesi in cui il reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 risulti inferiore per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di

credito d'imposta, in misura pari al 50 per cento del minor reddito. L'importo del credito d'imposta non può in ogni caso eccedere l'ammontare del contributo di solidarietà versato ai sensi del comma 117 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o può essere ceduto ad altre società che hanno esercitato insieme alla cedente l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già a decorrere dall'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 120 milioni per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.14. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da biomassa solida, l'importo del reddito a cui si applica il contributo di solidarietà di cui al comma 116 è ridotto in misura pari alla quota del minor reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che risulti inferiore per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare il contributo di solidarietà, l'importo della quota del minor reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, è

determinato in via presuntiva e sarà soggetto a conguaglio sulla base dei dati di bilancio effettivi entro 12 mesi dal primo versamento. L'importo versato in sede di conguaglio è maggiorato degli interessi computati nella misura del 4 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 120 milioni per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.15. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Il contributo non è inoltre dovuto dai produttori di energia da fonte idroelettrica, limitatamente alla quota di reddito prodotta da impianti le cui concessioni siano state assegnate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti, a seguito della scadenza delle concessioni originarie, con procedure competitive ad evidenza pubblica e con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010, ovvero da impianti esentati dal “meccanismo di compensazione a due vie”, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della delibera ARERA 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

5.16. Ambrosi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, numero 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione del patrimonio netto

di cui al periodo precedente, non concorrono le riserve derivanti dall'iscrizione dei saldi attivi di rivalutazione derivanti dalla rivalutazione prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni. ».

* **5.17.** Lai.

* **5.18.** Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« *7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e *7-bis* non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.19. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Interventi ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

* 5.01. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

* 5.02. Cannata, Congedo, Matera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Tariffa integrativa per la prosecuzione dell'esercizio di impianti a bioliquidi sostenibili inseriti in contesti produttivi)

1. Al fine di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale al servizio di siti produttivi e di promuovere, all'interno di questi ultimi, una graduale transizione verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, in sinergia con la promozione della circolarità nell'impiego dei combustibili derivanti da sottoprodotti, i soggetti titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili provenienti in prevalenza da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti, connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto ad un regime integrativo dei ricavi per la prosecuzione dell'esercizio, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa integrativa è erogata a copertura dei costi di esercizio e con il fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio presso i medesimi siti produttivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

b) per gli impianti definiti rilevanti per il sistema elettrico, il valore della tariffa integrativa è calcolato puntualmente come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

c) per gli impianti definiti non rilevanti per il sistema elettrico, il valore della tariffa integrativa è calcolato sulla base di parametri medi di settore come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

d) viene fatto salvo il criterio della sostenibilità dei bioliquidi impiegati.

2. La tariffa integrativa di cui al comma 1 è definita dall'ARERA, tenendo conto dei costi delle materie prime rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi sui mercati delle materie prime correlati alla previsione di incentivi sul loro utilizzo energetico, nonché dei costi di mantenimento in efficienza degli impianti.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti ARERA e il GSE, stabilisce con apposito decreto le modalità di erogazione della tariffa di cui al comma 1.

5.03. Rubano, De Palma, Sala, Benigni.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: relativo alla produzione di energia aggiungere le seguenti: elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'azienda agricola, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie, il comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 266, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da

fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti e ferme restando le modalità di tassazione previsti dal predetto comma 423, costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.

*** 6.2.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

*** 6.3.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

*** 6.4.** Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Paniz-zut.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire la diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, la costituzione di un diritto di superficie da parte di una società qualificata agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per l'installazione di impianti agro-fotovoltaici su porzioni di terreno di proprietà della medesima società ricadenti nelle aree a tal fine definite idonee, è compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile anche per il mantenimento della predetta qualifica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**** 6.01.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

**** 6.02.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

**** 6.03.** Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Paniz-zut.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC)

1. Al fine di monitorare la disponibilità di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « venti giorni prima dell'avvio dell'operazione », sono sostituite dalle seguenti: « ottanta giorni prima della data di esportazione »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **6.04.** D'Alfonso.

* **6.05.** Almici.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC)

1. Al fine di monitorare la disponibilità di materiali ferrosi per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « venti giorni prima dell'avvio dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « ottanta giorni prima della data di esportazione »;

b) al comma 4 le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

6.06. Bordonali, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione verso l'autosufficienza energetica e di garantire sull'intero territorio nazionale adeguati livelli di servizio in materia di rifiuti promuovendo l'adeguamento impiantistico agli obiettivi definiti dalla normativa europea, evitando di incorrere in procedure di infrazione ed assicurando il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030, tenuto conto anche degli indirizzi della Comunicazione della Commissione UE sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017) 34 final), si applicano le disposizioni del comma 2.

2. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti delle disposizione in materia di aiuti di Stato ed assicurando che la previsione non integri un incentivo alla realizzazione dell'impianto, definisce, sentita l'Arera, gli indirizzi e le modalità per garantire il pagamento dei corrispettivi del servizio di termovalorizzazione svolto dagli impianti entrati in esercizio o soggetti a rifacimento successivamente alla presente disposizione e che applichino il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a costituire e ad avvalersi di un Fondo di garanzia istituito presso la Cassa servizi energetici e ambientali, alimentato

tramite specifica componente tariffaria, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.07. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Ai fini di prevenire e superare strutturalmente le cause che generano l'assoggettamento a procedure di infrazione in materia di rifiuti, nonché di ridurre i tempi della transizione verso l'autosufficienza energetica, assicurando il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione della economia e della società, nonché di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, tenuto conto degli indirizzi della Comunicazione della Commissione UE sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017) 34 final), le garanzie per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di termovalorizzazione svolto dagli impianti entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che applichino il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e successive modifiche, possono essere prestate dallo Stato, sulla base di specifici indirizzi e modalità definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare con delibera entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Regioni interessate e previa ricognizione degli strumenti esistenti e nei limiti delle disposizione in materia di aiuti di Stato, assicurando inoltre che dette previsioni non integrino un incentivo per la realizzazione dell'impianto.

6.08. Almici.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

6.09. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023 »;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 380 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 417 milioni nel 2023 ».

6.010. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « nello stesso anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

6.011. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rinfanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022. ».

6.012. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.

6.013. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale. ».

2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.

* **6.014.** Merola, Gnassi.

* **6.015.** Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente

e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificata mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: « un importo forfettario di 40 euro » sono aggiunte le seguenti: « , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto, ».

6.016. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

6.017. Merola, Gnassi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, Conto Termico)

1. Al fine di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di aggiornamento del Conto Termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, prima riga, le parole: « 200 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500 milioni di euro »;

2) al comma 4, prima riga, le parole: « 700 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro »;

b) all'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: « generatori di calore a condensazione » sono aggiunte le seguenti: « e con pompe di calore, ivi inclusa la ventilazione meccanica con recupero di calore »;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: « in nessun caso » sono soppresse e dopo le parole: « il 65 per cento delle spese sostenute » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per la trasformazione edifici a energia quasi zero, nonché per gli interventi sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, dove può arrivare al 100 per cento, ».

6.018. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, è dovuto il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 18, comma

5, lettere a) e b) del citato decreto n. 495, ridotto del 70 per cento. ».

6.019. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine le parole: , nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione.

* **7.1.** Gebhard.

* **7.2.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **7.3.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.

* **7.4.** Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

* **7.5.** De Palma, Sala, Rubano.

* **7.6.** Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 31 dicembre 2025 ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.

7.7. Zucconi, Congedo, Vietri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, nonché gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, considerate le peculiarità del settore geotermico, l'importanza di competenze specifiche nel settore e la rilevanza di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 7, comma 1, possono essere confermate in capo al concessionario originario, con provvedimento dell'amministrazione competente, per un periodo comunque non superiore a 40 anni, a condizione che i titolari originari delle concessioni presentino entro la data del 31 dicembre 2023 un rilevante piano di investimenti pluriennale, approvato dall'amministrazione concedente, avente ad oggetto interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo, interventi per la sostenibilità ambientale e interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e per le attività minerarie ad essi connesse subordinati alla fattibilità tecnica ed alla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.

7.8. Zucconi, Congedo, Vietri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa ge-

otermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Il 5 per cento dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte della autorità competente, delle attività previste dal Capo III del presente decreto ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.

7.9. Zucconi, Congedo, Vietri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Una quota dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte della medesima autorità, delle attività previste dal Capo III del presente decreto ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.

7.10. Zucconi, Congedo, Vietri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

* **7.11.** Gadda, Del Barba, Bonetti.

* **7.12.** Schullian.

* **7.13.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)

1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:

a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicura-

tori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato »;

b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato ».

** 7.01. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.

** 7.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

** 7.06. Del Barba, Bonetti.

** 7.09. Simiani.

** 7.010. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

** 7.011. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

** 7.012. De Bertoldi, Matera.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto

anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

* 7.013. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.

* 7.014. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* 7.015. Simiani.

* 7.016. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

* **7.017.** Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

* **7.018.** De Bertoldi, Matera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Detrazione interessi mutui prima casa)

1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.019. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga delle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « e i congelatori, » sono inserite le seguenti: « per le piastre delle cucine elettriche o a induzione, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.020. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: « euro 300,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00 »;

b) al comma 01, lettera b), le parole: « euro 150,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300,00 »;

c) al comma 1, lettera a), le parole: « Lire 960.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 1.200,00 »;

d) a comma 1, la lettera b), le parole: « Lire 480.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 600,00 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: nel settore elettrico e del gas naturale con le seguenti: e il contrasto del disagio abitativo.

7.021. Braga, Merola, Furfaro, Ciani, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Girelli, Guerra, Malavasi, Stumpo, Toni Ricciardi, Simiani, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: « capacità minima di 10 mc » sono soppresse. Conseguente-

mente all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **7.022.** Del Barba, Bonetti.

* **7.023.** Gnassi, Merola, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Orlando.

* **7.024.** Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

* **7.025.** Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu, Foti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas naturale)

1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese, aventi sede in Italia, operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici – GME prevede la definizione di specifici accordi quadro, con gli istituti bancari e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la cessione, ai sensi di quanto disposto dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, dei crediti vantati dal medesimo Gestore nei confronti delle imprese di cui al presente comma, relativamente all'acquisto delle materie prime energetiche sui mercati dallo stesso organizzati.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi oneri sono garantiti attraverso gli importi del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti *pro solvendo* da parte delle imprese.

** **7.026.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

** **7.027.** Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

«6. L'autorizzazione prevede misure di compensazione a favore delle Regioni, delle Province e dei Comuni secondo criteri di ripartizione da approvare in Conferenza Unificata su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

7.028. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)

1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi

e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonomia rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.

2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.

* **7.029.** Rubano, De Palma, Sala, Paolo Emilio Russo.

* **7.030.** Cavandoli, Toccalini, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Zinzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, è sottoposto alle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga al comma 3 del citato articolo, l'atto deliberativo non va trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve deliberare è ridotto alla metà. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine indicato, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. ».

** **7.031.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

** **7.032.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: « e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a » sono sostituite dalle seguenti: « effettivamente controllata da ».

* **7.033.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

* **7.034.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

** **7.035.** Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

** **7.036.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per contrastare gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati)

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità, nel contesto dell'emergenza energetica, delle imprese che operano nel set-

tore della vendita al dettaglio di libri, all'articolo 1, comma 320, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dagli esercizi di cui al comma 319 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sareb-

bero stati utilizzati dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

7.037. Frassini, Cattoi, Comaroli.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per incentivare il processo di transizione energetica degli ospedali religiosi)

1. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo da parte degli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.

2. Pena la decadenza dal contributo di cui al comma 1, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente periodo gli enti beneficiari che

hanno già attiva una convenzione con il GSE.

3. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici, termofotovoltaici o sistemi di accumulo, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.

4. Il contributo di cui al comma 3 non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2023.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di regolamentazione della concessione del contributo di cui al presente articolo. Il decreto disciplina e individua, in particolare:

a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 1;

b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere;

c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata, dando priorità ai progetti che garantiranno il più alto grado di autoconsumo sul sito dell'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto di contributo;

e) le modalità di attivazione della convenzione di cui al comma 2;

f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse,

le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

g) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7.038. Comaroli, Cattoi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali del sisma Emilia 2012)

1. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

7.039. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Semplificazioni degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « La dichiarazione di cui al precedente periodo sostituisce le dichiarazioni periodiche previste dai regolamenti comunali ».

7.040. Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Semplificazioni degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno attribuito al gestore della struttura ricettiva esclude la qualifica in capo al medesimo del ruolo di agente contabile di cui all'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

* **7.041.** Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

* **7.042.** Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)

1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che l'obbligo di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei

prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente non si applica al canone minimo di 800,00 euro, in ogni caso dovuto a ciascun ente dalle aziende che forniscono servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture del suolo pubblico, compreso il canone dovuto per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*), del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

** **7.043.** Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

** **7.044.** Sala, De Palma, Rubano.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Certificazione delle maggiori spese sostenute dagli enti locali per l'anno 2022 in relazione all'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Con riferimento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022, e in deroga allo stesso, al fine di ottenere un prospetto che rappresenti fedelmente l'aumento delle spese sostenute dagli enti locali a causa dell'incremento degli oneri per energia elettrica e gas, le maggiori spese impegnate per l'anno 2022 possono essere confrontate con quelle dell'annualità 2021.

2. Il raffronto delle maggiori spese tra le annualità previste dal comma 1 si applica unicamente per le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni.

3. La facoltà di cui al comma 1 è concessa agli enti locali che nel triennio 2019-2021 abbiano intrapreso investimenti nel rinnovo tecnologico delle infrastrutture di illuminazione per un importo non inferiore al 25 per cento sul complesso delle spese in

conto capitale sostenute nel medesimo triennio 2019-2021.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente articolo.

7.045. Frassini, Cattoi, Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

7.046. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023 »;

b) al comma 449, lettera *d-quater*), le parole: « 380 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 417 milioni nel 2023 ».

7.047. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 ».

7.048. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

7.052. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « nello stesso anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

7.053. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole « al periodo d'imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta 2022 e 2023 ».

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. Quanto all'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento *con le seguenti:* nel limite del 20 per cento.

7.054. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sconto » è sostituita dalla seguente: « riferimento »;

b) le parole: « al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo

degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.

7.055. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

1. Ai fini dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, per le lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

7.056. Cattoi, Carloni, Steger.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese

sostenute, per una quota pari al 65 per cento, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 24 nel limite di 5 milioni di euro.

7.066. Rizzetto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di prestazione della garanzia da parte della controllata)

1. Nei gruppi di società con patrimonio, risultante dal bilancio consolidato, superiore a 250 milioni di euro, la fidejussione bancaria o assicurativa prevista dall'articolo 13.1, lettera j), dell'Allegato alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può essere sostituita dalla garanzia prestata direttamente dalla società capogruppo o controllante.

7.057. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-septies del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

a) dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;

b) dopo le parole: « spazi pubblici esterni limitrofi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che i manti delle coperture siano

realizzati mediante il ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».

*** 7.058.** Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

*** 7.059.** Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Comunicazione dei crediti d'imposta in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 3 e 4 possono inviare, entro il 16 luglio 2023, una nuova comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, anche ad integrazione o correzione della comunicazione precedentemente inviata. I criteri e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7.060. De Bertoldi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « La dichiarazione di cui al precedente periodo sostituisce le dichiarazioni periodiche previste dai regolamenti comunali ».

7.061. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Ai fini riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime di imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'acquisto di gasolio.

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme

regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto ».

b) al comma 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

7.062. Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7.063. Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut, Dara, Furguele, Maccanti, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis .

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.064. Sergio Costa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativi agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché del calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verranno definite misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal *payback*.

* **8.1.** Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.

* **8.2.** Cattaneo, Sala, Squeri, Benigni, Rubano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 in merito agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché al calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la disciplina per l'at-

tuazione di misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal *payback*.

8.3. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Comaroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.

8.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

8.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

8.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome possono utilizzare la propria quota del Fondo di cui al presente articolo anche per la copertura degli oneri relativi alla remunerazione dei volumi di prestazioni di cui agli accordi *ex* articolo 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati in quanto enti del Servizio sanitario nazionale come previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

8.7. Benigni, De Palma, Rubano, Sala, Saccani Jotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare, nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici, in modo separato il costo del bene e il costo del servizio nonché il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010, sono tenute a versare alle regioni a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura

dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4*

b) *al comma 5, sostituire le parole:* dal comma 4 *con le seguenti:* dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,.

8.8. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 10 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono tenute a versare alle regioni a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

8.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato *e sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2023 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al medesimo primo periodo, dopo le parole:* dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, *aggiungere le seguenti:* previa verifica in contraddittorio degli importi tra le aziende fornitrici e le regioni e province autonome *e aggiungere, in fine, le parole:* o del minor importo risultante dalla predetta verifica. Sono esentate dal versamento di cui al primo periodo le imprese fornitrici con un fatturato annuo nel quadriennio 2015-2018 pari o inferiore a 10 milioni di euro;

b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* 6-bis. Le imprese fornitrici di dispositivi medici tenute al versamento di cui al comma 3 vi provvedono anche mediante rateizzazione, secondo un piano da concordarsi con le regioni e le province autonome fino a un massimo di 48 rate a cadenza mensile.

8.10. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le aziende fornitrici di dispositivi medici, *che aggiungere le seguenti:* , in relazione agli importi spettanti alle regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico *con le seguenti:* , entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non rinunciano espressamente al predetto contenzioso attivato o futuro, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico entro la data del 23 giugno 2023.

8.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato *con le seguenti:* o

che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti.

Conseguentemente:

a) al secondo periodo sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato con le seguenti: non si avvalgono della facoltà di cui al precedente periodo;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'integrale e tempestiva corresponsione dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo corrispondente alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti, pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi indicati nel primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

* 8.12. I Relatori.

* 8.13. Lucaselli, Congedo, Ciocchetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomanda-

zione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 »;

b) il secondo periodo del comma 9 è soppresso;

c) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003; ».

8.14. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».

* 8.15. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

* 8.16. Lacarra.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita espo-

nenziale correlata alle spese diagnostiche per il Covid-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

c) l'obbligo per le Regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica

d) l'efficientamento della *governance* dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i *device* più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA.

8.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.

6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « , gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

8.18. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

« 412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie

nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione ».

8.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico dei rispettivi Servizi sanitari regionali. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Conseguentemente, all'articolo 9:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, *con le seguenti:* effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, *con le seguenti:* del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis.

8.20. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e implementare il contenimento della spesa regionale per acquisto di beni e servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) rideterminare per gli anni a decorrere dal 2019 il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo l'obbligo a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di monitorare l'andamento della spesa e, a decorrere dal 2023, di rendicontare e giustificare semestralmente al Ministero dell'economia e finanze eventuali scostamenti in eccesso rispetto al tetto fissato per la spesa di dispositivi medici rientranti nella categoria di costi BA0210 – Dispositivi medici;

b) stabilire, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2019, escludendo dal ripiano le imprese con fatturato complessivo annuale fino a 3 milioni di euro.

8.21. Lucaselli, Ciocchetti, Congedo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.

8.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dai ripiani per il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di di-

spositivi medici relativi al 2023, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.

* **8.23.** Pavanelli.

* **8.24.** Gebhard.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, il primo periodo dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. L'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.

8.01. Lucaselli, Congedo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)

1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere

dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

8.02. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

8.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici, l'importo da versare al netto dell'IVA, computando puntualmente l'IVA dalle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale e considerando le diverse aliquote IVA di spettanza sulla base dei beni acquistati.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono inoltre tenute, su eventuale richiesta da parte dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a disporre di riferimenti e copie documentali delle fatture oggetto della richiesta di ripiano.

1-quater. L'importo, al netto dell'IVA, deve tenere conto di quanto previsto all'ar-

ticolo 8 comma 4, laddove deve essere separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.

9.2. Benigni, Cappellacci, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di superamento del tetto di spesa dei farmaci)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

« 402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata. »

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: « 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis »;

b) al comma 578, le parole: « 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis ».

3. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione

di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla *European medicines agency* (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche e first in class.

9.01. Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei farmaci)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

« 402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata. »

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: « 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis »;

b) al comma 578, le parole: « 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400,

401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis ».

* **9.02.** Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

* **9.03.** Bonetti, Del Barba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Inclusione dei farmaci con innovatività condizionata nel Fondo Farmaci Innovativi)

1. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con effetto a decorrere dal 2023, i farmaci per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono soggetti alle medesime condizioni previste per i farmaci con il requisito dell'innovatività piena e accedono al Fondo previsto al comma 401. »;

b) al secondo periodo, dopo le parole « ivi indicate » sono inserite le seguenti « nonché per le finalità di cui al presente comma ».

2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « 400 e 401 » sono inserite le seguenti: « e 402-bis »;

3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « 400 e 401 » sono inserite le seguenti: « e 402-bis ».

** **9.04.** Cattoi, Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

** **9.05.** Lucaselli, Ciocchetti, Congedo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Inclusione dei farmaci con innovatività condizionata nel Fondo Farmaci Innovativi)

1. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dalla data di en-

trata in vigore del presente provvedimento, i farmaci per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono soggetti alle medesime condizioni previste per i farmaci con il requisito dell'innovatività piena e accedono al Fondo previsto al comma 401. »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « ivi indicate » sono inserite le seguenti: « nonché per le finalità di cui al presente comma ».

2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « 400 e 401 » sono inserite le seguenti: « e 402-bis »;

3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « 400 e 401 » sono inserite le seguenti: « e 402-bis ».

9.06. Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Compensazione dei tetti della spesa farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas

medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

9.07. Lucaselli, Congedo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci innovativi)

1. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla *European Medicines Agency* (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche e first in class.

9.08. Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai Sub-Commissari spetta un compenso corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-ter. Il Commissario ad acta riferisce periodicamente al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della salute in merito alle misure adottate per dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario, secondo modalità e criteri stabiliti con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio dei Ministri, sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze, approva la relazione del Commissario contenente le misure adottate per dare attuazione al piano di rientro ».

2. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera a) sono a carico delle regioni interessate.

9.09. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per assicurare la continuità del supporto del personale Agenas al commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria)

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e nel limite del quaranta per cento dei posti non coperti in esito alle procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, procede alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, reclutato mediante selezione pubblica per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre n. 181, che abbia svolto la propria attività senza soluzione di continuità presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria e che risulti in servizio all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a valere sul restante sessanta per cento dei posti non coperti di cui al medesimo comma, Agenas, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, avvia apposite procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, ed assume unità di personale non dirigenziale di categoria D da assegnare, sino al 31 dicembre 2024, alle funzioni di supporto

presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria.

3. Il personale stabilizzato o reclutato ai sensi dei commi 1 e 2 che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2024 può essere trasferito presso uno degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, in deroga alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 1 marzo 2001 n. 165.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nel limite di 2.502.600 euro per il 2023 e di 3.003.120 euro per il 2024, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.289.100 euro per l'anno 2023 e 1.546.920 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

9.010. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, convertito con, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole « 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 12 mesi ».

2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9.011. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la chiusura delle procedure contabili straordinarie delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte a piano di rientro)

1. Le risultanze dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio per l'anno 2022 da parte delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, che hanno posto in essere l'operazione straordinaria di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito, e la continuità nella tenuta delle scritture contabili, per come comprovata dalle evidenze del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), tengono luogo, in assenza di altro documento contabile approvato dai competenti organi aziendali, delle situazioni patrimoniali riferite agli esercizi precedenti e costituiscono adempimento attuativo dei principi contabili applicati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riguardo ai postulati n. 1, 11 e 12 dell'Allegato 1 del predetto decreto.

9.012. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale,

per gli anni 2023 e 2024, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.013. Bagnasco, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza.

2. L'obesità è inserita nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 settembre 2016, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale

della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'OSO è composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, dai Presidenti dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) o di un loro delegato. Ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, di verifica dell'attuazione dei PDTA regionali e del corretto accesso alle terapie. Opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute o dei suoi Enti controllati o vigilati.

4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'OSO e presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche e di accesso alle cure in tema di obesità.

9.014. Pella, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla malattia di Alzheimer)

1. Al fine di definire e attuare la strategia di *horizon scanning* e accesso precoce alle nuove terapie in arrivo indicate per il trattamento della malattia di Alzheimer, il Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco o un suo delegato entra a far parte del Tavolo permanente sulle demenze, costituito dal Piano nazionale demenze (PND).

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le regioni presentano al suddetto tavolo i PDTA regionali redatti sulla base del Piano nazionale per le demenze e lo stato di attuazione degli stessi per la successiva trasmissione alla Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9.015. Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. È soggetto al regime di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquisto di beni strumentali nuovi nell'ambito degli investimenti di cui ai seguenti provvedimenti agevolativi:

a) articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono soggetti al regime di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (industria 4.0);

b) articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 effettuata dalla imprese di cui al comma 98 della medesima legge (credito imposta investimenti mezzogiorno);

c) articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Prima della emissione della fattura, il cessionario rilascia al cedente apposita dichiarazione nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'acquisto dei beni predetti strumentali è effettuato nell'ambito e nei limiti degli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

9.016. Rotondi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. I beni strumentali acquistati nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono soggetti al re-

gime di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Prima della emissione della fattura, il cessionario rilascia al cedente apposita dichiarazione nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'acquisto dei beni strumentali è effettuato nell'ambito e nei limiti degli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La disciplina dei commi precedenti si applica anche ai seguenti interventi:

a) acquisto di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 effettuata dalle imprese di cui ai commi dal 98 al 108 della medesima legge;

b) acquisto dei beni strumentali effettuati nell'ambito di un programma di attività economiche o di investimento incrementale dalle imprese nuove o già esistenti che operano nelle ZES disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

9.017. Rotondi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga al comma 1, la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico può contenere soltanto la denominazione del medicinale qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.»;

b) all'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «c) delle

inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116, comma 1-bis.».

9.019. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual

misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

* **9.020.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

* **9.021.** Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

* **9.022.** Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

* **9.023.** D'Alfonso.

ART. 10.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato

di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti

incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del com-

parto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.

Conseguentemente al comma 7:

a) *al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti:* entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e *sopprimere le parole:* anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.

Conseguentemente al comma 7:

a) *al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti:* entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e sopprimere le parole:* anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.

Conseguentemente al comma 7:

a) *al primo periodo dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti:* entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

10.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), *aggiungere le seguenti:* nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,; *e dopo le parole:* solo in caso di necessità e urgenza, *aggiungere le seguenti:* per una sola volta,.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici *con le seguenti:* , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) *sopprimere il comma 6;*

c) *al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

10.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), *aggiungere le seguenti:* nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, *e dopo le parole:* solo in caso di necessità e urgenza, *aggiungere le seguenti:* per una sola volta,.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici *con le seguenti:* , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il per-

sonale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10.5. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Al comma 1, dopo le parole: verificata l'impossibilità aggiungere le seguenti: oggettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e certificata dal direttore delle risorse umane.

10.6. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: impossibilità di utilizzare personale, aggiungere le seguenti: dipendente e in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *e dopo le parole:* gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali *aggiungere le seguenti:* per i dipendenti ed i convenzionati dalle graduatorie della specialistica ambulatoriale convenzionata interna.

10.7. Ciocchetti, Congedo, Ciancetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui al presente comma e ai commi 2 e 4 sono nulli.

10.8. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati *aggiungere le seguenti:* o prorogati in caso di contratti in essere *e sopprimere le parole:*

esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e delle province autonome che costituiscono zone di confine esposte alla concorrenza del mercato del lavoro internazionale, possono proporre incentivi contrattuali o altre misure idonee a mantenere gli organici del personale sanitario, indispensabili per garantire gli standard di funzionamento delle strutture sanitarie.

10.9. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati *aggiungere le seguenti:* o prorogati in caso di contratti in essere *e sopprimere le parole:* esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

* **10.10.** I Relatori.

* **10.11.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati *aggiungere le seguenti:* o prorogati in caso di contratti in essere *e sostituire le parole:* esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera *con le seguenti:* nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia.

10.12. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Al comma 2, sostituire le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non su-

periore a dodici mesi *con le seguenti*: , per un periodo non superiore a diciotto mesi.

10.13. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavadoli, Gusmeroli.

Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in essere e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determina a contrarre, o atto equivalente, entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere i dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.14. Panizzut, Gusmeroli, Loizzo, Cavadoli, Lazzarini, Bagnai, Matone, Centemero.

Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti e alle procedure di affidamento conclusi, pendenti o per i quali sia stata pubblicata la determina a contrarre, o atto equivalente, entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.15. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni com-

parativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative.

10.16. Laus.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Sono istituite le Aziende Sanitarie disagiate.

2-ter. Per Azienda Sanitaria disagiata si intende l'Azienda per la quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico;

c) condizioni di marginalità territoriale quali:

1) condizioni geomorfologiche del territorio (ampiezza della superficie, orografia, insularità);

2) viabilità critica;

3) inadeguatezza della rete di trasporto pubblico rispetto ai centri *hub*;

4) distanza chilometrica eccessiva tra comuni dell'ambito e le sedi di cure primarie e i presidi ospedalieri;

5) dispersione degli insediamenti abitativi in quanto oltre il 20 per cento degli abitanti residenti in frazioni o case sparse);

6) densità della popolazione;

7) vicinanza a zone di confine extranazionale che manifestano maggiore attrattività per i lavoratori.

2-quater. Limitatamente alle Aziende Sanitarie disagiate, è prevista la possibilità di destinare alla contrattazione integrativa ulteriori risorse aggiuntive al fine di incentivare la permanenza del personale e di prevedere specifiche proroghe ai contratti in essere fino alla copertura stabile dei posti vacanti.

10.17. Bicchielli, Cavo, Lupi, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 3, dopo le parole: sono elaborate linee guida *aggiungere le seguenti:* vincolanti per i direttori generali delle Aziende sanitarie locali *e dopo le parole:* i prezzi di riferimento *aggiungere le seguenti:* con i relativi tetti di spesa.

10.18. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 4, dopo le parole: nei commi 1 e 2, *aggiungere le seguenti:* nonché delle linee guida di cui al comma 3.

10.19. Laus.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici.

10.20. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Al comma 6, dopo le parole: Il personale sanitario che *inserire le seguenti:* , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,.

10.21. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Al comma 6, dopo le parole: una struttura sanitaria pubblica *inserire le seguenti:* o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

* **10.22.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **10.23.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

10.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I membri del Parlamento possono visitare, senza autorizzazione, i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al presente comma non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.

7-ter. Nel corso della visita ai servizi o alle strutture di cui al comma 7-bis, i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile del servizio o della struttura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative ai medesimi servizi o strutture e ai soggetti in essi ospitati, con i quali i membri del Parlamento possono incontrarsi e conferire. In occasione della visita i membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi dei medesimi servizi o strutture dichiarati utili all'esercizio del loro mandato istituzionale.

10.25. Rosso, Vietri, Ciancetto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. In considerazione della necessità di accelerare la realizzazione degli inter-

venti indispensabili a fronteggiare lo straordinario stato di criticità del patrimonio edilizio e tecnologico delle reti ospedaliere e territoriale delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di erogazione dei livelli essenziali di assistenza salvaguardando le condizioni di equilibrio economico finanziario nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 24 giugno 2021, per tutti gli interventi edilizi e di acquisizione di tecnologie inseriti negli atti di programmazione di settore previsti da disposizioni nazionali e regionali, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché i soggetti attuatori dallo stesso delegati, possono utilizzare la procedura negoziata di cui di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10.26. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: « dell'energia termica ed elettrica » sono aggiunte le seguenti: « e dei costi dei carburanti »;

2) dopo le parole: « del Terzo settore », sono aggiunte le seguenti: « , i Comitati della Croce Rossa Italiana »;

3) sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « e del lavoro e delle politiche sociali » con le

seguenti: « , del lavoro e delle politiche sociali e della salute ».

10.28. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale della ricerca).

1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto alle esigenze del SSN, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel PNRR, al fine di valorizzare le professionalità acquisite all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente :

« *310-bis.* Il fondo ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni destinato alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma *2-bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne. »

10.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Valorizzazione del personale dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto al SSN e nella ricerca di settore nel PNRR e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblica-

zione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente:

« 310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 alla valorizzazione del personale di III livello per 4 milioni di euro e per 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023 ».

10.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)

1. Per il triennio 2023-2025 le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla

base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.

10.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: « lavorazioni eseguite e contabilizzate », sono sostituite dalle seguenti: « lavorazioni eseguite o contabilizzate »;

b) al comma 1, sesto periodo, le parole: « effettuate e contabilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « effettuate o contabilizzate »;

* **10.04.** Manes, Gebhard, Steger, Schullian.

* **10.05.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **10.06.** Del Barba, Bonetti.

* **10.07.** Simiani.

* **10.08.** De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

* **10.09.** Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

* **10.010.** De Bertoldi, Matera.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.

2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.

** **10.011.** Manes, Gebhard, Steger, Schullian.

** **10.012.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

** **10.013.** Simiani.

** **10.014.** De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Certificato di pagamento straordinario)

1. Il certificato di pagamento straordinario di cui all'articolo 26, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.

2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione, comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile. La responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.

Conseguentemente al Capo I, dopo le parole: gas naturale, aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per la ripresa economica e gli investimenti.

10.015. De Bertoldi, Matera.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, primo periodo, le parole: « annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

« 13-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.

13-*ter*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.

13-*quater*. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attra-

verso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste ».

* **10.016.** Manes, Gebhard, Steger, Schullian.

* **10.017.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **10.018.** Simiani.

* **10.019.** De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, primo periodo, le parole: « annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

« 13-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una

volta che tali risorse si siano rese disponibili.

13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.

13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguaglio, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste ».

Conseguentemente al Capo I, dopo le parole: gas naturale, aggiungere le seguenti: , nonché disposizioni per la ripresa economica e gli investimenti.

10.020. De Bertoldi, Matera.

ART. 11.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale medico e infermieristico aggiungere le seguenti: , temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di

corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

11.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di emergenza – urgenza ospedalieri aggiungere le seguenti: nonché la carenza di personale medico nei servizi dell'emergenza sanitaria territoriale.

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, aggiungere le seguenti: alle prestazioni del personale convenzionato per le funzioni di cui all'articolo 65, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale 2016-2018 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, la cui tariffa oraria è stabilita nella misura di euro 100 orari lordi;*

b) *al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 83,3 milioni di euro;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « operante nei servizi di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dal personale medico operante nell'emergenza sanitaria territoriale »;

b) dopo le parole: « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 120 milioni di euro complessivi, di cui 50 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 240 milioni di euro annui, di cui 100 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità »;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* 170 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 223,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per il 2024;

e) *al comma 5, sostituire le parole:* 170 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 223,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per il 2024;

f) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ospedaliera e dell'emergenza sanitaria territoriale;

g) *all'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole:* 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* 4.996,06 milioni di euro per l'anno 2023, 40,79 milioni di euro per l'anno 2024;

h) *al medesimo articolo 24, comma 6, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.938,94 milioni di euro *con le seguenti:* 4.992,24 milioni di euro.

11.2. Loizzo, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono ricorrere, per il personale

medico *aggiungere le seguenti:* dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *e dopo le parole:* fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, *aggiungere le seguenti:* anche al personale convenzionato in deroga all'Accordo collettivo nazionale (ACN).

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e per dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ratificato in data 30 marzo 2021 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna regione dispone che le rispettive aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1° giugno 2023, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 28 del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente comma è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento;

b) *al comma 2, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e al comma 1-bis;

c) *al comma 4, dopo le parole:* di cui ai commi 1 *aggiungere le seguenti:* , 1-bis.

11.3. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Al comma 1 dopo le parole: del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019 *aggiungere le seguenti:* e alle ore aggiuntive di

cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: in deroga alla contrattazione, *aggiungere le seguenti:* e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione *con le seguenti:* e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

11.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui alla tabella B allegata al presente decreto,.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi 15 giorni, il Ministero della salute, entro il limite di di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province au-

tonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;

b) *sopprimere la tabella B allegata al presente decreto.*

11.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA di emergenza-urgenza nelle regioni interessate dal piano di rientro, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, si riserva di integrare le risorse stanziare, con una quota straordinaria appositamente determinata.

11.7. Lancellotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorsi pediatrici e ginecologici afferenti ai Presidi di emergenza urgenza e Dea di I e II livello del Servizio sanitario nazionale SSN.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 *con le seguenti:* ai commi 1, 1-bis e 3.

11.8. Ciancitto, Ciocchetti.

Sopprimere il comma 2.

11.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e *con le seguenti:* dal 1° gen-

naio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e.

Conseguentemente,

a) *al comma 4, le parole:* 170 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 270 milioni di euro;

b) *al comma 5, le parole:* 170 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 270 milioni di euro;

c) *all'articolo 24, comma 6, alinea, le parole:* 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023 *sono sostituite dalle seguenti:* 5042,76 milioni di euro per l'anno 2023;

d) *al medesimo articolo 24, comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **11.10.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **11.16.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.17. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Defiscalizzazioni delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

1. Fino al 31 dicembre 2026, alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di attività e prestazioni aggiuntive, richieste per abbattere le liste d'attesa e per ovviare alla grave riduzione delle dotazioni organiche per l'effettuazione di turni di guardia, si applica un'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 15 per cento.

2. Alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106, e ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché di quelle previste all'articolo 4 comma 9-*octies* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14.

* **11.01.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

* **11.02.** De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Defiscalizzazione del lavoro straordinario e disagiato della dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

1. Al trattamento accessorio della retribuzione destinata alla remunerazione del lavoro aggiuntivo prestato dalla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN e

delle attività correlate alle particolari condizioni di lavoro, si applica una aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 238 milioni di euro all'anno.

**** 11.03.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

**** 11.06.** De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Defiscalizzazione indennità di specificità di dirigenza medica e veterinaria)

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253 milioni di euro all'anno.

*** 11.04.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*** 11.05.** De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Costituzione e defiscalizzazione dell'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica)

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende sanitarie è isti-

tuita l'indennità stipendiale di specificità sanitaria.

2. L'indennità di cui al comma 1 è finanziata con risorse contrattuali già esistenti per un valore complessivo di 1.500 euro, al lordo di oneri previdenziali evidenti e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per ciascun dirigente sanitario non medico e per un valore identico da risorse finanziarie aggiuntive. Agli oneri aggiuntivi derivante dalla presente disposizione, valutati in 29,949 milioni di euro all'anno, si provvede a decorrere dall'anno 2023 mediante un incremento di pari ammontare della parte vincolata del fondo sanitario nazionale.

3. All'indennità di cui al presente articolo si applica l'aliquota fiscale fissa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata una decontribuzione fiscale per una spesa complessiva di 10,88 milioni di euro all'anno.

**** 11.08.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

**** 11.09.** De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.

2. Le aziende ed enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal per-

sonale sostituito, mediante assunzioni, anche in deroga ai limiti di spesa per il fabbisogno del personale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

* **11.010.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

* **11.011.** Bonetti, Del Barba.

* **11.012.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

* **11.013.** De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Premialità per zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

11.014. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un

quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

11.015. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato

dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.

11.016. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Larra.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Strutture accreditate)

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.

11.017. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Larra.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Bonetti, Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo *con le seguenti:* negli ultimi tre anni abbia svolto servizio continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e che abbia conseguito l'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale *e sopprimere le parole:* , anche non continuative.

12.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza *con le seguenti:* Medicina d'emergenza-urgenza.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* al 30 giugno 2032 *con le seguenti:* al 30 giugno 2040;

b) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B « Area medica e delle specialità mediche » dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.

7-ter: Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B « Area medica e delle specialità mediche » dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.

12.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza *con le seguenti:* Medicina d'emergenza-urgenza.

12.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a « Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza », con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.

1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.

1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

12.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dall'inquadramento in ruolo, ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (EN-PAM), in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, e dall'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

12.6. Rosso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'esito positivo della procedura concorsuale, i medici di cui al presente comma sono collocati in graduatoria separata. Lo scorrimento ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato è subordinato al previo accertamento dell'esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

12.7. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al personale medico che sia risultato vincitore di un concorso ai sensi del comma 1, viene corrisposta una borsa di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti e per il conseguimento del relativo titolo entro i successivi cinque anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti gli importi e le modalità di assegnazione delle predette borse di studio.

1-ter. L'assunzione a tempo indeterminato del personale medico di cui al precedente comma *1-bis*, risultato idoneo e utilmente collocato nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. Le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella pertinente graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua

del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

12.8. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

12.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale medico che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, inclusi i servizi del 118, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività,

equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.

12.10. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, da calcolare e certificare ai sensi del medesimo comma 1, presso le altre unità, strutture o servizi del SSN in cui si registrano carenze di professionisti, da individuare con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il personale di cui al presente comma è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nelle discipline equipollenti o affini a quelle per le quali ha maturato l'esperienza professionale ai sensi del presente comma, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

12.11. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavadoli, Gusmeroli.

Al comma 2, sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *dopo le parole:* presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* nei reparti di riferimento della specializzazione che stanno svolgendo o di specializzazioni equipollenti, sotto la supervisione di un medico di ruolo.

b) *sostituire le parole:* 8 ore con *le seguenti:* 10 ore.

12.12. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di 8 ore settimanali *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento del massimale orario settimanale per i medici in formazione è di 12 ore per i medici di formazione al I e II anno di specializzazione e di 18 ore per i medici in formazione al III, IV e V anno di specializzazione.

12.13. Ciocchetti, Congedo, Ciancetto.

Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di 8 ore settimanali.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro lordi *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.

12.14. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, le parole: 8 ore *sono sostituite dalle seguenti:* 12 ore.

Conseguentemente, al comma 3, le parole da: 40 euro lordi *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* 60 euro, al netto degli oneri a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

12.15. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 20-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, la propria collaborazione volontariamente e in modo occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo re-

stando l'assolvimento degli obblighi formativi.

12.16. Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Al comma 3, sostituire le parole: l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando *con le seguenti:* il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

12.17. Benigni, Rubano, De Palma, Sala.

Al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.

12.18. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 3, sostituire le parole: lordi comprensivi *con le seguenti:* al netto.

12.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale farmacista laureato senza specializzazione e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano le disposizioni di ammissione in soprannumero nei posti riservati alle scuole di specializzazione in Farmacia ospedaliera, Farmacognosia e Farmacologia, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il personale medico di ruolo del SSN.

12.20. Ciancetto, Ciocchetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, *aggiungere le seguenti:* nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

* **12.21.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **12.22.** Girelli, Malavasi, Stumpo, Furfaro, Ciani.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al medesimo primo periodo *con le seguenti:* di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12.23. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis* e *6-ter*, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.24. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

6-ter. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

12.25. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Sino al termine del commissariamento disposto ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il servizio effettivamente prestato sulla base di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato dal personale medico e sanitario presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118 del servizio sanitario delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, preposte alle attività di emergenza e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità

di servizio richiesti dalle disposizioni legislative e dalle norme contrattuali vigenti per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di struttura e di alta professionalità per il personale della dirigenza medica.

12.26. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.

12.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ai lavoratori che abbiano maturato, al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, almeno 5 anni di servizio presso l'AIFA con contratti di lavoro di somministrazione e a progetto, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, m. 60.

12.28. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I dipendenti con contratto collettivo nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata, che abbiano compiuto 60 anni, indipendentemente da quanto previsto dal relativo contratto collettivo, possono richiedere di essere esonerati dal lavoro notturno. ».

12.29. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al comma 9-octiesdecies, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 » sono aggiunte le seguenti: « , i medici ospedalieri e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia ».

12.30. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I contratti collettivi nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni di ferie aggiuntive da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza. ».

12.31. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata. »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) », sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) », sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

12.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa e favorire il trasferimento di competenze ai nuovi assunti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantunesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantunesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.

3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del set-

tantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.

12.02. Bonetti, Del Barba.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. I medici specialisti ambulatoriali, anche veterinari, convenzionati con le aziende del servizio sanitario delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, che alla data del 16 dicembre 2022 svolgevano attività ambulatoriale, con incarico a tempo indeterminato, possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli e con il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del contratto collettivo nazionale dell'Area della sanità, nei limiti dei posti previsti nei Piani triennali del fabbisogno di personale, se risultano titolari di incarico a tempo indeterminato non inferiore a ventiquattro ore settimanali, sempreché in possesso del titolo di specializzazione inerente all'area in cui svolgono l'attività, con anzianità di almeno cinque anni nelle Aziende sanitarie delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. L'ingresso nei ruoli determina la cessazione dei relativi rapporti convenzionali.

2. Resta fermo il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365.

12.03. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **12.04.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **12.05.** Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

« c-bis) fisioterapisti ».

2. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera F è inserita la seguente:

« F-bis. Fisioterapisti ».

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, e all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, le modificazioni necessarie al loro adeguamento alle disposizioni della presente legge.

12.06. Vietri, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole « rientranti nell'ambito dell'autocontrollo » e le parole

« , nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti » sono sopresse;

b) alla lettera *e-quater*), le parole « di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, », sono sostituite dalle seguenti: « delle tipologie di vaccini di cui al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale nei confronti dei soggetti di età superiore a dodici anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima attuazione, trovano applicazione le modalità organizzative, strutturali e logistiche per l'effettuazione dei predetti servizi definite nel Protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, Federfarma e Assofarm del 28 luglio 2022. »;

c) dopo la lettera *e-quater*), è aggiunta la seguente:

« *e-quinquies*) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale infermieristico, di prelievi di sangue venoso mediante siringhe o dispositivi equivalenti, per il successivo invio dei campioni presso laboratori abilitati ove eseguire l'analisi e la refertazione ».

2. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

3. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 2 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati ad una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i ser-

vizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

4. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione « Farmacia dei servizi » e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

5. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

12.07. Vietri, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 31 dicembre 2023.

12.08. Polo, Deidda, Congedo, Vietri.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse. »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo. ».

2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-*quater* e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.

* **13.2.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

* **13.3.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.

13.4. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: della legge 1° febbraio 2006, n. 43, aggiungere le seguenti: nonché le professioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 31 gennaio 2018, n. 3 e dopo le parole: appartenenti al personale del comparto sanità aggiungere le seguenti: e del ruolo sociosanitario.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole: e per le professioni sociosanitarie di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 31 gennaio 2018, n. 3.

13.5. Schifone.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: personale del comparto sanità aggiungere le seguenti: e al personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

a) *sopprimere le parole: , e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano, altresì, le incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

13.6. Ciocchetti, Congedo, Ciancetto.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la preventiva autorizzazione del vertice dell'amministrazione di appartenenza finalizzata a garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché a verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e non pregiudicare l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle liste di attesa, anche conseguenti all'emergenza pandemica.

13.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente e comunque ogni due anni un monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.

13.8. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, si applicano altresì agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, appartenenti al personale del comparto enti locali. L'ente di appartenenza effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse, dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

13.10. Faraone, Bonetti, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chi-

mica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

13.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo la parola: « amministrativo » sono aggiunte le seguenti: « e tecnico e professionale ».

13.12. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale in materia sanitaria)

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: « e guasti dei dispositivi *on-field*. », sono aggiunte le seguenti: « Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione la pianificazione finanziaria digitalizzata, l'attivazione di percorsi automatizzati per la gestione della *customer care* in ambito sanitario, la gestione di servizi di comunicazione attraverso dispositivi mobili che permetta di operare in condizioni di sicurezza informatica e *cyber*. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.01. L'Abbate.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

13.02. Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di attività-libero professionale intramuraria)

1. Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 15-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 le parole: « non può comportare » sono sostituite dalle seguenti: « intramuraria è esercitata esclusivamente al di fuori degli orari dedicati all'attività istituzionale programmata, ivi compresa la diagnostica e l'attività di sala operatoria, e non può comportare ».

13.03. Lucaselli, Congedo.

ART. 14.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti ai corsi di formazione specialistica »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con precedenza per gli specializzandi iscritti al terzo anno e successivamente a scalare per quelli iscritti al secondo e poi al primo anno ».

02. Dopo comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è inserito il seguente:

« 547-bis. I medici fino al terzo anno del corso di formazione specialistica possono

prendere in carico solo codici bianchi e verdi e operano sotto la supervisione di un medico di ruolo. ».

14.1. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « Ove non risulti definito l'accordo tra la regione e l'università interessata, è comunque possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi dopo 30 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata. ».

14.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: « I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente ».

* **14.3.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

* **14.4.** Bonetti, Del Barba, Richetti.

* **14.5.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **14.6.** Mangialavori, Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

* **14.7.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis). Dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: « Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad

alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza. ».

14.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: « Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo, anche con qualifica inferiore alla dirigenziale, è parimenti riconosciuta agli stabilimenti termali accreditati. ».

* **14.9.** Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

* **14.10.** Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il decimo periodo, è aggiunto il seguente: « Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo è parimenti riconosciuta anche agli stabilimenti termali accreditati che facciano parte della rete formativa. ».

14.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno accademico 2023-2024, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione specialistica, di cui al citato articolo 37, è versata dalle Università in una apposita gestione, con evidenza contabile separata,

istituita presso il Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Entro il 31 dicembre 2023 l'ENPAM provvede, con autonome determinazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'adeguamento del proprio statuto e dei regolamenti interni e all'eventuale variazione dell'aliquota di finanziamento rispetto a quella in essere alla predetta data, ferma restando la quota a carico delle Università. Sono abrogate, con effetto dall'anno accademico 2023-2024, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. ».

* **14.12.** Colosimo.

* **14.14.** Ciancitto, Ciocchetti.

* **14.15.** Matone, Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 548-bis aggiungere le seguenti: e 687.

14.16. Colosimo, Congedo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 548-bis aggiungere le parole: e 687.

14.17. Girelli, Ciani, Stumpo, Furfaro, Malvasi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizione in materia di cure palliative)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 83 è sostituito dal seguente:

83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 35, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, adottano le misure utili per il potenziamento delle strutture delle reti di cure palliative domiciliari, residenziali-Hospice e ospedaliere al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento del fabbisogno di cure palliative nella popolazione interessata, dandone conto nella relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui al predetto articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ».

14.02. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Allo scopo di garantire continuità nella effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e non disperdere le professionalità presenti, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione

di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al precedente comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento è riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al presente comma, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

14.04. Vietri, Ciocchetti.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: o private accreditate, aggiungere le seguenti: comprese quelle del Terzo settore,.

15.1. Gadda, Faraone, Bonetti, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: una professione aggiungere la seguente: medica,;

al comma 2, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,;

al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.

- * **15.2.** Lucaselli, Congedo.
- * **15.3.** Faraone, Gadda, Bonetti, Del Barba.
- * **15.4.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani, Merola.

Al comma 2, sostituire le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 15.5.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.

- 15.6.** Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Sopprimere il comma 5.

- 15.7.** I Relatori.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di fronteggiare in via d'urgenza le esigenze del servizio sanitario delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è autorizzata, sino al termine del commissariamento disposto dall'articolo 1, comma 569 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive mo-

dificazioni, la somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale sanitario da parte di enti stranieri, pubblici o privati, anche extra Unione europea, direttamente individuati dalla regione interessata, previo accertamento della idoneità professionale del personale stesso. Ai fini della sistemazione logistica del personale sanitario straniero le Aziende sanitarie provinciali possono utilizzare la procedura negoziata di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- 15.8.** Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. all'articolo 28 del Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 sono soppressi;

3. all'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».

- 15.01.** Ciancitto, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 e al fine di fronteggiare la grave carenza degli operatori di interesse sanitario su tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico che privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: « 4-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatta salva la posizione di coloro che sono già iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi a tale elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche senza aver ancora maturato i trentasei mesi di attività lavorativa. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi di attività lavorativa, anche non continuativi, da maturarsi entro il 30 giugno 2026. ».

15.02. Casasco, Benigni, Rubano, Saccani Jotti, Bagnasco.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)

1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro *screening* neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023. ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di *screening* neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di *screening* neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **15.03.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

* **15.04.** Vietri, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2,

della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.

3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli *screening* neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.

15.05. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

« 687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel

Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo con uno specifico *budget* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). ».

15.06. Furfaro.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nella rubrica, le parole: « manifestazioni sportive, nonché a » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni sportive, nonché lesioni al ».

16.1. Ascari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti del personale socio-sanitario attraverso l'implementazione di misure che consentano l'eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti, nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività considerate a elevato rischio, sono installati impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nonché sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all'interno della struttura che all'esterno.

1-ter. Nelle strutture di cui al comma 1-bis è assicurata la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti o con comportamenti violenti.

1-quater. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedi-

mento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1-bis e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è costituito un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 5 milioni annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: prevenzione e.

16.2. Ciancitto, Lucaselli, Almici, Ciocchetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali sono tenute a installare sistemi di videosorveglianza, ove non presenti, presso le sale d'attesa dei pronto soccorso. Con decreto del Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti, in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente alla raccolta dei dati, nei

limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di *privacy*.

1-ter. Al fine di concorrere alla spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui per il biennio 2023-2024.

1-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo accordo raggiunto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.3. Bonetti, Del Barba, Richetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-*octies*, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.

* **16.4.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **16.5.** Stumpo, Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, è garantito un presidio delle forze dell'ordine, al fine di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità attuative del comma *1-bis*, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente.

16.6. Vietri, Benigni, Panizzut.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 590-*sexies* », secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a causa di imperizia » sono sostituite dalle seguenti: « per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina »;

b) le parole: « quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici ».

2. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità.

Conseguentemente alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: e alla medicina difensiva.

16.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È punito, con la procedibilità d'ufficio, chiunque aggredisca con percosse il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie

funzioni. Per tale fattispecie si applica la pena della reclusione da uno a due anni. ».

16.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero e alla complessità dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.

* **16.01.** De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

* **16.02.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Isti-

tuti », dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

b) al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

c) al comma 426, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato » sono aggiunte le seguenti: « a tempo indeterminato ovvero »;

d) al comma 427, dopo le parole: « Il personale assunto » sono aggiunte le seguenti: « a tempo determinato »;

e) al comma 428, dopo le parole: « previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale » sono aggiunte le seguenti: « assunto a tempo determinato »;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423. ».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1,

comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

**** 16.03.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

**** 16.04.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

**** 16.05.** Caiata, Osnato, Lucaselli, Ciancetto.

**** 16.06.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026, gli Istituti di cui all'articolo 1, comma 422 della medesima legge n. 205 del 2017 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale,

il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della medesima legge n. 205 del 2017 così come modificato dall'articolo 1 comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che abbia maturato al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato »;

b) al comma 424, le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato »;

c) al comma 426, le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determi-

nato » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ».

16.07. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizione per il personale della ricerca)

1. Al fine di valorizzare il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indette le procedure di stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, valutando a tal fine il periodo di lavoro svolto con contratti di lavoro flessibile e con le borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono attuate le seguenti misure:

a) l'istituzione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria, nell'ambito del quale è valorizzato, tra i requisiti di accesso, il titolo di dottorato di ricerca;

b) la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'adeguamento delle piante organiche degli IRCCS, con definizione, a regime, di una quota di personale addetto alla ricerca;

d) l'individuazione di un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali

in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso.

16.026. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-bis e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.

16.08. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'ar-

ticolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.

16.09. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2).

1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno

diritto, qualora non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45.

3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, qualora non vi sia stato alcun indennizzo assicurativo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno di cui al comma 3 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 3 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione.

6. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno una tantum di cui al comma 3 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato « ENPAM ».

7. Per le finalità di cui al comma 6, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno una tantum di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

8. Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 7, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori.

9. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 1 o dell'assegno di cui al comma 3 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi del presente articolo. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.010. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « specifica unica » sono inserite le seguenti: « , distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti di cui al presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente. »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, dopo le parole: « cecità civile » sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili. ».

16.011. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di pubblicità sanitaria).

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, atti-

vità, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale o suggestivo, anche dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dal mezzo con cui la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere le spese di ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

16.012. Frassini, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 116 e 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga al comma 1, la pubblicità di un medicinale destinata al pub-

blico può contenere soltanto la denominazione del medicinale qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla. »;

b) all'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116 comma 1-bis. ».

16.013. Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Introduzione degli articoli 18-bis e 18-ter della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono)

1. Al capo III della legge 1° aprile 1999, n. 91, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 18-bis.

(Incontro tra donatore e ricevente)

1. Decorso un anno dalla donazione, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo possono presentare alle strutture sanitarie ove si sono svolti gli interventi di prelievo e trapianto una richiesta per la rimozione dell'anonimato di cui al comma 2 dell'articolo 18, al fine di incontrarsi.

2. La richiesta è redatta utilizzando il modello di cui all'articolo 18-ter, comma 1, lettera a), o, nel caso in cui una condizione di disabilità non consenta all'interessato l'utilizzo del modello, attraverso qualsiasi dispositivo che gli permetta di comunicare la propria volontà. La richiesta consiste in una manifestazione di volontà in ordine alla divulgazione dei propri dati identificativi all'altra parte della donazione, fatta salva la riservatezza nei confronti dei terzi. La richiesta può essere revocata in ogni momento.

3. Sono legittimati a presentare la richiesta il donatore e il ricevente di organi o di

tessuti ovvero, in caso di decesso, i loro familiari o conviventi o un fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Nel caso di soggetti minori di età, inabilitati o interdetti ai sensi dell'articolo 414 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della citata legge n. 219 del 2017.

4. Le strutture sanitarie trasmettono le richieste al Centro nazionale, ai fini della loro raccolta e registrazione, presso il quale è istituita la Commissione di garanzia per il mantenimento e la rimozione dell'anonimato in materia di trapianti, di seguito denominata "Commissione", con il compito di esaminare le richieste, dirigere la procedura di rimozione dell'anonimato e mediare l'eventuale incontro tra le parti della donazione.

5. In caso di mancata presentazione della richiesta da parte di una o di entrambe le parti della donazione, la Commissione garantisce il mantenimento dell'anonimato.

6. Nel caso in cui la rimozione dell'anonimato sia richiesta sia dal donatore che dal ricevente, la Commissione attiva una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l'incontro tra le parti della donazione, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell'altrui serenità. Fino al termine dell'istruttoria i membri della Commissione e il personale sanitario e amministrativo a qualsiasi titolo coinvolto sono tenuti a garantire il mantenimento dell'anonimato.

7. Al termine dell'istruttoria, la Commissione accoglie le richieste se non ravvisa elementi di rischio per l'incolumità psicofisica e, in generale, per la serenità degli interessati. In caso contrario, adotta un provvedimento motivato di rigetto o di rinvio.

Art. 18-ter.

(Disposizioni attuative)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale, il Consiglio superiore di sanità e il Garante per la prote-

zione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) il modello per la redazione della richiesta della rimozione dell'anonimato;

b) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione;

c) le fasi in cui si articola la procedura di cui all'articolo 18-bis, comma 6;

d) le modalità attraverso le quali il Centro nazionale cura la registrazione, la tracciabilità e l'incrocio delle richieste trasmesse dalle strutture sanitarie. ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.014. Panizzut, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli articoli 43 e 56. »;

c) il comma 6 è abrogato.

16.015. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modificazioni all'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario per il personale dei servizi di emergenza-urgenza).

1. All'articolo 590-sexies del codice penale, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria da personale medico operante nei reparti di pronto soccorso sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare. ».

16.016. Tenerini, Pittalis, Benigni, De Palma, Rubano.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei

prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.

16.017. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.

16.018. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'arti-

colo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.

4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

16.019. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)

1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

16.020. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: « le amministrazioni » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ».

b) all'articolo 30, comma 1-*quinqües*, secondo periodo, dopo le parole: « La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi » sono aggiunte le seguenti: « disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi ».

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il

seguinte periodo: « Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome ».

16.021. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni. ».

16.022. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale).

1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.

2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023;

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono modificati per l'anno 2023:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.

16.023. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.

16.024. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo

specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di *tutor*.

16.025. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17.1.** Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

* **17.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, trovano applicazione anche nei casi in cui gli enti territoriali svolgano direttamente l'attività di riscossione coattiva o l'abbiano affidata a un concessionario privato.

** **17.3.** Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pannizzut.

** **17.4.** Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo, n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati

inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive a essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2023;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre e il 28 febbraio di ciascun anno a decorrere dal 31 maggio 2024.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 15 settembre 2023, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme

dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 ottobre 2023, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle sin-

gole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- * **17.01.** Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
- * **17.02.** De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.
- * **17.03.** Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
- * **17.04.** De Bertoldi, Matera.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di debiti risultanti dai singoli carichi e provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli stessi enti e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 novembre 2027;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivo dovuto.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

17.05. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 18.

Sopprimerlo.

* **18.1.** Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

* **18.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015).

1. All'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Relativamente ai debiti di cui al presente comma, nonché ai debiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovuti nei confronti degli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sono considerati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

** 18.01. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

** 18.02. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Stefani, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19.1. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

Oa) al comma 166, dopo le parole: « e sul pagamento tali tributi », sono aggiunte le seguenti: « compresi quelli previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, »;

19.2. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) al comma 179, le parole: « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c-ter) al comma 180, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c-quater) al comma 181, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 3,25 milioni di euro con le seguenti: 13,25 milioni di euro;

all'articolo 24, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 4.952,76 milioni di euro;

b) alla lettera c), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023,.

19.3. De Palma, Sala, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) al comma 179, le parole: « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 »;

c-ter) al comma 180, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 »;

c-quater) al comma 181, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

19.4. Matera.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* 20.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* 20.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2023, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 ottobre 2023.

20.3. Congedo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 20 dicembre di ciascun anno, inserire le seguenti: o, in alternativa, con singole rate di pari importo da effettuarsi con cadenza mensile entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo al mese di riferimento.

20.4. Cecchetti, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

g-bis) al comma 232 le parole da: « entro il 31 luglio 2023 » fino a: « 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 »;

g-ter) al comma 233 le parole: « 1° agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2023 »;

g-quater) al comma 235 le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 »;

g-quinquies) al comma 237 le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 »;

g-sexies) al comma 241 le parole: « entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

g-septies) al comma 243 le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ».

20.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 231 è inserito il seguente:

« 231-bis. Possono essere altresì estinti i debiti per le imposte, non affidati agli agenti della riscossione, senza corrispondere le relative sanzioni e gli interessi, che ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dovevano essere pagati dopo il pronunciamento, intervenuto entro il 30 giugno 2022, delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado e della Corte di cassazione, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte. »;

b) al comma 232, dopo le parole: « comma 231 », sono inserite le seguenti: « e al comma 231-bis »;

c) dopo il comma 235 è inserito il seguente:

« 235-bis. Il debitore manifesta all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231-bis rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del comma 231-bis. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. »;

d) al comma 236 dopo le parole: « comma 235 » sono inserite le seguenti: « e al comma 235-bis »;

e) al comma 238, dopo le parole: « ai sensi del comma 231 », sono inserite le seguenti: « e ai sensi del comma 231-bis » e dopo le parole: « con le modalità previste dal comma 235 » sono inserite le seguenti: « e dal comma 235-bis »;

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 250 milioni di euro per l'anno 2029, 150 milioni di euro per l'anno 2030, 75 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20.01. De Palma, Rubano, Sala, Benigni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: « entro il 31 luglio 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;

b) al comma 233, le parole: « a decorrere dal 1° agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° novembre 2023 »;

c) al comma 235, le parole: « entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 »;

d) al comma 237, le parole « Entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2023 »;

e) al comma 241, le parole: « Entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 settembre 2023 »;

f) al comma 243, alla lettera a), le parole: « alla data del 31 luglio 2023 » sono

sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2023 ».

20.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: « entro il 31 luglio 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2023 »;

b) al comma 233, le parole: « a decorrere dal 1° agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre 2023 »;

c) al comma 235, le parole: « entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 »;

d) al comma 237, le parole: « Entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2023 »;

e) al comma 241, le parole: « Entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° settembre 2023 »;

f) al comma 243, alla lettera a), le parole: « alla data del 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 settembre 2023 »

20.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica in materia di debiti e carichi pendenti oggetto della definizione agevolata)

1. All'articolo 3, comma 16, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali » si interpretano nel senso che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di posizioni debitorie in essere dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

2. L'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e l'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpretano nel senso che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in legge, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e riferiti alle posizioni debitorie in essere dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e non compresi nelle definizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

20.04. Stefani, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sconto » è sostituita dalla seguente: « riferimento »;

b) le parole: « al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.

20.05. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure in materia di welfare aziendale)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « Limitatamente al periodo d'imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023 » e dopo le parole: « euro 3.000 » sono aggiunte le seguenti: « per il 2022 e di euro 800,00 per il 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.06. Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21.1. Fratoianni, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

2) *sopprimere il comma 3.*

21.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se presentata oltre i termini, purché la data dell'impegno risultante dalla dichiarazione trasmessa sia anteriore alla scadenza ordinaria e le imposte siano state regolarmente versate nei termini previsti dalla normativa vigente, con ritardo nella presentazione da parte degli intermediari.

21.3. De Palma, Sala, Rubano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)

1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonomia rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.

2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.

* **21.01.** Del Barba, Bonetti.

* **21.02.** Paolo Emilio Russo, Sala, Rubano, De Palma.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interpretazione unica tariffa doganale cippato)

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « fascine » sono inserite le seguenti: « o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma

di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili. ».

**** 21.03.** Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

**** 21.04.** Cattoi, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifica all'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 379, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « almeno uno » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due ».

21.05. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifica all'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « esercizio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizio 2023 ».

21.06. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: « presso il domicilio del consumatore finale o nei lo-

cali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago » di cui alla lettera a) e le parole: « promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio » di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e social media;

b) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che vende i beni o i servizi;

c) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

21.07. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. La retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa

presso le strutture turistico-alberghiere in orario notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno è soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

2. La retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa presso le strutture turistico-alberghiere nelle festività nazionali e infrasettimanali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento. L'imposta sostitutiva si applica alla retribuzione erogata per le ore di servizio effettivamente prestate nonché alla maggiorazione prevista dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente.

21.08. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 23.

Sopprimerlo.

* **23.1.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio.

* **23.2.** Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

* **23.3.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

Al comma 1, sostituire le parole: I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili *con le seguenti:* Il reato di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile qualora il contribuente dimostri una mancata riscossione dell'IVA a debito per un importo non inferiore al 10 per cento del fatturato annuale nonché.

23.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Al comma 1, le parole: 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, sono sostituite dalle seguenti: 10-bis e 10-ter.

23.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello *con le seguenti:* della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

23.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello *con le seguenti:* della dichiarazione di apertura del dibattimento.

23.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire le parole: di appello *con le seguenti:* di primo grado.

23.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio.

23.9. Fenu, Cafiero De Raho, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.

23.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sopprimere le parole: o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata.

23.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.

* **23.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **23.15.** Enrico Costa, Marattin, Del Barba, Bonetti.

* **23.16.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Durante il periodo di cui al comma 3 al contribuente è fatto divieto di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di

partecipare a procedure ad evidenza pubblica.

23.17. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso « 684-bis », della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente:

« b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

CAPO III-bis.

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 23-ter.

(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di

controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 23-quater.

(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)

1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere ».

23.01. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: « entro il 31 luglio 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;

b) al comma 233, le parole: « a decorrere dal 1° agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° novembre 2023 »;

c) al comma 235, le parole: « entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 »;

d) al comma 237, le parole: « Entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2023 »;

e) al comma 241, le parole: « Entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 settembre 2023 »;

f) al comma 243, lettera *a)*, le parole: « alla data del 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2023 ».

* **23.02.** Gebhard.

* **23.03.** De Palma, Sala, Rubano.

* **23.04.** Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Versamenti e adempimenti fiscali in materia di cessione dei crediti edilizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nel limite del 5 per cento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

23.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Proroga validità DURC)

1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano validità sino al 30 settembre 2023.

23.06. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Sospensione versamenti fiscali imprese edili in difficoltà)

1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. I versamenti si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti.

23.07. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Sospensione riscossione imprese edili in difficoltà)

1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Non sono ammesse alla sospensione le imprese e i professionisti destinatari di provvedimenti di recupero o di contestazione dell'utilizzo dei crediti d'imposta.

23.08. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Proroga dei termini relativi alla spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 ».

23.09. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi)

1. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

23.010. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per favorire la circolazione e la gestione dei crediti d'imposta cedibili)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta cedibili e la gestione degli adempimenti fiscali a essi relativi, è autorizzata la predisposizione di un'apposita piattaforma internet.

2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni,

compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, a eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.

23.011. Tucci, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta per investimenti 4.0)

1. I crediti d'imposta di cui ai commi 1057-bis, 1058, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché imprese di assicurazione, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autoriz-

zate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

23.012. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: « un importo forfettario di 40 euro » sono aggiunte le seguenti: « , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto, ».

23.013. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – introduzione del tasso di interesse unico)

1. Ai fini della razionalizzazione e uniformazione dei tassi d'interesse applicati per il versamento, la riscossione e i rim-

borsi di ogni tributo, il tasso d'interesse, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso d'interesse unico di cui al comma 1. La misura del tasso d'interesse unico può essere rideeterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro i limiti previsti dal comma 1.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta vigenti e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

23.014. Carotenuto, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) al comma 3, le parole: « 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

c) il comma 3-bis è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: adempimenti fiscali aggiungere le seguenti: e di antiriciclaggio.

23.015. Rosato, Del Barba.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche ai commi 231 e 232 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato con le seguenti modalità:

a) per definizioni di importo da versare inferiore a 30.000 euro in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il

31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

b) per definizioni di importo da versare superiore a 30.000 euro l'agente della riscossione convoca il soggetto contribuente interessato e pianifica un piano di rientro proporzionato alle possibilità reddituali del medesimo, fermo restando la possibilità di adempiere secondo quanto previsto alla lettera a) ».

23.016. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche alle disposizioni sui rimborsi anticipati dei finanziamenti bancari, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263)

1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato ».

23.017. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'attuale congiuntura

economico finanziaria e di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11-*octies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente: « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di cui al primo periodo, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica ai costi che, coerentemente con le disposizioni di trasparenza vigenti in tale data, nella documentazione precontrattuale e contrattuale, qualificati o da qualificarsi come *una tantum*. »

23.018. Cannizzaro, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23.019. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.

23.020. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'attuale congiuntura economico finanziaria e sostenere le esigenze di liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; possono invece essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa. ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,

n. 180, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e relative garanzie ».

23.021. Cannizzaro, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

1. Le aziende esercenti attività di trasmissione di energia elettrica e trasporto di gas naturale, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto tra esse e le utenze dei consumatori finali.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: ADEMPIMENTI FISCALI aggiungere le seguenti: E ALTRI INTERVENTI.

23.022. La Salandra.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 16-*bis*, comma 8, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nei casi di rapporti giuridici pendenti con terzi. »

23.023. Andreuzza, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*quinquies*. I soggetti che alternativamente siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), ultimo periodo, del presente articolo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *b*) del presente articolo oppure siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b*), ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-*ter*, lettera *b*) del presente articolo possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidamento preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Tale importo è ridotto all'1 per cento per i soggetti di sesso femminile. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affidamento preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di im-

posta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita ».

« 5-sexies. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 5-quinquies. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.024. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

1. L’opzione di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è validamente esercitata anche dai cittadini italiani che non siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

23.025. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di estinzione del mutuo)

1. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993,

n. 124, dopo le parole: « strutture pubbliche » sono aggiunte le seguenti: « per l’estinzione anticipata del mutuo sulla prima casa, ».

23.026. Cannata.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Esclusione ravvedimento speciale per violazioni monitoraggio fiscale)

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 176 è abrogato.

23.027. Matera.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di mediazione)

1. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche in caso di ricorsi definiti in mediazione, entro il 31 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

23.028. Matera.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di acquiescenza agli atti sanzionatori)

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche agli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni notificati dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2023, se definiti in acquiescenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3 e dell’ar-

articolo 7-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

23.029. Matera.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.

23.030. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Mitigazione degli effetti di eventuali ritardi nell'approvazione del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Per l'anno 2023, agli enti locali che abbiano approvato e trasmesso alla BDAP entro il 30 giugno 2023 i rendiconti relativi al 2022, anche se deliberati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

23.031. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli

enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

23.032. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011 » sono sostituite dalla seguente: « Assoprevidenza »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato », sono sostituite dalle seguenti: « Ad Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Ad Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « di Assoprevidenza ».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di

valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 aprile 2023.

23.033. D'Alessio, Rosato, Del Barba, Bonetti.

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

MISURE IN FAVORE DEL MEZZOGIORNO

Art. 23-bis.

(Sviluppo dell'economia pulita)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile » di cui all'articolo 1 commi da 732 a 734 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è autorizzato un contributo pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

23.034. Iaia, Lucaselli.

ART. 24.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro *con le seguenti:* È

istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente:* Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitorie in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.* Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.1. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro *e dopo le parole:* che interviene in favore *inserire le seguenti:* dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore.

24.2. Furgiuele, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

24.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.

24.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo *con le seguenti:* risorse per l'anno 2023 del fondo di cui al presente comma.

24.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.

24.6. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 gennaio 2015, n. 208, primo periodo, dopo le parole: « al momento delle suddette operazioni di bonifica » sono inserite le seguenti: « , anche successive alla data del 31 dicembre 1995 ».

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 gennaio 2015, n. 208.

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma *2-bis*, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

24.7. Tenerini, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accreditato figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.

24.8. D'Alfonso.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-*bis*, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

4-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

24.9. Braga, Furfaro, Merola, Ciani, D'Alfonso, Girelli, Guerra, Malvasi, Stumpo, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 – repertorio atti n. 40/CSR – nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

5-*ter*. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 5-*bis* sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del Servizio sanitario regionale.

24.10. Comaroli, Cattoi, Frassini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di acquisire la dotazione infrastrutturale e di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

24.11. De Palma, D'Attis, Caroppo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.12. Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

24.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 29 dicembre n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, dopo le parole: « autorizzate per l'anno 2022, » sono aggiunte le seguenti: « ovvero previste nel Piano triennale del Fabbisogno 2022/2024, ».

24.02. Varchi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 53, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per le politiche di coesione provvede, altresì, all'individuazione degli interventi, inclusi nei PSC delle amministrazioni titolari dei piani per i quali risulti pendente, alla data del 31 dicembre 2022, presso la Cabina di regia la proposta di rimodulazione, ai sensi della delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 2, approvata dai CDS ».

2. Al comma 2 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 le parole: « ai sensi del comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 1-bis ».

24.03. Varchi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni finalizzate all'accelerazione della spesa finanziata con le risorse risultanti tra i fondi vincolati e destinati agli investimenti ed ai servizi e funzioni indispensabili del risultato di amministrazione degli enti locali)

1. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'articolo 16, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è stato registrato un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato, rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, pos-

sono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'as-

solvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente è disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.

24.04. Varchi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	166
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo PD</i>)	169

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di: Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre; Ida Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania	162
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 9.10.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per un richiamo al regolamento, rilevando come soltanto ieri sera i componenti della Commissione siano stati avvertiti della nuova convocazione per le ore 9 di stamattina. Nel far presente che un avviso *ad horas* rende difficile ai deputati contemperare la partecipazione ai lavori della Commissione con gli altri impegni istituzionali, richiama il secondo comma dell'articolo 30 del Regolamento della Camera, secondo cui le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno quarantotto ore prima delle riunioni. Invita dunque il Presidente a considerare la presente circostanza come straordinaria e contingente, considerato che i deputati desiderano poter programmare le

proprie attività e partecipare in maniera efficace ai lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel rilevare come il suo intento sia sempre quello di venire incontro alle esigenze dei deputati, fa presente che in talune occasioni possono intervenire impedimenti o emergenze contingenti che impongono un'imprevista modifica delle convocazioni. Nel chiedere venia per l'accaduto, assicura che terrà comunque conto della richiesta avanzata dal collega Alfonso Colucci.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Rileva quindi che, come anticipato dal presidente, proprio in ragione dell'improvvisa modifica della convocazione della Commissione per la seduta odierna, si è provveduto tempestivamente nella serata di ieri a mettere a disposizione di tutti i colleghi la proposta di parere, al fine di consentire loro di valutarla preventivamente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) annuncia che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*) nel quale sono espresse le motivazioni della contrarietà del Partito democratico al DEF 2023, che desidera resti agli atti. Nel rinviare pertanto ai contenuti della proposta di parere alternativa del Partito democratico, rileva che il DEF 2023 costituisce una fonte di preoccupazione dal momento che il Documento risulta privo di ambizioni, prospettive e strategie. Pur apprezzando la prudenza dimostrata dal Governo con riguardo ai saldi di finanza pubblica, sottolinea che tale atteggiamento non deve però tradursi nel totale immobilismo che si ricava dai numeri, evidenziando in particolare come siano stati stanziati soltanto 3 miliardi di euro per il cuneo fiscale, il che equivale a una riduzione delle tasse di circa 20 euro netti a lavoratore. Nel richiamare

le affermazioni del Ministro per la pubblica amministrazione in risposta a una interrogazione a risposta immediata nella scorsa settimana, rileva l'assenza di risorse per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, a fronte di un tasso di inflazione che rimane comunque alto. Nota inoltre le discrasie tra i contenuti del Documento in esame e le scelte della maggioranza, evidenziando in primo luogo che il DEF affida le prospettive di crescita unicamente all'attuazione totale del PNRR, rispetto al quale si registrano costanti ritardi sia con riguardo alla realizzazione delle riforme sia con riguardo all'esecuzione dei progetti. Aggiunge che il DEF evidenzia, ai fini pensionistici e della sostenibilità del debito, il necessario apporto dei lavoratori immigrati stranieri, sottolineando come anche a questo proposito la maggioranza preferisca far prevalere l'ideologia sul pragmatismo. Ribadisce in conclusione la contrarietà del Partito democratico al DEF 2023.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel rinviare alle considerazioni espresse dal Movimento 5 Stelle nella proposta di parere alternativa, nota in via generale che il Documento in esame manca di qualsiasi visione circa lo sviluppo e la crescita del Paese. Ritenendo quindi che il DEF 2023 sia un Documento miope, sottolinea come al contrario sarebbe stato necessario un maggiore coraggio, dal momento che l'Italia ha bisogno di una spinta in termini di innovazione che manca totalmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore e che, in caso di approvazione, risulteranno precluse le proposte di parere alternative presentate, rispettivamente, dai gruppi M5S e PD.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata da relatore, risultando pertanto precluse le proposte di parere alternative presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito democratico.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 aprile 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali

e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di: **Alfonso Celotto**, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre; **Ida Nicotra**, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati I – VI.**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati I-VI);

evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, che tra gli obiettivi prioritari indicati nel Programma nazionale di riforma 2023 figura un'azione di modernizzazione e di efficientamento della Pubblica amministrazione, articolata sulle tre direttrici del miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione, della semplificazione di norme e procedure e della qualificazione delle risorse umane;

rilevato che:

quanto al miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione:

a seguito della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei fabbisogni strutturali e delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR, il Governo stima circa 350 mila ingressi nel biennio 2022-2023, pari al 10,9 per cento dell'attuale forza lavoro, considerando sia le sostituzioni del *turnover* che le nuove assunzioni;

la richiamata modernizzazione delle procedure selettive ha consentito una riduzione significativa della durata media dei concorsi, ottenuta anche grazie a un imponente investimento nelle infrastrutture digitali;

il Governo ha preannunciato entro il 30 giugno 2023 l'adozione di atti di fonte secondaria, delle linee guida e degli indirizzi per l'attuazione della riforma delle

competenze e delle carriere del personale della pubblica amministrazione, il cui quadro normativo di rango primario è stato definito con l'adozione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

quanto alla semplificazione delle norme e delle procedure:

si tratta di una riforma trasversale che deve accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, oltre ad adottare misure strutturali volte a ridurre i tempi per la gestione dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti;

nell'ambito del PNRR gli interventi di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative sono principalmente finanziati con l'investimento *Task force* digitalizzazione, monitoraggio e performance per complessivi 734,2 milioni di euro, di cui 717,8 milioni riservati ad azioni mirate di semplificazione;

con riguardo alle azioni da intraprendere nel 2023 il Governo annuncia l'avvio del processo di graduale semplificazione di procedimenti amministrativi che riguardano cittadini e imprese, secondo la tempistica concordata con le istituzioni europee che prevede entro il 2026 la semplificazione e reingegnerizzazione di 600 procedure;

quanto alla qualificazione delle risorse umane:

le azioni intraprese mirano ad investire nelle competenze dei dipendenti pub-

blici, come richiesto dal Consiglio dell'UE nelle Raccomandazioni del 2019, perseguendo l'obiettivo fissato dal PNRR di formare, entro il 2026, 750 mila dipendenti della pubblica amministrazione, di cui 350 mila a livello centrale;

in particolare la direttiva sulla formazione, adottata a marzo 2023 dal Ministro per la pubblica amministrazione, fissa per la prima volta obiettivi quantitativi e qualitativi minimi per la formazione del personale, con la garanzia di un monte ore minimo di 24 ore di formazione l'anno per ogni dipendente, riportando la formazione al centro dei processi di programmazione strategica per la gestione delle risorse umane;

con la ridefinizione del portale *Syllabus*, al quale tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero aderire entro il 30 giugno 2023, il Governo si prefigge la formazione in materia di competenze digitali di almeno il 30 per cento dei dipendenti entro il 31 dicembre 2023, fino al 55 per cento dei dipendenti nel 2024 e fino al 75 per cento nel 2025;

il portale *Syllabus* costituirà inoltre la base per la creazione del « fascicolo formativo del dipendente », che confluirà nel fascicolo digitale del dipendente, che sarà reso operativo entro l'estate 2023;

considerato che:

ad integrazione delle tre direttrici di azione appena descritte, nel Programma nazionale di riforma il Governo enuncia la volontà di procedere, da un lato, a una riduzione della normativa esistente, e, dall'altro lato, a una razionalizzazione delle fonti del diritto;

nel quadro dell'attività di censimento dei provvedimenti che hanno esaurito la loro funzione, che sono rimasti privi di effettivo contenuto precettivo o che risultano obsoleti, è stata avviata l'analisi dei regi decreti adottati a partire dal 1861, che saranno oggetto di abrogazioni nel corso dell'anno;

nell'ambito delle misure di semplificazione normativa, il Programma nazionale di riforma annuncia anche l'inten-

zione di procedere a un riordino del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

apprezzato che:

tra le priorità del Governo figura la trasformazione digitale del Paese, che anche attraverso gli ingenti finanziamenti resi disponibili con il PNRR dovrebbe consentire di colmare il divario che ancora separa il nostro Paese dai *partner* europei, con particolare riguardo al settore dei servizi pubblici digitali;

a tale riguardo, il Piano Nazionale di Riforma si sofferma sullo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) – prevista dal codice dell'amministrazione digitale e operativa dall'ottobre 2022 – che consente l'interoperabilità delle banche dati e abilita lo scambio semplice e sicuro delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni attraverso servizi *software* (API – *Application Programming Interface*) secondo il principio europeo del « *once-only* », secondo il quale le pubbliche amministrazioni non devono richiedere dati di cui sono già in possesso;

il PNR richiama inoltre i progressi dell'attività del Fondo per la repubblica digitale, frutto di una *partnership* tra pubblico e privato sociale che ha stanziato in via sperimentale, per cinque anni, fino al 2026, circa 350 milioni di euro, per sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale;

per far fronte all'aumentato livello di vulnerabilità della società alle minacce cibernetiche, strettamente connesso ai progressi del processo di digitalizzazione, nel Piano Nazionale di Riforma il Governo prevede che entro il 2024 saranno realizzati almeno 50 interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e dei sistemi informativi (NIS);

constatato che:

tra i 21 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio previsti dal DEF in quanto completano la manovra di bilancio 2023-2025, figurano, per i profili di com-

petenza della I Commissione, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (presentato al Senato A.S. 615); il disegno di legge in materia di semplificazione normativa (non ancora presentato); il disegno

di legge in materia di revisione del testo unico degli enti locali (non ancora presentato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati I – VI.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La I Commissione,

esaminato il documento in titolo, recante l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per il 2023 e per il triennio successivo,

considerato che:

il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2023, aggiorna le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2023-2026. In merito alle tendenze recenti dell'economia e della finanza pubblica, il DEF 2023 certifica che nel 2022 l'Italia ha proseguito la fase di recupero dell'attività economica e di consolidamento della finanza pubblica avviata l'anno precedente;

nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali: dello 0,9 per cento nel 2023, all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025, all'1,1 per cento nel 2026;

sulla base delle misure fiscali che verrebbero assunte, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari: all'1 per cento per il 2023, all'1,5 per cento nel 2024;

nella lettera di validazione del DEF 2023 del 7 aprile u.s., lo scenario macroeconomico dell'economia italiana tratteggiato appare soggetto a rischi, soprattutto di matrice internazionale e prevalentemente orientati al ribasso sulla crescita oltre il breve termine, in virtù di diversi fattori, tra i quali, oltre al conflitto in corso in Ucraina, le nuove turbolenze finanziarie internazionali e la persistenza dell'inflazione, l'UPB riporta come restino sullo sfondo del DEF 2023 i rischi ambientali e

nell'immediato anche quelli legati alle condizioni climatiche: la siccità in estate spingerebbe infatti al rialzo i prezzi sia dei beni alimentari sia dell'energia nella seconda metà dell'anno;

il quadro macroeconomico tendenziale (QMT) e la relativa previsione del PIL reale delineato dal DEF 2023 per il complesso dell'orizzonte previsivo (2023-26), sebbene al limite per quanto attiene al 2024 secondo la validazione dell'UPB, incorpora una forte spinta proveniente dai programmi di investimento previsti nel PNRR e, quindi, rilevanti attese sugli investimenti pubblici che beneficiano di una forte accelerazione all'accumulazione di capitale impressa dal PNRR. In tal senso, come sottolinea lo stesso UPB, il venire meno degli investimenti del Piano, o una rimodulazione in avanti, inciderebbe pertanto in misura non trascurabile sui profili di crescita annuali dei quadri macroeconomici. Essendo altresì le previsioni validate sulla base delle informazioni congiunturali disponibili a oggi, nonché assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, il QMT appare instabile e incerto, per cui le prospettive potrebbero cambiare in misura non trascurabile nel corso dell'orizzonte di previsione ed i relativi rischi, bilanciati nel breve termine, si orientano al ribasso per i prossimi anni;

è sulla base dell'incerto scenario macroeconomico sopra delineato che, con la Relazione presentata come documento annesso al DEF 2023, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni

2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni;

nel quadro macroeconomico programmatico, le proiezioni più favorevoli del rapporto *deficit*/PIL a legislazione vigente per il 2023 consentono un margine di circa 3 miliardi che il Governo dichiara di voler utilizzare per finanziare un nuovo provvedimento d'urgenza volto a ridurre gli oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti; nello scenario programmatico per il 2024, 4 miliardi saranno allocati in un Fondo destinato alla riduzione della pressione fiscale;

nel DEF 2023, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio 21 disegni di legge, di cui 18 non ancora presentati;

interessano, in particolare, in questa sede, i provvedimenti in tema di « disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Atto Senato 615) »; « misure in materia di semplificazione normativa »; « revisione del Testo Unico degli Enti locali »;

rilevato che:

nonostante si tratti del primo DEF del mandato di Governo e di avvio della legislatura e dovendo considerare come ottimistiche le previsioni macroeconomiche ivi contenute – soprattutto con riguardo all'anno 2024 e, in generale, al peso dell'inflazione – esso non reca misure né prospettive di crescita;

le misure di sostegno ai lavoratori e al sistema economico – a favore dei quali sarebbero destinate le risorse rinvenienti dal più favorevole quadro tendenziale, al momento oggetto di mero annuncio e prive di indicazioni con riguardo all'applicazione e agli effetti – appaiono comunque esigue, ma soprattutto non durature, in quanto limitate, ciascuna di esse, ad un'unica annualità e alternative tra di loro;

nel DEF non sono previste risorse aggiuntive per i rinnovi dei CCNL afferenti

al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni per la tornata contrattuale 2022-2024, assenza che appare anche in contraddizione con gli stessi obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Riforma e con il necessario recupero di attrattività da parte della Pubblica Amministrazione delle migliori professionalità e competenze, testimoniato dai risultati fallimentari delle procedure di reclutamento attivate per il suo rafforzamento anche ai fini dell'attuazione del PNRR;

in aperta distonia con le dichiarazioni e, concretamente, con le misure emergenziali assunte dal Governo in materia di accoglienza e gestione dei flussi migratori, il DEF mostra la correlazione tra debito pubblico e presenza di lavoratori immigrati, segnalando che un aumento di circa il 30 per cento di ingressi di migranti porterebbe a una consistente riduzione del debito pubblico nei prossimi decenni, in particolare a causa della situazione demografica e della prospettiva in ordine alla composizione demografica del nostro Paese – « Nel 2022 si è registrato un deciso incremento nelle entrate programmate di lavoratori immigrati: si tratta di un flusso pari a 922 mila assunzioni, +250 mila rispetto al 2021 e quasi +295 mila sopra il livello del 2019. Un ritmo di crescita che è stato quindi superiore a quello che ha interessato il complesso delle entrate programmate: + 47 per cento tra il 2019 e il 2022 per i lavoratori immigrati e +12,2 per cento per il complesso della domanda di lavoro delle imprese. quello dei lavoratori stranieri è un segmento del mercato del lavoro che svolge già da tempo un ruolo fondamentale in tanti ambiti produttivi, con un peso che è atteso aumentare per l'impatto delle dinamiche demografiche », come delineato nel volume « Lavoratori immigrati, 2022 » del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal;

il DEF non menziona azioni specifiche né interventi di programmazione e ottimizzazione delle politiche nazionali per il prossimo triennio a sostegno e in attuazione dei tre obiettivi trasversali del PNRR – la parità generazionale, la parità di ge-

nera e la coesione territoriale, quest'ultima posta vieppiù a rischio dall'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, al momento *in itinere*, dell'autonomia differenziata come prevista dal Governo – né l'adozione di misure in favore del comparto sicurezza e soccorso;

rilevato, altresì, che il DEF non reca indicazioni concernenti la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale né alle azioni per rafforzarne il contrasto, oltremodo necessarie in costanza dei massicci investi-

menti pubblici per le opere e i progetti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto che non siano condivisibili il contenuto e le finalità del provvedimento in titolo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati I – VI.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO PD**

La I Commissione,

premessi che:

il primo Documento di economia e finanze del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di ambizioni, strategie, di risorse;

tale assenza si riflette sugli andamenti economici: a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi i due valori coincidono;

le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive quali « Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione », a conferma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'esecutivo che, dopo aver sprecato mesi inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto;

senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati: il Governo « confida » che accada quello che è successo negli ultimi anni con una crescita economica che ha « sorpreso al rialzo », senza tuttavia indicare misure in grado di determinare tale rialzo;

la conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già contenuti nel Documento Programmatico

di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025 determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale: il saldo primario passa da -3,6 per cento nel 2022 (-1,2 per cento al netto dei *bonus* edilizi riclassificati) a un avanzo dello 0,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2026;

a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici; la spesa primaria in percentuale del PIL, infatti, si riduce costantemente in tutto l'orizzonte previsivo;

particolarmente emblematici sono i tagli sulla spesa sanitaria: dal 6,9 per cento in rapporto al PIL del 2022 si scende al 6,3 per cento del 2024 che diventa 6,2 per cento per il biennio successivo, riduzioni determinate da una crescita media stimata del PIL nominale del 3,6 per cento a fronte di una crescita media stimata della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026; per tornare sopra il 7 per cento (valore di riferimento per la media europea) ci vorrebbero quasi 20 anni (7,1 per cento nel 2045);

i margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024;

sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che « il fi-

nanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico », a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al « finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente »;

mantenere per il 2024 il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio e quello annunciato dal DEF richiederà 10 miliardi di euro, mentre è stato lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione a indicare in 7-8 miliardi di euro una cifra « realistica » per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di *deficit*, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra

di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse per altre voci fondamentali come le pensioni, sia per la riforma del sistema pensionistico sia per il finanziamento dell'istituto di « opzione donna », la sanità, l'istruzione, l'attuazione della delega fiscale;

nonostante lo stesso Documento, nel tratteggiare gli scenari di lungo periodo sulla sostenibilità del debito pubblico, certifichi che il modo migliore per ridurre il rapporto debito/PIL è quello di avere più stranieri regolarmente occupati – poiché il contrasto al calo delle nascite o l'obiettivo della crescita economica in prospettiva si rivelano comunque meno efficaci – non si ravvisano fin qui provvedimenti del Governo volti ad incrementare in maniera adeguata il numero di stranieri regolarmente occupati,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Onori, Lomuti, Conte</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole.

Federica ONORI (M5S), illustra una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 8.35.

ALLEGATO 1

**Documento di economia e finanza 2023
(Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI ONORI, LOMUTI, CONTE**

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

rilevato che:

il documento in esame, come sottolineato dal Governo, si inserisce in un quadro economico incerto e rischioso, soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto alla perdurante crisi in atto provocata dalla ingiustificata e imponente aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio 2022;

nel quadro di sintesi macroeconomica relativo alla situazione dell'economia internazionale e all'andamento del commercio italiano con l'estero, nel documento si evidenzia come il contesto economico internazionale sia fortemente condizionato dal conflitto in corso in Ucraina, con un conseguente rallentamento della crescita dell'economia globale, passata dal 6 per cento del 2021 al 3,2 per cento del 2022, riconducibile all'elevata incertezza del momento, alla crisi energetica e alle crescenti pressioni inflazionistiche che hanno limitato il commercio mondiale;

come evidenziato, altresì, dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella lettera di validazione del DEF 2023 dello scorso 7 aprile, lo scenario macroeconomico dell'economia italiana tratteggiato appare soggetto a rischi, soprattutto di matrice internazionale e prevalentemente orientati al ribasso sulla crescita oltre il breve termine, in virtù di diversi fattori. Tra questi, oltre a citare il conflitto in corso in Ucraina, le nuove turbolenze finanziarie

internazionali e la persistenza dell'inflazione, l'UPB riporta come restino sullo sfondo del DEF 2023 i rischi ambientali e nell'immediato anche quelli legati alle condizioni climatiche. La siccità in estate spingerebbe infatti al rialzo i prezzi sia dei beni alimentari sia dell'energia nella seconda metà dell'anno. Inoltre, se il prossimo inverno si caratterizzasse per temperature sotto la media, sarebbero probabili nuove tensioni sui mercati dei beni energetici;

nel contesto del quadro macroeconomico, viene riservato un *focus* agli effetti umanitari della guerra in Ucraina e le sanzioni verso la Russia, in particolare, si sottolinea che il costo umanitario della guerra è in continua crescita. Secondo i dati dell'agenzia dell'ONU per i rifugiati (UNHCR), dal 24 febbraio 2022 a fine marzo del 2023, circa 19,7 milioni di rifugiati dall'Ucraina si sono diretti verso i Paesi confinanti in cerca di sicurezza e di questi quasi 11,2 milioni sono successivamente rientrati in patria a seguito del miglioramento della situazione nelle regioni centro-occidentali dell'Ucraina;

nel Documento di economia e finanza 2023 si evidenzia l'intenzione di un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), impegnandosi in un percorso di avvicinamento graduale all'obiettivo dello 0,7 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL), fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

a tale riguardo, il Governo intende favorire graduali incrementi delle risorse assegnate alle amministrazioni dello Stato per interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale (MAECI), secondo il disposto dell'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Ribadisce, altresì, la necessità di sostenere un maggiore coordinamento delle politiche pubbliche di cooperazione internazionale, al fine di migliorare e rendere più coerente l'azione dell'Italia in tema di APS;

L'articolo 30 della legge 125 del 2014 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine di allineare l'Italia con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale;

L'articolo 1, della summenzionata legge, definisce la cooperazione internazionale come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, stabilendo che la sua azione si conforma ai dettami costituzionali dell'articolo 11, contribuendo alla promozione della pace e della giustizia, nonché promuovendo relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato;

valutato che:

la risoluzione diplomatica del conflitto in Ucraina appare ancora molto distante e che il protrarsi del contesto bellico continuerà a influenzare intensamente i flussi commerciali e di investimento internazionali con conseguenze dirette sul tessuto economico già messo a dura prova dalla pandemia degli anni scorsi;

in tema di immigrazione il Documento di economia e finanza in esame si concentra esclusivamente sull'operazione umanitaria dei profughi ucraini, non trattando delle emergenze umanitarie presenti in altri Paesi causate da conflitti tra Stati o

conflitti interni ad uno Stato, crisi climatica, crisi economica di determinate aree geografiche, sistemi antidemocratici che sono fonti di persecuzioni e spregio dei diritti umani;

l'aumento degli aiuti pubblici allo sviluppo è uno degli obiettivi principali dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli attuali stanziamenti dell'Italia per la cooperazione allo sviluppo si attestano allo 0,29 per cento del Reddito Nazionale Lordo. Il nostro Paese è quindi a tutt'oggi ancora lontano dal raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL previsto entro il 2030;

è necessario attribuire alla cooperazione allo sviluppo un ruolo maggiore e un significato politico centrale nella politica internazionale dell'Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà e delle diseguaglianze e alla promozione dei diritti umani e della pace;

in tal senso è fondamentale aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;

nell'ultima legge di bilancio gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono diminuiti rispetto alle manovre finanziarie degli ultimi anni. Tale diminuzione denota una sottostima dell'azione internazionale per lo sviluppo e, inoltre, allontana dal raggiungimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Documento di economia e finanza 2023
(Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) e il relativo Annesso, contenente la relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché i sei allegati contenenti, rispettivamente: il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Allegato I); la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – programmazione 2014-2020 (Allegato II); il documento « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (Allegato III); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato IV); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato V); la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato VI);

segnalato preliminarmente che:

nel 2022 l'Italia ha proseguito la fase di recupero dell'attività economica e di consolidamento della finanza pubblica avviata l'anno precedente, registrando un incremento del prodotto interno lordo del 3,7 per cento in termini reali;

dopo la leggera contrazione nell'ultimo trimestre 2022, nei primi mesi di quest'anno gli indicatori del ciclo internazionale si orientano verso una fase di moderata ripresa, in concomitanza con il rallentamento dell'inflazione, causato sia dalla riduzione dei prezzi energetici, sia dai primi effetti delle politiche monetarie sulle condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese;

la crescita del PIL attesa per l'anno in corso – 0,9 per cento – risulta guidata

dalla domanda interna e dalle esportazioni, che continuano a mostrare un sostanziale aumento, nonostante l'incertezza legata alle conseguenze geopolitiche del conflitto in Ucraina;

a fronte di questo quadro complessivamente incoraggiante, il Documento evidenzia che alcune dinamiche potrebbero indebolire l'attività economica, tra cui un nuovo aumento dei prezzi delle materie prime, il rallentamento dell'economia statunitense e nuovi fronti di tensione in ambito geopolitico;

per quanto riguarda la finanza pubblica, pur confermando l'obiettivo di ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA, il Governo intende utilizzare le risorse disponibili nel 2023 per operare un taglio di oltre 3 miliardi dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi; nel 2024 ulteriori risorse – pari a 0,2 punti di PIL – verranno destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in coerenza con una riforma complessiva del sistema nella quale particolare attenzione sarà data alla tassazione delle famiglie;

per quanto attiene ai contenuti del Programma nazionale di riforma, in primo luogo si sottolinea che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) continuerà a rappresentare per i prossimi tre anni e mezzo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese, alcuni dei quali il Governo intende rivedere alla luce delle mutate condizioni economiche e geopolitiche;

nell'ambito della politica energetica nazionale – finalizzata al raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione al 2030 e di

neutralità climatica al 2050 – il Governo è impegnato nella realizzazione di importanti progetti infrastrutturali a livello nazionale e transfrontaliero;

il Programma nazionale di riforma prevede anche misure relative alla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche e interventi per favorire nuovi investimenti in Italia, al fine di creare un contesto maggiormente attrattivo per gli investitori esteri;

sempre con riferimento al settore fiscale, il disegno di legge delega attualmente all'esame della Camera prevede, tra le altre cose, che la riforma dell'imposizione sulle società sarà finalizzata a garantire un'attuazione equa, efficace e coerente delle nuove regole condivise a livello internazionale – in sede di G20 e Unione europea – in materia di tassazione dei pro-

fitti delle multinazionali e di economia digitale, coerenti con il progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), che mira a contrastare l'elusione fiscale, proteggere le basi imponibili e garantire un ambiente fiscale più trasparente;

con il riferimento alla sezione concernente l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), il Governo conferma l'auspicio di un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di APS, impegnandosi in un percorso di avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, proseguendo così una crescita confermata dai dati diffusi dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE relativi al 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	186
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all’ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell’Aeronautica militare. Atto n. 30 (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	188
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	190
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell’autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell’Esercito italiano. Atto n. 31 (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	192
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell’Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32 (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	193
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. – Presidenza del vicepresidente Monica CIABURRO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 15.05.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, introduce l’esame del provvedimento osser-

vando che il Documento di Economia e Finanza (DEF) rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria. Esso, da un lato, aggiorna le previsioni relative al quadro macroeconomico e al quadro di finanza pubblica; dall'altro, definisce gli obiettivi programmatici, nonché l'articolazione degli interventi necessari per aggiustare gli andamenti tendenziali allo scenario programmatico. Rileva, quindi, che il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'Ue e serve a dettare gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). In particolare, è composto da tre sezioni che contengono, rispettivamente: il Programma di stabilità dell'Italia; il rapporto su Analisi e tendenze della finanza pubblica e il Programma nazionale di riforma (PNR). Insieme al DEF vengono poi trasmessi una serie di allegati e la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 24 dicembre 2021, con la quale il Governo richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma vengono inviati, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Passando al Documento di quest'anno, evidenzia che i principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine possono essere così sintetizzati: la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni e l'individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell'economia; la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL); il sostegno alla ripresa dell'economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi; infine, la riduzione dell'inflazione e il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni.

In particolare, nel DEF 2023 vengono confermati gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025, mentre l'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento. Viene poi annunciato che il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno. Quanto alle previsioni di crescita – assai prudenti perché volte all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità – segnala che, nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è stimato in crescita dello 0,9 per cento, in termini reali, nel 2023 (dato rivisto al rialzo rispetto allo 0,6 per cento del Documento programmatico di bilancio di novembre) all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026. Viene precisato, comunque, che sebbene tali previsioni siano prudenti, rimane confermata la volontà e l'ambizione del Governo di operare per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione.

Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sotto questo profilo, il DEF 2023 precisa che il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione. Al riguardo viene anche sottolineato che l'avvio del PNRR ha risentito della complessità e dell'innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di componenti e materiali, nonché di lentezze burocratiche, tuttavia nel Documento si rimarca che, una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali, vi sono tutte le condizioni per accelerare l'attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli

impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita dell'economia.

Altro obiettivo chiave della politica economica del Governo è quello della riduzione dell'inflazione e del recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni. Il tasso di inflazione, che ha toccato un massimo dell'11,8 per cento a ottobre e novembre, è poi sceso fino al 7,7 per cento a marzo e, malgrado la crescita dei prezzi alimentari resti molto elevata (13,2 per cento), il ribasso dei prezzi energetici porta a prevedere un ulteriore calo dell'inflazione nel prosieguo dell'anno. Il DEF 2023 prevede, quindi, una discesa dell'inflazione da una media del 7,4 per cento nel 2022, al 5,7 per cento quest'anno, al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento nel biennio 2025-2026. Alla discesa dell'inflazione si accompagnerà il graduale recupero delle retribuzioni in termini reali, recupero che dovrà avvenire progressivamente e non in modo meccanico, ma di pari passo con l'aumento della produttività del lavoro.

Infine, segnala che il DEF 2023 evidenzia la decisione della Commissione europea di riattivare, già a partire dal 2024, il Patto di stabilità e crescita europeo, aggiungendo che la stessa Commissione, nello scorso novembre, ha presentato una proposta di revisione delle regole di bilancio e degli altri aspetti della *governance* economica, incentrata su una regola di spesa i cui obiettivi sono modulati in base alla sostenibilità del debito pubblico di ciascuno Stato membro, mentre il Consiglio Ecofin, lo scorso 14 marzo, ha approvato una risoluzione che invita la Commissione a presentare in tempi rapidi le relative proposte legislative. Al riguardo osserva che la posizione governativa nell'ambito della proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) della Commissione europea viene precisata nella Premessa (pag. VII), aggiungendo che, coerentemente con la risoluzione parlamentare dello scorso 9 marzo, nel dibattito in seno all'Ecofin e ai suoi sottocomitati, il Governo ha sostenuto le linee principali della proposta della Commissione, pur evidenziandone alcuni punti critici, e proponendo l'adozione di un trat-

tamento preferenziale per gli investimenti pubblici per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la transizione digitale (i due *pillar* del PNRR), nonché la spesa per la difesa derivante da impegni assunti nelle sedi internazionali. Tale concetto viene ribadito nel Programma di Stabilità (Sez. I, pag. 83) laddove, con riferimento all'impulso che il Governo intende dare agli investimenti pubblici, si specifica che nel contesto del dibattito sulla nuova *governance* europea il Governo italiano segue la linea di sostenere l'adozione di un trattamento preferenziale degli investimenti pubblici, ma anche per le necessità di spese per la difesa derivanti da impegni assunti nelle sedi internazionali, ponendo con forza il tema delle spese in conto capitale e della loro contabilizzazione ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Sempre con riferimento agli investimenti pubblici (Sez. I, pag. 132), il DEF 2023 richiama il rilancio attuato con la legge di bilancio 2023, in particolare prevedendo nuove risorse per il completamento dei programmi di ammodernamento e di rinnovamento della difesa nazionale e del Corpo della Guardia di finanza, per il settore dell'aerospazio e per la *cybersecurity*. Quello del rafforzamento delle difese *cyber* dell'Italia, è un tema che viene ripreso anche nel Programma nazionale di riforma (Sez. III, pagg. 428-429) dove vengono illustrate le quattro aree di intervento principali sulle quali si organizzano gli investimenti. In primo luogo, sono rafforzati i presidi di *front-line* per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettati verso la PA e le imprese di interesse nazionale. In secondo luogo, sono costruite o rese più solide le capacità tecniche di valutazione e *audit* continuo della sicurezza di apparati elettronici e applicazioni utilizzati per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale. Inoltre, si intende investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il Paese

da minacce cibernetiche. Infine, è previsto il rafforzamento degli *asset* e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*.

Passando al tema della revisione della spesa dei ministeri (Sez. I, pagg. 145-146), il DEF 2023 ricorda che, secondo quanto definito nel Documento dell'anno passato, i risparmi di spesa assegnati alle Amministrazioni centrali dello Stato in termini di indebitamento netto per il triennio di programmazione ammontano complessivamente a 800 milioni per l'anno 2023, 1.200 milioni per l'anno 2024 e 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2025. Tale obiettivo di risparmio è stato ripartito dal DPCM 4 Novembre 2022 in proporzione alla dimensione finanziaria della spesa di competenza settoriale a legislazione vigente per il 2023 di ciascuna Amministrazione, assegnando al Ministero della difesa un obiettivo di risparmio in termini di indebitamento netto di 55,6 milioni di euro per il 2023, 85,9 milioni di euro per il 2024 e 107,3 milioni a decorrere dal 2025.

Nella seconda sezione (analisi e tendenze della finanza pubblica), viene invece evidenziato come nell'anno 2022 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sia risultata in aumento (del 5,8 per cento) rispetto al 2021. La nota rimarca come sul consuntivo dello scorso anno abbia inciso, significativamente, la sottoscrizione definitiva dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021 che hanno interessato – fra gli altri – anche il personale del comparto sicurezza-difesa. Viene, inoltre, dato conto dei rilevanti interventi nel settore della difesa, pari a 2.969 milioni di euro nel 2020, a 4.202 milioni nel 2021 e a 4.774 milioni nel 2022.

Da ultimo, osserva che nel *box* relativo agli scambi commerciali con la Russia (Sez. I, pag. 41), il DEF 2023 ricorda che l'UE ha imposto il divieto di vendita alla Russia di beni di lusso o di beni che possono essere utilizzati a fini militari, unitamente al blocco delle esportazioni di servizi di supporto all'IT, alle ricerche di mercato e all'ingegneria.

Alla luce di quanto esposto presenta, dunque, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco PELLEGRINI (M5S) osserva che il documento in esame, come sottolineato dal Governo, si inserisce in un quadro economico incerto e rischioso, soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto alla perdurante crisi in atto provocata dalla ingiustificata e imponente aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.

Rileva, inoltre, che nel documento si evidenzia l'intenzione della Commissione europea di riattivare il Patto di stabilità e crescita (PSC), contestualmente presentando i propri orientamenti per una possibile riforma del quadro di regole della *governance* economica dell'Unione europea e che, in tale contesto, il Governo propone l'adozione di un trattamento preferenziale rispetto alle spese per la difesa derivanti da impegni assunti nelle sedi internazionali.

Sempre secondo quanto affermato nel documento in esame, tale proposta sarebbe coerente con gli atti parlamentari approvati dalle Commissioni Bilancio, sia del Senato che della Camera, al termine dell'esame della Comunicazione dell'Unione europea sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE.

Evidenzia, tuttavia, che a suo avviso non si riscontra alcun elemento di coerenza nell'azione del Governo dal momento che non si fa riferimento alla realizzazione di una difesa comune europea, a una razionalizzazione della spesa e, conseguentemente, ad una riduzione della spesa militare per il nostro Paese, ponendo invece l'accento sul trattamento preferenziale per le spese della difesa derivanti da impegni assunti in sedi internazionali.

Aggiunge che, l'ultima legge di bilancio ha disposto un ingente rifinanziamento degli investimenti del settore della difesa, incrementando il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale per complessivi 12,95 miliardi di euro nel quindicennio 2023-2037.

Alla situazione descritta si contrappone, come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), uno scenario macroeconomico dell'economia italiana orientato ad un ribasso della crescita e pertanto, tenuto conto della grave crisi economica e sociale in atto, ritiene che, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa, occorra procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

Presenta, dunque, una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) evidenzia che il primo Documento di Economia e Finanza del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di ambizioni, strategie e risorse, che si riflette sugli andamenti economici. Infatti, a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi le due serie di valori coincidono.

Osserva, poi, che le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive, a conferma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'Esecutivo che, dopo aver sprecato mesi inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto. Segnala, infatti, che senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati.

La conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale e, a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione, si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale con conseguente riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici. Infatti, la spesa primaria in percen-

tuale del PIL si riduce costantemente in tutto l'orizzonte delle previsioni.

Particolarmente emblematici sono, poi, i tagli sulla spesa sanitaria: dal 6,9 per cento in rapporto al PIL del 2022 si scende al 6,3 per cento del 2024 che diventa 6,2 per cento per il biennio successivo, riduzioni determinate da una crescita media stimata del PIL nominale del 3,6 per cento a fronte di una crescita media stimata della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026. Al riguardo sottolinea che per tornare sopra il 7 per cento (valore di riferimento per la media europea) ci vorrebbero quasi 20 anni (7,1 per cento nel 2045).

Si sofferma, quindi, sui margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, che saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024, ma sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico, a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

Sul punto osserva che per mantenere il taglio del cuneo contributivo anche per l'anno 2024 saranno necessari 10 miliardi di euro e che lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione ha indicato in 7-8 miliardi di euro la cifra necessaria per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Pertanto, a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di *deficit*, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse

per altre voci fondamentali come le pensioni, la riforma del sistema pensionistico, il finanziamento dell'istituto di opzione donna, la sanità, l'istruzione e l'attuazione della delega fiscale.

Per tutte queste ragioni, preannuncia il parere contrario del suo gruppo.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO condivide la proposta di parere del relatore.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che poiché è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, sarà posta in votazione per prima la proposta di parere del relatore e che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammmodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare.

Atto n. 30.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 aprile 2023.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO condivide la proposta di parere della relatrice.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) sottolinea come il programma preveda importanti ricadute occupazionali sul tessuto produttivo locale connesso con il settore edilizio in tutto il territorio nazionale e invita la relatrice a inserire un'osservazione del seguente tenore: valuti il Governo l'opportunità di coinvolgere le piccole e medie imprese legate alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica con protocolli *ad hoc* che ne consentano la più ampia e diffusa partecipazione.

Marco PELLEGRINI (M5S) considera meritevoli di apprezzamento le finalità del programma, che vanno nella direzione di promuovere l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, due aspetti che appartengono alla politica del suo gruppo. Preannuncia, quindi, un voto favorevole, anche se ritiene opportuno rimodulare gli oneri del programma su un arco temporale più lungo in modo da liberare risorse finanziarie per altri settori in un momento di particolare crisi economica sociale.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO evidenzia che il programma prevede già un ampio e diffuso coinvolgimento delle piccole e medie imprese, ma si mostra disponibile ad una eventuale riformulazione della proposta di parere nel senso indicato dal deputato Graziano, ove questa possa favorire un'approvazione più ampia da parte della Commissione.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) riconosce che nel programma si fa già riferimento ad un ampio coinvolgimento delle PMI, ma precisa che l'osservazione proposta tuttavia è volta a prevedere la concreta stipula di appositi protocolli.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, condivide le considerazioni del collega Graziano e riformula la proposta di parere inserendo l'osservazione proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice, nel testo riformulato (*vedi allegato 4*).

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 aprile 2023.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO condivide la proposta di parere della relatrice.

Marco PELLEGRINI (M5S) sottolinea come il programma in esame rappresenti la naturale prosecuzione del programma n. SMD 24/2019, tuttavia fa presente che la situazione economica e sociale è profondamente mutata in questi ultimi anni. Rinnova, pertanto, l'invito a prevedere tempi più lunghi per la realizzazione del programma, rimodulando le risorse finanziarie su di un arco temporale più lungo.

Preannuncia, pertanto, un voto di astensione del suo gruppo.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 aprile 2023.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO condivide la proposta di parere della relatrice.

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia un parere favorevole e, tuttavia, ribadisce l'esigenza di rimodulare gli oneri del programma su di un arco temporale più lungo al fine di liberare risorse finanziarie per altri settori in un momento di generale crisi economica e sociale. Auspica, infatti, che la maggioranza e il Governo vogliano dedicare maggiori risorse anche per l'efficientamento energetico e per le ristrutturazioni nell'edilizia civile.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) nel preannunciare, a sua volta, un voto favorevole del proprio gruppo, chiede al rappresentante del Governo di valutare l'inserimento di alcune osservazioni. Raccomanda in particolare di prestare particolare attenzione alla condizione in cui versano le strutture esistenti della Difesa, caserme e distretti militari bisognosi di ristrutturazione e messa in efficienza, così come delle criticità in materia di alloggi di servizio, in particolare nelle aree già segnate da forte tensione abitativa. Raccomanda altresì di tenere conto della valorizzazione degli immobili non più utili per le funzioni militari, mentre, con riferimento alla possibilità di fruizione, an-

che da parte della popolazione civile locale, delle aree socio-ricreative e sportive ubicate nell'ambito delle nuove basi, in un'ottica di accrescimento della connotazione « ibrida » delle strutture militari, invita il Governo a valutare l'opportunità di coinvolgere con opportuni tavoli tecnici le autorità locali per individuare al meglio le necessità della cittadinanza.

Infine, ribadisce la richiesta di prevedere nel parere sull'atto in esame un'osservazione di identico tenore a quella già avanzata sullo schema di decreto relativo al programma denominato Aeroporti Azzurri, riferita al coinvolgimento delle PMI legate alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica attraverso appositi protocolli.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO precisa, con riguardo alle prime considerazioni del deputato Graziano, che è già stata elaborata una ricognizione delle strutture esistenti che verranno interessate dalle ristrutturazioni previste nel programma. Si rimette, invece, alla relatrice sulla proposta di inserire l'osservazione re-

lativa al coinvolgimento delle PMI legate alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica attraverso appositi protocolli.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, riformula la proposta di parere inserendo la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di coinvolgere le piccole e medie imprese legate alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica con protocolli *ad hoc* che ne consentano la più ampia e diffusa partecipazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice, nel testo riformulato (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, con annesso e allegati);

premesso che:

nel DEF 2023 vengono confermati gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025, mentre l'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento;

quanto alle previsioni di crescita, nello scenario tendenziale a legislazione vigente il PIL è stimato in crescita dello 0,9 per cento, in termini reali, nel 2023, all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026;

il tasso di inflazione, che ha toccato un massimo dell'11,8 per cento a ottobre e novembre, è poi sceso fino al 7,7 per cento a marzo e, malgrado la crescita dei prezzi alimentari resti molto elevata, il ribasso dei prezzi energetici porta a prevedere un ulteriore calo dell'inflazione nel prosieguo dell'anno, disegnando uno scenario che vede l'inflazione scendere da una media del 7,4 per cento nel 2022, al 5,7 per cento quest'anno e quindi al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento nel biennio 2025-2026;

considerato che:

sulla base di quanto esposto, il DEF 2023 afferma che il mantenimento dell'obiettivo di *deficit* esistente permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori di-

pendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno;

nel documento in esame si sottolinea, altresì, che un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per le quali il Governo è al lavoro al fine di ottenere la terza rata entro il mese di aprile e rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione;

rilevato che:

il DEF 2023, nell'evidenziare che la Commissione europea nello scorso novembre ha presentato una proposta di revisione delle regole di bilancio e degli altri aspetti della *governance* economica, dà conto della decisione della stessa Commissione di riattivare, già a partire dal 2024, il Patto di stabilità e crescita europeo (PSC);

al riguardo la posizione governativa nell'ambito della proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) della Commissione europea viene precisata sia nella premessa (pag. VII), sia nel Programma di stabilità (Sez. I, pag. 83) laddove si specifica che, nel contesto del dibattito sulla nuova *governance* europea, il Governo italiano segue la linea di sostenere l'adozione di un trattamento preferenziale degli investimenti pubblici, ma anche per le necessità di spese per la difesa derivanti da impegni assunti nelle sedi internazionali;

evidenziato, infine, che:

con riferimento al tema della revisione della spesa dei ministeri, l'obiettivo di risparmio in termini di indebita-

mento netto assegnato al Ministero della difesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022 è di 55,6 milioni di euro per il 2023, 85,9 milioni di euro per il 2024 e 107,3 milioni a decorrere dal 2025;

esaminato, pertanto, anche l'annesso relativo alla relazione del Governo

sullo scostamento dai livelli d'indebitamento previsti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, con annesso e allegati);

rilevato che:

il documento in esame, come sottolineato dal Governo, si inserisce in un quadro economico incerto e rischioso, soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto alla perdurante crisi in atto provocata dalla ingiustificata e imponente aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio 2022;

nel documento si evidenzia l'intenzione della Commissione europea di riattivare il Patto di stabilità e crescita (PSC), contestualmente presentando i propri orientamenti per una possibile riforma del quadro di regole della governance economica dell'Unione europea, principalmente contenute nel PSC;

in tale contesto, il Governo propone l'adozione di un trattamento preferenziale rispetto alle spese per la difesa derivanti da impegni assunti nelle sedi internazionali. Secondo quanto affermato nel documento in esame, tale proposta sarebbe coerente con la risoluzione parlamentare approvata lo scorso 9 marzo dalla 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato al termine dell'esame del documento dell'Unione europea « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance econo-

mica dell'UE. » COM(2022)583final). In merito al medesimo documento dell'Unione europea, si è pronunciata, altresì, la V Commissione bilancio della Camera approvando un documento finale al termine dell'esame;

gli atti di indirizzo citati impegnano il Governo a proseguire i negoziati in sede europea valutando la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come ad esempio per le spese relative alla costituzione della difesa europea;

considerato che:

stante il tenore degli impegni approvati in Parlamento, non si riscontra alcun elemento di coerenza nell'azione del Governo che non fa riferimento alla realizzazione di una difesa comune europea, volta a una razionalizzazione della spesa e, conseguentemente, ad una riduzione della spesa militare per il nostro Paese, ponendo invece l'accento sul trattamento preferenziale per le spese della difesa derivanti da impegni assunti in sedi internazionali;

come sottolineato nel Documento di economia e finanza 2023, l'ultima legge di bilancio ha disposto un ingente rifinanziamento degli investimenti del settore della difesa. Il rifinanziamento insiste sul Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (capitolo 7140), che nel triennio di riferimento viene rifinanziato con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro;

come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella lettera di

validazione del DEF 2023 dello scorso 7 aprile, lo scenario macroeconomico dell'economia italiana tratteggiato appare soggetto a rischi, soprattutto di matrice internazionale e prevalentemente orientati al ribasso sulla crescita oltre il breve termine, in virtù di diversi fattori. Tra questi, oltre a citare il conflitto in corso in Ucraina, le nuove turbolenze finanziarie internazionali e la persistenza dell'inflazione, l'UPB riporta come restino sullo sfondo del DEF 2023 i rischi ambientali e nell'immediato anche quelli legati alle condizioni climatiche. La siccità in estate spingerebbe infatti al rialzo i prezzi sia dei beni alimentari sia dell'energia nella seconda metà dell'anno. Inoltre, se il prossimo inverno si caratterizzasse per temperature sotto la media,

sarebbero probabili nuove tensioni sui mercati dei beni energetici;

valutato che:

stante quanto sopra descritto, nel Documento di economia e finanza 2023 non si rilevano azioni volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, tenuto conto della grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica e del caro carburanti, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare. Atto n. 30.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato Aeroporti Azzurri, relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che:

il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio;

rilevato che:

la costruzione del settore infrastrutturale dell'Aeronautica militare risale alla seconda metà del Novecento e da allora ha sofferto un costante ipo-finanziamento a causa della carenza di risorse finanziarie che ne ha determinato il progressivo degrado e una diffusa erosione della qualità stessa degli immobili;

il programma, denominato Aeroporti Azzurri, si propone non solo di raggiungere una maggiore rispondenza delle infrastrutture dell'Aeronautica ai requisiti degli attuali e futuri sistemi d'arma, ma tende anche a realizzare obiettivi di efficientamento energetico, al fine di ottimizzare le prestazioni energetiche, consentendo risparmi, riduzione degli sprechi e un conseguente abbattimento delle emissioni;

il programma è altresì volto ad una riduzione dei costi di manutenzione, digitalizzazione e telecontrollo delle reti im-

piantistiche, miglioramento degli ambienti di lavoro e delle infrastrutture logistiche per personale e famiglie, resilienza *cyber*, nonché accorpamento delle funzioni territoriali;

il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023, ha una durata complessiva di undici anni e si dovrebbe concludere nel 2033; la prima fase, finanziata per un valore di 1 miliardo e 213,43 milioni, è comprensiva degli stanziamenti a favore del programma PRISMA (270,45 milioni) e del programma IRIDE (144,98 milioni), mentre il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 4 miliardi e 738,67 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti;

il progetto PRISMA (Programma rinnovamento Integrato Sedimi Aeronautici) è volto ad intervenire sul settore delle infrastrutture aeroportuali con opere di ammodernamento e rinnovamento tecnologico tanto dei fabbricati operativi quanto delle infrastrutture logistiche a supporto delle attività operative, mentre il progetto IRIDE (Implementazione delle Reti Idriche Dati ed Energetiche) è diretto ad adeguare le reti infrastrutturali, di accumulo, distribuzione e consegna delle risorse idriche ed energetiche delle basi di maggior rilevanza;

valutato positivamente che:

fra le finalità del programma, come indicato nella scheda illustrativa che accompagna lo schema di decreto, vi è l'intento di dare particolare attenzione al rispetto dell'ambiente in un armonico processo di integrazione con il tessuto sociale, nonché quello specifico di « realizzare strut-

ture resilienti, che mirino ad essere indipendenti in termini di approvvigionamenti energetici, argomento particolarmente attuale alla luce del quadro geopolitico cogente, e che può avere delle evidenti ripercussioni di natura strategica »;

poiché il programma interessa le installazioni aeronautiche site su tutto territorio nazionale, le ricadute economiche e industriali non saranno limitate a una specifica area geografica, bensì distribuite e trasversali a tutto il Paese, con significativi riflessi in termini di occupazione e di valorizzazione delle competenze nel campo dell'edilizia e degli impianti tecnologici, con un positivo impatto previsto anche per le PMI;

il processo di ammodernamento delle installazioni aeronautiche ai più moderni *standard* tecnologici permetterà al comparto Difesa di disporre di infrastrutture evolute dall'alto potenziale strategico, permettendo al sistema Paese di sviluppare il *know-how* progettuale, realizzativo e tecnologico di tutta la filiera coinvolta nel processo di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali e rendendolo appetibile verso eventuali *partner* internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare (Atto n. 30)

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato Aeroporti Azzurri, relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che:

il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio;

rilevato che:

la costruzione del settore infrastrutturale dell'Aeronautica militare risale alla seconda metà del Novecento e da allora ha sofferto un costante ipo-finanziamento a causa della carenza di risorse finanziarie che ne ha determinato il progressivo degrado e una diffusa erosione della qualità stessa degli immobili;

il programma, denominato Aeroporti Azzurri, si propone non solo di raggiungere una maggiore rispondenza delle infrastrutture dell'Aeronautica ai requisiti degli attuali e futuri sistemi d'arma, ma tende anche a realizzare obiettivi di efficientamento energetico, al fine di ottimizzare le prestazioni energetiche, consentendo risparmi, riduzione degli sprechi e un conseguente abbattimento delle emissioni;

il programma è altresì volto ad una riduzione dei costi di manutenzione, digi-

talizzazione e telecontrollo delle reti impiantistiche, miglioramento degli ambienti di lavoro e delle infrastrutture logistiche per personale e famiglie, resilienza *cyber*, nonché accorpamento delle funzioni territoriali;

il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023, ha una durata complessiva di undici anni e si dovrebbe concludere nel 2033; la prima fase, finanziata per un valore di 1 miliardo e 213,43 milioni, è comprensiva degli stanziamenti a favore del programma PRISMA (270,45 milioni) e del programma IRIDE (144,98 milioni), mentre il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 4 miliardi e 738,67 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti;

il progetto PRISMA (Programma rinnovamento Integrato Sedimi Aeronautici) è volto ad intervenire sul settore delle infrastrutture aeroportuali con opere di ammodernamento e rinnovamento tecnologico tanto dei fabbricati operativi quanto delle infrastrutture logistiche a supporto delle attività operative, mentre il progetto IRIDE (Implementazione delle Reti Idriche Dati ed Energetiche) è diretto ad adeguare le reti infrastrutturali, di accumulo, distribuzione e consegna delle risorse idriche ed energetiche delle basi di maggior rilevanza;

valutato positivamente che:

fra le finalità del programma, come indicato nella scheda illustrativa che accompagna lo schema di decreto, vi è l'intento di dare particolare attenzione al rispetto dell'ambiente in un armonico processo di integrazione con il tessuto sociale,

nonché quello specifico di « realizzare strutture resilienti, che mirino ad essere indipendenti in termini di approvvigionamenti energetici, argomento particolarmente attuale alla luce del quadro geopolitico cogente, e che può avere delle evidenti ripercussioni di natura strategica »;

poiché il programma interessa le installazioni aeronautiche site su tutto territorio nazionale, le ricadute economiche e industriali non saranno limitate a una specifica area geografica, bensì distribuite e trasversali a tutto il Paese, con significativi riflessi in termini di occupazione e di valorizzazione delle competenze nel campo dell'edilizia e degli impianti tecnologici, con un positivo impatto previsto anche per le piccole e medie imprese;

il processo di ammodernamento delle installazioni aeronautiche ai più moderni *standard* tecnologici permetterà al com-

parto Difesa di disporre di infrastrutture evolute dall'alto potenziale strategico, permettendo al Sistema Paese di sviluppare il *know-how* progettuale, realizzativo e tecnologico di tutta la filiera coinvolta nel processo di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali e rendendolo appetibile verso eventuali *partner* internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di coinvolgere le piccole e medie imprese legate alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica con protocolli *ad hoc* che ne consentano la più ampia e diffusa partecipazione.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato Mezzi tattici, relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che:

il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi operanti, con la denominazione « Mezzi per concorso alle forze di pubblica sicurezza », con la precisazione che i mezzi in acquisizione, date le caratteristiche costruttive, potranno essere impiegati efficacemente anche per attività di soccorso in caso di pubbliche calamità;

rilevato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e durata complessiva di dieci anni (2023-2032) il cui onere complessivo è stimato in circa 1 miliardo e 181 milioni di euro, dei quali 77,40 milioni già autorizzati con il decreto SMD n. 24/2019;

considerato che:

il programma in esame rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD n. 24/2019 ed è finalizzato al rinno-

vamento dei parchi relativi alle Autovetture da Ricognizione (AR) e ai Veicoli Multi-ruolo (VM), alla prosecuzione del programma acquisitivo dando priorità ai veicoli sottoposti a maggiore usura, nonché allo sviluppo, all'omologazione e all'acquisizione del nuovo Veicolo Multiruolo;

la necessità di tale rinnovamento discende anche dall'impiego dell'Esercito italiano nel quadro nell'Operazione Strade Sicure in supporto delle Forze di pubblica sicurezza, con compiti di controllo del territorio e vigilanza a obiettivi sensibili, che comporta un intenso e costante utilizzo di mezzi tattici e, in particolare, di Autovetture da Ricognizione (AR) e Veicoli Multi-ruolo (VM) in dotazione alla Forza armata;

il programma prevede anche che i veicoli debbano soddisfare i requisiti di interoperabilità con i mezzi già in dotazione o di futura acquisizione, nonché la fornitura di supporto logistico integrato a cura delle industrie produttrici o fornitrici dei veicoli;

i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria automobilistica e meccanica, ma saranno coinvolte anche tutte le aziende dell'indotto legate ai trasporti, alla viabilità e all'alta tecnologia, pertanto, la realizzazione del programma avrebbe un positivo impatto sulle piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale dello Stato Maggiore della Difesa 30/2022, denominato « Caserme Verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che:

il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio;

preso atto che:

il programma è strutturato per fasi e che l'avvio della prima fase, oggetto dello schema di decreto in esame, è previsto nel 2023 e copre un periodo di dieci anni (2023-2032);

la prima fase del programma, relativa allo schema di decreto in esame, sarà finanziata per un importo di 1 miliardo e 457,73 milioni di euro sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il completamento avverrà tramite uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere una volta reperite le

necessarie risorse finanziarie, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante « Codice dell'ordinamento militare »;

rilevato che:

il programma nasce dalla necessità dell'Esercito italiano di disporre di immobili rinnovati ed efficienti, a fronte di un attuale parco infrastrutturale in larga parte datato e non più rispondente ad esigenze di funzionalità, anche al fine di accrescere l'operatività della Forza armata, incrementando la sicurezza, gli *standard* alloggiativi del personale e il benessere delle famiglie;

l'adeguamento degli immobili ai requisiti della *green economy* risponde altresì al conseguimento di obiettivi significativi in termini di risparmio in ragione del minor impatto ambientale e dei ridotti costi di gestione e manutenzione;

i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli legati alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica e che, in particolare, l'indotto generato dal programma coinvolgerà le piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di materiali, impianti tecnologici e sistemi riguardanti l'edilizia, con ciò imprimendo un concreto e significativo impulso all'economia nazionale;

apprezzato in particolare che:

la natura innovativa del programma dovrebbe agevolare il confronto con aziende più intraprendenti e dinamiche, creatrici di

nuove tendenze (*Start-Up*), soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie emergenti legate alla realizzazione di infrastrutture a basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione;

un ulteriore fattore innovativo del programma è rappresentato dalla possibilità di fruizione, anche da parte della po-

polazione civile locale, delle aree socio-ricreative e sportive ubicate nell'ambito delle nuove basi riqualificate, contribuendo alla rivalutazione dei contesti urbani e della loro vivibilità e sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale dello Stato Maggiore della Difesa 30/2022, denominato « Caserme Verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

ricordato che:

il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio;

preso atto che:

il programma è strutturato per fasi e che l'avvio della prima fase, oggetto dello schema di decreto in esame, è previsto nel 2023 e copre un periodo di dieci anni (2023-2032);

la prima fase del programma, relativa allo schema di decreto in esame, sarà finanziata per un importo di 1 miliardo e 457,73 milioni di euro sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il completamento avverrà tramite uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere una volta reperite le

necessarie risorse finanziarie, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante « Codice dell'ordinamento militare »;

rilevato che:

il programma nasce dalla necessità dell'Esercito italiano di disporre di immobili rinnovati ed efficienti, a fronte di un attuale parco infrastrutturale in larga parte datato e non più rispondente ad esigenze di funzionalità, anche al fine di accrescere l'operatività della Forza armata, incrementando la sicurezza, gli *standard* alloggiativi del personale e il benessere delle famiglie;

l'adeguamento degli immobili ai requisiti della *green economy* risponde altresì al conseguimento di obiettivi significativi in termini di risparmio in ragione del minor impatto ambientale e dei ridotti costi di gestione e manutenzione;

i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli legati alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica e che, in particolare, l'indotto generato dal programma coinvolgerà le piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di materiali, impianti tecnologici e sistemi riguardanti l'edilizia, con ciò imprimendo un concreto e significativo impulso all'economia nazionale;

apprezzato in particolare che:

la natura innovativa del programma dovrebbe agevolare il confronto con aziende più intraprendenti e dinamiche, creatrici di

nuove tendenze (*Start-Up*), soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie emergenti legate alla realizzazione di infrastrutture a basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione;

un ulteriore fattore innovativo del programma è rappresentato dalla possibilità di fruizione, anche da parte della popolazione civile locale, delle aree socio-ricreative e sportive ubicate nell'ambito delle nuove basi riqualificate, contribuendo alla

rivalutazione dei contesti urbani e della loro vivibilità e sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di coinvolgere le piccole e medie imprese legate alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica con protocolli *ad hoc* che ne consentano la più ampia e diffusa partecipazione.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	216
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD</i>)	220
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 75 Marattin e C. 1038 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	201

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, nel ricordare che nella seduta dello scorso 18 aprile il relatore Maullu ha illustrato i contenuti del provvedimento in titolo, invita quest'ultimo a formulare una proposta di parere.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che dai rappresentanti rispettivamente dei gruppi

M5S e PD sono state presentate due proposte di parere alternativo nel senso di riferire in senso contrario (*vedi allegati 1 e 2*), informando altresì che le stesse saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, intendendosi conseguente preclusa la votazione delle proposte di parere alternativo presentate dai gruppi M5S e PD.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la VI Commissione Finanze è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1039, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

L'Accordo si colloca in un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che è il suo secondo *partner* commerciale, dopo Singapore, tra i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), costituita l'8 agosto 1967 a Bangkok e oggi composta da 10 Paesi dell'area.

L'Accordo intende prevedere un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti in Vietnam, assicurando agli investitori dell'Unione europea una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori vietnamiti e fissando una serie di

tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni.

L'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, prevedendo la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (*Investor-State dispute settlement*), giudicato dall'Unione europea inaffidabile e superato.

Ricorda che il Vietnam ha registrato un tasso di crescita media del PIL di circa il 6 per cento negli ultimi dieci anni, a parte la contrazione dovuta alla pandemia da COVID-19, con scambi di merci per un valore di 48 miliardi di euro all'anno e con uno *stock* totale di investimenti esteri diretti pari a 6,1 miliardi di euro nel 2017 con l'Unione europea.

Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva che esso è introdotto da un preambolo, nel quale si fa riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile e alla trasparenza nel commercio, concetti collegati all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione europea e la conseguente subordinazione della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile.

Al preambolo seguono 4 capi e 93 articoli, che disciplinano: obiettivi e definizioni generali (capo 1, articoli 1.1 e 1.2); protezione degli investimenti (capo 2, articoli da 2.1 a 2.9); risoluzione delle controversie (capo 3), diviso in una sezione relativa alle controversie tra le Parti (articoli da 3.1 a 3.26) e una sezione relativa alle controversie tra investitori e Parti (articoli da 3.27 a 3.59); disposizioni istituzionali, generali e finali (capo 4, articoli da 4.1 a 4.23).

Sono compresi nell'accordo anche 13 allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investi-

menti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure di lavoro del tribunale d'appello.

Nel rinviare, per un'analisi dettagliata del contenuto dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli uffici, si limita in questa sede a ricordare che il Vietnam è oggi il primo *partner* commerciale del nostro Paese tra quelli dell'ASEAN. Nel 2020, l'Italia ha rappresentato il 19° fornitore e il 20° cliente del Vietnam a livello globale. Il Vietnam costituisce il 51° mercato di destinazione dell'*export* italiano nel mondo e il 4° in area ASEAN. Nel primo quadrimestre del 2021, la quota di mercato dell'*export* italiano si è attestata allo 0,6 per cento, inferiore a quella detenuta dalla Germania (1,29 per cento), uguale a quella della Francia (0,6 per cento) ma superiore a quelle di Gran Bretagna (0,3 per cento) e Spagna (0,2 per cento).

Tutto ciò considerato, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1040, appro-

vato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Obiettivo dell'Accordo è quello di garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'Unione europea e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

Ricorda che la Repubblica di Singapore, che occupa la porzione più meridionale della penisola malese e ha una popolazione di 5,64 milioni di abitanti, costituisce il sistema economico più avanzato tra i Paesi del Sud-est asiatico, vantando un reddito *pro capite* tra i più alti al mondo, un alto tasso d'istruzione, il tasso di innovazione più alto in Asia e il settimo al mondo, secondo i dati forniti dall'OCSE. Fra i membri fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), Singapore costituisce un *hub* strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, rappresentando la principale porta di accesso al Sud-est asiatico per l'Unione europea e gli Stati Uniti.

L'Accordo in esame si colloca nel quadro di un processo di approfondimento strategico delle relazioni, sancito in occasione del 12° Asia-Europe Meeting (ASEM), svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018, nel cui ambito sono stati firmati tra UE e Singapore tre importanti accordi sotto il profilo politico, commerciale e di sicurezza: l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC/PCA), l'Accordo di libero scambio (ALS/FCA) e l'Accordo di protezione degli investimenti (API), oggetto della ratifica.

Rammenta che attualmente l'Accordo è stato ratificato dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dal Portogallo, dalla Svezia e dall'Ungheria.

Quanto ai suoi contenuti, l'Accordo di protezione degli investimenti definisce una cornice giuridica per facilitare gli investi-

menti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando al contempo specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale.

Il testo garantisce che gli investitori ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace.

L'API incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte (*Investment Court System-ICS*) in sostituzione del meccanismo tradizionale *Investor-State dispute settlement* (ISDS). In sostanza, mentre nell'ISDS tradizionale spettava all'investitore e allo Stato – le parti della disputa, appunto – individuare i componenti del panel di arbitri, con l'ICS tale funzione è svolta dalle Parti contraenti dell'Accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.

L'Accordo si compone di 4 capi, suddivisi in 75 articoli, introdotti dal preambolo e ripartiti come segue: obiettivi e definizioni generali (capo I, 2 articoli); protezione degli investimenti (capo 2, 8 articoli); risoluzione delle controversie (capo 3, 46 articoli), diviso in una Sezione A, concernente la risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (24 articoli) e una Sezione B, relativa alla risoluzione delle controversie tra le Parti (22 articoli); disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, 19 articoli). Sono inoltre parte integrante dell'Accordo 11 Allegati e 2 Intese.

Nel rinviare, per un'analisi dettagliata del contenuto dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli uffici, si limita nella presente sede a ricordare che l'interscambio commerciale fra l'Italia e Singapore riporta saldi largamente positivi per l'Italia, posto che per il periodo gennaio-settembre 2022 il saldo si è attestato a 1.319 milioni di euro, con 1.764 milioni di euro di *export* italiano.

Tutto ciò considerato, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la VI Commissione Finanze è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1041, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

L'Accordo dell'Aja consente al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione.

Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'Accordo. Il titolare del disegno, o del modello industriale, può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'Accordo dell'Aja.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'Atto del 1999 ha l'obiettivo di estendere il sistema di protezione a nuovi membri, facilitando l'ade-

sione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Nello stesso tempo si intende snellire il sistema e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, tra cui, ad esempio, quello dell'Unione europea e dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, prevedendo la possibile adesione di tali organizzazioni regionali all'Atto del 1999.

In relazione all'Accordo in esame, si ricorda che il medesimo rappresenta una versione completamente modificata e sostitutiva dei precedenti due Accordi sottoscritti, rispettivamente, a Londra il 2 giugno 1934 e all'Aja il 28 novembre 1960.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'analisi dettagliata del contenuto dell'Atto – composto di 34 articoli divisi in quattro capi – si limita in questa sede a ricordare che nella richiamata relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato si evidenzia come l'opportunità per l'Italia di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali. A tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi 15 Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

Tutto ciò considerato, formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) invita la presidenza a rimarcare la qualità della partecipazione dei gruppi alle votazioni odierne.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto dell'ampia condivisione che ha caratteriz-

zato l'approvazione dei pareri sulle ratifiche all'ordine del giorno, peraltro comprensibile alla luce del fatto che si tratta di provvedimenti che, almeno in parte, traggono origine dalle attività poste in essere da precedenti Governi.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 75 Marattin e C. 1038 Governo.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, ritiene inconsueta la nomina di un presidente di Commissione parlamentare, nel caso specifico l'onorevole Gusmeroli, di cui pure apprezza l'esperienza maturata nelle materie oggetto della delega, in qualità di relatore di un provvedimento all'esame di altra Commissione permanente, rimarcando la scarsa eleganza istituzionale di una simile scelta, per quanto pienamente legittima dal punto di vista regolamentare.

Marco OSNATO, *presidente*, precisa che la nomina dell'onorevole Gusmeroli, presidente della X Commissione attività produttive, quale correlatore dei provvedimenti in titolo è stata adottata in considerazione del

positivo contributo che quest'ultimo potrà apportare alla discussione dei predetti provvedimenti, assieme al correlatore Sala, alla luce della larga esperienza maturata, anche nel corso della sua attività parlamentare, in campo fiscale e tributaria.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, premette che è suo intendimento svolgere un intervento volto ad una disamina degli aspetti di carattere più generale dei provvedimenti in titolo, rinviando per l'illustrazione di maggior dettaglio delle singole disposizioni a quanto successivamente esposto dal correlatore Sala. Ciò stante, considera un vero onore e una responsabilità l'incarico di relatore per la delega sulla riforma fiscale affidatogli insieme al collega Sala, che, come detto, descriverà il contenuto della delega articolo per articolo. Ringrazia anzitutto il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Viceministro presso lo stesso Dicastero, Maurizio Leo, che hanno coinvolto il Parlamento nella fase di preparazione e stesura del disegno di legge, nonché i Sottosegretari Federico Freni, Lucia Albano e Sandra Savino. Ringrazia, altresì, il presidente Osnato e tutti i funzionari degli uffici della VI Commissione Finanze per il supporto che presteranno nell'ottica dell'approvazione di un provvedimento importantissimo per il Paese, nonché i membri della Commissione stessa, che apporteranno sicuramente anche miglioramenti al testo, e i colleghi della VI Commissione Finanze di Camera e Senato della precedente legislatura.

Osserva che la delega per la riforma fiscale è stato un grande lavoro di squadra, che ha visto Governo e Parlamento insieme nella precedente e in questa legislatura e che considera molte proposte di legge del centrodestra della precedente legislatura e di quella attuale, tra cui quasi tutte quelle di ordine fiscale della Lega. Si tratta dunque di un lavoro che considera l'attività di ascolto fatta nella precedente legislatura dai membri della Commissione Finanze e dai colleghi parlamentari, pur discostandosi significativamente dal provvedimento del Governo precedente non giunto a finale approvazione. Un lavoro arrivato in un

momento importante per il nostro Paese, di svolta, di richiesta di cambio di passo, considerato il forte mandato politico che i cittadini hanno conferito.

Si tratta di un onore e di una responsabilità che affronterà insieme al collega Sala, con cui c'è massima unità d'intenti guardando esclusivamente al bene del Paese, su un tema che riguarda tutti, che è fondante di questa legislatura e che dopo cinquant'anni dalla precedente riforma fiscale deve produrre risultati nel breve-medio-lungo termine, vale a dire risultati di crescita economica e di equità con un fisco un po' meno « nemico » di quello attuale.

Ricorda infatti che il fisco serve a questo, ossia a sostenere non solo il mantenimento dello Stato e dei servizi, con un'attenzione specie alle fasce più deboli della popolazione, ma anche la crescita, il progresso e lo sviluppo del Paese. Nella fiscalità cittadini, famiglie e imprese devono poter vedere non solo un prelievo, pur necessario per provvedere alla *res publica*, ma anche uno strumento per determinare condizioni di maggior benessere presente e futuro, in termini di opportunità, tanto per i singoli quanto per la comunità tutta, come insegna la storia: come dicevano già i Latini, con Cicerone che sosteneva come il fisco sia la forza dello Stato.

Una forza che significa utilizzare i denari per supportare e sostenere le famiglie e le fasce deboli della popolazione, ma anche stimolare per far crescere.

La sfida nel breve termine sarà la semplificazione di adempimenti e scadenze per diminuire il costo che grava su cittadini, famiglie e imprese; nel breve e medio termine il riequilibrio del rapporto fra cittadino e fisco; nel medio-lungo termine la riduzione della pressione fiscale.

Tracciando quindi un panorama storico, ricorda che era il 1973-1974 quando fu varata dopo uno studio durato oltre un decennio l'ultima vera riforma fiscale.

L'IVA sostituì l'IGE, nacquero l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta sulle successioni, il bollo, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'im-

posta sugli spettacoli e le concessioni governative. La dichiarazione dei redditi per massima parte era fatta a mano, si presentava entro il 31 maggio all'Ufficio imposte e in comune: poche pagine, sia di dichiarazione sia di istruzioni. Già dopo dodici anni, tuttavia, emerse la necessità di semplificare e forfettizzare la determinazione del reddito e del calcolo delle imposte dirette.

L'IRPEF era composta da 32 scaglioni, con poche detrazioni e oneri deducibili. I termini delle dichiarazioni dei redditi erano brevissimi: al 5 marzo la dichiarazione IVA, al 30 aprile la dichiarazione dei sostituti d'imposta, al 31 maggio, come detto, la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e società di persone, mentre quella delle società di capitali era al 30 giugno.

Osserva che, guardandolo ora, quel periodo sembra quasi un paradiso rapportato all'inferno attuale. Un periodo dove la contabilità e gli adempimenti fiscali erano solo manuali, senza l'ausilio di alcun *computer* o *software*. Da allora si è succeduto qualche *restyling*: la cosiddetta « Visentini-bis » del 1985, il testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la famigerata IRAP, la cosiddetta « tassa sulle perdite » del Ministro Vincenzo Visco, chiamata così perché si calcola, incredibilmente, anche se un'azienda chiude il bilancio in perdita, nonché tanti tentativi per contrastare l'evasione fiscale, l'elusione e in generale l'economia sommersa.

Poi ci furono la complessità fatta a sistema per contrastare l'evasione, i *blitz* nelle città dei ricchi per spettacolarizzare il tema dei controlli, la fantomatica « legge manette agli evasori », ossia la legge n. 516 del 1982, che, dimenticandosi il tetto per il mancato versamento delle ritenute d'acconto, determinò migliaia di denunce penali per poche « lire ».

Nel 2000 con il decreto legislativo n. 74 si pose rimedio a fattispecie penali derivanti da infrazioni formali: poi però nel 2011 arrivò Monti, che abbassò la soglia per incorrere in reati penali, perpetuò le complicazioni fiscali, proseguendo nello squilibrio evidente nel rapporto fra cittadino e fisco. A parole il fisco doveva essere

« amico », nei fatti e nelle norme, però, si attestava quale assoluto nemico.

È oggettivo come il penale, quando si parla di fiscalità, sia un tema da maneggiare con cura, soprattutto quando sono trascorsi cinquant'anni di stratificazione di norme, dove l'oggettività del sistema fiscale si è persa quasi completamente e tantissimi adempimenti sono legati a interpretazioni, correlazioni tra norme e spesso a soggettività con rischio di errore altissimo.

Dal 1973 a oggi si è succeduta una serie di condoni a volte « tombali », a volte parziali, e sanatorie che accomunano quasi tutte le forze politiche dell'arco parlamentare. Non sono da ascrivere a condoni le rottamazioni delle cartelle o la rateizzazione delle imposte, in quanto non può essere una colpa dichiarare le imposte e non riuscire a pagarle per problemi temporanei poi risolti, si pensi, per esempio, alle conseguenze e agli strascichi determinati dalla recente crisi pandemica, e comunque dove non vi sia uno sconto sull'imposta originariamente dovuta.

È del 2021 la delega del Governo Draghi che si occupava anche del catasto e ricorda quanto sia stata aspra all'interno della maggioranza la discussione sul possibile aumento delle tasse sulla casa. Osserva che ancora adesso è ampia la diatriba fra chi asserisce che in quella delega si andava verso l'aumento delle tasse sulla casa e chi invece affermava come fosse solo un'indagine conoscitiva. Resta il fatto che la delega Draghi è stato il frutto di un precario tentativo di equilibrio tra forze politiche che la pensavano in maniera diversa e quindi, ovviamente, quel testo è nato senza una vera « anima » politica. Una delega generica di dieci pagine che poteva tradursi in qualsiasi decreto attuativo anche lontanissimo dalle idee delle forze politiche che l'avevano votata, alcune delle numerose ragioni per cui non dispiacque che alla fine non sia stata approvata.

Rileva che, con la delega fiscale del centrodestra si volta finalmente pagina, di cui richiama le direttrici di intervento principali: una delega che ha una visione chiara del fisco come meccanismo di rilancio dell'economia; una delega frutto di una com-

pagine coesa, che sul fisco la pensa allo stesso modo, nel senso di meno tasse e più semplicità, con tantissimi progetti di legge della Lega che entrano in delega a pieno titolo; una delega che consta di parti generali, di principio, ma anche di parti molto puntuali e particolareggiate, tanto da limitare fortemente gli spazi di intervento dei decreti attuativi; infine, una delega che troverà le coperture nei decreti attuativi, a differenza di quella « Draghi ».

Ritiene che, se c'è una parola che più efficacemente riassume e trasmette il significato profondo e lo spirito di questa delega per la riforma fiscale, questa sia la parola « strategia », che significa visione del futuro, in un orizzonte temporale di medio-lungo corso, che dia tempo al tempo, per fare in modo che effetti benefici e ricadute virtuose abbiano modo di radicarsi e concretizzarsi. Per troppo tempo, infatti, per troppi anni, si è proceduto con logiche dimentiche del domani, concentrate sul « qui e ora », prive di profondità strategica sugli obiettivi che si intendeva raggiungere e le cui fondamenta devono evidentemente essere gettate con lungimiranza nel presente.

Era il 1990 quando Michael Porter, professore alla *Harvard Business School*, presentò il suo trattato *The Competitive Advantage of Nations*, all'interno del quale il modello noto con il nome di « diamante di Porter » evidenziava l'insieme di fattori chiave che portano uno Stato a primeggiare in un determinato settore industriale.

Se si volesse applicare la stessa logica, lo stesso approccio a questa delega fiscale, che finalmente rivoluziona il sistema dopo cinquant'anni, il diamante di Porter consisterebbe in un modello a tre voci: semplificazione, riduzione della tassazione e riequilibrio del rapporto tra cittadino e fisco. Condizioni imprescindibili e irrinunciabili per fare sì che il nostro Paese, la nostra economia nazionale, possano realmente essere competitivi e primatisti sullo scacchiere planetario.

Si tratta di un vero e proprio cambio di passo perché, per la prima volta dagli anni Settanta, ci si muove nell'ottica di un sistema semplice e, gradualmente, a più bassa tassazione, in grado di correggere le spesso

quasi « aberrazioni » nel rapporto fra cittadini, famiglie e imprese, da una parte, e il fisco, dall'altra. Si vuole infatti procedere nell'ottica di un fisco che non sia più « nemico » del cittadino e che non soffochi la crescita e la competitività delle aziende, essendo l'Italia uno dei Paesi al mondo più complicati fiscalmente, come sostenuto dalla Banca mondiale, che la colloca al poco esimo posto n. 128, nonché uno di quelli più burocratizzati ed esosi, rende respingenti anche per gli investitori internazionali. La complicazione fiscale italiana, del resto, è una vera e propria tassa occulta, una patrimoniale che tutti sono chiamati a pagare, con grave danno per il sistema Paese, e che, soprattutto, non ha in alcun modo concorso a una significativa ed efficace lotta all'evasione.

Ritiene che ora lo Stato e le Istituzioni, analogamente a quanto tratteggia il diagramma di Porter, con questo testo hanno finalmente la possibilità di incidere sul tessuto economico, slegandolo dai gravami burocratici e consentendo alle energie, all'entusiasmo e alla creatività di cittadini e imprese di correre, generando così effetti positivi a cascata, *in primis* per quanto concerne l'occupazione.

È assolutamente indubbio che semplificazione, riduzione delle tasse e rimodulazione del rapporto cittadino-fisco siano ricette che funzionano. Laddove sono state applicate, infatti, come per esempio nel caso della cedolare secca per le locazioni abitative, hanno dato i risultati attesi, determinando un miglioramento nel rapporto cittadino-fisco e il significativo abbattimento dell'evasione.

Il punto cruciale è quello di rendere il fisco « conveniente » rispetto all'evasione, innestando il concetto che sistemi semplici a bassa tassazione rendano preferibile essere in regola piuttosto che nel rischio del sommerso.

Del resto, la parola fisco deriva dal latino *fiscus*, ovvero « cesta », a ricordare come le casse pubbliche siano un paniere, anzi il paniere, di tutti, dove si raccolgono le risorse necessarie per far funzionare il nostro Paese, secondo i principi di progressività sanciti dalla Costituzione.

Questa delega interviene efficacemente, capillarmente e strategicamente a favore di tutti, specie di quelle persone che più necessitano di supporto, giacché, come sostenuto da sempre, per far correre il Paese serve liberarlo da farraginosità e pressione fiscale eccessiva. Sottolinea quindi che ora la sfida sarà quella della semplificazione, poiché, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, nel 2022 sono stati 1498 gli adempimenti fiscali previsti, oltre 205 dei quali nel solo mese di agosto, vale a dire un numero enorme di adempimenti e pratiche, oggettivamente insostenibile.

Segnala che un sistema fiscale complicato genera tantissime criticità. A differenza infatti di quanto si creda, più il sistema è complesso più l'evasione ha opportunità di trovare spazi. La complessità genera soggettività, con rischi di errore per il contribuente ma anche possibilità di elusione fiscale. La pressione fiscale non deve essere valutata solamente confrontando il peso delle imposte ma anche il costo per adempiere a obblighi e scadenze. La valutazione di questo parametro collocherebbe molto probabilmente l'Italia al primo posto al mondo in quanto a gravami su cittadini, famiglie e imprese. Inoltre, più il sistema fiscale è farraginoso, più crescono il contenzioso e anche il mancato incasso delle imposte. Non a caso il magazzino fiscale ha raggiunto la cifra *monstre* di circa 1.100 miliardi di euro.

Un sistema fiscale complesso è respingente rispetto agli investimenti esteri. Infatti, secondo la classifica redatta da *Taxcomplexity.org* in merito alla complessità dei sistemi fiscali, l'Italia sarebbe penultima su 69 Paesi, praticamente il caso più complicato.

Per certi aspetti, le banche-dati, i *software*, la digitalizzazione non hanno migliorato la qualità della vita di cittadini, contribuenti e aziende ma sono diventati ulteriori strumenti per complicare il sistema fiscale, chiedere dati doppi, inutili o già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Un disastro che costa alle imprese e ai lavoratori autonomi e pesa anche su dipendenti e pensionati, perché la complessità e numerosità degli oneri deducibili e

delle detrazioni spesso determinano anche il venir meno di *chance* di detrazione.

Dopo cinquant'anni di norme, di leggi interconnesse e talvolta confliggenti, di iniquità e soprusi nei confronti del cittadino-contribuente, dove lo Statuto del contribuente risulta fra le norme più calpestate e meno rispettate dal legislatore in Italia, con questa delega, sebbene lo Statuto del contribuente non assurga a rango costituzionale, esso torna però finalmente a porsi quale norma di riferimento e caposaldo di principio del futuro fisco.

Come anticipato, nel testo vengono riprese e implementate numerose proposte di legge della Lega, a cominciare dall'eliminazione delle microtasse, i cui costi di gestione sono paradossalmente più alti rispetto all'introito che generano per lo Stato. Come già anticipato, vi è poi il tema dello Statuto del contribuente, una delle leggi finora più calpestate e neglette: in questa delega rientra dunque la richiesta di valorizzazione del principio di legittimo affidamento del contribuente. Viene introdotto, altresì, il graduale perseguimento dell'equità orizzontale, con una *no-tax area* uguale per tutti, iniziando da dipendenti e pensionati. È inoltre prevista la riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre, precisando che dovrà diminuire la tassazione, come realizzato quando si è passati da cinque a quattro aliquote con l'obiettivo di tendere alla *flat tax*, nonché la *flat tax* sugli incrementi di reddito estesa ai dipendenti, la *compliance* preventiva per due anni, nessun condono ma accordi preventivi sulla base di stime realizzate dall'Agenzia delle entrate per dare tranquillità al sistema fiscale, al cittadino che deve potersi occupare maggiormente del *core business* e non della burocrazia fiscale.

La delega contiene inoltre l'abolizione dell'IRAP, sicuramente quella su società di persone, studi associati e STP, come sovrainposta sull'IRES per le società di capitali. È una grande semplificazione, in quanto ci sono calcoli per l'IRES diversi dai calcoli dell'IRAP: in questo modo si abolisce quasi metà della dichiarazione dei redditi.

Osserva che il reddito civile deve avvicinarsi al reddito fiscale, ponendo fine a calcoli astrusi.

Significativo è altresì il riferimento alla possibilità anche per i dipendenti di dedurre le spese per la produzione del reddito: si tratta di un provvedimento importantissimo, volto a diminuire la differenziazione rispetto alla categoria dei lavoratori autonomi. Nell'ambito della semplificazione, è confermata inoltre la tutela della casa, con il diniego a qualunque forma di patrimoniale e alla riforma del catasto, estendendo invece la cedolare secca agli affitti commerciali.

Rileva quindi che nella delega per la riforma fiscale finalmente si parla di riduzione della ritenuta d'acconto per i professionisti che sono strutturalmente a credito. Ricorda come l'ISTAT, a seguito di quesito, abbia dichiarato che la proposta di rateizzazione dell'acconto di novembre non determina copertura se diviso in sei rate uguali da gennaio a giugno dell'anno successivo.

Osserva infatti che aggiungere alla già possibile rateizzazione del saldo e acconto di giugno delle imposte IRPEF quella di novembre permetterebbe di avvicinare ancora di più il pagamento delle imposte dei dipendenti a quello dei lavoratori autonomi e rappresenterebbe un evento storico e di cambiamento, in quanto, dal 2024 e per la prima volta in cinquant'anni, le tasse si potrebbero pagare per metà non più in anticipo ma a consuntivo e ad anno ultimo, evitando anche in questo caso di finire a credito del fisco.

Ritiene necessario sottolineare ancora una volta l'importanza del cambio di passo che si concretizza con questa delega. Finora per combattere il sommerso lo Stato ha complicato la normativa fiscale, aumentando a dismisura gli adempimenti in capo a cittadini e attività produttive. Come dianzi anticipato, l'evasione non sembra fortemente scesa, con la speranza, viste le difficoltà, di stimare che non sia aumentata. Questa delega dà finalmente una strategia diversa al Paese con cui, insieme ai controlli, sconfiggere il sommerso con sistemi semplici a bassa tassazione. Un altro esem-

pio è quello della *mini flat tax*, fortemente voluta dalla Lega, per fatturati sino a 85.000 euro ma con fuoriuscita a 100.000 euro, con un'aliquota unica al 5 per cento per i primi cinque anni e al 15 per cento per i successivi. Un sistema semplice che si limita all'unico adempimento della dichiarazione dei redditi, a bassa tassazione, che rende concorrenziale il fisco rispetto all'evasione.

In sostanza, se il fisco è ragionevole e semplice, non ha senso evadere.

Il testo di delega prevede finalmente l'accorpamento delle scadenze, nessun adempimento nel mese di agosto, nonché la graduale abolizione degli ISA/studi di settore.

Per quanto concerne ancora il riequilibrio del rapporto tra fisco e cittadino, negli ultimi cinquant'anni si è proceduto esattamente nella direzione opposta, ma finalmente si prevede la differenziazione delle sanzioni a seconda della pericolosità, perché un conto è essere un evasore, cosa ben diversa è aver dichiarato correttamente le imposte ma non riuscire a pagarle: nel primo caso il soggetto va perseguito, nel secondo deve essere supportato e, soprattutto, non trattato come un criminale. Si interviene e si dovrà ancora di più intervenire con i decreti attuativi sulla diminuzione delle sanzioni o il loro annullamento in caso di errori formali senza evasione di imposta.

Volgendo alla conclusione, intende tratteggiare il quadro, anche sociale, della realtà economica e produttiva in cui questi provvedimenti si vogliono inserire. Ad inizio aprile 2023, l'ISTAT ha fotografato una situazione per cui, in Italia, nel 2022, si è toccato il *record* negativo di nascite dal 1861, con meno di 7 neonati ogni 1.000 abitanti, a fronte di 12 decessi, e una persona su quattro con età superiore ai 65 anni. Analogamente, le proiezioni elaborate pochi giorni più tardi da Eurostat hanno testimoniato una riduzione percentuale della popolazione, di qui al 2100, compresa fra il 10 per cento e il 20 per cento. In numeri assoluti, la più significativa fra i 27 Paesi dell'Unione europea, con una perdita di 8,8 milioni di persone e

un'età media 53 anni, di poco seconda solo a quella di Malta, pari a 53,3 anni.

In questo scenario, come richiamato poc'anzi, il nostro Paese ha oggi un'occasione straordinaria per sferzare la propria economia, favorendo di concerto anche le politiche per la natalità, recuperando il *gap* rispetto ad altri Paesi europei con sistemi di incentivo e/o detrazioni. Occorre riformare, semplificare e sburocratizzare perché, se liberato da freni e complicazioni, l'Italia – grazie alla straordinarietà dei suoi cittadini – può davvero eccellere e primeggiare al mondo in tutti i campi.

Evidenzia, infine, che il giusto riequilibrio tra cittadino e fisco, la semplificazione e la riduzione delle tasse saranno il volano per la crescita economica dell'Italia e per la creazione di nuova occupazione, sottolineando che è ora il tempo di fare tutto ciò.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale (A.C. 1038) e che a tale atto è stato abbinato l'A.C. 75, che riproduce integralmente il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, presentato dal Governo all'epoca in carica nella scorsa legislatura e modificato dalla Camera dei deputati. Tale disegno di legge era stato trasmesso alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2021; la Camera ne ha concluso l'esame il 22 giugno 2022, trasmettendolo al Senato (A.S. 2651) ma la fine anticipata della legislatura non aveva consentito la conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Avverte che nella sua relazione darà sinteticamente conto dei contenuti delle due proposte di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti sulle singole disposizioni.

Partendo dall'esame del disegno di legge presentato dal Governo, segnala che esso consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli.

Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega, agli articoli da 1 a 3, nonché all'articolo 4 i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello.

Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I, agli articoli da 5 a 8, concerne le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, cui si aggiunge l'articolo 9, nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia. Il Capo II, agli articoli da 10 a 12, concerne tutte le altre imposte indirette, mentre il Capo III contiene il solo articolo 13, concernente la disciplina dei giochi.

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso, di cui al capo I, articolo da 14 a 17, e le sanzioni, di cui all'articolo 18 del Capo II.

Il Titolo IV contiene, all'articolo 19, i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione.

Il Titolo V, infine, contiene all'articolo 20 le disposizioni finanziarie.

Passando quindi all'analisi di dettaglio delle disposizioni l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e i criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e il meccanismo di slittamento del termine di delega stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

Con riferimento ai principi generali il comma 1 dispone che i decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale. I principi generali sono precisati all'articolo 2 e all'articolo 3.

L'articolo 2, contenente i principi generali del diritto tributario nazionale, individua i seguenti obiettivi da conseguire nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema

tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli *standard* di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni.

Più in dettaglio, la norma individua come ambito di intervento la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione e come obiettivo quello di promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli.

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF. In termini generali, si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi, tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa, della salute e dell'istruzione. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della

equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'introduzione generalizzata della tassazione incrementale sull'eccedenza di reddito, disponendo inoltre l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.

Specifici principi sono previsti per i redditi agrari con l'obiettivo di favorire e agevolare l'aggiornamento delle classi e la qualità di coltura prevedendo, tra l'altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole.

Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.

Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale, superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi, determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positive e negative.

Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, nonché iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare: il con-

corso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'IRES. Altri principi in materia di reddito d'impresa sono contenuti all'articolo 9.

Sono infine contemplati specifici interventi sui cosiddetti redditi diversi al fine di chiarire questioni attinenti alle plusvalenze realizzate a seguito di cessione, a titolo oneroso, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; per prevedere in via strutturale l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni; per introdurre una puntuale disciplina fiscale delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio binario IRES: accanto all'aliquota ordinaria, attualmente pari al 24 per cento, si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e in nuove assunzioni, a patto che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri

direttivi relativi a specifici aspetti contabili, dalla valutazione degli interessi passivi, dalla disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa.

Si prevede infine la razionalizzazione della disciplina in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali, con riferimento al gruppo IVA, al terzo settore e all'importazione di opere d'arte.

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento ed indicando come obiettivo quello di sostituirla con una sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, che assicuri gettito in misura equivalente da ripartire tra le regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e del-

l'insolvenza, alle società « di comodo », nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi.

Segnala a questo proposito l'opportunità di coordinare il testo di tale disposizione, con specifico riferimento alle lettere *d*) ed *e*), con quanto si prevede nel disegno di legge di cui all'Atto Senato 571, che reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure.

L'articolo 10 reca i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo. In particolare, tra gli altri interventi si prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile, nonché di prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro. Inoltre, tenendo conto della progressiva dematerializzazione dei documenti e degli atti, si prevede di semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali. Altri principi si indirizzano verso la semplificazione della disciplina anche con riferimento alle modalità di pagamento di tali imposte.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si

prevedono vari principi e criteri direttivi, tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente, intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi. Specifici principi concernono gli adempimenti relativi ai prodotti alcolici e la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti.

L'articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nell'organizzazione e nell'esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, nonché alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.

L'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre), nonché ad interventi

diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria e a misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del principio del contraddittorio. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo concedendo anche al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni, su cui l'ente impositore è tenuto a motivare espressamente in caso di mancato accoglimento delle stesse. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l'utilizzo sempre maggiore, anche a tali fini, delle tecnologie digitali, anche supportate dall'intelligenza artificiale, un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo, anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime, nonché l'introduzione per i soggetti di minori dimensioni della possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale. Altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la diminuzione degli aggravii degli oneri amministrativi previsti per il contribuente.

L'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza. Oltre a diversi aspetti procedurali si prevede: il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote au-

tomaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo; la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione, oltre alla salvaguardia del credito e all'aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento, nonché dell'attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento degli istituti deflattivi del contenzioso, all'ampliamento e al potenziamento del processo di informatizzazione della giustizia tributaria, nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Con l'articolo 18 si prevedono una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali. Obiettivo delle norme è razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti, ad esempio l'introduzione di uno specifico reato di sottrazione applicabile ai tabacchi lavorati ed ai prodotti ad essi assimilati e i reati doganali.

L'articolo 19 reca la delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario.

L'articolo 20 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Anche sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, le norme di delega non comportano oneri immediati per la finanza pubblica. Viceversa la realizzazione della riforma attraverso gli specifici decreti legislativi che il Governo intenderà adottare, qualora comporti dei costi per la finanza

pubblica, dovrà trovare copertura secondo modalità specificamente indicate dalla norma medesima.

Passando ora ad una sintetica descrizione dei contenuti dell'A.C. 75, segnala preliminarmente, in questa sede, che esso affronta tematiche sostanzialmente analoghe a quelle previste nell'A.C. 1038.

Rinviando per maggiori approfondimenti al dossier curato dai servizi di documentazione, nonché al dossier predisposto, nella scorsa legislatura, sull'Atto del Senato S. 2651, si limita a segnalare che, rispetto al disegno di legge del Governo, l'A.C. 75 tratta anche della materia catastale e dei tributi di regioni ed enti locali mentre non affronta la riforma dei giochi, la disciplina doganale e i profili attinenti alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e al contenzioso.

Passando ad una rapida sintesi degli articoli, l'articolo 1 contiene i principi e i criteri direttivi generali di delega il per la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione.

Sono poi disciplinate le modalità e i termini dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi fissando infine i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise).

L'articolo 5 delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale

degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.

L'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), pur riconoscendo che i provvedimenti in titolo, ed in particolare i primi 18 articoli del disegno di legge di iniziativa governativa, presentano il carattere della compiutezza tematica, poiché affrontano tutti i principali nodi del sistema fiscale italiano, rileva tuttavia come dal loro impianto risulti colpevolmente assente la fondamentale questione della premialità fiscale, che rappresenta a suoi giudizio il vero e proprio terzo tempo nel rapporto contrattuale tra contribuente e amministrazione finanziaria. Ferma infatti restando l'esigenza di assicurare piena attuazione all'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio della progressività dell'imposizione fiscale, osserva come risulti però prioritario prevedere adeguate forme di riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico in favore di coloro che adempiono spontaneamente agli obblighi tributari cui sono tenuti, valorizzando in particolare la platea dei tanti contribuenti onesti, attraverso, come anticipato, specifici strumenti di premialità fiscale, alla cui individuazione e potenziamento andrà a suo parere orientato anche il prospettato ciclo di audizioni sui medesimi provvedimenti, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltasi.

Richiama infatti l'attenzione sul fatto che talune disposizioni dei provvedimenti in esame appaiono almeno in parte disattendere l'esigenza dianzi rappresentata, in considerazione, ad esempio, di quanto recato dall'articolo 14 del disegno di legge di delega presentato dal Governo, laddove tra i princìpi e criteri direttivi figurano anche quelli relativi ad una razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, all'armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, nonché all'esclusione della decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità. Osserva come tale impianto possa nel suo complesso dare evidentemente luogo ad una eccessiva discrezionalità nelle decisioni assunte dall'amministrazione finanziaria, nonostante per altri aspetti la legge delega presenti invece, compatibilmente con la sua natura, un carattere maggiormente prescrittivo, come nel caso della disciplina del prelievo sui giochi e delle relative concessioni. Ciò posto, ritiene che una possibile forma di premialità fiscale potrebbe a suo avviso consistere nella introduzione di una sorta di corsia preferenziale per la trattazione delle istanze presso gli organi della giurisdizione tributaria nel caso dei contribuenti onesti che abbiano spontaneamente adempiuto agli obblighi fiscali su di essi incombenti, soprattutto nel caso in cui abbiano versato più di quanto dovuto, evidenziando come allo stato attuale manchi in Italia una sia pur minima regolazione normativa di tale fattispecie.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) osserva che per i soggetti che, nell'ambito della verifica degli studi di settore, abbiano ottenuto una valutazione positiva pari almeno ad un certo grado è prevista l'esenzione da ogni forma di accertamento.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ricorda in proposito la tradizionale contrarietà della Lega all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) si chiede anzitutto se, alla luce dell'ampia

relazione svolta dall'onorevole Gusmeroli, la Commissione si trovi dinanzi ad un disegno di legge del Governo o piuttosto ad una proposta di legge della stessa Lega. Teme infatti che l'impianto che contraddistingue il provvedimento di iniziativa governativa si inquadri nell'ambito del più vasto progetto di autonomia differenziata promosso in particolare proprio dalla Lega, con la conseguenza che, a fronte di un gettito tributario costante se non addirittura in diminuzione, le regioni con minore capacità fiscale non saranno, chiaramente, in grado di assicurare l'erogazione di adeguati servizi sociali in favore della cittadinanza. Contesta inoltre l'affermazione secondo cui l'evasione fiscale sarebbe nel corso degli ultimi tempi aumentata, dal momento che taluni dati ufficiali relativi al quinquennio 2015-2019 evidenziano viceversa una contrazione del volume dell'evasione fiscale nell'ordine di circa 7 miliardi di euro. Pur apprezzando in linea di principio lo sforzo profuso dall'Esecutivo nella direzione di una razionalizzazione e di una riforma del sistema fiscale italiano, esprime tuttavia perplessità in merito al fatto che il testo presentato dal Governo sottende una visione analoga a quella che caratterizza il sistema sociale nordamericano, incompatibile a suo giudizio rispetto al mantenimento di un modello che ha invece sinora garantito una sostanziale coesione all'interno del Paese. Nel riservarsi di presentare specifiche proposte emendative al provvedimento in esame, volte ad apportare i necessari correttivi e miglioramenti, evidenzia anch'egli l'assenza nel nostro ordinamento giuridico di adeguate forme di premialità fiscale in favore dei contribuenti onesti, laddove il Governo sembra più orientato ad approvare condoni, rottamazioni o altri interventi di analogo tenore che finiscono inevitabilmente per avvantaggiare coloro che in realtà hanno maggiori possibilità di adempiere agli obblighi tributari pagando tuttavia al tempo stesso meno di quanto dovuto, a danno della generalità dei cittadini e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociali da erogare alla collettività.

Emiliano FENU (M5S), riservandosi di approfondire le diverse tematiche nel corso del prosieguo della discussione, che si augura possa essere ampia ed articolata, fa presente che anche il gruppo M5S ha nel frattempo presentato una proposta di legge avente ad oggetto la riforma del sistema fiscale, di cui si riserva pertanto di richiedere, una volta disponibile lo stampato, l'abbinamento ai provvedimenti ora in esame. Ciò premesso, ritiene in particolare che talune disposizioni del disegno di legge governativo risultino contraddittorie rispetto a recenti dichiarazioni rilasciate dallo stesso Esecutivo, come ad esempio quelle relative all'assegno unico universale che si pongono in palese contrasto rispetto all'obiettivo di una efficace razionalizzazione delle cosiddette *tax expenditures*.

Osserva inoltre che l'impegno prioritario espresso dal Governo sembra piuttosto muovere nella direzione di un'applicazione sempre più estensiva della cosiddetta *flat tax*, con la conseguenza che i contribuenti meno abbienti risulteranno maggiormente penalizzati, dal momento che lo Stato difficilmente sarà in grado di garantire il livello delle prestazioni e dei servizi sociali prima erogati, laddove, come del resto già sottolineato dai colleghi che lo hanno preceduto, occorrerebbe piuttosto prevedere adeguati strumenti di premialità fiscale in favore dei contribuenti onesti. Rileva come nei provvedimenti in discussione risulti peraltro completamente assente qualsiasi riferimento ad una tassazione dell'economia digitale, anche nell'attesa che giungano indicazioni a livello internazionale, che verosimilmente non saranno fornite in tempi ragionevoli. Segnala inoltre che la stessa riforma del catasto, pur implicando un possibile, per quanto non auspicabile, aumento della tassazione sulla casa, corrisponde però a quanto indicato nello stesso Documento di economia e finanza 2023, laddove si accenna alla necessità di procedere ad un allineamento tra i valori catastali e di mercato delle abitazioni. Con riferimento, infine, ad altri istituti oggetto del presente intervento di delega, tra cui il ravvedimento speciale, anche su redditi da fonte estera, l'adempimento collaborativo o

il concordato preventivo biennale, nutre l'impressione che gli stessi, così come declinati, si pongano nell'ottica di favorire comunque i soggetti meno bisognosi.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) rivolge un preliminare invito ai relatori e alla Commissione intera affinché il tema, di per sé complesso e divisivo, della riforma del sistema fiscale italiano possa essere affrontato in un clima di larga trasversalità, ricercando quanto più possibile una condivisione tra le diverse forze politiche, come già positivamente avvenuto in occasione del recente esame presso questo ramo del Parlamento del decreto-legge n. 11 del 2023, in materia di cessione dei crediti, di cui ha avuto l'onore di essere relatore. Venendo sinteticamente a talune delle questioni a suo avviso salienti, ritiene che la più volte richiamata premialità fiscale debba necessariamente privilegiare i soggetti che, pur intendendo adempiere spontaneamente agli obblighi tributari, si trovano in particolari condizioni oggettive di difficoltà, mentre per quanto riguarda il principio costituzionale della progressività dell'imposizione fiscale reputa che lo stesso possa comunque risultare pienamente conciliabile rispetto ad una revisione che preveda la riduzione del numero delle aliquote. Rileva altresì che, sulla base dei dati disponibili, i contribuenti che in Italia dichiarano i redditi medi o medio-alti sono anche coloro che concorrono in una misura largamente preponderante al complessivo gettito IRPEF e che al contempo meno usufruiscono del sistema di *welfare*, al riguardo invitando pertanto a compiere un supplemento di riflessione, tanto più nella considerazione che obiettivo fondamentale di ogni riforma fiscale è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale del Paese. Considera inoltre decisivo semplificare il quadro delle cosiddette microtasse, imposte spesso di carattere populistico che finiscono con il deprimere le attività economiche, così come nella medesima ottica ritiene essenziale ridurre le ritenute d'acconto su autonomi e professionisti, nonché intervenire nella direzione di un efficientamento delle diverse banche dati contenenti informazioni relative alla situazione

dei contribuenti medesimi. Richiama, infine, l'attenzione sulla leva fiscale, quale strumento imprescindibile per porre in essere politiche attive a favore della natalità e della famiglia, su cui si gioca il futuro del nostro Paese.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

evidenziato preliminarmente che nel 2022 – come si legge nel documento all'esame – l'Italia ha proseguito la fase di recupero dell'attività economica e di consolidamento della finanza pubblica avviata l'anno precedente, con una crescita del prodotto interno lordo (PIL) del 3,7 per cento in termini reali, superando così il livello pre-pandemico del 2019 sulla scia del forte recupero avvenuto nel 2021 (7,0 per cento), e con un aumento degli investimenti fissi lordi del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL;

rilevato altresì il dato positivo dell'anno 2022 anche per quanto riguarda la finanza pubblica sia in termini di andamento del fabbisogno del settore pubblico, sceso al 3,3 per cento del PIL, sia del debito lordo della PA, che si è ridotto arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021;

preso atto delle considerazioni riportate dal Governo in merito alla recente riclassificazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi da parte di ISTAT e il conseguente peggioramento dell'indebitamento netto (*deficit*) del 2022, il quale si è attestato all'8,0 per cento del PIL anziché a un valore prossimo all'obiettivo programmatico del 5,6 per cento, sebbene nello stesso documento si evidenzi come, per effetto di tale cambiamento contabile, l'andamento del *deficit* della PA tenderà a migliorare nei prossimi anni;

valutati i richiamati provvedimenti collegati alla decisione di bilancio per il trien-

nio 2023-2025, tra cui la delega per la riforma fiscale e la giustizia tributaria, la revisione organica degli incentivi alle imprese nonché gli interventi a sostegno della competitività dei capitali;

considerato che:

il primo obiettivo, dichiarato dal Governo, è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia;

secondo il Governo, in considerazione dell'attuale fase di progressiva discesa e stabilizzazione dei prezzi dei beni energetici, iniziata dalla fine del 2022, le misure di sostegno dovrebbero essere gradualmente ritirate, mantenendo una politica fiscale prudente, anche in prospettiva della disattivazione della clausola di salvaguardia generale prevista per la fine dell'anno in corso;

il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento – e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026; la previsione tendenziale per il 2024, invece, viene rivista al ribasso (dall'1,9 per cento);

a fronte di una stima di *deficit* tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del PIL, il mantenimento dell'obiettivo di *deficit* esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento normativo di prossima adozione, un

taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno; secondo il Governo, ciò dovrebbe essere sufficiente a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale;

analogamente per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL crei uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

inoltre, al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente;

nello stesso documento, tuttavia, si pone in rilievo il contesto economico che rimane complesso e caratterizzato da forte incertezza;

in generale, la programmazione finanziaria e la stessa gestione della politica fiscale sono dichiaratamente orientate dai principi della prudenza e sostenibilità nel medio periodo che si traducono in un limitato potenziale di crescita, stimato dal Governo in misura pari al +1 per cento nel 2023 (rispetto al precedente +0,6 per cento) ossia un quarto della crescita del 2022 (+3,7 per cento) e una frazione ancora più modesta della crescita 2021 (+7 per cento);

l'attenuazione della crescita viene confermata anche dal forte abbattimento delle previsioni di crescita del Pil 2024, dal precedente +1,9 all'attuale +1,5 per cento;

un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita è invece atteso dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

ritenuto che:

le previsioni tendenziali elaborate dal Governo in tema di *deficit* si traducono

in una restrizione della spesa di circa 40 miliardi che finirà per impattare sui servizi, soprattutto istruzione e sanità, nonché sugli incentivi agli investimenti privati;

il previsto taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi per l'anno 2023, ritenuto sufficiente per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, si sostanzierà in un incremento in busta paga di poche decine di euro, a fronte di un'inflazione ancora superiore al 7 per cento e che si stima non inferiore al 5 per cento nel 2023;

le politiche espansive degli ultimi anni, con particolare riferimento alle misure di sostegno al reddito delle famiglie e agli investimenti *green* (come il *superbonus*), si sono dimostrate efficaci nella riduzione del rapporto debito/PIL: il debito è sceso dal 155 per cento del 2020 al 142 per cento stimato per quest'anno, sostenuto dalla crescita del PIL (+10,7 per cento nell'ultimo biennio);

la riclassificazione contabile dei crediti edilizi non ha comportato, allo stato, effetti sul debito pubblico, per il quale rileva il profilo di cassa della fruizione delle agevolazioni fiscali che non risente del diverso criterio utilizzato per la registrazione di competenza ai fini SEC 2010. Il debito pubblico, infatti, è guidato dall'andamento del fabbisogno del settore statale, che registra le entrate e le spese al momento dell'effettiva manifestazione di cassa. L'effetto sul debito pubblico dei crediti fiscali si evidenzia infatti solo nel momento in cui avviene la compensazione fiscale e la connessa riduzione degli incassi;

le politiche messe in atto dal Governo negli ultimi provvedimenti, tra cui il blocco della cessione dei crediti, il taglio dei bonus edilizi e del piano Transizione 4.0, rappresentano la prima concreta attuazione della programmazione finanziaria e degli obiettivi di crescita dichiarati nel DEF e che non possono essere in alcun modo accolte positivamente in considerazione del conseguente robusto depotenziamento delle principali misure di stimolo agli investimenti;

la delega per la riforma fiscale, provvedimento collegato alla manovra di bilan-

cio 2023-2025, già presentata al Parlamento, contiene principi non coerenti con l'obiettivo dichiarato dal Governo di intervenire a favore della riduzione della pressione fiscale per i redditi medio-bassi: il cuore della riforma IRPEF, infatti, si basa sull'estensione di vigenti regimi opzionali e in un' indefinita riduzione delle aliquote nonché di tagli di detrazioni e deduzioni che, oltre a non semplificare il sistema della tassazione dei redditi, rischiano di favorire i redditi più alti;

non può condividersi l'applicazione di una tassazione proporzionale sostitutiva sugli incrementi di reddito finalizzata – come dichiarato dal Governo – a incrementare l'offerta di lavoro in termini di ore lavorate (margine intensivo) unitamente al contestuale obiettivo di « moderare » la crescita salariale;

quanto agli effetti finanziari della riforma fiscale, invece, la riduzione della pressione fiscale a invarianza di gettito non consente una valutazione adeguata degli effetti in considerazione dell'astrattezza dei principi enunciati, soprattutto con riferimento all'impatto derivante dal riordino delle *tax expenditures*;

non risulta valorizzato né perseguito il dichiarato obiettivo di migliorare la collaborazione tra fisco e contribuente: a oggi, il tema è stato affrontato dal Governo con la proroga « ad oltranza » di misure di stampo condonistico, da ultimo rinnovate con il decreto-legge n. 34 del 2023 e rafforzate anche dall'introduzione dello scudo penale e di cui già si prevede la riprogrammazione futura;

di contro, sono necessari interventi finalizzati a migliorare la propensione al pagamento dei tributi e la *compliance* preventiva, anche attraverso un più diffuso e consapevole ricorso alle nuove tecnologie e il potenziamento degli strumenti ordinari esistenti. Al riguardo, nel testo della delega fiscale si pensa addirittura di porre a carico del contribuente il costo del servizio connesso agli interpellati interpretativi;

risulta altresì svilito l'annunciato obiettivo di potenziare il contrasto all'eva-

sione fiscale e il contrasto di interessi. Nel documento in esame si pongono in rilievo le misure poste in essere negli anni passati e la possibilità dell'Agenzia delle entrate di utilizzare i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi dagli esercenti attività di commercio al dettaglio incrociandoli con i dati dei POS. Si evidenzia in particolare che eventuali discrepanze potranno essere utilizzate per sviluppare processi di analisi del rischio e predisporre lettere di *compliance* da inviare agli operatori, segnalando eventuali incoerenze. Si precisa inoltre che l'effetto di deterrenza potrà essere amplificato dall'aumento del numero delle operazioni commerciali regolate mediante transazioni elettroniche. Non si considera, tuttavia, come tali obiettivi siano già stati contraddetti e ostacolati in partenza dalle stesse misure introdotte dal Governo in carica nell'ultima legge di bilancio, in materia di innalzamento del limite all'utilizzo del contante e la definitiva interruzione dei meccanismi premiali di sostegno alla spesa e all'utilizzo dei pagamenti elettronici;

in relazione agli incentivi ai consumatori finalizzati a innescare il cosiddetto contrasto di interessi tra acquirente e venditore mirato ad arginare i casi prevalenti di evasione da omessa fatturazione, nel documento si richiama la Relazione relativa al traguardo M1C1-101 e le evidenziate criticità e limiti della misura del *cashback*: pur essendo stata efficace nell'incentivare i pagamenti elettronici – si legge – la misura non sembra avere dispiegato effetti significativi in termini di recupero di evasione. È utile ricordare però che la misura del *cashback*, peraltro già disattiva dal precedente Governo, nasce prioritariamente come strumento di incentivazione dei pagamenti elettronici e diffusione delle tecnologie digitali, oltre che di stimolo ai consumi in un contesto di contrazione della domanda, quale quello avutosi durante la pandemia;

a parte ciò, l'infrastruttura digitale realizzata per il funzionamento della misura ben si presta per essere utilizzata per altre finalità, come il riconoscimento delle detrazioni fiscali attraverso forme di rimborso anticipato, migliorando altresì il fun-

zionamento delle ulteriori misure premiali che lo stesso Governo intende perseguire, come la lotteria degli scontrini, anche in ottica di contenimento del rapporto costi benefici;

sempre sul piano della lotta all'evasione fiscale, non si condivide la prevista limitazione del ricorso alle presunzioni per accertare maggiori componenti di reddito o distribuzione di utili ai soci, trattandosi di uno strumento rivelatosi di grande efficacia per il contrasto dell'evasione fiscale, soprattutto se accompagnata dalla riduzione dei termini di accertamento;

non possono ritenersi maturi i tempi per la prevista attenuazione del carico sanzionatorio in ambito tributario al fine di ricondurlo agli standard di altri Paesi europei, considerato che l'Italia resta, come dichiarato nello stesso DEF, tra i peggiori Paesi in Europa per economia sommersa;

non vengono programmate misure per favorire la tassazione dell'economia digitale, sia in ottica di contrasto all'economia sommersa del *web* sia per intercettare e sottoporre a imposizione i nuovi modelli di business, in linea con gli obiettivi europei e internazionali. Il tema è di estrema attualità e urgenza considerato che il recepimento della direttiva sulla *global minimum tax*, che dovrà essere recepita entro il 2023, impone l'adeguamento non solo dell'IRES, come evidenziato nel DEF, ma di tutte le forme di incentivazione basate sulla leva fiscale in considerazione del fondamento del nuovo prelievo sull'aliquota minima effettiva del 15 per cento;

in generale, la programmazione economica e finanziaria del Governo risulta orientata da una severa austerità che rischia, nel suo complesso, di compromettere ulteriormente il già incerto quadro economico del nostro Paese. Come sottolinea l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella lettera di validazione del DEF 2023

del 7 aprile ultimo scorso, lo scenario macroeconomico dell'economia italiana tratteggiato appare soggetto a rischi, soprattutto di matrice internazionale e prevalentemente orientati al ribasso sulla crescita oltre il breve termine, in virtù di diversi fattori. Tra questi, oltre a citare il conflitto in corso in Ucraina, le nuove turbolenze finanziarie internazionali e la persistenza dell'inflazione, l'UPB riporta come restino sullo sfondo del DEF 2023 i rischi ambientali e nell'immediato anche quelli legati alle condizioni climatiche. Similmente, l'UPB cita l'acuirsi del rischio connesso all'ipotesi dell'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma *Next Generation EU*, al fine di attuare i progetti predisposti con il PNRR;

il contesto descritto richiede una programmazione delle politiche fiscali di medio lungo periodo, orientata al sostegno stabile agli investimenti e alle spese delle famiglie, a partire dai redditi medio bassi;

la riforma fiscale deve concretizzarsi nella realizzazione di un sistema fiscale sostenibile e inclusivo, comprensibile dal contribuente ed espressivo della sua reale capacità contributiva, in attuazione dei principi di progressività e personalità del concorso alle spese pubbliche di cui all'articolo 53 della Costituzione, nonché in grado di intercettare le diverse e più evolute fonti di ricchezza, oltre che prevenire gli abusi e le condotte di evasione garantendo la certezza nel tempo della sanzione;

il perseguimento e il concreto raggiungimento di tali obiettivi non sono garantiti nell'ambito della programmazione illustrata nel documento in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

rammentato preliminarmente che il primo Documento di economia e finanze del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di ambizioni, strategie, di risorse;

tale assenza si riflette sugli andamenti economici: a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi i due valori coincidono;

le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive quali « Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione », a conferma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'esecutivo che, dopo aver sprecato mesi inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto;

senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati: il Governo « confida » che accada quello che è successo negli ultimi anni con una crescita economica che ha « sorpreso al rialzo », senza tuttavia indicare misure in grado di determinare tale rialzo;

la conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025 determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale: il saldo primario passa da -3,6 per cento nel 2022 (-1,2 per cento al netto dei bonus edilizi riclassificati) a un avanzo dello 0,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2026;

a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici; la spesa primaria in percentuale del PIL, infatti, si riduce costantemente in tutto l'orizzonte previsivo;

particolarmente emblematici sono i tagli sulla spesa sanitaria: dal 6,9 per cento in rapporto al PIL del 2022 si scende al 6,3 per cento del 2024 che diventa 6,2 per cento per il biennio successivo, riduzioni determinate da una crescita media stimata del PIL nominale del 3,6 per cento a fronte di una crescita media stimata della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026; per tornare sopra il 7 per cento (valore di riferimento per la media europea) ci vorrebbero quasi 20 anni (7,1 per cento nel 2045);

i margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024;

sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che « il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico », a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al « finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente »;

mantenere per il 2024 il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio e quello annunciato dal DEF richiederà 10 miliardi di euro, mentre è stato lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione a indicare in 7-8 miliardi di euro una cifra « realistica » per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di *deficit*, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse per altre voci fondamentali come le pensioni, sia per la riforma del sistema pensionistico sia per il finanziamento dell'istituto di « opzione donna », la sanità, l'istruzione, l'attuazione della delega fiscale;

con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze il documento all'esame evidenzia, complessivamente, un aumento degli incassi IRPEF nel 2022 (+10,4 miliardi di euro) rispetto a quanto registrato nel precedente anno; per contro, gli incassi relativi alle ritenute sui redditi da capitale registrano una flessione di gettito pari a 1,6 miliardi;

il DEF e, più in generale la politica fiscale del Governo, si muovono in contrasto con le raccomandazioni della Commissione europea che indicano da tempo la necessità di spostare la tassazione dal lavoro al capitale e alle rendite; le disposizioni di modifica del regime forfettario che alzano la soglia di accesso da 65.000 a 85.000 euro e la *flat tax* incrementale introdotte nell'ultima legge di bilancio varata dall'attuale Governo – la

legge 29 dicembre 2022, n. 197 – invece incrementano le disuguaglianze di reddito e ledono il principio costituzionale di progressività contributiva del sistema fiscale enunciato dall'articolo 53 della Costituzione italiana;

l'andamento delle imposte dirette, specie dell'IRPEF, rappresenta una vera e propria « tassa occulta » sui percettori di reddito fisso a causa dell'inflazione, rispetto alla quale a ben poco servirà il taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 per circa 3 miliardi di euro in termini di minori oneri contributivi: una quantità di risorse insufficiente e persino iniqua se si considera che, data la platea di circa 23 milioni di contribuenti con redditi inferiori a 20.000, il beneficio ammonterebbe a circa 132 euro in media rispetto a un beneficio di circa 10.000 euro in media in favore di 30.000 partite IVA destinate dalla legge di bilancio 2023 all'incremento da 65.000 a 85.000 del limite di reddito per accedere al regime forfettario; servirebbero almeno 10 miliardi di euro per confermare l'attuale taglio del cuneo fiscale anche per il 2024;

il riordino delle *tax expenditures* delineato dal Governo nel documento e « finalizzato alla riallocazione di una parte del gettito utilizzabile per l'ulteriore razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario » non fornisce alcuna garanzia ai contribuenti soggetti all'IRPEF, su cui si applicano le detrazioni che sarebbero oggetto di riordino, affinché le eventuali maggiori risorse generate dal riordino delle *tax expenditures* restino a beneficio dei soggetti passivi IRPEF;

come riportato dal documento, sul tema dell'evasione fiscale, secondo l'Agenzia delle entrate, nel corso del 2022 sono stati riscossi complessivamente 20,2 miliardi dall'attività di promozione della *compliance* e dell'attività di controllo, di cui 11,2 miliardi derivano dai versamenti diretti su atti emessi dall'Agenzia, circa 3,2 miliardi sono il risultato dell'attività di promozione della *compliance* e 5,8 miliardi rappresentano le somme recuperate a seguito della riscossione coattiva; nel medesimo documento si rileva che il merito del miglioramento della *tax compliance*

è dovuto alle azioni di contrasto all'evasione fiscale adottate negli anni recenti, soprattutto con riferimento all'introduzione ed estensione del meccanismo di *split payment* e della fatturazione elettronica obbligatoria; misure su cui il Partito Democratico, negli anni di Governo, si è speso molto, fin dalla loro implementazione, con l'intento di modernizzare il sistema fiscale del Paese;

nonostante il miglioramento, il *gap IVA* resta comunque elevato nel confronto europeo e nella classifica dei Paesi a più alta evasione dell'IVA; l'Italia risulta al terzo posto dopo Malta e la Romania tuttavia, mentre da un lato il Governo si impegna, come prospettato nel documento all'esame, a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR (questi obiettivi prevedono che la propensione al *gap* dovrà ridursi almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e almeno al 15,8 per cento entro il 2024) dall'altro introduce misure a partire dalla legge di bilancio 2023, che allentano le maglie dei controlli sull'evasione;

in particolare, se da un lato si ribadisce l'impegno di consentire ai clienti di pagare tramite carte e *app*, e si consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi dagli esercenti attività di commercio al dettaglio incrociandoli con i dati dei POS al fine di sviluppare processi di analisi del rischio e predisporre lettere di *compliance* da inviare agli operatori in caso di eventuali discrepanze, dall'altro, con la legge di bilancio 2023, viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, passato dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro; importanti soggetti istituzionali hanno in più occasioni sottolineato che i limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione; sono state inoltre inserite dalla legge di bilancio 2023 alcune norme sulla riscossione che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione

del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

le norme di condono eufemisticamente denominate nella medesima legge di bilancio 2023 « Misure di sostegno in favore del contribuente » valgono oltre 1,1 miliardi di minori entrate nel 2023 e prevedono lo stralcio di debiti tributari fino a mille euro, la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente delle riscossioni, la definizione agevolata degli avvisi bonari a seguito del controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei redditi, la possibilità di sanare le irregolarità formali e il ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni ancora non contestate con il versamento di un diciottesimo del minimo edittale irrogabile;

in piena coerenza con le sanatorie e i condoni contenuti nella legge di bilancio e con l'impianto culturale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il Governo ha da ultimo adottato un decreto-legge (il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34) che proroga i termini previsti dalle disposizioni di legge di bilancio per l'accesso alle predette misure agevolative e dispone un presunto condono penale l'esclusione di punibilità per i reati tributari di omesso versamento di ritenute per importo superiore a 150.000 euro, omesso versamento IVA di importo superiore a 250.000 euro e indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	223
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	238
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista</i>)	240
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	244
Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela e la sicurezza del personale scolastico. C.835 Sasso (<i>Esame e rinvio</i>)	235
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 596 D’Orso, C.659 Varchi e C. 991 Manzi, recanti Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative ed istituzione del relativo albo professionale della professoressa Cristina Palmieri, componente della giunta della conferenza nazionale del Dipartimento di Scienze della Formazione – direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione « Riccardo Massa » dell’Università di Milano-Bicocca, di rappresentanti dell’Associazione nazionale pedagogisti italiani – ANPE, di rappresentanti dell’Associazione pedagogisti ed educatori italiani – ANPEI, di rappresentanti dell’Associazione nazionale educatori professionali – ANEP, di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati lavoratori Funzione Pubblica – CISL FP, e di rappresentanti dell’Unione italiana pedagogisti – UNIPED	237
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. – Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI) *relatore*, premette che la Commissione è chiamata ad esprimere, alla V Commissione Bilancio, il parere, per gli aspetti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) e sulla annessa Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Precisa che al Documento sono allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 – Allegato I);

la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 – Allegato II);

il documento « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (cosiddetto allegato infrastrutture) (Doc. LVII, n. 1 – Allegato III);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 – Allegato IV);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1 – Allegato V);

la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 1 – Allegato VI).

Ricorda preliminarmente che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Il DEF è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio: esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).

Il DEF è articolato in tre sezioni: il Programma di stabilità dell'Italia (Sezione I); il documento su Analisi e tendenze della finanza pubblica (Sezione II); il Programma Nazionale di Riforma (Sezione III).

Il Programma di stabilità contiene gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. La sezione espone, in particolare: gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, evidenziando eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; l'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e il triennio di riferimento, nonché, con riguardo all'Italia, il contributo alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; gli obiettivi programmatici relativi al PIL, all'indebitamento netto, al saldo di

cassa e al debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA, accompagnati anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dar conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento da quest'ultimo; le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

Il documento su Analisi e tendenze della finanza pubblica riporta, principalmente: l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; le previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche ed al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; in un'apposita Nota metodologica, allegata alla II Sezione del DEF, sono infine indicati analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali.

Il Programma nazionale di riforma (PNR) espone, in coerenza con il Programma di stabilità, gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma, indicando, in particolare: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la

loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 può essere presentata alle Camere, come annesso al DEF, una relazione al Parlamento: si tratta di un documento eventuale, presentato alle Camere qualora, nell'imminenza della presentazione di quest'ultimo, si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Tale disposizione prevede che, in circostanze eccezionali e sentita la Commissione europea, il Governo sottoponga all'approvazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui richiedere l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

Passando al contenuto del DEF 2023, fa presente che con la relazione presentata come documento annesso al DEF 2023, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022 (vale a dire, -4,5 per cento nel 2023 e -3,7 per cento nel 2024, a fronte di una previsione tendenziale di indebitamento netto in rapporto al PIL pari a -4,35 per cento nel 2023 e -3,5 per cento nel 2024). In base a quanto riportato nella relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento - pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 - saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti limitando, al contempo, la rincorsa salari-prezzi, in particolare at-

traverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Lo scenario a legislazione vigente (quadro tendenziale) esposto nel DEF 2023 riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza. Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2022 sia tuttavia risultata più resiliente di quanto atteso lo scorso autunno, facendo registrare, nonostante il difficile contesto economico, una crescita del 3,7 per cento nel 2022, che ha fatto tornare il PIL a valori superiori al livello pre-pandemico.

Tuttavia, la contrazione registrata nel IV trimestre 2022 (-0,1 per cento rispetto allo +0,4 del terzo trimestre) ha interrotto la fase di espansione dell'economia italiana, interessando, in particolare, i consumi delle famiglie, a causa della propagazione della spinta inflazionistica. Tuttavia, sulla base degli andamenti congiunturali, e in considerazione del miglioramento del contesto internazionale dovuto ad un calo dei prezzi energetici più rapido delle attese, le prospettive per l'anno in corso risultano nel DEF 2023 moderatamente più favorevoli rispetto al quadro sottostante le previsioni ufficiali effettuate lo scorso novembre nella NADEF. Dopo la contrazione congiunturale dello 0,1 per cento registrata nel IV trimestre del 2022, ci si attende ora un moderato aumento del PIL sia nel primo che nel secondo trimestre 2023, seguito da una lieve accelerazione nella seconda parte dell'anno. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL per il 2023 è pertanto previsto crescere, in termini reali, dello 0,9 per cento, in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,6 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del novembre scorso. Per quanto riguarda gli anni successivi, la previsione di crescita del PIL per il 2024 è prevista all'1,4 per cento, più sostenuta rispetto al 2023, ma al ribasso rispetto all'1,9 per cento previsto a novembre nella NADEF. La crescita per il 2025 resta invece invariata all'1,3 per cento, come già previsto dalla NADEF. La previ-

sione per il 2026 viene posta all'1,1 per cento. Alla luce del quadro di incertezza che caratterizza lo scenario internazionale, le previsioni di crescita tendenziali sono indicate nel DEF come prudenziali. Nonostante l'economia mondiale sia infatti risultata più resiliente di quanto previsto lo scorso autunno e gli indicatori ciclici internazionali mostrino una prospettiva di espansione, persistono rischi al ribasso che potrebbero indebolire l'attività economica rispetto al quadro macroeconomico tendenziale del DEF. Aspettative di livelli di crescita maggiori rispetto a quelli prospettati nell'attuale quadro macroeconomico riportato dal DEF 2023 sono legate alla realizzazione del piano di investimenti e di riforme contenute nel PNRR.

Nel quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2023 e successivi, il Governo dichiara di confermare gli obiettivi (previsti dalla NADEF) del *deficit* pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, 3,7 per cento nel 2024, 3,0 per cento nel 2025. Per il 2026 il nuovo obiettivo di *deficit* è fissato al 2,5 per cento del PIL.

Segnala che, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge:

interventi a sostegno della competitività dei capitali;

delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038);

misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*;

delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese (Atto Senato 571);

misure in materia di semplificazione normativa;

revisione del Testo Unico degli Enti locali;

semplificazioni in materia scolastica;

disciplina della professione di guida turistica;

sviluppo e competitività del settore turistico;

interventi in materia di disciplina pensionistica;

misure a sostegno delle politiche per il lavoro;

interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà;

misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale;

misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica;

disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Atto Senato 615);

misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria;

Codice in materia di disabilità;

rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca;

revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

In relazione ai settori di competenza della VII Commissione, l'ambito « Istruzione, università e ricerca » vede dedicata al sistema scolastico e universitario un'apposita sezione del Programma nazionale di riforma. In questa, si evidenzia che in base all'ultimo Rapporto OCSE « *Education at a glance* » (di ottobre 2022) l'Italia ancora sconta un ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono cresciuti più lentamente della media OCSE.

I dati ISTAT (« *Report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali – anno 2021* ») del 25 ottobre 2022, inoltre, rilevano che, nel 2021, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni che ha conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore – il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese – è pari al 62,7 per cento a fronte di una media UE del 79,3 per cento.

Il fenomeno dell'abbandono scolastico resta, poi, un problema rilevante: nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, nel 2021 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni con al più un titolo secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione – cosiddetti ELET (*Early Leavers from Education and Training*) – è stimata al 12,7 per cento. Nella fascia d'età 25-64 anche la percentuale di laureati è più bassa della media europea (20 per cento contro il 33,4 per cento della UE). Il possesso di un titolo di studio terziario – rileva il DEF – è considerato un obiettivo fondamentale per una « società della conoscenza », e in questo ambito l'Italia resta ancora lontana dal benchmark del 40 per cento stabilito dalla Strategia Europa 2020. Restrungendo l'analisi ai giovani tra i 25 e i 34 anni, in base ai dati Eurostat (*Education and Training Monitor 2021*), nel 2021, in Italia solo il 28,3 per cento di essi era in possesso di un titolo di studio di livello terziario, contro una media europea del 41,2 per cento. A ciò va aggiunto il cosiddetto *skill mismatch* (ossia la discrepanza di competenze tra quelle richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente in possesso da parte

dei lavoratori e/o dei candidati), la cui incidenza in Italia è superiore alla media OCSE. In base alle statistiche OCSE nel 2019 in Italia il mismatch si è attestato al 37 per cento, se si fa riferimento al *field-of-study mismatch* e al 38,5 per cento se si guarda al *qualification mismatch*, a fronte di una media OCSE rispettivamente del 31,7 e del 34,4 per cento. Sempre secondo il DEF, «per ridurre entrambi i divari, occorre agire su due piani: accesso e diritto allo studio; orientamento e inserimento nel mondo del lavoro». Il Programma indica, quindi, la necessità di riformare il sistema per una scuola «di tutti e per tutti».

Viene rilevato che, in uno scenario pandemico e post-pandemico, la scuola italiana è stata impegnata in uno sforzo significativo di resilienza e di innovazione, grazie a una forte accelerazione del processo di digitalizzazione, che ha consentito di garantire la continuità didattica in tutte le scuole e l'avvio di un importante programma di riforme nell'ambito del PNRR. Si ricordano poi sei riforme, oggetto di provvedimenti legislativi già varati, oggi entrati in fase di attuazione: la riorganizzazione del sistema scolastico; la formazione del personale; le procedure di reclutamento e di progressione di carriera; il nuovo sistema di orientamento; il riordino degli istituti tecnici e professionali; lo sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Contestualmente alle riforme – rileva il DEF – sono in corso di realizzazione dieci linee di investimento, con un bilancio complessivo di risorse di oltre 18 miliardi, che riguardano le infrastrutture per l'edilizia scolastica (nuove scuole, asili e scuole dell'infanzia, mense per favorire il tempo pieno, strutture per lo sport, messa in sicurezza degli edifici), l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi con strumenti per la didattica digitale e laboratori formativi per le professioni digitali del futuro e lo sviluppo delle competenze di docenti e studenti.

Gli interventi strutturali e organizzativi hanno l'obiettivo di favorire la piena inclusione scolastica degli studenti con maggiori

fragilità, contrastando la dispersione scolastica, grazie anche all'attivazione di strumenti per l'estensione del tempo pieno ad un numero più ampio di scuole e a programmi e iniziative di mentoring, tutoraggio, orientamento personalizzato. L'apertura delle scuole al pomeriggio permette, inoltre, di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori. A tale obiettivo concorrerà anche l'attuazione del nuovo Programma Nazionale FESR-FSE+ 2021-2027 «Scuola e competenze», approvato dalla Commissione europea a dicembre 2022. Sempre in questo ambito, sono previste azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica (potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola e dell'apprendimento delle discipline sportive già dalla scuola primaria). Si punta, inoltre, a implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, garantendo agli studenti spazi sicuri e idonei agli apprendimenti.

Il Programma rileva inoltre che, per consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, sono state implementate le attività laboratoriali mediante l'investimento in ambienti innovativi e la diffusione di nuove pratiche didattiche, nel quadro del Piano «Scuola 4.0». Si intende favorire il cambiamento delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali e STEM, fondamentali per l'accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. Si sottolinea, inoltre, come l'orientamento sia cruciale per ridurre il tasso della dispersione scolastica.

In particolare, con l'adozione della riforma prevista dal PNRR sull'orientamento (M4C1-R.1.4) e con l'approvazione delle relative linee guida (DM n. 328 del 22 dicembre 2022), si intendono intraprendere azioni orientative sistematiche nelle scuole secondarie del primo e del secondo grado, anche attraverso la figura del docente tutor, contrastando la crescita dei cosiddetti NEET (*Not in Education, Employment or Training*).

Si ricorda, poi, l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica e professio-

nale (attuata per mezzo degli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022), attraverso la costruzione di curricula flessibili, articolati in percorsi di apprendimento ed esperienze formative coerenti con le realtà produttive dei territori di appartenenza delle singole istituzioni scolastiche e il sistema della formazione professionale terziaria con particolare riferimento alla riforma degli ITS (legge 15 luglio 2022, n. 99). In tale contesto, si inserisce la promozione della riforma del sistema di « alternanza » scuola lavoro (che ha portato ai « percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento » – PCTO), anche per l'introduzione di maggiori garanzie di sicurezza a tutela degli studenti coinvolti.

Il Programma nazionale di riforma indica, inoltre, la finalità del rafforzamento del sistema universitario, teso all'inclusione, alla meritocrazia e all'inserimento nel mondo del lavoro, rilevando che scuola e università sono due componenti essenziali e complementari della stessa strategia, « che è quella di riportare la conoscenza e il merito al centro della crescita del Paese ».

Si ricorda, quindi, che il PNRR contiene linee progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, al rafforzamento dei dottorati e della ricerca universitaria e che esso mira a promuovere pari opportunità di istruzione, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere. Si sottolinea l'importanza di coinvolgere maggiormente le imprese e di stimolare la ricerca applicata, al fine di introdurre maggiore di flessibilità nei percorsi curriculari, nonché di semplificare e velocizzare l'accesso all'esercizio delle professioni.

Inoltre, in linea con gli *standard* europei, risulta necessario accrescere il numero di giovani che accedono al sistema della formazione superiore e che conseguono il titolo di studio e il dottorato, al fine di assicurare concretamente il diritto allo studio. Il DEF ricorda che sono stati recentemente stanziati (in attuazione del PNRR) circa 400 milioni per i dottorati innovativi, di cui il 40 per cento è destinato alle università del Mezzogiorno.

Si rileva inoltre che, sempre in attuazione del PNRR (M4C1 – Investimento 1.7), nella legge di bilancio 2023 si incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio per studenti universitari e AFAM.

In relazione alla creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, al fine di ridurre il divario del Paese rispetto alla media UE (gli studenti serviti in Italia sono pari al 3 per cento del totale, rispetto all'8 per cento registrato nella UE) è stato istituito il Fondo per l'*housing* universitario, ed è prevista l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, definendo gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti e disciplinando il credito di imposta relativo agli interventi ad esso finalizzati. « I primi bandi per 7500 posti sono stati pubblicati e conclusi per rispettare la scadenza con la Commissione europea di dicembre 2022 ». Con la legge di bilancio 2023 si è provveduto a stanziare ulteriori risorse per l'*housing* universitario (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026).

Al fine, inoltre, di un rapido inserimento nel mondo del lavoro, si sta attuando la riforma delle lauree abilitanti, delle classi di laurea e dei dottorati.

In tale contesto, si evidenzia la riforma del sistema di accesso programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, volta a realizzare un sistema più efficace e soprattutto sostenibile di accesso, alla luce delle tendenze demografiche e del fabbisogno del personale sanitario.

In relazione al settore della ricerca, il Programma ricorda che l'edizione 2022 dello *European Innovation Scoreboard* classifica l'Italia tra gli « innovatori moderati », sottolineando che le prestazioni del Paese nel periodo 2015-2022 sono migliorate a un ritmo più sostenuto rispetto alla media UE (17,4 per cento, a fronte di una media del 9,9 per cento). « Nel 2022, infatti, l'Italia ha totalizzato un risultato pari al 91,6 per cento, superiore a quello medio della categoria degli innovatori moderati (pari all'89,7 per cento). Lo *Scoreboard* identifica

tra i punti di forza dell'Italia la produttività delle risorse, la presenza di innovatori dei processi aziendali e il sostegno del Governo alle attività di R&S, mentre la quota di popolazione con un'istruzione terziaria, il livello di spesa in R&S del settore privato e le spese in venture capital rappresentano alcune delle maggiori debolezze del Paese». Il DEF 2023 afferma che il Governo intende utilizzare una parte rilevante delle risorse del PNRR e degli altri strumenti a disposizione per colmare questi divari, investendo sempre più risorse finanziarie e capitale umano per valorizzare il ruolo strategico della ricerca e dell'innovazione nel percorso di rilancio del Paese. Si sottolinea, quindi, che la Componente 2 « Dalla ricerca all'impresa » della Missione 4 « Istruzione e Ricerca » del PNRR si inserisce nel percorso tracciato dal Programma nazionale per la ricerca, stanziando circa 11,4 miliardi per una serie di investimenti da realizzarsi tra il 2022 e il 2026. Gli obiettivi sono il rafforzamento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione.

Tra i progetti in corso di attuazione, viene segnalato l'investimento del PNRR relativo al « Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione », che mira alla costruzione di infrastrutture che garantiscano il trasferimento nell'economia della conoscenza sviluppata in istituti di ricerca di alta qualità, stimolando l'innovazione. In relazione a tale investimento, dopo il completamento delle procedure di gara nel 2022, si prevede di assumere 30 manager di ricerca e di finanziare almeno 30 infrastrutture entro giugno 2023.

Si segnala, inoltre, l'investimento del PNRR sugli IPCEI (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo), un progetto con un ambito temporale ampio (2021-2025), che ha l'obiettivo di aumentare la dotazione del relativo fondo per finanziare imprese e centri di ricerca per progetti su sviluppo, innovazione e produzione indu-

striale, anche in collaborazione con centri e aziende europee. In relazione a questo investimento, dopo il conseguimento dei traguardi previsti nel 2021 e nel 2022, il Governo sta lavorando per pubblicare, entro il prossimo giugno, la lista dei soggetti che avranno accesso al fondo. Inoltre, si ricorda il traguardo, sempre nell'ambito del PNRR, da raggiungere entro la fine del 2023, che riguarda l'aggiudicazione di oltre 3000 progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) da finanziarsi con il Fondo del Programma nazionale della ricerca (PNR).

Gli investimenti in corso devono essere accompagnati da un'attenzione specifica ai processi di internazionalizzazione e di valutazione, anche in coerenza con quanto ribadito dal Consiglio dell'Unione europea nella « Raccomandazione su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa » del 19 novembre 2021.

Al di là dei confini del PNRR – rileva il DEF – è da segnalare che, in virtù del mutato contesto nazionale e internazionale, che vede un crescente rilievo delle tecnologie critiche nella competizione geopolitica e la riorganizzazione delle filiere produttive, è in corso di aggiornamento il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027. Per il 2023, il Piano si concentrerà sul tema della valutazione, con l'istituzione di un Nucleo Dati permanente presso il Segretariato Generale del Ministero per l'università e la ricerca, al fine di coordinare e potenziare le attività di analisi economica e statistica, studio e ricerca finalizzate alla valutazione dell'impatto delle politiche e degli investimenti pubblici. Il Ministero dell'università e della ricerca è impegnato, inoltre, nell'elaborazione delle linee guida per l'esercizio « Valutazione della qualità della ricerca » VQR 2020-2024, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per rendere più efficaci e rapidi i processi di valutazione.

Il Governo promuove, inoltre, sul territorio nazionale la realizzazione di progetti di ricerca, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di *business* e organizzativi relativi alle tecnologie emer-

genti, quali, ad esempio, *blockchain*, intelligenza artificiale (AI), *internet* delle cose (IoT), realtà aumentata e virtuale, grazie all'uso ed allo sviluppo delle reti mobili ultraveloci (5G). In particolare, nell'alveo del « Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G », già dal 2019 sono stati istituite sul territorio nazionale le « Case delle tecnologie emergenti », centri di trasferimento tecnologico che hanno l'obiettivo di supportare progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup e favorire il trasferimento tecnologico verso le PMI. Si ricorda, infine, che la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Italia, del 12 luglio 2022 sottolinea, tra le sue premesse, che le riforme e gli investimenti previsti nei settori dell'istruzione, dello sviluppo delle competenze e della ricerca sono potenzialmente in grado di rafforzare a lungo termine le capacità in termini di capitale umano e ricerca.

Con riguardo all'ambito cultura, nella Sezione II, a livello di quadro macroeconomico, secondo il DEF, la ripresa significativa dei consumi delle famiglie (4,6 per cento) è stata determinata dalla robusta ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in ricreazione e cultura (19,6 per cento). Sempre a livello macro-economico, la Sezione III, recante il Programma nazionale di riforma, stima un impatto percentuale del PNRR – M1C3: turismo e cultura 4.0, sul PIL rispetto allo scenario base, pari allo 0,1 per cento per il triennio 2021-2023 e allo 0,4 per cento per il triennio 2024-2026.

Nel tracciare, poi, le risposte di *policy* alle sfide da affrontare, la Sezione III rimarca il ruolo trainante – sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla crescita del PIL – del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori. In questa prospettiva, la quota più significativa degli interventi nel settore è stata operata, sinergicamente, nell'ambito dell'at-

tuazione del PNRR e nella legge di bilancio 2023.

Partendo dalla legge di bilancio 2023, la Sezione III ribadisce l'impegno del Governo per le nuove generazioni, specie in alcuni momenti e aspetti chiave del loro sviluppo, quali le attività sportive e culturali. A tal proposito viene sottolineata l'istituzione di due nuovi strumenti, a opera dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 197 del 2022: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito, che sostituiscono la Carta elettronica, legata al *bonus* cultura per i diciottenni. Fra le misure più recenti viene ricordata anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali, di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 13 del 2023, operata in attuazione del PNRR.

In linea con il Piano di Azione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e le priorità indicate dal Piano Nazionale di Riforma, il Documento richiama l'Obiettivo Strategico 4 « Un'Europa più sociale e inclusiva », sottolineando come in materia di turismo e cultura, la politica di coesione individua interventi rivolti, fra l'altro, alla prevenzione e gestione dei rischi naturali nei luoghi della cultura e al miglioramento dell'efficienza energetica.

Fra gli altri punti d'interesse per la Commissione cultura richiamati dalla Sezione III del DEF – con riferimento al più ampio ambito della proprietà intellettuale – si ricorda poi il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale, approvato nel Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022, che si inserisce all'interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale (Piano di azione sulla proprietà intellettuale per il triennio 2021-2023, adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020) con l'obiettivo della promozione della cultura dell'innovazione e degli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale, i quali, attraverso la protezione delle idee e delle invenzioni, assicurano alle imprese nazionali un vantaggio competitivo sui mercati.

Venendo al settore dello sport, la Sezione III, nel descrivere gli interventi realizzati in attuazione del PNRR e con la

legge di bilancio 2023, valorizza in più punti la connessione fra scuola e sport: ciò avviene, in particolare, tramite gli investimenti per le infrastrutture e l'edilizia scolastica, per la realizzazione o il recupero di locali da adibire alla pratica sportiva. Il Documento sottolinea come il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica, e la realizzazione dei connessi impianti e palestre, sia anche un « investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l'orario scolastico »; spazi sicuri e idonei agli apprendimenti consentono peraltro – secondo il Documento – anche di « implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ».

Vengono poi espressamente ricordati l'incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, che prevede anche un sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e l'incremento delle risorse del Fondo sport e periferie.

Infine, le diverse *policies* adottate in ambito sportivo vengono inquadrare anche alla luce della necessità di migliorare gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES). Con specifico riguardo all'indicatore « eccesso di peso » (assunto come proporzione standardizzata di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più) si attesta, nell'ultimo rapporto ISTAT, una riduzione nel 2021 e si prevede un progressivo miglioramento nel periodo 2022-2025; anche verso tale obiettivo convergono le azioni a sostegno delle attività sportive.

Con riguardo all'editoria, ricorda che la Sezione I del DEF menziona fra i collegati alla manovra di bilancio un disegno di legge recante misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del relatore

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sono state presentate due propo-

ste di parere alternativo, una dal gruppo del Partito democratico, a prima firma Manzi (*allegato 2*) e l'altra dal gruppo del Movimento Cinque Stelle, a prima firma Orrico (*allegato 3*).

Ricorda che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore, mentre in caso di approvazione della proposta di parere del relatore le proposte alternative si intenderanno concluse.

Gaetano AMATO (M5S), sottolineato che il livello di povertà educativa ha raggiunto picchi talmente elevati che la scuola pubblica non riesce più a contrastarla, evidenzia che è ormai provato che più scarse sono le possibilità economiche, più è limitato l'apprendimento: è per questo che le mancate opportunità di studio generano esclusione sociale e, conseguentemente, povertà materiale. Citando alcuni dati Eurostat e gli ultimi risultati delle prove Invalsi, rileva che il 53 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale ha genitori che non hanno diploma e che i punteggi Invalsi sono più alti laddove è più elevato il livello sociale, economico e culturale delle loro famiglie. Esprime l'avviso che la scuola di oggi non è equa che l'abbandono scolastico – che nell'ultimo anno ha riguardato 80.000 studenti – è strettamente connesso con la demotivazione di chi ottiene risultati meno brillanti. Sottolinea che le disparità educative camminano di pari passo con quelle tra nord e sud, con le differenze di classe, con quelle tra centri e periferie, con quelle relative al pubblico e al privato. Rileva come i tagli alla spesa pubblica hanno accentuato questo divario, soprattutto all'interno dei comuni nei quali le scuole pubbliche sono sempre più spesso prive di strutture. Cita quindi il centro studi italiano « *Money farm* » che ha quantificato una spesa minima di 53.000 euro per portare un figlio a una laurea triennale, che può arrivare fino a 700.000 euro per il conseguimento della laurea magistrale.

Nel sottolineare che l'entità degli ultimi aumenti in busta paga per i lavoratori è stata di circa 15-20 euro, peraltro sulla base di uno stanziamento disposto dal Go-

verno precedente, ricorda che il Governo Conte aveva destinato a istruzione e ricerca risorse per 30,6 miliardi, malgrado le critiche e le astensioni del gruppo di Fratelli d'Italia. Stigmatizza in particolare le scelte del Governo che mirano ad avvantaggiare soprattutto i privati che nell'ultima legge di bilancio hanno visto triplicare i finanziamenti da parte dello Stato.

Evidenzia che la crisi del sistema di istruzione è iniziato nel 2008, con la riforma Gelmini, di cui l'attuale Ministro Valditara era stato relatore al Senato, con i tagli delle risorse e soprattutto con l'abbandono dei più fragili a vantaggio dei più meritevoli in una sorta di sciagurata competizione, smantellando il carattere democratico della scuola pubblica e la sua funzione di ascensore sociale. Richiamando il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ricorda che tra le sue priorità vi è quella di risanare le disuguaglianze del Paese, tra nord e sud, tra centro e periferia, tra aree interne e aree urbane. Ricordando l'investimento per 1.5 miliardi di euro di cui alla Missione IV del PNRR, sottolinea che tali risorse devono servire per accrescere la mobilità sociale e a livellare le disparità di partenza, tra le quali quella educativa in particolare. Tuttavia, è dell'avviso che non siano sufficienti i finanziamenti a pioggia per contrastare la povertà educativa: occorrono progetti di ampio respiro per arginare concretamente il fenomeno della dispersione scolastica: quella esplicita di chi abbandona e quella implicita di chi, pur frequentando, non acquisisce le competenze di base. Ritene che gli istituti scolastici debbano essere messi al centro di politiche non solo educative ma anche di rigenerazione sociale perché la scuola pubblica, seppur frantumata, resta ancora in molte zone d'Italia il punto di contatto tra la popolazione e la Repubblica.

Conclude esprimendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), condividendo le considerazioni del collega Amato, definisce il documento in esame imbarazzante relativamente alla parte dedicata allo sport, settore per il quale non vengono

previste risorse. Eppure, ricorda, il valore dello sport dal punto di vista educativo, sociale e salutare, è stato talmente riconosciuto da entrare, tra breve, in Costituzione. Rimarcando che lo sport, insieme alla cultura e all'istruzione, non rappresenta solo una bandierina ideologica, ricorda le tante ore di lavoro dedicate dalla Commissione per promuoverlo e incentivarlo, soprattutto tra i più giovani, esprime rammarico per non trovare di tutto ciò nel DEF.

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico che, ricorda, ha presentato una proposta alternativa di parere. Rileva, peraltro, che le numerose osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, evidenziano una carenza del documento soprattutto sul versante della cultura; ma, a suo avviso, mancano previsioni adeguate anche per il settore dello sport e per quello dell'istruzione. Evidenzia, altresì, la mancanza di risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e, quindi, del personale scolastico. Ritenendo il quadro insoddisfacente per il presente e preoccupante in prospettiva conferma il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, si associa alle osservazioni dei colleghi. Definisce grottesche le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore che non riflettono la visione condivisa in Commissione dai rappresentanti dei diversi gruppi, pur nelle differenze di approccio, sui temi inerenti cultura, sport e istruzione. Rilevata la mancanza di risorse per investimenti, che pure sono sempre state sollecitate in Commissione e che, peraltro, vengono ribadite tra le osservazioni di un parere favorevole, conclude esprimendo l'avviso che nel DEF si vanifica tutto il lavoro svolto in Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di

parere a prima firma Manzi e a prima firma Orrico.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge – già approvato dal Senato – recante la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Specifica che tale accordo consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

Segnala che l'accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge 744 del 1980). L'Atto all'esame ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960. I suoi obiettivi principali consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede

l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Fa presente che nella relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia come l'opportunità per l'Italia di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi 15 Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, riferisce che si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli. Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio – cosiddetto Uruguay Round, ratificato dall'Italia con la legge 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

Il capitolo I, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di

disegni e modelli industriali, comprende gli articoli 3-18. Il capitolo II contiene disposizioni amministrative e consta degli articoli da 19 a 24. Il capitolo III concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra e comprende gli articoli 25 e 26. Infine, il capitolo IV contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli 27-34. In particolare l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI.

Il disegno di legge A.C. 1041 si compone di sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja.

L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. Inoltre in conseguenza dell'Atto di Ginevra del 1999 – di cui il disegno di legge stesso autorizza la ratifica e l'esecuzione – provvede anche ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, ratificato con la legge 24 ottobre 1980, n. 744, sostituendolo con quello all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, denominato « Accordo del 1999 ». Rimangono ferme le modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia pos-

sono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*) dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.

L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela e la sicurezza del personale scolastico.

C.835 Sasso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, premette che la proposta di legge, di cui è primo firmatario e di cui oggi si avvia l'esame, reca disposizioni per fronteggiare il dilagare degli episodi di violenza nei confronti del personale scolastico esercitati dagli studenti e in alcuni casi dai loro familiari. A tale fine vengono aggravate le pene per i reati di violenza, minaccia e oltraggio al personale scolastico. Ciò nell'ottica – come evidenziato anche nella relazione illustrativa della proposta di legge – di tutelare la libertà di insegnamento quale base per la crescita delle generazioni e di garantire una condizione di maggiore serenità agli insegnanti il cui rispetto da parte degli studenti e delle loro famiglie è presupposto indispensabile affinché la loro funzione educativa possa svolgersi appieno.

La proposta si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione – presso il Ministero dell'istruzione e del merito – dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. La sua istituzione, la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio – costituito per metà da componenti di sesso femminile, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Sono compiti dell'Osservatorio: *a)* raccogliere ed esaminare le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale; *b)* raccogliere ed esaminare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico; *c)* promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti

scolastici più esposti; *d)* vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; *e)* promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; *f)* promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.

L'articolo 2 dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata è celebrata annualmente nella data che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Gli articoli 4 e 5 recano disposizioni volte a rafforzare la tutela penale del personale scolastico, intervenendo sui delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, l'articolo 4 modifica l'articolo 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio (primo comma). La novella è volta ad introdurre – con riguardo alla suddetta fattispecie di reato – una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo all'articolo 336 del codice penale un comma che prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso nei

confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. L'articolo 5 modifica l'articolo 341-bis del codice penale (Oltraggio a pubblico ufficiale) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Anche in relazione a tale fattispecie di reato, la modifica interviene al fine di introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo un comma volto a prevedere che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 6, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude sottolineando che la proposta non ha esclusivamente finalità punitive, ma anche pedagogiche e auspica, pertanto, che

possa essere ampiamente condivisa dai colleghi alle cui proposte migliorative si dichiara disponibile.

Valentina GRIPPO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 aprile 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 596 D'Orso, C.659 Varchi e C. 991 Manzi, recanti Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative ed istituzione del relativo albo professionale della professoressa Cristina Palmieri, componente della giunta della conferenza nazionale del Dipartimento di Scienze della Formazione – direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione « Riccardo Massa » dell'Università di Milano-Bicocca, di rappresentanti dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani – ANPE, di rappresentanti dell'Associazione pedagogisti ed educatori italiani – ANPEI, di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali – ANEP, di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati lavoratori Funzione Pubblica – CISL FP, e di rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti – UNIPED.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 5) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

premessi che:

sulla base dello scenario a legislazione vigente le prospettive per l'anno in corso risultano nel DEF 2023 moderatamente più favorevoli rispetto al quadro sottostante le previsioni ufficiali effettuate lo scorso novembre nella NADEF facendo prevedere una crescita del PIL in termini reali dello 0,9 per cento, quindi in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,6 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del novembre scorso;

nel quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2023 e successivi vengono confermati gli obiettivi (previsti dalla NADEF) del *deficit* pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, 3,7 per cento nel 2024, 3,0 per cento nel 2025 e che per il 2026 il nuovo obiettivo di *deficit* è fissato al 2,5 per cento del PIL;

per quanto concerne i profili di stretta competenza della VII Commissione, con particolare riguardo al settore istruzione, nel DEF si sostiene la necessità di agire sul piano dell'accesso e del diritto allo studio e su quello dell'orientamento e inserimento nel mondo del lavoro al fine di ridurre i divari in termini di competenze degli studenti italiani rispetto alla media OCSE;

nel DEF si dà rilievo alle linee di investimento riguardanti le infrastrutture

per l'edilizia scolastica, strutture per lo sport, messa in sicurezza degli edifici, allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, laboratori formativi per lo sviluppo di competenze digitali e STEM;

con riferimento all'università, il Programma nazionale di riforma indica tra le proprie finalità quella del rafforzamento del sistema universitario, teso all'inclusione, alla meritocrazia e all'inserimento nel mondo del lavoro;

in relazione alla creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, al fine di ridurre il divario del Paese rispetto alla media Ue, è stato istituito il Fondo per l'*housing* universitario;

con riferimento al settore della ricerca, nel Programma si dà evidenza del fatto che in termini di innovazione le prestazioni del Paese nel periodo 2015-2022 sono migliorate a un ritmo più sostenuto rispetto alla media Ue (17,4 per cento, a fronte di una media del 9,9 per cento);

per quanto concerne il settore della cultura, il quadro macroeconomico riflette una significativa ripresa dei consumi delle famiglie nei settori dei servizi maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in ricreazione e cultura (19,6 per cento), per la quale è risultato determinante il ruolo trainante – sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla crescita del PIL – del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori rendendo evidente l'opportunità di rafforzare le politiche di sostegno del settore;

con riguardo allo sport, nel DEF viene valorizzata la connessione fra scuola

e sport, in particolare, tramite gli investimenti per le infrastrutture e l'edilizia scolastica, per la realizzazione o il recupero di locali da adibire alla pratica sportiva, anche in chiave di investimento per le comunità;

nell'ambito dell'editoria, il DEF menziona fra i collegati alla manovra di bilancio un disegno di legge recante misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure incentivanti dei consumi culturali, quali l'introduzione di detrazioni fiscali;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le norme relative all'incentivazione del mecenatismo, quali il cosiddetto *Art bonus*, estendendo la platea dei beneficiari delle erogazioni liberali a tutte le forme di produzione artistica e culturale;

c) valuti il Governo l'opportunità di introdurre opportune modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici, meglio nota come « legge del 2 per cento », al fine di garantirne l'effettiva applicazione;

d) valuti il Governo l'opportunità di introdurre le opportune modifiche alle attuali normative di regolazione del mercato dell'arte, snellendo le procedure autorizzative e introducendo specifici incentivi fiscali per le transazioni che si concludono nell'ambito delle mostre d'arte, al fine di attrarre gli investimenti dei collezionisti internazionali e tutelare il mercato artistico italiano;

e) valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure volte a rafforzare il settore del cinema e dell'audiovisivo, che costituiscono strumenti formidabili per la rappresentazione e la conservazione delle identità culturali del popolo italiano e del suo territorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di adottare interventi diretti in favore dell'editoria libraria e giornalistica a supporto sia dell'offerta, sia della domanda di consumi;

g) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le norme del finanziamento pubblico dello spettacolo dal vivo anche al fine di potenziare l'efficacia del sistema dell'erogazione di contributi;

h) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le misure per l'internalizzazione del settore musicale.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 5) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 che rappresenta il principale documento di politica economica e di bilancio con il quale il Governo, in una prospettiva di medio-lungo termine, traccia gli impegni e gli indirizzi delle politiche pubbliche di consolidamento finanziario e di spesa;

premessi che:

il primo Documento di economia e finanza del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di ambizioni, di strategie, di risorse;

tale assenza si riflette sugli andamenti economici: a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi i due valori coincidono;

le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive quali « Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione », a conferma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'esecutivo che, dopo aver sprecato mesi

inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto;

senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati: il Governo « confida » che accada quello che è successo negli ultimi anni con una crescita economica che ha « sorpreso al rialzo », senza tuttavia indicare misure in grado di determinare tale rialzo;

la conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già contenuti nel Documento programmatico di bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025 determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale: il saldo primario passa da -3,6 per cento nel 2022 (-1,2 per cento al netto dei *bonus* edilizi riclassificati) a un avanzo dello 0,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2026;

a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici; la spesa primaria in percentuale del PIL, infatti, si riduce costantemente in tutto l'orizzonte previsivo;

particolarmente emblematici sono i tagli sulla spesa sanitaria: dal 6,9 per cento in rapporto al PIL del 2022 si scende al 6,3 per cento del 2024 che diventa 6,2 per cento per il biennio successivo, riduzioni determinate da una crescita media stimata del PIL nominale del 3,6 per cento a fronte di una crescita media stimata della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio

2024-2026; per tornare sopra il 7 per cento (valore di riferimento per la media europea) ci vorrebbero quasi 20 anni (7,1 per cento nel 2045);

i margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024;

sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che « il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico », a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al « finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente »;

mantenere per il 2024 il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio e quello annunciato dal DEF richiederà 10 miliardi di euro, mentre è stato lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione a indicare in 7-8 miliardi di euro una cifra « realistica » per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di *deficit*, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse per altre voci fondamentali come le pensioni, sia per la riforma del sistema pensionistico sia per il finanziamento dell'istituto di « opzione donna », la sanità, l'istruzione, l'attuazione della delega fiscale;

ritenuto che:

il Def mostra notevoli lacune e non prospetta alcun intervento adeguato a sostegno dei settori che investono il sapere

nelle sue declinazioni quali scuola, università, ricerca e istituti culturali, benché essi rappresentino il volano per un durevole sviluppo sociale ed economico;

ritenuto impossibile:

valutare, dai dati riportati, se la manovra tracciata sia effettivamente in grado di promuovere una crescita dell'economia e dell'occupazione;

tenuto conto che:

il Documento è orientato a sostenere la ripresa economica nella fase di uscita dall'emergenza pandemica e prevede interventi e risorse già previste con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tenuto conto che:

inoltre, nella premessa, si sottolinea che le previsioni di crescita sono « di natura estremamente prudentiale »: di conseguenza, è lecito attendersi « un aumento del tasso di crescita del Pil e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni del Documento ».

constatato che, infatti:

nel 2026 si spenderanno circa 1,5 miliardi di euro in meno rispetto al 2023 per redditi da lavoro dipendente nelle P.A., di cui un miliardo saranno sottratti alle retribuzioni dei dipendenti delle amministrazioni centrali;

dinanzi a questi tagli sarà difficile aprire una trattativa seria sul rinnovo per il CCNL scuola 2022-2024;

constatati:

i numeri del DEF, secondo i quali non ci sarà nessun recupero dei livelli occupazionali pregressi e nemmeno una sostituzione completa delle uscite, è sancito, di fatto, un blocco anche delle assunzioni che avranno una ricaduta negativa per il personale scolastico;

la politica economica sancita dal DEF 2023 avrà ripercussioni negative, quindi, anche sui dipendenti della scuola: gli aumenti stipendiali del personale scolastico continueranno ad essere irrisori ri-

spetto al livello di inflazione, che seguita a diminuire il potere di acquisto di retribuzioni e pensioni;

considerati, inoltre:

gli interventi dell'ultima legge di bilancio, la prima dell'esecutivo, che ha destinato solo 150 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati alla valorizzazione del personale e all'orientamento e nulla invece al rinnovo contrattuale dei docenti, per il quale intervento erano attesi 300 milioni, già stanziati dal precedente governo nella legge di bilancio 2022, a decorre dall'anno 2023;

considerato che:

i dati forniti dal Documento confermano una politica di tagli e risparmi, già avviata con i primi interventi approvati in legge di bilancio;

stigmatizzato:

già nel corso della discussione della legge di bilancio, l'introduzione, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, della nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, che determinerà, di fatto, un risparmio che impatterà negativamente su tutto il territorio, sugli alunni e le tante famiglie alle quali, a causa di un evidente dimensionamento delle strutture scolastiche, verrà negato il diritto allo studio;

rilevato che:

in seguito all'approvazione di tale norma sul dimensionamento molte regioni, tra cui alcune situate nel centro-sud del Paese, hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale;

considerato che:

la norma porterà alla chiusura di quasi 700 scuole in due anni, con la conseguenza che molte scuole sottodimensionate e gestite con le reggenze dovranno essere chiuse;

visto che:

il documento disattende l'opportunità, invece attesa, di un ulteriore adegua-

mento quantitativo delle risorse da destinare al comparto della scuola, indicando come obiettivo programmatico a lungo termine il raggiungimento del valore della media europea dell'indice di spesa per l'istruzione in rapporto al prodotto interno lordo;

considerato che:

appare poco efficace, in termini di risposta all'emergenza del disagio giovanile, la politica di sostegno per favorire l'accesso dei giovani ad iniziative culturali;

il Documento ricorda l'istituzione dei due nuovi strumenti: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito, che sostituiscono la Carta elettronica, legata al *bonus* cultura per i diciottenni, la prima è destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro ed è utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, mentre la seconda è destinata agli studenti che hanno conseguito il diploma con una votazione di almeno 100 centesimi ed è utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma;

ritenuto che:

si tratta di misure pensate a ridurre la platea dei beneficiari;

riteniamo, infatti che inserire il limite del reddito ha stravolto il valore educativo e simbolico dello strumento come forma di ingresso universale alla cittadinanza;

è necessaria una nuova politica per fronteggiare la povertà educativa;

rilevato che:

il provvedimento non fa alcun cenno ai diversi aspetti del settore culturale e che, inoltre, risultano assenti previsioni di sostegno allo spettacolo, al cinema, alla tutela dei beni culturali, alla promozione della lettura, all'arte e alla musica;

constatato che, per quanto riguarda il settore dell'università e della ricerca:

il Governo non assume nessun impegno finanziario di programmazione per interventi di settore;

rilevato che:

il DEF 2023 non fa alcun cenno a risorse strutturali di intervento a sostegno dello sport e dei lavoratori del settore;

stigmatizzata:

l'assenza nel documento di interventi volti a considerare lo sport e la cultura del movimento come un bene essenziale e un investimento fondamentale, sotto il profilo sociale, della salute ed economico, per il futuro del nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO

Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 5) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

premessi che:

dal documento in oggetto evince che da tempo le proiezioni ufficiali evidenziano una tendenza a un rapido invecchiamento della popolazione comune a livello europeo, anche se con intensità diverse nei Paesi dell'Unione. Ciò comporta da un lato una riduzione significativa della popolazione attiva, dall'altra un aumento delle spese di natura sociale, specialmente di quelle legate all'invecchiamento: spesa previdenziale e assistenziale, sanitaria per l'assistenza a lungo termine. Inversamente, minori esborsi sono previsti per l'istruzione, visto il progressivo calo delle nascite e quindi della quota di popolazione in età scolare;

dunque emerge immediatamente un progressivo ma ineluttabile decremento delle risorse legato alla denatalità e quindi alla contrazione della popolazione scolastica;

in riferimento alla scuola, partendo da un livello pari al 3,6 per cento del PIL nel 2027, l'indice di spesa presenta un andamento stabile nei primi anni e lievemente decrescente fra il 2030 e il 2040. Tale riduzione è trainata dal calo degli studenti indotto dalle dinamiche demografiche. Tuttavia, tra il 2040 e il 2055, la dinamica di spesa evidenzia un leggero aumento di circa 0,2 punti percentuali di PIL, che si rias-

sorbe successivamente. Al 2070 la spesa in rapporto al PIL converge verso un valore pari al 3,4 per cento;

dunque, nel capitolo dedicato alla sensitività e sostenibilità delle finanze pubbliche si descrive una tendenza lineare della spesa per istruzione (mediamente 3,4 per cento del PIL nel medio e lungo periodo), che salgono solo nel periodo 2022-2026, quando si assorbono le risorse del PNRR (circa 22 miliardi di euro), per poi tornare al livello precedente, non determinando pertanto un incremento strutturale;

tra gli obiettivi di risparmio che coinvolgono diversi ministeri, in termini di indebitamento netto (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022) evince, in riferimento al Ministero dell'istruzione e del merito, 28,3 milioni di euro nel 2023, 39,4 milioni di euro nel 2024 e 49,2 milioni di euro nel 2025; in riferimento al Ministero dell'università e della ricerca 7,2 milioni di euro nel 2023, 10,8 milioni di euro nel 2024 e 13,5 milioni di euro nel 2025; in riferimento al Ministero della cultura 13,8 milioni nel 2023, 19,7 milioni di euro nel 2024 e 24,6 milioni di euro nel 2025;

premessi ancora che:

dal Documento rileva che l'ultimo Rapporto OCSE «*Education at a glance*» (di ottobre 2022) rappresenta come l'Italia ancora sconta un ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono cresciuti più lentamente della media OCSE. I dati ISTAT («*Report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali – anno 2021*») del 25 ottobre 2022, inoltre, rilevano che, nel 2021, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni che ha conseguito almeno un titolo di

studio secondario superiore – il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese – è pari al 62,7 per cento a fronte di una media Ue del 79,3 per cento;

il fenomeno dell'abbandono scolastico resta, poi, un problema rilevante: nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, nel 2021 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni con al più un titolo secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione – cosiddetti ELET (*Early Leavers from Education and Training*) – è stimata al 12,7 per cento;

a ciò va aggiunto il cosiddetto *skill mismatch* (ossia la discrepanza di competenze tra quelle richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente in possesso da parte dei lavoratori e/o dei candidati), la cui incidenza in Italia è superiore alla media OCSE;

a fronte di queste problematiche, il governo dichiara che scuola e università sono due asset essenziali e complementari della stessa strategia, che è quella di riportare la conoscenza e il merito al centro della crescita del Paese; tuttavia, le risposte di *policy* alle principali sfide del paese non si dimostrano all'altezza di risolvere le problematiche evidenziate;

il documento parla dell'avvio di un importante programma di riforme nell'ambito del PNRR, programma che però vede a rilento la realizzazione dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi;

il DEF ricorda le sei riforme, oggetto di provvedimenti legislativi già varati, oggi entrati in fase di attuazione: la riorganizzazione del sistema scolastico; la formazione del personale; le procedure di reclutamento e di progressione di carriera; il nuovo sistema di orientamento; il riordino degli istituti tecnici e professionali; lo sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (*ITS Academy*).

a fronte degli irrisori stanziamenti previsti in legge di bilancio (150 milioni per l'anno 2023 per formazione insegnanti), va innanzitutto ribadito che la riorganizza-

zione del sistema scolastico porterà ad un dimensionamento che, a partire dal 2024/2025, conterà 700 dirigenti scolastici e DSGA in meno su tutto il territorio nazionale. Il maggior numero degli accorpamenti e dunque di tagli delle dirigenze scolastiche e del personale ATA, è localizzato nel sud Italia. A soffrire il dimensionamento saranno prevalentemente le province di Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna;

tra l'altro, per quanto riguarda il completamento della riforma degli Istituti tecnologici superiori non si fa menzione dell'urgenza di predisporre ed emanare i decreti legislativi attuativi della riforma approvata ormai nel luglio dello scorso anno;

nel PNR-SEZ III rileva che per la riforma dell'istruzione sono stati considerati gli effetti in termini di riduzione dell'abbandono scolastico, miglioramento del capitale umano e della qualità dell'offerta scolastica e universitaria. Tali interventi hanno un impatto significativo nel lungo periodo;

solo per chiarezza si precisa che il capitolo di spesa previsto per il triennio 2023-2025 presentato nella Tabella n. 7 degli « Stati di previsione » della legge di bilancio 2023 prevede un taglio di spesa nel triennio per l'Istruzione scolastica di oltre 4 miliardi di euro, in buona sostanza si passerà da una spesa complessiva per l'Istruzione scolastica di oltre 52 miliardi del 2023, ad una spesa di poco oltre 48 miliardi di euro del 2025;

considerato che:

il Def, quanto all'Università, nel Programma nazionale di riforma indica, tra l'altro, la finalità del rafforzamento del sistema universitario, teso all'inclusione, alla meritocrazia e all'inserimento nel mondo del lavoro; si rileva inoltre che, sempre in attuazione del PNRR (M4C1 – Investimento 1.7), nella legge di bilancio 2023 si incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio per studenti universitari e AFAM (articolo 1, comma 566 della legge n. 197 del 2022);

va tuttavia precisato, che, a fronte delle risorse assolutamente insufficienti previste in LDB, per il diritto allo studio servono risorse aggiuntive anche per eliminare la piaga dei vincitori senza borsa e per abbassare le tasse universitarie; si evidenzia, altresì, che in caso di presenza di idonei non beneficiari e del relativo mancato raggiungimento dell'obiettivo (300.000 borse entro il 2023 e 336.000 entro il 2024), il rischio è la totale perdita dei fondi previsti dal PNRR per l'investimento considerato;

il DEF 2023 afferma che il Governo intende utilizzare una parte rilevante delle risorse del PNRR e degli altri strumenti a disposizione per colmare questi divari, investendo sempre più risorse finanziarie e capitale umano per valorizzare il ruolo strategico della ricerca e dell'innovazione nel percorso di rilancio del Paese, sottolineando, quindi, che la Componente 2 « Dalla ricerca all'impresa » della Missione 4 « Istruzione e Ricerca » del PNRR si inserisce nel percorso tracciato dal Programma nazionale per la ricerca, stanziando circa 11,4 miliardi per una serie di investimenti da realizzarsi tra il 2022 e il 2026;

si auspica dunque il reale raggiungimento degli obiettivi per la ricerca finalizzati al rafforzamento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione;

si evidenzia l'assenza di qualsiasi concreta disposizione in favore degli enti di ricerca o del personale impegnato in progetti di ricerca legati al PNRR;

considerato inoltre che:

con riguardo alla cultura, a livello di quadro macro-economico, la Sezione I, recante il Programma di Stabilità, riferisce che nel 2022, i consumi delle famiglie hanno registrato una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Tale evoluzione – sempre secondo il Do-

cumento – è stata determinata dalla robusta ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in recreazione e cultura (19,6 per cento);

a livello macro-economico, la Sezione III, recante il Programma nazionale di riforma, stima un impatto percentuale del PNRR – M1C3: turismo e cultura 4,0, sul PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento per il triennio 2021-2023 e allo 0,4 per cento per il triennio 2024-2026;

in riferimento ai beni culturali, si segnalano 399 milioni in meno di investimenti fissi lordi, per minori spese per la difesa, la manutenzione, il recupero e la tutela del patrimonio culturale e le opere nel settore ambientale e per la difesa del suolo;

tra gli altri interventi previsti dalla manovra di bilancio 2023-25 emerge che, per favorire l'accesso dei giovani ad iniziative culturali, tramite la revisione dell'attuale misura per la card diciottenni, sono istituite dal 2023 la « carta della cultura giovani », a beneficio di tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la « carta del merito », in favore dei soggetti che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi;

appare evidente che, in un Paese fortemente impoverito e diseguale sul piano del diritto all'istruzione, siamo molto lontani dallo stanziare le risorse stabili e strutturali che sarebbero effettivamente necessarie;

si evidenzia l'assenza di qualsiasi riferimento in favore dello spettacolo e soprattutto dei lavoratori del settore;

quanto allo sport, il Documento, nella Sezione III, nel descrivere gli interventi realizzati in attuazione del PNRR e con la legge di bilancio 2023, valorizza in più punti la connessione fra scuola e sport e

l'incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, che prevede anche un sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e l'incremento delle risorse del Fondo sport e periferie (cfr., rispettivamente, articolo 1, commi 613, 616 e 617 della legge 197/2022).

con riguardo all'editoria, la Sezione I del DEF menziona fra i collegati alla manovra di bilancio un disegno di legge recante misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria;

considerato ancora che:

nonostante l'investimento in Istruzione, Università e ricerca rappresenti la leva più solida di cui un governo dispone per centrare i suoi obiettivi di coesione sociale e sviluppo economico e che la spesa pubblica in questi specifici ambiti è ancora sotto la media europea, con evidenti riflessi negativi sui risultati scolastici, la mobilità e la coesione sociale, il Def per il 2023, a fronte degli obiettivi elencati, nella sezione del Piano nazionale di riforma, prevede risorse del tutto insufficienti rispetto a quelle che sono le reali esigenze;

è evidente che il governo non si dimostra disponibile ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, individuando fonti di finanziamento reperibili nell'immediato, anche operando una selezione delle priorità e delle urgenze di sviluppo;

è indiscutibile che l'investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro;

per quanto concerne i beni culturali, in cui il nostro paese ha investito solo una esigua percentuale del PIL, un valore tanto basso da mettere a rischio la tutela anche del patrimonio culturale più prezioso e noto come l'area archeologica di Pompei, il Colosseo, l'archivio nazionale, mentre il blocco delle assunzioni sta paurosamente depauperando la capacità dello Stato di assicurare la normale attività di tutela, affidando tale attività a interventi

straordinari o al solo intervento del privato;

nel documento non c'è un solo cenno al settore dello spettacolo, che vede il FNFV (Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) non incrementato, con evidente grave pregiudizio per tutti gli addetti del settore; stessa cosa dicasi per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

considerato che:

la strada maestra per ridare slancio ad un'economia in crisi, ad un modello di sviluppo sostenibile, ad una società che metta al centro il benessere dei cittadini e la loro qualità di vita passa non solo attraverso la previsione di adeguate risorse economiche al mondo della scuola italiana, dell'università, della ricerca e della cultura, ma anche e soprattutto attraverso una programmazione economica che preveda una valorizzazione complessiva del sistema;

le riforme e gli investimenti del PNRR non solo dovranno attuarsi in modo complementare e sinergico con le azioni e gli obiettivi finanziati con le risorse della politica di coesione ma per portare a regime e garantire il potenziamento dei servizi sono comunque necessari investimenti aggiuntivi sul personale scolastico, universitario e degli enti di ricerca;

appare dunque indispensabile che il governo si impegni:

a rafforzare le misure volte a sostenere l'istruzione, l'università e la ricerca, anche garantendo l'adeguamento dei trattamenti degli insegnanti ai livelli europei, l'assunzione di più psicologi e pedagogisti per fornire sostegno agli studenti e a tutta la comunità scolastica, l'aumento dei fondi per Università e ricerca a favore di studenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche e la riduzione del numero chiuso per l'accesso all'Università;

a reperire risorse adeguate a garantire il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud ed assicu-

rare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni in situazioni di disagio socio-economico ovvero ai bambini con disabilità, introducendo strumenti di supporto indirizzati alle famiglie quali la garanzia del tempo pieno, l'implementazione dei servizi di mensa scolastica, la gratuità dei libri di testo e dei servizi di trasporto;

a reperire le adeguate risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;

ad adottare iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, dirette a garantire la gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso Isee ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;

ad adottare iniziative volte a valorizzare economicamente tutto il personale scolastico, mediante iniziative volte a reperire risorse adeguate e ad innalzare le retribuzioni, portandole al livello europeo, e a definire una progressione di carriera del personale scolastico;

a destinare nuove risorse al comparto istruzione e ricerca, in modo da trasformare il problema della denatalità in una opportunità e non in una penalizzazione e riportare le classi a un massimo di 20 alunni per classe;

a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, in particolare ad adottare iniziative normative volte ad abrogare la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla con-

troversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;

a predisporre misure per supportare il sistema dell'istruzione, di ogni ordine e grado, anche nell'ottica di una innovazione scolastica che preveda l'utilizzo delle nuove tecnologie e di strumenti avanzati di didattica, nonché per favorire tra gli studenti una coscienza civica capace di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella scuola, nella società e nel *web*;

a utilizzare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano;

ad adottare iniziative concrete per modernizzare le università italiane, nella consapevolezza che l'università debba essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

a introdurre misure volte a garantire il diritto allo studio in tutto il sistema dell'alta formazione predisponendo un numero adeguato e crescente di borse di studio per i meritevoli meno abbienti provenienti da famiglie particolarmente colpite dalla carenza di lavoro e dalle difficoltà sociali;

potenziare il sistema di accreditamento dei corsi di laurea valorizzando i corsi di laurea esistenti e scongiurando la chiusura di molti corsi di studio causati dalla mancanza di risorse e da criteri di accreditamento troppo restrittivi;

ad adottare iniziative urgenti finalizzate al reale raggiungimento degli obiettivi per la ricerca finalizzati al rafforza-

mento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione;

stanziare risorse necessarie al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca quanto l'università, rendendola un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

ad intraprendere ogni iniziativa utile finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti pubblici di ricerca e nelle università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR;

a implementare gli interventi a sostegno del patrimonio culturale in considerazione della peculiarità del patrimonio culturale italiano, unico rispetto agli altri Paesi;

a porre particolare attenzione ai temi della cultura, effettuando investimenti nell'intero settore culturale, con strategie di lungo periodo non solo per quanto riguarda il patrimonio dei beni culturali, ma anche il mondo dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure di supporto e ristoro per tutti i lavoratori di questo comparto, incluso il settore della lirica, della prosa, delle orchestre, della

danza, dei circhi e spettacoli viaggianti, della formazione artistica e delle imprese culturali;

introdurre meccanismi virtuosi di reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo;

a rendere strutturali gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei;

valutato infine che:

il Documento di economia e finanza per il 2023, a fronte degli obiettivi che si pone, ovvero dei ritardi accusati dal nostro Paese per una loro concreta realizzazione, non prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive, inoltre da esso evince la totale assenza di una programmazione chiara e univoca;

dal DEF ci si sarebbe aspettato una più responsabile azione volta davvero a promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nello sport e nell'editoria,

esprime

PARERE CONTRARIO

Orrico, Amato, Caso, Cherchi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	250
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	255
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Movimento Cinque Stelle</i>)	256
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo partito Democratico-Idp</i>)	259
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00722 Lampis: Tempi di istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento	252
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	262
5-00723 Battistoni: Istituzione del parco marino del Piceno	252
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	263
5-00724 Bonelli: Misure per la tutela del patrimonio arboreo della pineta di Castel Fusano e della città di Roma	253
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	264
5-00725 Ilaria Fontana: Ritardi nei tempi di emanazione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili e per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile	253
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	266
5-00726 Ferrari: Misure per garantire la sicurezza della presenza della specie orso bruno nelle Alpi centro orientali e la convivenza con la popolazione	253
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	267

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2023.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono pervenute le proposte alternative di parere dei gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico (*vedi allegati 2 e 3*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di parere del relatore ed esprime parere contrario sulle proposte alternative di parere.

Ilaria FONTANA (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo sul DEF, che a suo parere rappresenta un'occasione sprecata, osserva che nella relazione introduttiva al Documento si afferma la volontà di puntare ad un aumento della crescita del PIL e dell'occupazione «lungo un sentiero di innovazione e investimento della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione dell'energia pulita e la mobilità sostenibile», ma l'impianto del Documento appare del tutto privo di una reale volontà di perseguire obiettivi concreti di transizione ecologica e di sostenibilità. Per quanto attiene alle linee programmatiche in materia di sviluppo di infrastrutture, appare preoccupante, a suo giudizio, l'affermazione per la quale le misure di tutela e salvaguardia del territorio, dei beni culturali e dell'ambiente rappresenterebbero un rallentamento degli *iter* di realizzazione delle opere e, al riguardo, la manifesta intenzione di evitare il ricorso allo strumento del commissariamento appare contraddittoria. In merito agli interventi in materia urbanistica, edilizia e di rigenerazione urbana, osserva che non viene sottolineata adeguatamente l'esigenza di fermare il consumo di suolo, sul quale sarebbe opportuno invece intervenire a livello normativo. A suo parere, la politica di adeguamento delle infrastrutture si limita solo a promuovere la realizzazione di opere che possano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, senza promuovere adeguate politiche per eliminarne o ridurne le cause. In tema di mobilità sostenibile, si assiste ad un surreale ribaltamento della prospettiva, attraverso il quale vengono additate le misure per la promozione della mobilità dolce come causa di incidentalità, in netto contrasto con le politiche adottate da tutti i Paesi europei. Altro elemento che ritiene di evidente contraddittorietà è rappresentato dall'ipotesi di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, rispetto al quale

nel DEF non sono stanziati risorse. Per quanto attiene allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, evidenzia che si poteva fare molto di più e appare inquietante l'atteggiamento attendista del Governo che, pur nella consapevolezza di dover aggiornare gli strumenti normativi e di programmazione ai recenti impegni assunti a livello europeo, continua a fare riferimento agli obiettivi precedenti alla legge sul clima e al pacchetto «Fit for 55». Osserva che, per stessa ammissione degli esponenti del Governo, sembra improbabile che venga rispettato il termine di giugno 2023 per l'aggiornamento del PNIEC al nuovo quadro europeo. Sebbene il Sesto rapporto dell'IPCC sulla mitigazione del cambiamento climatico confermi i ritardi nella riduzione delle emissioni di gas serra, pur manifestando la possibilità di perseguire gli obiettivi attraverso un netto cambio di rotta, non vi è alcuna indicazione delle misure attraverso le quali si intendano salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità con particolare riferimento alla necessità di istituire nuovi parchi e aree marine protette per raggiungere il cosiddetto «30x30», anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, sulla quale si registra a suo giudizio un forte ritardo. Sottolinea la carenza delle politiche sullo sviluppo dell'economia circolare e, con riguardo alle politiche e alle misure per realizzare gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, con particolare riferimento al settore residenziale e terziario, giudica poco lungimirante pensare di rimodulare la misura del *Superbonus* del 110 per cento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro, che tenga conto anche dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate. Per tali ragioni dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) fa presente di aver presentato una proposta alternativa di parere perché, dopo un'attenta lettura del Documento e degli allegati di interesse della Commissione, ritiene che questo presenti

forti limiti e non ponga chiare priorità sugli obiettivi da realizzare nei prossimi anni. Osserva che il Documento contiene le stesse misure adottate precedentemente dai passati Governi, il che non sarebbe negativo se nel Documento fossero presenti anche interventi nuovi, volti a garantire l'utilizzo pieno ed efficace delle risorse. Per quanto concerne il settore delle infrastrutture, osserva che non viene affrontata la questione del Piano casa né del PINQuA, fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane. Sempre in merito alle infrastrutture, ritiene che la pianificazione delle strade e delle ferrovie debba avvenire sulla base di Accordi di programma con le società deputate, Rfi e Anas, in particolare per quest'ultima prevedendo l'acquisizione di molte arterie che oggi rientrano nella competenza delle amministrazioni territoriali, anche al fine di riconnettere le aree interne del Paese e diminuire le disuguaglianze territoriali. Sulla questione energetica, il Documento non tiene conto di quello che, dopo le scelte che il trilogio farà in sede europea sulla cosiddetta direttiva « *case green* », occorrerà per raggiungere gli obiettivi che la normativa europea porrà agli Stati. I *bonus* verranno a scadenza e nulla è ad oggi previsto per proseguire nell'intervento di efficientamento energetico degli edifici, con una programmazione degli incentivi che permetta una reale riqualificazione degli edifici. Per tali motivi dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. —

Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.30.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-00722 Lampis: Tempi di istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento.

Gianni LAMPIS (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che l'*iter* per l'istituzione dell'area marina di Spartivento si è avviato quando lui ricopriva il ruolo di assessore regionale alla difesa dell'ambiente in Sardegna.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni LAMPIS (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto nell'apprendere che il Consiglio di Stato ha finalmente reso il proprio parere, potendosi così concludere la procedura avviata per l'istituzione dell'area marina in oggetto, fortemente condivisa dalle comunità locali e finalizzata anche allo sviluppo socio economico del territorio. Fa quindi un appello al Governo affinché possa, con il senso di responsabilità che lo contraddistingue, mettere in campo tutte le misure necessarie per la conclusione positiva della procedura amministrativa in corso.

5-00723 Battistoni: Istituzione del parco marino del Piceno.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco BATTISTONI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, ritenendo fondamentale per l'economia della zona che vengano ascoltate le categorie produttive, che finora non erano state coinvolte e che pertanto non avevano potuto esprimere la propria posizione. Fa presente, infatti, che nel territorio nel quale si intende istituire il parco marino del Piceno esiste un'economia fiorente nel settore balneare e soprattutto in quello della pesca e della piccola pesca.

5-00724 Bonelli: Misure per la tutela del patrimonio arboreo della pineta di Castel Fusano e della città di Roma.

Angelo BONELLI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, che non affronta la questione posta nell'interrogazione, ovvero quali iniziative sta intraprendendo il Ministero rispetto all'aggressione del patrimonio arboreo laziale. Non vi è alcun piano strategico di contrasto all'agente patogeno, e non è stata intrapresa alcuna azione specifica, come ad esempio il trattamento endoterapico citato nella risposta. Rileva che, se non ci sarà un'azione determinata nei prossimi mesi, la pineta di Castel Fusano si trasformerà in una pianura. Consapevole delle competenze concorrenti del Ministero dell'agricoltura sulla questione, invita il Ministero dell'ambiente, per quanto di sua competenza, ad agire immediatamente, convocando il comitato di gestione della Pineta, al fine di definire, con le risorse disponibili, le azioni immediate da intraprendere per contrastare l'espansione del patogeno e la conseguente eliminazione del patrimonio arboreo del litorale romano.

5-00725 Ilaria Fontana: Ritardi nei tempi di emanazione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche

rinnovabili e per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta della quale tuttavia non si dichiara soddisfatta. Ritiene che i ritardi, che vengono negati nella risposta, siano invece evidenti e stigmatizza che non sia stata fornita una data precisa per l'emanazione dei decreti attuativi in questione. Sottolinea, inoltre, l'inopportunità delle affermazioni del Ministro Pichetto Fratin, che assicura attraverso comunicati stampa di aver preso contatti con l'Unione europea per l'emanazione dei suddetti decreti, invitandolo a passare dalle parole ai fatti. Preannuncia in ogni caso che tornerà ad affrontare la questione, data l'importanza del tema trattato, fondamentale per il miglioramento dell'efficienza energetica e per una vera transizione ecologica.

5-00726 Ferrari: Misure per garantire la sicurezza della presenza della specie orso bruno nelle Alpi centro orientali e la convivenza con la popolazione.

Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Sara FERRARI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta di cui non si dichiara soddisfatta, dal momento che ci si riferisce ad un unico esemplare di orso, sulla cui sorte peraltro ha competenza la provincia autonoma, senza delineare linee di azione più generali successive alla costituzione del tavolo presso il Ministero dell'ambiente. Ritiene che ci sia bisogno di una stretta collaborazione tra Stato e provincia per riprendere in mano il pro-

getto europeo *Life Ursus* e per capire se il numero dei plantigradi attualmente presente è socialmente compatibile con la sicurezza degli abitanti del territorio e delle coltivazioni. Osserva che si tratta di una responsabilità che va assunta a livello collettivo e preannuncia che continuerà a se-

guire la questione oggetto dell'interrogazione.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

considerato che:

L'attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare, nel cui ambito riveste un'importanza cruciale il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), appare indispensabile per il perseguimento delle sfide di medio termine per la realizzazione di una competitività sostenibile nel quadro degli obiettivi del *Green Deal* e del raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il 2050;

la politica energetica nazionale è volta al raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050, attraverso elevati livelli di indipendenza energetica, basati su un percorso di crescita esponenziale delle fonti rinnovabili e di forte promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, nel cui ambito sono richiamate anche le misure per lo sviluppo dell'idrogeno verde;

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra delinea la situazione rispetto agli obiettivi per il periodo 2021-2030 nelle more dell'aggiornamento dei nuovi obiettivi europei e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);

apprezzati gli obiettivi enunciati nell'allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica », con riguardo a una pianificazione che garantisca, oltre alla corretta visione di sviluppo del Paese, anche tempi certi di realizzazione degli investimenti infrastrutturali grazie a un processo di programmazione e a procedure snelle e veloci, tenendo nella dovuta considerazione la tutela del territorio, dei beni culturali e dell'ambiente, ma senza trasformare gli strumenti di salvaguardia in un sistematico processo di rallentamento degli *iter* di realizzazione delle opere ed evitando in tal modo il continuo commissariamento delle stesse;

evidenziato che:

tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica indicati nel documento figura il disegno di legge in materia di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica;

nel documento è affermato l'intento di rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta al miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La VIII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, Il Documento di Economia e Finanza 2023 (DOC LVII, n. 1), presentato dal Governo il 12 aprile 2023,

considerato che:

nella relazione introduttiva si afferma la volontà di puntare ad un aumento della crescita del PIL e dell'occupazione « lungo un sentiero di innovazione e investimento della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione dell'energia pulita e la mobilità sostenibile », ma l'impianto del Documento appare del tutto privo di una reale volontà di perseguire obiettivi concreti di transizione ecologica e di sostenibilità;

per quanto attiene le linee programmatiche in materia di sviluppo di infrastrutture e del sistema dei trasporti e della logistica si evidenzia quanto segue:

appare preoccupante l'affermazione per la quale le misure di tutela e salvaguardia del territorio, dei beni culturali e dell'ambiente rappresenterebbero un rallentamento degli *iter* di realizzazione delle opere;

la manifesta intenzione di evitare il ricorso allo strumento del commissariamento appare in contraddizione, da un lato con alcune scelte operate dallo stesso Governo in altri ambiti, dall'altro con l'annuncio di un meccanismo di semplificazione tale da realizzare *de facto* un commissariamento permanente per ogni opera infrastrutturale;

in merito agli interventi in materia urbanistica, edilizia e di rigenerazione urbana, non viene sottolineata adeguatamente l'esigenza di fermare il consumo di

suolo, che costituisce una delle principali criticità delle questioni climatiche e della scarsità di risorse idriche;

la politica di adeguamento delle infrastrutture, pur confermando l'evidente correlazione tra cambiamenti climatici e problemi di carenza idrica, siccità e desertificazione, si limita a promuovere la realizzazione di opere che possano mitigare gli effetti, senza promuovere adeguate politiche per eliminare o ridurre le cause;

in tema di mobilità sostenibile si assiste ad un surreale ribaltamento della prospettiva, attraverso il quale vengono sostanzialmente additate le misure per la promozione della mobilità dolce come causa di incidentalità, in netta controtendenza con le politiche di tutti i paesi europei, che stanno investendo e indirizzando le politiche di mobilità urbana su un consistente spostamento dal trasporto privato motorizzato alle altre forme di mobilità (trasporto pubblico, *sharing*, bici, mobilità leggera);

altro elemento di evidente contraddittorietà è rappresentato dall'ipotesi di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che – pur essendo stato indicato come « opera prioritaria e di preminente interesse nazionale », al punto da intervenire nel quadro normativo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza – è del tutto privo delle risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione;

il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2023 prevede l'inserimento dell'opera nell'Allegato Infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente e del fabbisogno

residuo; nell'allegato III del DEF la stima del costo è di 14,6 miliardi ed è approssimato per difetto, non tenendo conto di alcune opere di ottimizzazione e complementari, di cui manca la quantificazione, e si riconosce che non vi alcuna risorsa stanziata, almeno fino a gennaio 2024, quando entrerà in vigore la prossima legge di bilancio;

peraltro nel documento si ammette che la sospensione della realizzazione del progetto era stata determinata dall'assenza di una effettiva sostenibilità economico-finanziaria dell'opera, ma non si forniscono elementi per indicare un mutamento del quadro in senso favorevole;

inoltre si afferma che la realizzazione del ponte avrà un impatto significativo sulla riduzione della CO₂ e degli alti gas climalteranti, senza indicare alcuno studio a supporto di questa asserzione;

per quanto attiene allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra si sottolinea che:

l'analisi del Governo conferma le evidenze scientifiche che hanno dato vita agli impegni assunti a livello internazionale, con l'adozione dell'Accordo di Parigi e delle misure prese nella Conferenza delle Parti di Glasgow, e, a livello europeo, con i piani nazionali energia e clima, il pacchetto *Fit for 55* e la *Long Term Strategy*;

il documento evidenzia altresì che si è registrata una mancata riduzione delle emissioni nei settori trasporti e civile, al punto da portare al superamento dei livelli emissivi italiani (AEA, *Annual Emission Allocation*), per un valore pari a 10,9 MtCO₂eq;

appare inquietante l'atteggiamento « attendista » del Governo che, pur nella consapevolezza di dover aggiornare gli strumenti normativi e di programmazione ai recenti impegni assunti a livello europeo, continua a fare riferimento agli obiettivi precedenti alla legge sul clima e a al pacchetto « *Fit for 55* », rischiando di accumulare ulteriore ritardo nell'adozione delle misure necessarie per contrastare efficacemente i cambiamenti climatici;

per stessa ammissione degli esponenti del Governo, sembra improbabile che verrà rispettato il termine di giugno 2023 per l'aggiornamento del PNIEC al nuovo quadro europeo, con inevitabili ripercussioni sulla politica ambientale del nostro Paese;

sebbene il Sesto rapporto IPCC sulla mitigazione al cambiamento climatico confermi il ritardo nella riduzione delle emissioni di gas serra e l'urgenza di agire rapidamente con azioni di mitigazione efficaci ed eque al fine di limitare gli impatti del cambiamento climatico, non vi è alcuna indicazione delle misure attraverso le quali si intendano salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità con particolare riferimento alla necessità di istituire nuovi parchi e aree marine protette, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 (pari ad almeno il 30 per cento di territorio protetto a terra e a mare);

nonostante l'emergenza climatica richieda la previsione di una riforma organica dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), in linea con il pacchetto europeo *Fit for 55*, che ne consenta la progressiva riduzione e la sostituzione con i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF), si continua a registrare un incremento di trasferimenti di bilancio e agevolazioni fiscali in attività, opere e progetti connessi direttamente e indirettamente alle fonti fossili;

per quanto attiene alle politiche sullo sviluppo dell'economia circolare si evidenzia che – al netto della formale condivisione degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. *Sustainable Development Goals*, obiettivi dell'Accordo di Parigi, *European Green Deal*) che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema (« Net-Zero »), a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare per proteggere la natura e la biodiversità e a garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente – la politica adottata in ambito nazionale sembra essere in controtendenza, come dimostra la posizione critica espressa nelle competenti commissioni par-

lamentari in merito alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)677 final);

per quanto attiene alle politiche e alle misure per realizzare gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, con particolare riferimento al settore residenziale e terziario, la misura del *Superbonus* 110 per cento ha svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto ed è, dunque, poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di

ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. In linea con la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD), occorre piuttosto definire in modo strutturale, e per un congruo arco temporale, le misure per il raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione ed efficientamento energetico del parco immobiliare nazionale che consenta di consolidare il *trend* di riduzione delle emissioni garantito dalle politiche attive al 2021,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL
GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO-IDP**

La Commissione VIII,

premessi che:

il primo Documento di economia e finanze del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di ambizioni, strategie, di risorse;

tale assenza si riflette sugli andamenti economici: a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi i due valori coincidono;

le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive quali « Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione », a conferma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'esecutivo che, dopo aver sprecato mesi inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto;

senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati: il Governo « confida » che accada quello che è successo negli ultimi anni con una crescita economica che ha « sorpreso al rialzo », senza tuttavia indicare misure in grado di determinare tale rialzo;

la conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già

contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025, determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale: il saldo primario passa da -3,6 per cento nel 2022 (-1,2 per cento al netto dei *bonus* edilizi riclassificati) a un avanzo dello 0,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2026;

a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici; la spesa primaria in percentuale del PIL, infatti, si riduce costantemente in tutto l'orizzonte previsivo;

particolarmente emblematici sono i tagli sulla spesa sanitaria: dal 6,9 per cento in rapporto al PIL del 2022 si scende al 6,3 per cento del 2024 che diventa 6,2 per cento per il biennio successivo, riduzioni determinate da una crescita media stimata del PIL nominale del 3,6 per cento a fronte di una crescita media stimata della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026; per tornare sopra il 7 per cento (valore di riferimento per la media europea) ci vorrebbero quasi 20 anni (7,1 per cento nel 2045);

i margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024;

sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che « il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico », a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al « finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente »;

mantenere per il 2024 il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio e quello annunciato dal DEF richiederà 10 miliardi di euro, mentre è stato lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione a indicare in 7-8 miliardi di euro una cifra « realistica » per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di deficit, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse per altre voci fondamentali come le pensioni, sia per la riforma del sistema pensionistico sia per il finanziamento dell'istituto di « opzione donna », la sanità, l'istruzione, l'attuazione della delega fiscale;

in merito allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra, la relazione del Ministro Pichetto Fratin si limita ad elencare « le principali politiche e misure introdotte dopo il 2020 » e a ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina alla transizione ecologica all'incirca il 40 per cento delle risorse finanziarie totali e che il più ampio stanziamento di risorse è stato previsto proprio per la Missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica », alla quale è stato destinato il 31,05 per cento dell'ammontare complessivo del Piano, ovvero circa 59,5 miliardi di euro;

tuttavia nella relazione si afferma che lo scenario di riferimento, grazie alla mutata situazione economica e all'adozione

delle misure previste nel PNRR, si avvicina all'attuale obiettivo di riduzione per l'*Effort Sharing* (-33 per cento al 2030 rispetto ai livelli del 2005) senza però conseguirlo. In particolare, « risulta evidente la necessità di adottare appropriate politiche aggiuntive, soprattutto nei settori civile e dei trasporti » per il raggiungimento degli obiettivi, ma anche in considerazione del prossimo aggiornamento degli stessi in funzione del pacchetto *Fit for 55%*;

in tale senso la relazione non indica alcuna misura e strategia per garantire, da un lato, la piena attuazione dei progetti PNRR, ivi compreso il REPowerEU, soprattutto nel settore dove si hanno gli effetti migliori in termini di riduzione delle emissioni ETS, ovvero mediante l'incremento di rinnovabili nel mix di generazione elettrica e dell'efficientamento energetico e riduzione dei consumi;

non vi è traccia della programmazione di piano nazionale di ristrutturazione degli immobili che dia una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva « case green », prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore;

così pure non sono indicati interventi strategici e aggiuntivi nel settore dei trasporti che riducano la domanda di mobilità privata e favoriscano lo *switch* modale di persone e merci (da gomma a ferro e nave);

nel quadro dell'allegato infrastrutture si fa riferimento all'approvazione del

nuovo Codice dei contratti pubblici, una riforma legata al PNRR, la cui attuazione, nei termini voluti da questo Governo, rischia di sostanziarsi solo in una *deregulation* a discapito della sicurezza e qualità del lavoro, trasparenza delle procedure di appalto, apertura alla concorrenza;

L'Allegato affronta anche il tema dell'edilizia statale e della rigenerazione urbana. In tale ambito, l'allegato afferma la necessità di andare oltre una politica concentrata sui singoli interventi di riqualificazione abitativa, per avviare una visione integrata in materia di edilizia statale e politica abitativa, evidenziando il ruolo essenziale di un cosiddetto « Piano Casa », da definirsi secondo tre direttrici: una regolatoria, una pianificatoria ed un'altra di tipo finanziario. In particolare, si ritiene necessaria una disciplina nazionale urbanistica che costituisca la base per declinare una disciplina regionale, su cui fondare regolamentazione e gestione del territorio. Tale riassetto normativo è giudicato indispensabile, per intervenire, successivamente, attraverso uno sviluppo di pianificazione, con

finanziamenti volti a soddisfare fabbisogni prioritari;

pur troppo, però, nelle more dell'attuazione di questo fantomatico Piano Casa, i fondi per l'affitto e la morosità incolpevole non sono stati finanziati né è presente la previsione di un rifinanziamento degli stessi, acuendo la già gravissima crisi che pesa soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione;

anche sullo sviluppo del sistema idrico il documento rinvia esclusivamente all'attuazione delle misure previste dal PNRR che consentono di poter pianificare gli interventi al fine di affrontare la crisi idrica che non è più un'emergenza, bensì una chiara conseguenza dei cambiamenti climatici in corso;

in generale, la struttura del DEF poggia per gran parte sull'attuazione del PNRR la cui attuazione è stata messa in discussione e non è stata assicurata dalla maggioranza che sostiene questo Governo, per questi motivi esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

5-00722 Lampis: Tempi di istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.

Il procedimento volto all'istituzione di un'area marina protetta prevede che, contestualmente al decreto istitutivo, sia emanato il decreto che regola le attività consentite nelle diverse zone in essa presenti.

Ai fini dell'istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento», sita nel comune di Domus de Maria, si rappresenta che sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza Unificata, espressi nella seduta del 5 novembre 2020, sia sullo schema di decreto istitutivo, sia sullo schema di decreto di adozione del regolamento di disciplina nelle diverse zone dell'area marina protetta. Inoltre, la regione Sardegna – così come ricordato dall'onorevole interrogante – ha espresso l'intesa in merito ai suddetti schemi di decreto nel settembre 2020.

Relativamente allo schema di decreto di istituzione dell'Area Marina Protetta in argomento, è stata anche acquisita l'intesa con il MEF nel 2020, e successivamente confermata nell'agosto 2021.

In particolare, lo schema di regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 19 della

legge n. 394 del 1991, suddivide l'area marina protetta di «Capo Spartivento» in zone, che sono individuate nell'allegato 1, parte integrante del provvedimento.

In base alle differenti caratteristiche ambientali e socioeconomiche rilevate, tali zone sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, prevedendo divieti ed eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, sullo schema di decreto è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, che lo ha rilasciato nel dicembre 2021, in cui sono state formulate determinate osservazioni, successivamente recepite da questo Ministero.

Considerato l'iter giuridico, si precisa che lo schema di regolamento è stato inoltrato nuovamente al Consiglio di Stato, il quale ha espresso parere favorevole nello scorso marzo.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, tenuta in considerazione l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Stato, si specifica che sono in corso gli adempimenti finalizzati al perfezionamento del procedimento relativo ad entrambi gli schemi di decreto.

ALLEGATO 5

5-00723 Battistoni: Istituzione del parco marino del Piceno**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.

La « Costa del Piceno » è area marina di reperimento individuata dalla legge n. 394 del 1991 in cui sin dal 2008 è stato avviato il relativo procedimento per la sua istituzione.

Tale processo si è inizialmente interrotto a causa della duplice difficoltà della mancata condivisione territoriale delle comunità interessate e della mancata individuazione del Consorzio di gestione, aggiungendosi a ciò la scarsità delle risorse finanziarie disponibili.

Successivamente, nel 2021, le amministrazioni comunali della costa interessata si sono fatte promotrici di un'ulteriore iniziativa per l'istituzione dell'Area Marina Protetta (AMP) presso il Ministero.

Durante gli incontri, sono emerse importanti criticità da parte degli stessi comuni in merito alla condivisione delle direttive nazionali che sovrintendono la gestione delle attività nelle aree marine protette. In particolare, in merito ai divieti da applicare, è nuovamente emersa la proposta di concedere l'uso delle draghe idrauliche per la pesca delle vongole, che secondo le analisi condotte da l'ISPRA, non appare compatibile con le finalità di protezione proprie di un'area marina protetta.

Purtuttavia, su sollecitazione degli stessi comuni promotori, si è tenuta nello scorso mese di marzo una riunione con il tavolo istituzionale presso il Ministero dell'ambiente per recepire le posizioni dei comuni interessati, della provincia di Ascoli Piceno e della regione Marche.

In tale sede sono state definite le posizioni degli enti territoriali, poi confermate da atti formali, per cui il comune di Cupra Marittima, che si trova in una posizione tale da interrompere la continuità dell'area, ha espresso la sua contrarietà.

La regione Marche, alla luce delle posizioni rappresentate, ha espresso l'intenzione di voler valutare la vicenda in maniera approfondita, al fine di acquisire la posizione ufficiale di tutte le Amministrazioni coinvolte e dei portatori di interesse, per poter successivamente esprimere nell'ambito del tavolo un parere che sia rappresentativo di tutti i soggetti interessati.

È comunque opportuno fornire rassicurazioni in merito al coinvolgimento degli attori economici del territorio già nella fase preliminare dell'eventuale atto istitutivo.

Segnatamente, in vista della definizione delle previsioni contenute nello schema di Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone incluse nell'area marina protetta, vengono effettuati appositi studi sulle peculiarità socioeconomiche, attuando così un percorso partecipato, attraverso l'acquisizione delle osservazioni ed informazioni delle categorie coinvolte, allargando la partecipazione alla proposta preliminare a tutta la popolazione.

Inoltre, resta inteso che ai fini dell'eventuale istituzione di un'area marina protetta, in sede istruttoria, dovrà essere confermato da parte della comunità locale il necessario adeguamento alle direttive vigenti nel sistema delle Aree Marine Protette nazionali, con riferimento alle attività economiche che incidono nell'area.

In ogni caso, l'individuazione del soggetto gestore e la conseguente formulazione della proposta di Consorzio di gestione sono propedeutici all'istituzione dell'Area Marina Protetta, oltre all'appostamento di adeguate risorse finanziarie per l'avvio delle attività.

Questo Ministero continuerà ad ascoltare le istanze di tutti i soggetti coinvolti in un'ottica di partecipazione e confronto, nell'ambito di quanto disciplinato dalla normativa di settore.

ALLEGATO 6

5-00724 Bonelli: Misure per la tutela del patrimonio arboreo della pineta di Castel Fusano e della città di Roma**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.

I rischi per il patrimonio naturale e paesaggistico, nonché i disagi causati dalla diffusione della Cocciniglia Tartaruga, sono da tempo all'attenzione non solo di questo Ministero dell'ambiente, bensì anche del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare (MASAF) e dei rispettivi Enti strumentali competenti, atteso che allo stato attuale è presente solo nelle regioni Campania e Lazio.

In considerazione della constatata pericolosità del parassita, e della valenza paesaggistica che assumono i Pini in città storiche o in ambiti di alto pregio naturalistico (come ad esempio la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano o il Parco Nazionale del Litorale Romano) il Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) ha affrontato la problematica identificando le prime misure di contrasto ed istituendo al suo interno uno specifico Gruppo di Lavoro tecnico-scientifico per lo studio dell'organismo nocivo, al quale partecipano il Centro difesa e certificazione in qualità di Istituto nazionale per la protezione delle piante, congiuntamente all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

L'attività svolta ha portato inizialmente alla emanazione da parte del MASAF del decreto del 3 giugno 2021 recante « Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga) ».

È stata pertanto prevista la realizzazione di indagini su tutto il territorio nazionale per accertare la presenza dell'organismo, al fine di definire propriamente l'estensione dell'infestazione, le misure fitosanitarie di intervento nelle aree con presenza, le disposizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate

nonché azioni di informazione e comunicazione.

In relazione all'uso di prodotti fitosanitari per il contrasto del patogeno, alla luce delle attività del Gruppo di lavoro, sono state approvate sostanze attive per trattamenti endoterapici, essendo in corso di avvio una specifica sperimentazione per le verifiche di efficacia di differenti metodi di applicazione di tali sostanze.

Inoltre, nell'ambito del medesimo Tavolo, sono state avviate attività finalizzate alla individuazione degli antagonisti naturali già presenti sul territorio nazionale e di quelli presenti negli areali di origine dell'insetto, nonché degli altri potenziali strumenti di biocontrollo.

Il gran numero di pini morti e secchi, a seguito dell'attacco dell'organismo nocivo, ha reso necessari numerosi abbattimenti e potature, rendendo particolarmente complessa la gestione del materiale risultante, il cui smaltimento non è sempre possibile nella zona di abbattimento/potatura.

Pertanto, è stato adottato lo scorso 1° marzo il Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 33 relativo alle « Linee guida per la gestione del materiale di risulta degli abbattimenti e delle potature di piante infestate da *Toumeyella parvicornis* ».

Il documento, fra l'altro, prevede differenti procedure a seconda della tipologia di materiale vegetale da trasportare nonché il controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale di origine del materiale e da parte del Servizio fitosanitario regionale di destino.

Infine, si informa che nell'ambito di uno specifico Accordo di collaborazione, stipulato il 3 gennaio 2023, tra il MASAF e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA), è prevista l'attuazione di uno spe-

cifico programma nazionale di intervento per lo studio e il controllo della cocciniglia tartaruga, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, incentrato sul potenziamento del monitoraggio, sull'individuazione di metodi di controllo più efficaci nonché sullo sviluppo su larga scala di un metodo di controllo biologico.

Infine, attese le importanti competenze degli Enti territoriali in merito, si specifica che la regione Lazio nell'agosto 2021 ha approvato il « Piano regionale relativo alle misure di contrasto all'infestazione e alla diffusione dell'organismo nocivo *Toumeyella*

parvicornis nel Lazio », mentre il comune di Roma, nel 2021 ha aggiornato il proprio « Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano » anche rispetto alla problematica della cocciniglia, promulgando specifici avvisi pubblici alla cittadinanza proprio riguardo la lotta e il contrasto alla diffusione della cocciniglia tartaruga.

Tutto ciò premesso, si rileva che non sono poste in capo a questo Ministero risorse dedicate alle attività di contrasto ai fitopatogeni nocivi per il patrimonio boschivo.

ALLEGATO 7

5-00725 Ilaria Fontana: Ritardi nei tempi di emanazione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili e per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, innanzitutto, è necessario premettere che si è pienamente consapevoli della importanza della finalizzazione delle procedure di cui si chiede notizia, in quanto il provvedimento pone al centro delle scelte energetiche del Paese le comunità e, al contempo, ha l'effetto benefico di rivalorizzare i territori, aumentando la consapevolezza sull'autoconsumo di energia da fonti pulite.

Viepiù, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale a decorrere dal 2020 una disciplina sperimentale rivolta ad impianti di piccole dimensioni (fino a 200 kW) che ha definito modalità e condizioni per l'attivazione delle configurazioni di « autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili » e « comunità energetiche rinnovabili », volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per « condividere » l'energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Per dare continuità al settore, è stato previsto che i regimi vigenti restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi, che definiranno il nuovo quadro regolatorio per le comunità e l'autoconsumo singolo e collettivo.

In tale percorso si inserisce altresì il PNRR, con un investimento dedicato alle Comunità di energia rinnovabile e all'au-

toconsumo collettivo per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il coordinamento con gli strumenti di incentivazione al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa.

Per quanto concerne il perfezionamento dei provvedimenti attuativi di cui si chiede notizia, come già rappresentato in recente occasione, gli stessi sono stati trasmessi all'analisi della Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia.

Non si ravvisa, pertanto, un eventuale ritardo.

Difatti, il tempo intercorso fra la definizione del decreto attuativo, l'invio alle strutture della Commissione europea e l'attesa della decisione da parte della stessa Commissione, prodromica alla pubblicazione, rientra nel normale *iter* di approvazione, attese le usuali tempistiche per questo tipo di procedure concernenti specifici regimi di aiuto.

Vale la pena ribadire, quindi, l'impegno profuso da questo Ministero nel predisporre uno strumento che possa soddisfare al meglio le comprensibili aspettative da parte di operatori, imprese e cittadini nell'implementazione delle CER.

ALLEGATO 8

5-00726 Ferrari: Misure per garantire la sicurezza della presenza della specie orso bruno nelle Alpi centro orientali e la convivenza con la popolazione**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le vicende che riguardano la recente aggressione da parte di un orso che ha causato la morte di un escursionista in provincia di Trento hanno condotto all'istituzione di un tavolo tecnico per la ridefinizione della gestione degli orsi in Trentino.

Suddetto Tavolo sarà formato da esperti del Ministero dell'ambiente, di ISPRA e della provincia di Trento, in linea con le indicazioni contenute nel Piano di azione per l'orso (PACOBACE).

Quanto sopra si rende necessario per il miglioramento della gestione e convivenza con gli orsi da parte delle comunità locali in Trentino, anche al fine di non vanificare gli sforzi profusi anche dalle amministrazioni per la gestione dei grandi carnivori.

Si evidenzia che l'orso gode di protezione particolare in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, inclusa la necessità di autorizzare singolarmente eventuali cat-

ture o abbattimento con i limiti e le modalità indicate dalla Direttiva stessa.

Sulla materia la provincia di Trento ha adottato la legge Provinciale n. 9 dell'11 luglio 2018, che all'articolo 1 prevede che sia il presidente della provincia autonoma di Trento ad autorizzare il prelievo, la cattura l'eventuale abbattimento di plantigradi, dopo aver acquisito il parere di ISPRA.

Pertanto, attesi i tempi richiesti dalla risoluzione del provvedimento del TAR di Trento di sospensione della ordinanza del presidente della provincia di Trento, essendo quest'ultimo nella facoltà di autorizzare un intervento di rimozione dell'orso, si ritiene di dover rimettersi alle risultanze del Tavolo in cui verrà tenuto in debito conto del parere di ISPRA, nei limiti indicati dalla Direttiva Habitat per interventi su specie particolarmente protette.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	269
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	277
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	278
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	283
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	286

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	269
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00714 Ghirra: Criticità della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu-Villamassargia	274
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	289
5-00715 Tosi: Tutela del principio di libera circolazione delle merci su mezzi automobilistici lungo l'asse del Brennero	274
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	290
5-00716 Traversi: Rispetto da parte della normativa italiana della « Convenzione internazionale STCW » con riferimento al rilascio delle certificazioni ai lavoratori marittimi	274
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	291
5-00717 Pastorella: Uniformazione degli <i>standard</i> valutativi atti alla concessione dell'idoneità di guida per i pazienti cui sia stata prescritta una terapia a base di <i>cannabis</i> medicale ..	274
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	292
5-00718 Dara: Regolamentazione della presenza di ispettori autorizzati presso i centri privati che operano le revisioni periodiche dei « veicoli pesanti »	275
ALLEGATO 9 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	293
5-00719 Casu: Tutela della sicurezza stradale e del pieno sostegno alle vittime della strada e alle loro famiglie	275
ALLEGATO 10 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	294
5-00720 Cangiano: Tempi e modalità di partecipazione a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici	275
ALLEGATO 11 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	295

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella giornata di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico hanno presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore, mentre esprime orientamento negativo sulle proposte alternative di parere presentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusa la votazione delle proposte alternative di parere dei gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Atto n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, dichiara che riferirà sinteticamente sui contenuti dell'Atto del Governo n. 38, recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 in materia di razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Com'è noto, le reti TEN-T sono un insieme infrastrutturale teso a collegare in modo esteso e completo i Paesi europei, mediante il più efficace sfruttamento delle modalità di trasporto. Esse consistono attualmente in una rete allargata da realizzare con un orizzonte temporale 2050 (*Comprehensive network* o rete Globale) e in una

rete ristretta costituita dalle infrastrutture a maggior valenza strategica da completare entro il 2030 (*Core network* o rete Centrale).

Dei nove « *Core Network Corridor (CNC)* » che compongono la rete, quattro attraversano il territorio italiano (lo Scandinavo-Mediterraneo, il Baltico-Adriatico, il Mediterraneo e il Reno-Alpi) e coinvolgono, complessivamente, 9 nodi urbani, 11 aeroporti della rete Centrale, 14 porti marittimi della rete Centrale, 5 porti fluviali e 15 interporti.

Ricorda, altresì, che gli orientamenti dell'Unione europea in materia sono attualmente interessati da una profonda revisione ad opera della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 812, che la Commissione ha esaminato, nell'ambito della fase cosiddetta ascendente della formazione del diritto europeo, congiuntamente alla proposta modificata di Regolamento COM(2022)384. Tale esame si è concluso, nella seduta del 23 febbraio 2023, con l'approvazione di un documento contenente una valutazione favorevole con condizioni e osservazioni.

Poiché la concreta realizzazione delle reti TEN-T molto spesso, di fatto, consiste in opere pubbliche, si pone il problema di assicurare che la loro progettazione ed esecuzione avvenga con modalità e tempi omogenei in tutto il territorio dell'Ue. A tale riguardo, la disciplina delle autorizzazioni amministrative assume rilievo significativo. Di qui la necessità dell'intervento normativo.

L'articolo 1 dello schema di decreto ne definisce – dunque – l'oggetto e l'ambito di applicazione, relativo alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di: *a)* progetti che rientrano nelle sezioni della rete Centrale individuate nell'allegato 1 al decreto, che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale, tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti; *b)* altri progetti

sui corridoi della rete Centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 milioni di euro.

Il decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione appena illustrato. Sono, invece, espressamente esclusi i progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1315/2013.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 assegna, ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, carattere prioritario e ne impone il riconoscimento a tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi solo gli organi giurisdizionali. Nell'ipotesi in cui la disciplina nazionale preveda procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo.

L'articolo 4 individua le autorità designate ai sensi del decreto nelle Direzioni generali del MIT, competenti in materia di: infrastrutture di trasporto stradale e autostradale; infrastrutture di trasporto ferroviario; infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità; infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano; infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; interventi previsti da leggi speciali.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata è, invece, l'ENAC, che è tenuto a comunicare alla competente Direzione generale del MIT ogni attività svolta in tale qualità. Laddove, poi, per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto Sblocca cantieri), l'autorità designata è il Commissario straordinario stesso.

L'autorità designata per ciascun progetto, la cui identità è indicata sul sito istituzionale del MIT: è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione; vigila sui tempi della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui al seguente articolo 5, comma 1; fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione; garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione; può fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui al successivo articolo 6, comma 1, sia stata rigettata.

In ogni caso, le funzioni dell'autorità designata non pregiudicano le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 5, la durata massima della procedura di autorizzazione è di quattro anni dal suo inizio, stabilito ai sensi del successivo articolo 6, comma 1. Tale periodo di quattro anni in ogni caso: non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea; non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva; non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.

Solo in casi debitamente motivati, l'autorità designata può concedere una proroga adeguata al predetto periodo di quattro anni, la cui durata è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Il promotore del progetto è informato delle ragioni per le quali è stata disposta tale concessione e un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.

In ogni caso, è espressamente esclusa la responsabilità dell'autorità designata, nonché delle autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorché il periodo di quattro anni, prorogato come sopra, non sia rispettato e il ritardo sia imputabile al promotore del progetto.

L'articolo 6 definisce la procedura di autorizzazione.

Il promotore trasmette il progetto all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune istituita in conformità al seguente articolo 7, comma 2. Il termine massimo di durata, di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto.

Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni richiesto, l'istanza è rigettata, con decisione debitamente motivata, entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini più stringenti previsti dalla normativa vigente. Le autorità designate garantiscono comunque che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione del progetto, in funzione, se del caso, della modalità di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono: 1) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; 2) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; 3) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle

varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri.

Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.

Una volta che il promotore del progetto abbia completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata, come visto, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4, e le autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorità designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti.

In ogni caso, la procedura appena descritta non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli *standard* destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.

L'articolo 7, nell'ambito del procedimento autorizzativo, in ipotesi di progetti transfrontalieri, stabilisce che l'autorità designata cooperi con le autorità degli altri Stati membri interessati al fine di realizzare un coordinamento e concordare un calendario comune, nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto del grado di preparazione e maturità del progetto. Si prevede, inoltre, la salvaguardia degli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero, previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione della rilevanza della tutela ambientale, e, infine, la possibilità di istituire un'autorità comune per i progetti transfrontalieri unitamente agli obblighi di informazione ai coordinatori europei da parte delle autorità designate.

L'articolo 8 disciplina l'ipotesi in cui, nell'ambito di un progetto transfrontaliero, le procedure di appalto siano indette da un organismo comune, prevedendo che lo stesso sia tenuto ad applicare il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro, in deroga alle direttive

2014/24/UE e 2014/25/UE, conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o, a seconda dei casi, all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. La stessa previsione vale per il caso di un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, potendo gli Stati membri coinvolti decidere che la controllata sia tenuta ad applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

L'articolo 9 prevede che ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmetta alla Commissione europea una relazione contenente informazioni in merito al numero delle procedure di autorizzazione svolte, alla loro durata media, alle procedure che abbiano superato il termine e alla creazione di eventuali autorità comuni.

L'articolo 10, coerentemente con quanto stabilito nella direttiva, dispone che il decreto non si applichi ai progetti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata prima del 10 agosto 2023. Si prevede, inoltre, che l'articolo 8 si applichi solo agli appalti per i quali sia stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non fosse previsto, laddove l'amministrazione o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura successivamente alla suddetta data, escludendone l'applicabilità agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021 ove le relative procedure di appalto continuino ad essere disciplinate dal diritto applicabile in quella data.

In materia finanziaria, l'articolo 11 prevede che l'attuazione del decreto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che costituisce parte integrante dello schema di decreto un allegato, contenente l'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti, riguardanti il territorio italiano: 1) Rete centrale, corridoio « Baltico – Adriatico », Collegamenti transfrontalieri: Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana (ferrovia); 2) Rete centrale, corridoio « Mediterraneo », Collegamenti transfrontalieri: Lyon – Torino: galleria di base e vie di accesso (ferrovia); Nice – Ventimiglia (ferrovia); Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana (ferrovia); Collegamenti mancanti: Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste (vie navigabili interne); 3) Rete centrale, corridoio « Reno – Alpi », Collegamenti transfrontalieri: Milano/Novara – frontiera CH (ferrovia); Collegamenti mancanti: Genova – Tortona/Novi Ligure (ferrovia); 4) Rete centrale, corridoio « Scandinavia – Mediterraneo », Collegamenti transfrontalieri: München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso (ferrovia).

Nel rimettersi al dibattito in Commissione, segnala – con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 3 dello schema di decreto, a mente del quale, nel caso in cui la disciplina nazionale preveda procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo – che nell'ordinamento italiano sono di recente intervenute plurime modifiche che hanno reso il quadro normativo assai diversificato, quanto a competenze, modalità procedurali e tempistiche (ricorda – per esempio – il decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto Sblocca cantieri, e il decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto Semplificazioni).

Non è inverosimile ritenere che, in una fattispecie cui trovino contestualmente applicazione più discipline – quella nazionale, specificamente disegnata per l'opera a carattere prioritario, e questa di derivazione europea, a carattere generale –, possano sorgere incertezze e dubbi negli ope-

ratori, con il conseguente rischio di vanificare le finalità di accelerazione delle procedure che sono alla base dello schema di decreto in esame e della direttiva della quale esso costituisce attuazione.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo un chiarimento circa i criteri che gli operatori dovranno in concreto seguire per poter stabilire con certezza quale, tra la normativa nazionale già vigente e quella disegnata dal presente schema di decreto, dovrà trovare applicazione caso per caso, e di specificare, altresì e più in generale, l'impatto atteso delle previsioni in esame sulla normativa nazionale attualmente vigente in materia di procedure autorizzatorie relative a opere pubbliche.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE dichiara che interverrà in proposito nella prima seduta utile.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) afferma che salta all'occhio che nella tabella allegata dei collegamenti la città d'Italia più meridionale contemplata è Verona. Giacché più volte nel corso dei dibattiti in Commissione sono state lamentate le fratture e diseguaglianze tra Sud e Nord d'Italia, ritiene necessario concentrare l'attenzione su questo punto già dalla prossima seduta.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, osserva che quella tabella è dedicata solo ai collegamenti transfrontalieri terrestri: cosa che, per evidenti ragioni geografiche, esclude del tutto le tratte del Sud.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.20.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00714 Ghirra: Criticità della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu-Villamassargia.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta; del resto, ricorda, nella giornata di ieri il Governo ha espresso parere contrario a un ordine del giorno sul medesimo tema. Sottolinea che il comune di Uta ha compiuto sforzi enormi in questi anni per realizzare un moderno e innovativo polo didattico, che vanta il pregio di essere localizzato all'interno di un parco del WWF, il parco di Monte Arcosu. Certamente, argomenta, il passaggio della rete ferroviaria in quel luogo è da ritenersi di conseguenza del tutto inopportuna. Confida dunque in un ripensamento da parte di RFI, anche perché si tratta di un investimento già effettuato dell'ordine di 20 milioni di euro, e sarebbe un vero peccato se un'opera come il raddoppio della tratta Decimomannu-Villamassargia si ponesse in antitesi rispetto a interventi di carattere socio-culturale così importanti per il territorio.

5-00715 Tosi: Tutela del principio di libera circolazione delle merci su mezzi automobilistici lungo l'asse del Brennero.

Flavio TOSI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Flavio TOSI (FI-PPE) dichiara di rinunciare alla replica.

5-00716 Traversi: Rispetto da parte della normativa italiana della « Convenzione internazionale STCW » con riferimento al rilascio delle certificazioni ai lavoratori marittimi.

Roberto TRAVERSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, rileva che la risposta del rappresentante del Governo è una dichiarazione di intenti: che egli accetta con favore, anche se non ricomprende una tempistica esplicita. Auspica che si possa procedere con rapidità e che la circolare promessa sia chiarificatrice; le linee guida, aggiunge, dovranno però rispettare la Convenzione, evitando la concorrenza scorretta fra i marittimi italiani e stranieri.

Dichiara inoltre di non essere d'accordo sul fatto che il decreto ministeriale 25 luglio 2016 sia perfettamente conforme a quanto prevedono le norme internazionali, perché gli arrivano in proposito segnalazioni contrarie e poi perché esistono anche altri decreti. Gli è stato inoltre segnalato che, per quanto riguarda i certificati IMO, l'abilitazione può decadere nei cinque anni successivi se il marittimo non svolge almeno 12 mesi di navigazione, cosa che gli appare assai strana. Si tratta di criticità importanti; dichiara quindi che resterà in attesa della circolare, a difesa dei marittimi italiani che producono il 6 per cento del PIL nazionale.

5-00717 Pastorella: Uniformazione degli standard valutativi atti alla concessione dell'idoneità di guida

per i pazienti cui sia stata prescritta una terapia a base di *cannabis* medicale.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, afferma che, se interpreta correttamente la risposta, essa consiste in parte nella precisazione che la materia ricade nell'ambito di competenza del Ministero della salute, in parte nella dichiarazione che non si intende modificare la normativa attuale. Non è, ribadisce, la risposta che aspettava e dunque continuerà a interessarsi del tema: non le appare giusto che chi ricorre per necessità a una data terapia medicale debba essere discriminato, spesso con valutazioni aleatorie, con la conseguenza di essere costretto a spostarsi sul territorio per trovare commissioni in grado di valutare la sua situazione.

5-00718 Dara: Regolamentazione della presenza di ispettori autorizzati presso i centri privati che operano le revisioni periodiche dei «veicoli pesanti».

Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, fa presente che questo problema è stato in realtà ereditato dall'attuale Governo: la carenza di personale all'interno delle motorizzazioni è storica, giacché dal 2000 al 2023 il loro organico è passato da 10.000 a 2.500 dipendenti. Chiede poi di fare davvero in fretta, perché la situazione che si è creata mette a rischio la sicurezza stradale, il buon funzionamento delle officine autorizzate esterne e in generale la sopravvivenza di tutto il comparto del trasporto di merci su mezzi pesanti.

5-00719 Casu: Tutela della sicurezza stradale e del pieno sostegno alle vittime della strada e alle loro famiglie.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, afferma che la risposta del sottosegretario offre numerosi elementi di interesse; mancano però alcuni punti rispetto a quanto richiesto nell'interrogazione. In primo luogo, molte delle misure erano state annunciate entro il mese di aprile: visto che siamo ormai al 20 del mese, non si comprende se tale termine verrà rispettato o ulteriormente prorogato. Secondo poi, non viene menzionato quale aiuto potrà arrivare dalle nuove tecnologie, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità.

Dal punto di vista culturale chiede che nelle scuole venga dedicata una giornata alle vittime della strada, che possa divenire un momento collettivo di ricordo che si estenda a tutta la società. Ritiene che coinvolgendo il grande tessuto di associazioni che operano su questo tema si possa fare davvero molto.

Quanto alle risorse derivanti dalla RC Auto, esse devono essere poste a disposizione di tutti: non è infatti possibile che chi ha possibilità economiche abbia accesso a figure di ristoro e di assistenza, come avviene oggi, mentre tutti gli altri vengono esclusi. A nome della sua forza politica, dichiara di sperare che il confronto possa svolgersi in Parlamento e che possano giungere presto ulteriori risposte su un tema così rilevante e sensibile per la collettività.

5-00720 Cangiano: Tempi e modalità di partecipazione a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Maria Grazia FRIJIA (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara molto soddisfatta della risposta. Crede sia poi importante menzionare il fatto che ieri è stato raggiunto l'accordo politico tra le istituzioni europee sul testo della normativa AFIR, che delinea gli obiettivi per lo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica lungo la rete TEN-T, e quindi tro-

verà applicazione anche in Italia lungo la nostra rete autostradale. Essa fissa obiettivi importanti, come la diffusione di infrastrutture di ricarica rapida almeno ogni 60 chilometri per senso di marcia entro il 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

considerati in particolare i contenuti della sezione III (Piano nazionale di riforma) e dell'allegato III (Allegato infrastrutture);

ritenuti di particolare rilievo gli aspetti trattati nelle parti inerenti alla sicurezza stradale e alla circolazione dei mezzi di micro-mobilità elettrica, in relazione ai quali si registra un livello significativo di incidentalità, e apprezzati pertanto gli intenti del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti di intervenire sulla materia, sul piano sia legislativo sia amministrativo;

ritenuto, tuttavia, che in tema di continuità territoriale e di superamento degli ostacoli alla mobilità per i residenti nelle isole nei termini richiamati dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, non sono previste iniziative specifiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere specifiche misure volte al potenziamento dei collegamenti, sia aerei sia navali, da e per le isole maggiori.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO
5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

premessi che:

il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2023, aggiorna le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2023-2026. In merito alle tendenze recenti dell'economia e della finanza pubblica, il DEF 2023 certifica che nel 2022 l'Italia ha proseguito la fase di recupero dell'attività economica e di consolidamento della finanza pubblica avviata l'anno precedente;

nonostante il difficile contesto economico, il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto del 3,7 per cento in termini reali, superando così il livello prepandemico del 2019 sulla scia del forte recupero avvenuto nel 2021 (7,0 per cento). La crescita complessiva nel corso del 2022 è stata guidata principalmente dalla ripresa dei servizi, grazie all'allentamento delle misure anti-Covid, e dalla capacità di spesa delle famiglie, favorita sia dal precedente accumulo di risparmi che dalle politiche dei precedenti Governi orientate al sostegno ai redditi. La produzione industriale ha invece subito un graduale indebolimento, coerentemente con un quadro macroeconomico internazionale in deterioramento a causa della guerra in Ucraina, dell'incremento dei prezzi dei beni energetici e della progressiva normalizzazione della politica monetaria;

come sottolinea l'ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella lettera di

validazione del DEF 2023 del 7 aprile u.s., lo scenario macroeconomico dell'economia italiana tratteggiato appare soggetto a rischi, soprattutto di matrice internazionale e prevalentemente orientati al ribasso sulla crescita oltre il breve termine, in virtù di diversi fattori. Tra questi, oltre a citare il conflitto in corso in Ucraina, le nuove turbolenze finanziarie internazionali e la persistenza dell'inflazione, l'UPB riporta come restino sullo sfondo del DEF 2023 i rischi ambientali e nell'immediato anche quelli legati alle condizioni climatiche. La siccità in estate spingerebbe infatti al rialzo i prezzi sia dei beni alimentari sia dell'energia nella seconda metà dell'anno. Inoltre, se il prossimo inverno si caratterizzasse per temperature sotto la media, sarebbero probabili nuove tensioni sui mercati dei beni energetici. Similmente, l'UPB cita l'acuirsi del rischio connesso all'ipotesi dell'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma *Next Generation EU*, al fine di attuare i progetti predisposti con il PNRR. Nei primi due anni del programma l'attivazione di investimenti pubblici è stata modesta, per cui occorre un forte recupero della capacità di spesa nel corso dell'orizzonte di previsione del DEF al fine di compensare i ritardi accumulati;

circa i prossimi anni, la previsione di crescita del PIL per il 2024 è rivista al ribasso in confronto alla NADEF (all'1,4 per cento, dall'1,9 per cento). La previsione per il 2025 è invariata (1,3 per cento), mentre la previsione per il 2026, non considerata nell'orizzonte della NADEF, è posta all'1,1 per cento. Quest'ultimo valore riflette il consueto approccio di far convergere la previsione verso il

tasso di crescita potenziale dell'economia italiana, che nella media del quadriennio di programmazione è stimato, utilizzando la metodologia concordata a livello europeo, pari all'1,1 per cento e, nonostante ciò, l'UPB ha notato che il valore è lievemente superiore alle stime del potenziale formulate dai principali analisti, sia privati sia istituzionali;

nel DEF 2023, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio 21 disegni di legge, di cui rileva in particolare in questa sede, l'intento di prevedere misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica;

considerato che:

con riferimento a quest'ultimo aspetto, è di competenza della Commissione l'Allegato Infrastrutture, redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante le Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica;

tale documento ha rappresentato, in questi ultimi anni, il documento programmatico sulla base del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha delineato il quadro delle scelte relative agli investimenti prioritari, aggiornando il quadro generale della programmazione delle infrastrutture coerentemente con il regime transitorio previsto dall'articolo 201, comma 9 e dall'articolo 216, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

interesse della Commissione è per prima cosa, in particolare, l'aspetto programmatico delle opere infrastrutturali. In relazione a ciò le procedure di programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale sono stabilite in base a due strumenti di pianificazione di carattere generale che sono il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) — questo ultimo non ancora adot-

tato —, i quali, anche alla luce del nuovo codice degli appalti, articolo 39, non sono più menzionati come atti di programmazione da sottoporre all'attenzione del Parlamento, in virtù del ritorno alla logica della legge 443 del 2001 cosiddetta «Legge obiettivo», secondo cui le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale sono stabilite di volta in volta, con una delibera del Consiglio dei ministri. Sul punto si osserva che il Piano generale dei trasporti e della logistica è uno strumento di raccordo tra le infrastrutture e la politica di trasporti nazionale e svolge un ruolo sociale prima ancora che economico da cui dipendono gli obiettivi di sostenibilità ambientali, sociali ed economici del Paese. Non si condivide pertanto, rilevata l'importanza strategica degli strumenti di pianificazione menzionati, la nuova modalità programmatoria per l'impegno delle risorse nonché la compressione del ruolo centrale del Parlamento per l'adozione degli stessi;

sotto il profilo delle linee strategiche segnalate dal Ministero con riferimento alle reti Ten-T, la riorganizzazione del sistema di Corridoio Europei a seguito del cambiamento degli scenari mantiene l'Italia quale crocevia di cinque dei dieci corridoi Ferroviari TEN-T a seguito del nuovo regolamento (UE) 2021/1153, delle modifiche del regolamento (UE) 913/2010 e l'abrogazione del 1315/2013. Con l'avvento delle nuove inclusioni (ed esclusioni) a est, nonché dei nuovi scenari tecnici, le ricadute positive in Italia devono portare ad avere una particolare attenzione allo sviluppo prioritario dei corridoi TEN-T ricadenti sul territorio nazionali quali: Corridoio Scandinavo — Mediterraneo, Scandinavia — Brennero (BBT) — Sicilia; Corridoio Mar Baltico — Mar Adriatico, Ucraina/Polonia- Villa Opicina — Ancona (esteso a Bari); Corridoio Mediterraneo Asse (Portogallo) Modane — Villa Opicina (limitato a Zagabria); Corridoio Mare del Nord — Reno — Mediterraneo Asse Genova — Sempione/Gottardo — Anversa/Rotterdam; Nuovo Corridoio Balcani Occidentali — Est Mediterraneo Asse Trieste — Villa Opicina —

Lubiana e Sofia – Skopje – Durazzo – Bari. Questo nuovo scenario riorganizza la strategia europea, che appare maggiormente inclusiva e strategica con l'estensione dei corridoi nel cuore del Mediterraneo, ponendo anche il Sud Italia e le dorsali Adriatiche, Tirreniche e Joniche al centro della politica di mobilità strategica. In questo scenario tuttavia emergono alcune criticità che non sembrano considerate come prioritarie nel documento in esame:

la mancanza di una strategia di comunicazione tra i due corridoi Mediterraneo e Adriatico lungo la penisola in un'ottica di massimizzazione dei benefici attesi e di sviluppo della mobilità tra i due corridoi e il sistema a esso connesso, soprattutto per il traffico passeggeri e secondariamente in una ottica di resilienza e di reciproci itinerari alternativi quali potrebbero essere l'inserimento degli assi est-ovest: Ancona – Orte, Pescara – Roma; Livorno – Pisa – Firenze – Arezzo – ipotizzata linea verso l'Adriatico; nonché i già previsti Bari – Taranto – Sibari – Paola-Gioia Tauro (con validità anche per il traffico merci); Napoli – Foggia;

non pare poi considerata come prioritaria la situazione dei nodi ferroviari del nord Italia relativamente all'innesto dei corridoi TEN-T. Tali situazioni sono palesi nei nodi di Milano, Bologna, Novara, Verona, Venezia, nonché l'intera area medio-padana. Condizioni che possono essere superate grazie allo sviluppo di nuovi corridoi *core-extended* – che recuperino linee a carattere oggi complementare della rete medio-padana ancora per la maggior parte a binario unico, trasformandole in una moderna rete di connessione multicorridoio a *standard* TEN-T specificatamente sviluppate per la concentrazione dei servizi merci. Tale nuovo corridoio metterebbe in connessione i 5 corridoi TEN-T nell'area medio-padana tra di loro liberando e desaturando le principali dorsali passeggeri da una cospicua quantità di traffico merci, sviluppando contestualmente la rete secondaria interessata secondo parametri che la porterebbero a divenire volano di crescita dei

territori coinvolti, beneficiandone a sua volta l'intero sistema di mobilità merci e passeggeri di tutto il centro-nord Italia;

con riferimento allo sviluppo della portualità, ha rappresentato una grave mancanza nella programmazione in tale materia l'assenza, in sede di approvazione della legge di Bilancio 2023, del rifinanziamento della misura cosiddetta *mare-bonus*, e non si trova sul punto alcuna nota neanche nel presente documento. Inoltre, in merito allo scenario presente nel DEF, si rileva ancora una volta la necessità di aumentare la capacità infrastrutturale della Sardegna attraverso lo sviluppo del porto di Olbia, come porto di comunità (isola) strategico per l'intero sistema, al pari del Porto di Cagliari; nonché lo sviluppo della continuità territoriale TEN-T tramite il sistema di Autostrade del Mare tra Olbia e Cagliari e il continente e in continuità strategica ai corridoi europei tramite i Porti di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo;

nei porti, inoltre, è necessario supportare lo sviluppo dello scenario cicloviario nazionale, tramite percorsi preferenziali tra stazioni ferroviarie/aeroporti/città metropolitane e i porti nonché i moli stessi di imbarco e le stazioni marittime, nonché lo sviluppo degli stessi sistemi di mobilità integrata sulle navi (stralli riservati alle biciclette, colonnine per la ricarica elettrica a bordo e a terra);

con riferimento alle ciclovie, si rileva inoltre che nel progetto Eurovelo, che mira allo sviluppo della rete internazionale TEN-T, mancano alcuni importanti corridoi come quello dell'adriatica, che non deve essere visto come una sostituzione dell'infrastruttura ferroviaria costiera, ma come un'integrazione completa tra treno e ferro. È inoltre necessario creare dei *link* est/ovest in centro-sud Italia alle 3 ciclovie (via Romea Francigena, *Sun Route* e *Adriatic*), identificando itinerari che tocchino luoghi a forte richiamo turistico/storico/naturalistico;

il sistema cicloviario nazionale, stante l'importanza che sempre più sta

assumendo non solo in termini di promozione turistica, ma come valido sistema di mobilità alternativo e *green*, necessita quindi di una centralizzazione della strategia di investimenti, progettazione, realizzazione, sviluppo turistico nazionale e internazionale (*incoming*), sviluppo di infrastrutture di supporto (ostelli, segnaletica riconoscibile, sito *internet*, mappe), manutenzione (ordinaria, straordinaria) e messa in relazione con ciclovie a carattere locale. Al pari dei sistemi stradali, portuali, aeroportuali e ferroviari, si propone quale priorità nella programmazione la necessità di finanziare la creazione di una struttura unica (Associativa o Ente) controllata dal MIT che funga da regia di sviluppo nazionale dei corridoi ciclovieri, al fine di superare tutti i limiti che rendono tali percorsi frammentati e mancanti di continuità, che li porti a essere riconoscibili e strutturati secondo la medesima strategia che caratterizza tutti i corridoi TEN-T, in connessione con gli stessi (ferrovie, porti, aeroporti) e che sia garanzia di continuità verso le isole (Sardegna e Sicilia) a tutela di un percorso inclusivo, da cui si segnala con una certa preoccupazione che la Sardegna è ancora esclusa;

valutato inoltre che:

la principale distopia trasportistica del sistema logistico italiano è che la quasi totalità dei centri logistici e interporti, anche di recentissima realizzazione, sono volutamente non collegati alla rete ferroviaria. Incentivare la realizzazione di interporti e di piattaforme logistiche di comunità che consentano a « unioni di comuni » e/o comunità industriali di svilupparsi e connettersi alla rete nazionale ed europea secondo modelli sostenibili non solo economicamente, ma ambientali e con l'obiettivo di ridurre l'impatto sociale e ambientale generato dalla mobilità delle merci su strade e autostrade, deve essere una priorità. Incentivare e supportare le piattaforme logistiche e gli interporti di comunità significa ridurre gli spostamenti del traffico stradale delle merci, beneficiando di un sistema di logistica che integri interporti e piattaforme principali

con un sistema secondario strategicamente localizzato sul territorio e connesso ai principali corridoi ferroviari, supportato dal trasporto gommato delle merci come sistema di « ultimo miglio ». Ruolo principale deve essere svolto dalla legislazione che, ove vi sia lo sviluppo della rete di comunità e ove sussista un sistema alternativo al gommato di mobilità in connessione *end-to-end* (esempio da porto allo scalo merci ferroviario/interporto), lo renda obbligatorio o economicamente vantaggioso, lasciando al trasporto gommato il ruolo fondamentale, strategico e impegnativo di « ultimo miglio »;

preso atto, da ultimo che, che:

appare necessario soffermarsi sul *focus* strategico IV.1 – Ponte sullo Stretto –, come rappresentato a pagina 75 dell'Allegato Infrastrutture. Con riferimento ai costi e ai fondi destinati per quest'opera, il MIT rappresenta un costo previsionale di circa 15 miliardi tra opera e infrastrutture complementari;

non esistono ad oggi le coperture finanziarie disponibili per l'opera ed esprimendo forte preoccupazione per il fatto che la priorità espressa dal Ministro sia quella di impegnare le risorse del MIT nel costoso sforzo istruttorio del Ponte sullo Stretto, a fronte dei molti *dossier* incompleti (PNRR e PNC, nell'ambito dei quali sono finanziati circa 60 miliardi di euro sotto la titolarità di questo Ministero) e su cui lo stesso Ministro intende chiedere alla Commissione europea una proroga al 2029 o, peggio, valutare di perdere i suddetti fondi già stanziati;

tale fabbisogno appare inoltre totalmente fuori scala rispetto alle altre voci di spesa previste all'interno del DEF 2023 per infrastrutture ben più prioritarie in termini di urgenza, di necessità di messa in sicurezza o di numero di regioni/popolazione coinvolta: a titolo mero esempio, il fabbisogno complessivo espresso per gli interventi infrastrutturali del settore idrico di tutto il Paese (13 miliardi, di cui 8 non presenti) oppure il completamento e la messa in sicurezza di tutta

la strada statale 106 Jonica (8 miliardi, di cui 3 previsti). Altro elemento di interesse riguarda poi il fatto che non risulti ad oggi chiaro quale sia lo studio di fattibilità tecnico-economica su cui si basa una programmazione infrastrutturale di questa portata, posto che nell'ambito dell'esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni per la realiz-

zazione del collegamento stabile, il progetto definitivo cui si fa riferimento è del 2011, mentre risulta incompleto l'iter avviato nel 2021 per verificare le condizioni a quasi dieci anni di distanza,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL
GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1 Annesso e Allegati) per le parti di competenza della Commissione Trasporti;

premesso che:

secondo i dati sui primi mesi del 2023 a disposizione e le previsioni dei maggiori istituti internazionali, prosegue la debolezza dell'economia globale. L'Unione europea continua a crescere meno di altre grandi aree economiche del pianeta. In questo contesto, l'economia italiana sta esaurendo la sua spinta espansiva;

gli obiettivi di indebitamento tendenziali per i prossimi anni risultano preoccupanti, poiché sono fundamentalmente basati sulla volontà malcelata di ulteriori e pesanti riduzioni di spesa pubblica. Infatti, una stima da tenere d'occhio all'interno del DEF 2023 riguarda il *deficit*, ossia l'indebitamento netto, che nello scenario programmatico il Governo ha fissato per il 2023 con un valore pari al 4,5 per cento del Pil, e destinato a scendere ad un -3,7 per cento nel 2024;

il debito pubblico, invece, è stimato nelle previsioni del Governo in graduale discesa, passando da un valore pari al 144,4 per cento del Pil nel 2022 al 140,4 per cento del 2026. Parallelamente è previsto un aumento della spesa per interessi passivi: nello scenario programmatico nel 2023 questa raggiungerà una cifra pari al 3,7 per cento del Pil, per poi crescere negli anni successivi, fino ad arrivare al 4,5 per cento del Pil, ossia ad una cifra vicina ai 100 miliardi di euro;

l'esame del Documento di Economia e Finanza per il 2023, per le parti di competenza della Commissione, mostra una carenza sostanziale di obiettivi e di programmazione degli investimenti nella mobilità sostenibile e nel trasporto pubblico;

non c'è alcuna previsione di maggiori risorse finanziarie nei prossimi anni per poter investire realmente sulla mobilità sostenibile, sostenendo a tal fine il trasporto pubblico, spostando il trasporto merci su gomma, ancora abbondantemente predominante, a vantaggio del trasporto su ferro, favorendo la mobilità condivisa;

il quadro programmatico del Documento in esame non prevede un incremento delle risorse per il prioritario potenziamento della rete ferroviaria, soprattutto in quelle aree del nostro Paese storicamente maggiormente penalizzate;

sotto questo aspetto, nulla si dice sulla necessità di voler garantire i collegamenti tra aree del Paese a domanda debole o comunque poco servite dai servizi a mercato, rafforzando a tal fine il regime di obblighi di servizio pubblico;

così come insufficienti sono le risorse per la mobilità locale a supporto degli enti locali e delle regioni per favorire e accelerare il rinnovo della flotta degli autobus per il trasporto pubblico locale favorendo l'acquisto di mezzi elettrici e alimentati a idrogeno verde;

il Governo in questo ambito si pone l'obiettivo di potenziare la realizzazione omogenea sul territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Un impegno da sostenere, che deve però essere supportato da adeguati investimenti, affinché si con-

cretizzi in tempi rapidi e in linea con quanto ci chiede l'Europa;

del tutto trascurata è la mobilità dolce. Le importanti ma comunque del tutto insufficienti risorse assegnate dall'ultima legge di bilancio (legge n. 197 del 2022) a favore della mobilità ciclistica e delle ciclovie urbane sono state comunque frutto di iniziativa parlamentare e non del Governo;

oltre alla Parte III del Documento di Economia e Finanza, costituita dal Piano nazionale di riforma, le materie di competenza della Commissione Trasporti sono presenti nell'Allegato III, il cosiddetto Allegato Infrastrutture, che illustra la politica del Governo in materia di infrastrutture e mobilità e rappresenta il documento programmatico sulla cui base il Ministero intende effettuare le scelte relative agli investimenti in questo settore;

i dati sulla mobilità e i numeri che caratterizzano i trasporti urbani ci dicono purtroppo che c'è ancora molto da lavorare per una vera mobilità sostenibile. Ancora oggi solamente il 7,6 per cento dei cittadini si muove con il trasporto pubblico locale, e il 4,7 per cento con bicicletta o mezzi di micromobilità. La maggioranza dei cittadini continua a preferire e utilizzare l'automobile. È evidente quindi che è necessario un impegno specifico del Governo e delle amministrazioni locali per cominciare a invertire questi numeri, affinché la mobilità sostenibile, pubblica e condivisa, diventi la principale modalità di spostamento;

stessa cosa vale per il trasporto delle merci, laddove il loro trasporto su ferrovia rappresenta ancora solamente l'11 per cento del totale delle merci. Troppo poco se confrontato con la media europea che è quasi del 17 per cento con un obiettivo del 30 per cento al 2030. Ridurre questo divario imporrebbe scelte politiche e risorse che il Governo non ha intenzione di programmare;

la parte più importante e il cuore di tutto l'Allegato III è ovviamente quella dedicata al Ponte sullo Stretto di Messina, il

cui progetto era stato bloccato con la società Stretto di Messina messa in liquidazione dal Governo Monti nel 2012, e proprio da quel progetto dovrebbero ripartire i lavori, perlomeno nella volontà del Governo. Un'opera considerata dall'Esecutivo quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale;

si è deciso di riesumare un'opera faraonica il cui costo stimato è in continuo preoccupante aumento; così come preoccupante è l'assoluta indeterminatezza del suo costo complessivo e su dove verranno reperite le risorse finanziarie; ci è dato sapere solamente che le risorse saranno reperite con la legge di Bilancio, ma non sappiamo chi pagherà;

nel DEF si precisa che « ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio ». Per il Ponte sullo Stretto di Messina, si legge ancora nell'allegato al DEF, « il costo dell'opera oggetto di concessione dagli aggiornamenti svolti risulta di 13,5 miliardi. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi »;

le ultime cifre indicate dal Documento ci dicono quindi che servono almeno 14,6 miliardi. Le ultime cifre ufficiali risalgono al progetto approvato nel 2011 con un costo stimato di 8,5 miliardi, mentre nelle settimane precedenti al varo del DEF, si erano ipotizzati costi intorno ai 10 miliardi;

risorse enormi che potrebbero essere utilizzate in maniera assai più proficua investendo sull'ammodernamento della rete ferroviaria di quei territori, per la sua messa in sicurezza, e per ridurre il *gap* infrastrutturale che ancora oggi caratterizza diverse aree del nostro Paese;

la Sicilia e il Mezzogiorno si trovano purtroppo in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico: per andare da

Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore; in alcune aree mancano gli acquedotti; l'acqua potabile viene portata con le autobotti; il dissesto idrogeologico è drammatico. Il Governo ha invece optato di utilizzare quei miliardi per il Ponte;

si ricorda peraltro che la scorsa legislatura il Gruppo di lavoro della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture, istituito con Determina del MIMS n. 2620 del 27 agosto 2020, con il compito di valutare le diverse alternative sotto il profilo tecnico, nonché l'impatto ambientale ed urbanistico di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina, nella relazione conclusiva del 30 aprile 2021 poneva in evidenza rilevanti criticità della soluzione con ponte a campata unica

adottato nel progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della « Società Stretto di Messina SpA » nel 2011;

in particolare il Gruppo di lavoro, che nel corso delle attività di approfondimento aveva svolto numerose audizioni di esperti di elevata qualificazione, esperienza accademica e professionale, evidenziava come il vincolo della sua ubicazione nel punto di minima distanza fra Sicilia e Calabria (circa 3 chilometri), allontana l'attraversamento dai baricentri delle aree metropolitane di Messina e Reggio Calabria, comportando al tempo stesso la necessità di realizzare un ponte sospeso con una luce maggiore del 50 per cento di quella del ponte più lungo ad oggi realizzato al mondo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

premessi che:

il primo Documento di economia e finanze del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di ambizioni, strategie, di risorse;

tale assenza si riflette sugli andamenti economici: a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi i due valori coincidono;

le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive quali: « Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione », a conferma dell'ineadeguatezza e dell'incapacità dell'Esecutivo che, dopo aver sprecato mesi inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto;

senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati: il Governo « confida » che accada quello che è successo negli ultimi anni con una crescita economica che ha « sorpreso al rialzo »,

senza tuttavia indicare misure in grado di determinare tale rialzo;

la conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025 determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale: il saldo primario passa da -3,6 per cento nel 2022 (-1,2 per cento al netto dei *bonus* edilizi riclassificati) a un avanzo dello 0,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2026;

a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici; la spesa primaria in percentuale del PIL, infatti, si riduce costantemente in tutto l'orizzonte previsivo;

particolarmente emblematici sono i tagli sulla spesa sanitaria: dal 6,9 per cento in rapporto al PIL del 2022 si scende al 6,3 per cento del 2024 che diventa 6,2 per cento per il biennio successivo, riduzioni determinate da una crescita media stimata del PIL nominale del 3,6 per cento a fronte di una crescita media stimata della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026; per tornare sopra il 7 per cento (valore di riferimento per la media europea) ci vorrebbero quasi 20 anni (7,1 per cento nel 2045);

i margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il

Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024;

sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che « il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico », a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al « finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente »;

mantenere per il 2024 il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio e quello annunciato dal DEF richiederà 10 miliardi di euro, mentre è stato lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione a indicare in 7-8 miliardi di euro una cifra « realistica » per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di deficit, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse per altre voci fondamentali come le pensioni, sia per la riforma del sistema pensionistico sia per il finanziamento dell'istituto di « opzione donna », la sanità, l'istruzione, l'attuazione della delega fiscale;

preso atto che:

secondo il *Country Report 2022* della Commissione europea sono ancora insufficienti i risultati conseguiti dall'Italia per la costruzione di infrastrutture resilienti, la promozione dell'innovazione, l'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile e per favorire la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il benessere degli individui;

è necessario migliorare il posizionamento dell'Italia nel raggiungimento di questi obiettivi accelerando sulla digitalizzazione, sulla ricerca e innovazione e sulla mobilità sostenibile;

il nuovo Codice dei contratti pubblici ha soppresso due documenti programma-

tori fondamentali per il settore dei trasporti, quali il PGTL (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica) e il DPP (Documento di Programmazione Pluriennale);

al riguardo appare del tutto carente un'attenta valutazione della ripartizione territoriale degli investimenti, in particolare per quel che riguarda gli investimenti nel Mezzogiorno in linea con gli indirizzi dei documenti strategici della mobilità stradale e ferroviaria;

rilevato che:

in generale l'Allegato III, che reca le strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica, risulta eccessivamente generico e poco specifico sulle misure di interesse del settore ed a volte contraddice quanto fatto con la prima legge di bilancio del Governo di destra nelle misure di seguito elencate;

il mantenimento di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato ed efficiente rappresenta una strategia importante sia per ridurre le disuguaglianze e garantire il diritto alla mobilità, sia per disincentivare l'utilizzo dei veicoli privati nell'ottica di ridurre la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico;

a livello generale nella manovra di bilancio 2023 è mancata qualsiasi prospettiva di sviluppo per il trasporto pubblico locale sia rispetto alla riconversione ecologica che alla digitalizzazione dei servizi, ponendo l'onere di un così importante servizio sulle spalle degli enti locali e determinando ricadute negative sulle famiglie, con l'aumento del costo dei biglietti;

inoltre una delle poche misure di sostegno alle famiglie quale il *Bonus* Trasporti, nella riproposizione per il 2023, ha visto dimezzati sia le risorse del fondo (da 190 a 100 milioni di euro) sia il limite di reddito per poter richiedere il *bonus* (da 35.000 a 20.000 euro);

la riduzione delle risorse e il ritardo dell'emanazione del decreto attuativo rischiano di vanificare l'efficacia della misura e di pesare sulle famiglie che avevano interesse ad usare il *voucher* soprattutto per l'acquisto di un abbonamento annuale;

lo scorso 24 ottobre le regioni hanno approvato in sede di Conferenza le priorità in tema di mobilità da sottoporre al Governo, tra le quali, oltre alle suddette misure di sostegno al TPL, diverse riguardano l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC) ai sensi della legge n. 2 del 2018, mediante il superamento delle principali criticità relative al tema della proprietà e gestione della rete ciclabile e l'istituzione di un Fondo di rotazione da destinare alle regioni per la progettazione delle ciclovie nazionali;

la manovra di bilancio ha previsto invece, prima l'azzeramento dei fondi per la ciclabilità, circa 100 milioni per il biennio 2023 e 2024 per supportare le aziende di TPL in difficoltà per il calo di passeggeri mettendo in competizione due forme di trasporto sostenibile; e poi il finanziamento di un nuovo Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali con risorse molto limitate, pari a 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per il 2024 e il 2025, che, di fatto, riduce drasticamente la dotazione per la realizzazione delle ciclovie;

appaiono del tutto pretestuose le affermazioni di voler potenziare e rinnovare le misure come il Ferrobonus e il Marebonus, quando le suddette misure sono ferme nonostante si tratti di provvedimenti già finanziati a cui manca solo un atto di attuazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

infatti la misura vigente in materia di Ferrobonus è quella approvata dal Governo Draghi all'articolo 1, comma 672, della legge n. 178 del 2020, che estende la misura per le annualità dal 2023 al 2026 per un importo di 21,5 milioni di euro per ogni anno; inoltre lo scorso 6 ottobre 2022 il Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha firmato il decreto di ripartizione del Fondo da 2 miliardi previsto dall'articolo 1, comma 392 della legge n. 234 del 2021, destinando 150 milioni all'intermodalità con l'obiettivo di incentivare il passaggio modale dalla gomma al ferro e facilitare gli obiettivi

di riduzioni delle emissioni nocive fissati dal legislatore comunitario;

il mancato perseguimento del riequilibrio a favore di modalità di trasporto sostenibili e la riduzione delle quote di mobilità su gomma è un dato molto penalizzante per il Paese, che sconta la mancanza di finanziamenti per la realizzazione di una strategia di integrazione modale e intermodalità; del tutto assenti sono le misure necessarie a garantire l'accessibilità ai nodi e interconnessione tra le reti, il riequilibrio della domanda verso modalità di trasporto sostenibili e la promozione dell'intermodalità;

restano ancora senza risposte la violenza stradale e l'assistenza alle vittime della strada. Con una media di 561 feriti e 7,9 vittime ogni giorno, 1 ogni 3 ore, gli incidenti stradali attualmente sono in Italia la prima causa di morte per i giovani, oltre ad essere la prima causa di morte del lavoratore *in itinere*, con un costo sociale complessivo pari a 16,4 miliardi di euro, ovvero lo 0,9 per cento del Pil nazionale, secondo i dati ACI-Istat 2021;

considerato che:

tra i *focus* strategici è ricompreso un capitolo dedicato alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, in cui viene finalmente dato conto del lavoro di aggiornamento dei costi e si scopre che manca ancora del tutto la copertura per la realizzazione del Ponte, che in sé costerà almeno 13,5 miliardi; mentre per realizzare le opere complementari al collegamento ferroviario « lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI » serviranno almeno altri 1,1 miliardi. Ancora da stimare, invece, il costo delle opere « di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali », che considerate « di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con Anas »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

5-00714 Ghirra: Criticità della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu-Villamassargia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, la società Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato quanto segue.

L'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu-Villamassargia è inserito nell'ambito degli interventi di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria in Sardegna di cui all'Accordo Quadro TPL, sottoscritto a marzo 2020 tra RFI e regione Sardegna.

RFI ha sviluppato il progetto di fattibilità tecnico economico che prevede, nella tratta Decimomannu – Villaspeciosa, una soluzione di tracciato in completa variante rispetto alla sede ferroviaria attuale, con l'obiettivo di risolvere le interferenze con zone caratterizzate da un più alto rischio idraulico. Tale tracciato recepisce le indicazioni emerse nel corso delle diverse interlocuzioni con il comune di Uta, risultando compatibile con il polo scolastico sia in termini di mitigazione acustica che di risoluzione dell'interferenza fisica con il parcheggio a servizio del polo stesso.

La prima occasione formale di coinvolgimento dell'Amministrazione comunale di Uta è avvenuta il 6 dicembre 2022, con la trasmissione della documentazione progettuale finalizzata ad un censimento delle interferenze con i soggetti proprietari e i gestori di sottoservizi. Inoltre, lo scorso 13 febbraio si è svolta una prima riunione congiunta con i comuni di Uta e di Villaspeciosa e con la città metropolitana di Cagliari finalizzata alla condivisione delle scelte progettuali e alla compatibilità del progetto ferroviario del lotto Decimomannu – PC Villaspeciosa con il costruendo polo scolastico. Di tale circostanza è stata informata anche la regione Sardegna.

Al fine di intercettare tempestivamente eventuali criticità e assicurare il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi, detti confronti sono stati condotti prima della fase di condivisione del progetto prevista per il conseguimento delle autorizzazioni di legge, nell'usuale spirito di collaborazione istituzionale tra RFI e regione Sardegna.

ALLEGATO 6

5-00715 Tosi: Tutela del principio di libera circolazione delle merci su mezzi automobilistici lungo l'asse del Brennero.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Corridoio del Brennero è il principale varco di connessione tra l'Italia e l'Europa, cruciale per l'intera economia nazionale.

Fin dal suo ingresso nell'Unione europea, l'Austria ha messo in atto misure limitative al traffico stradale di transito sul proprio territorio, con divieti di varia natura. Attualmente, risultano vigenti quelli di circolazione settoriale, di transito notturno, di circolazione nel fine settimana e il sistema di dosaggio che consente il transito di soli 300 veicoli all'ora in specifiche date distribuite nell'arco dell'anno al confine austro-tedesco per i mezzi pesanti con provenienza o destinazione Italia.

L'Austria ha giustificato tali provvedimenti per ragioni di natura ambientale, che tuttavia non sembrano sussistere sulla base delle informazioni diffuse dalle stesse autorità locali austriache relative alla qualità dell'aria nella zona interessata. Nonostante l'aumento consistente del traffico, infatti, i valori della qualità dell'aria sono migliorati, grazie anche agli sforzi economici delle imprese di autotrasporto che hanno rinnovato il proprio parco mezzi.

Il Governo ha manifestato la propria contrarietà all'insieme dei divieti sopra ci-

tati sia durante il negoziato trilaterale promosso dalla Commissione europea a Bruxelles che nel tavolo bilaterale con lo stesso Governo austriaco, evidenziando la necessità di intervenire a tutela del corretto funzionamento del mercato interno e della libertà di circolazione.

Quanto al sistema di gestione digitale a *slot*, si tratta di una misura che preoccupa il Governo perché rischia di rappresentare un nuovo limite al principio di libera circolazione delle merci sul territorio dell'Unione europea, a danno degli autotrasportatori. Ad ogni modo, una valutazione più completa su tale misura, su cui si registra anche l'opposizione della Germania, potrà essere adottata solo ed esclusivamente dopo il ritiro dei divieti.

Il Governo proseguirà quindi nella sua azione in sede europea a tutela degli interessi economico-commerciali delle nostre imprese e a difesa degli interessi dell'economia nazionale, perseguendo tutti le soluzioni possibili per la rimozione dei divieti al fine di consentire la libera circolazione delle merci italiane.

ALLEGATO 7

**5-00716 Traversi: Rispetto da parte della normativa italiana della
« Convenzione internazionale STCW » con riferimento al rilascio delle
certificazioni ai lavoratori marittimi.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le certificazioni dei lavoratori marittimi sono conformi alla Convenzione STCW, che stabilisce i requisiti minimi per poterne richiedere il rinnovo, prevedendo che le Amministrazioni verifichino il mantenimento delle competenze professionali richieste dalla Regola I/11 della Convenzione medesima.

I requisiti per il rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP) sono disciplinati dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, che ricalca fedelmente quanto previsto dalla Convenzione.

Con le modifiche apportate dagli emendamenti di Manila nel 2010, viene chiesto agli Stati aderenti a tale Convenzione che le competenze da accertare – sia in fase di rilascio che di rinnovo del certificato – riguardino le seguenti materie: navigazione; carico e stoccaggio; controllo delle

operazioni di imbarco e della sicurezza delle persone a bordo e dei passeggeri; settore della macchina; impianti elettrici elettronici e di controllo apparato motore; manutenzione e riparazione; radiocomunicazioni.

La conformità dei certificati di competenza alla Convenzione STCW ha carattere internazionale e consente di poter lavorare anche all'estero dove i nostri marittimi, proprio per la formazione conseguita, sono particolarmente apprezzati.

Quanto alle difficoltà riscontrate dai marittimi per il rinnovo di detti certificati, il MIT sta predisponendo una circolare unica che fornirà linee guida di semplificazione delle procedure, sia per l'utenza che per gli operatori degli Uffici periferici che si occupano dei corsi di addestramento e di aggiornamento e di rinnovo della certificazione richiesti dalla Convenzione.

ALLEGATO 8

5-00717 Pastorella: Uniformazione degli *standard* valutativi atti alla concessione dell'idoneità di guida per i pazienti cui sia stata prescritta una terapia a base di *cannabis* medicale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla concessione dell'idoneità di guida per i pazienti a cui sia stata prescritta una terapia a base di *cannabis* medicale, ricordo che l'articolo 119, comma 4, del Codice della strada disciplina l'attività delle commissioni mediche locali, costituite da personale medico qualificato appartenente ad amministrazioni pubbliche locali e incaricato di accertare, in particolari casi, i requisiti fisici e psichici d'idoneità alla guida.

Dal punto di vista organizzativo e funzionale le commissioni mediche locali dipendono dalle ASL ed applicano, nella loro attività certificativa, i principi propri della scienza medica. Pertanto, il tema rientra nell'ambito delle prerogative del Ministero della salute, non essendo l'attività medico/certificativa sindacabile in alcun modo da altro soggetto che non sia istituzionalmente preposto alla tutela della salute pubblica. Su specifiche situazioni mediche o particolari patologie, il Ministero della salute detta apposite linee guida.

Al riguardo, il Ministero della salute ha rappresentato di essere a conoscenza del fatto che alcune commissioni mediche locali propendono per un atteggiamento favorevole, seppur prudenziale, che prevede il rilascio del certificato di idoneità alla guida ma con controlli ravvicinati semestrali, previa consulenza e valutazione delle capacità attentive e psicomotorie da parte del centro di terapia del dolore presso cui il paziente è in cura.

L'eventuale esclusione dell'uso specifico di *cannabis* per uso terapeutico dalle violazioni correlate all'uso di sostanze psicotrope richiede una modifica normativa che uniformi le procedure delle Commissioni Medico Legali, così da consentire ai rispettivi presidenti di agire in scienza e coscienza, senza incorrere in violazioni della norma e coniugando il diritto individuale alla mobilità con il diritto collettivo di tutela della sicurezza stradale.

ALLEGATO 9

5-00718 Dara: Regolamentazione della presenza di ispettori autorizzati presso i centri privati che operano le revisioni periodiche dei « veicoli pesanti ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il decreto ministeriale 15 novembre 2021 disciplina le modalità di erogazione dei servizi richiesti agli Uffici della motorizzazione civile (UMC), Nel merito:

il regime di autorizzazione provinciale dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli pesanti;

l'istituzione del Registro Unico degli Ispettori (RUI);

il regime di autorizzazione degli ispettori nonché i relativi requisiti di competenza, formazione ed indipendenza;

la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori autorizzati.

Il 16 febbraio 2022 è stato adottato il decreto dirigenziale di attuazione del citato decreto ministeriale che ha dato avvio alle procedure per l'abilitazione degli ispettori autorizzati e alle conseguenti iscrizioni al RUI.

L'innesto di tali professionalità esterne all'interno delle procedure di revisione periodica è un provvedimento volto a recuperare livelli di servizio adeguati all'espletamento delle funzioni degli UMC.

Al fine di evitare lunghi tempi di attesa per l'erogazione dei servizi all'utenza, a dicembre 2022 l'Amministrazione ha comunicato ai Direttori generali territoriali la possibilità, a partire dal 1° febbraio 2023, di autorizzare sedute di revisione di veicoli pesanti presso centri autorizzati e designando ispettori iscritti al RUI. Allo stesso tempo, veniva comunicato che il personale interno all'Amministrazione doveva essere

impiegato prioritariamente per l'esercizio delle attività non esternalizzate, al fine di ricondurre le stesse ad un tempo di attesa « fisiologico » di 30 giorni.

Le organizzazioni sindacali hanno interpretato tali disposizioni come « atto di riorganizzazione degli uffici » e non come attuazione di prescrizioni normative necessarie a recuperare efficienza dei livelli di servizio e delle prestazioni erogate a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Con successiva nota, l'Amministrazione ha sottolineato che il ricorso alle professionalità esterne era subordinato alla carenza di personale interno. Ciò in aderenza al dettato dell'articolo 80, comma 8, del Codice della strada.

In tale contesto, il personale tecnico di alcuni uffici della motorizzazione – tra cui quello di Mantova – ha revocato la propria disponibilità all'esercizio di prestazioni in lavoro straordinario comportando le criticità evidenziate dagli onorevoli interroganti.

Al fine di risolvere tale questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è prontamente attivato, convocando le organizzazioni sindacali per giungere ad una revisione del sistema di remunerazione delle professionalità interne, oggi disciplinato secondo le modalità previste dalla legge n. 870 del 1986. Ad oggi, il confronto è in corso.

Con l'aggiornamento di tali compensi, si potrà incentivare lo svolgimento delle operazioni presso le diverse sedi degli UMC che manifestano particolari criticità, compresa la sede di Mantova.

ALLEGATO 10

5-00719 Casu: Tutela della sicurezza stradale e del pieno sostegno alle vittime della strada e alle loro famiglie.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il tema posto dagli onorevoli interroganti è tra quelli di maggiore attenzione per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obiettivo è quello di far nascere, crescere e consolidare nel tempo una cultura della « sicurezza stradale ».

I dati sull'incidentalità stradale rendono necessario un intervento organico ed efficace. È evidente, infatti, che rispetto ad alcuni comportamenti particolarmente pericolosi – come la guida sotto effetto di alcool o di stupefacenti – le sanzioni esistenti non sono adeguatamente dissuasive. Dobbiamo, quindi, indurre un cambiamento degli stili di guida rischiosi e individuare strategie di contrasto più efficaci, sia in chiave preventiva che sanzionatoria.

Il MIT ha già adottato una serie di misure, tra cui ricordo il decreto 22 dicembre 2022 che ha stanziato risorse economiche a favore di 14 grandi comuni per il finanziamento di programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni.

Inoltre, è stato avviato da tempo un confronto interistituzionale e, nei giorni scorsi, si è tenuto presso il MIT un nuovo incontro con i Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito, che segue il primo tenuto a dicembre 2022 alla presenza an-

che del capo della Polizia e il tavolo tecnico convocato a marzo scorso che ha coinvolto oltre 90 tra esperti e le principali associazioni di categoria.

D'intesa con gli altri Ministeri interessati, stiamo lavorando ad un pacchetto organico di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale con regole più efficaci e severe, soprattutto per chi causa incidenti gravi sotto effetto di alcool e droga, ma anche maggiori controlli e un'attenzione alla formazione dei nostri giovani. È necessario, infatti, assicurare un'adeguata educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Nelle scorse settimane, è partita una prima campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale patrocinata dal MIT e rivolta alle giovani generazioni.

Sono previsti, inoltre, protocolli di intesa con il Ministero dell'interno per l'adozione di apposite direttive per i controlli su strada e campagne di informazione degli automobilisti e dei cittadini.

Siamo al lavoro anche per una revisione del Codice della strada, al fine di aggiornare le norme attuali, vecchie di oltre tre decenni. Una riforma che contiamo di sottoporre al più presto all'esame del Parlamento.

ALLEGATO 11

5-00720 Cangiano: Tempi e modalità di partecipazione a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che le competenti strutture ministeriali esercitano un costante monitoraggio sull'attuazione del programma di diffusione degli impianti di combustibili alternativi sulla rete autostradale, al fine di accertare il rispetto degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con riferimento agli obblighi previsti dalla legge di Bilancio 2021, le società concessionarie hanno pubblicato le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di proprio competenza.

Le tempistiche di attuazione dei diversi programmi sono connesse all'eterogeneità delle fattispecie e dei modelli operativi adottati per la gestione degli impianti di ricarica elettrica.

Infatti, a norma delle vigenti pattuizioni convenzionali, lo sfruttamento delle pertinenze e delle accessioni autostradali, ove non effettuato in forma diretta, deve avvenire attraverso l'individuazione di operatori selezionati con procedure ad evidenza pubblica.

Con la delibera n. 130 del 4 agosto 2022, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha approvato le regole per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti in subconcessione dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici. Le misure approvate prevedono disposizioni volte a una riduzione dei prezzi per gli utenti dei servizi, migliori modalità di svolgimento dei servizi di ricarica da erogare 24 ore su 24, una maggiore traspa-

renza e qualità dei servizi e un ruolo più attivo da parte del concessionario autostradale sia nella fase di affidamento che esecutiva. Pertanto, i concessionari autostradali hanno dovuto rivedere le programmazioni alla luce dei nuovi vincoli regolatori e, nel rispetto dei principi di concorrenza e dei vincoli introdotti dall'ART, prevedere una più ampia partecipazione di operatori terzi per garantire la maggiore pluralità di fornitori.

Ad oggi, le infrastrutture di ricarica sulla rete autostradale sono in progressivo incremento e a marzo 2023 si rilevano:

n. 559 punti di ricarica;

densità di impianti pari a 7,6 punti di ricarica ogni 100 chilometri di rete;

crescita della percentuale di infrastrutture di ricarica ad alta potenza, veloci e ultraveloci, che costituiscono l'83 per cento del totale.

Con riferimento alle tempistiche per l'avvio delle gare, l'ART ha rappresentato che è in attesa di ricevere dai concessionari autostradali le relazioni di affidamento, che devono essere trasmesse con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di affidamento dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici cui si riferiscono, per l'esercizio da parte della stessa autorità delle funzioni di vigilanza e per la formulazione delle eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dalla misura 8 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2022.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.	
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONF.A.E.L., CONFSAL e CUB	296
Audizione di rappresentanti di Confindustria	296

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione di rappresentanti di CISAL, CONF.A.E.L., CONFSAL e CUB.

L'audizione si è svolta dalle 14.20 alle 15.15.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione si è svolta dalle 15.15 alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	301
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro</i>)	303
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere della deputata Zanella</i>)	307
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo</i>)	310
ALLEGATO 5 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	313

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione. – Approvazione di un documento finale</i>)	299
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 9.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Colosimo, ha svolto la relazione e ha avuto luogo la discussione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Chiara COLOSIMO (FDI), *relatrice*, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate proposte alternative di parere da parte dei gruppi Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*), Alleanza verdi e sinistra (*vedi allegato 3*) e Partito Democratico (*vedi allegato 4*). Avverte che, in caso di approvazione della

proposta di parere della relatrice, tali proposte alternative si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Elena BONETTI (A-IV-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva che dal punto di vista politico il documento in esame presenta alcuni aspetti apprezzabili, come il richiamo a una continuità delle politiche in materia di sostegno alle famiglie e alle persone in condizioni di fragilità rispetto ad alcune leggi approvate nel corso della passata legislatura.

Segnala, tuttavia, come alle dichiarazioni non corrisponda poi l'individuazione di risorse aggiuntive, oltre a quelle attualmente disponibili, per tali interventi, osservando che per una maggioranza che si propone di governare per i prossimi cinque anni dovrebbe essere terminato il tempo della propaganda ed iniziare quello dei fatti.

In particolare, per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 32 del 2022 (cosiddetto *Family Act*), rileva che occorrerebbero almeno 5 miliardi di euro aggiuntivi, sottolineando che recenti dichiarazioni di esponenti della maggioranza fanno pensare che si voglia dare invece priorità a interventi in altri settori.

Per quanto concerne il contrasto alla denatalità, evidenzia che alcune misure recentemente annunciate dal Ministro Giorgetti troverebbero attuazione dando piena applicazione di quanto previsto dal *Family Act*. In proposito reputa svilenti, anche per il ruolo del Parlamento, le recenti prese di posizione della Ministra competente, per la quale le disposizioni della legge delega in materia di sostegno alle famiglie sembrerebbe rappresentare solo una semplice dichiarazione di intenti.

In conclusione, ribadendo il suo sostegno per una piena attuazione delle leggi approvate in materia di aiuti alle famiglie, di tutela delle persone con disabilità e di politiche in favore degli anziani, invita a compiere uno sforzo condiviso per reperire i necessari finanziamenti.

Andrea QUARTINI (M5S), ricollegandosi all'intervento svolto nella seduta pre-

cedente, ribadisce che l'atteggiamento della maggioranza appare eccessivamente ottimistico e propagandistico, rilevando che la tutela della salute non è considerata, come invece dovrebbe essere, una priorità da parte del Parlamento e dell'Esecutivo. Ricorda che vi sono chiari segnali di una regressione dello stato di benessere generale della popolazione, anche in termini di speranza di vita, e che c'è molto ancora da fare su temi quali la riduzione delle liste d'attesa, l'abolizione dei *ticket* e, soprattutto, il superamento del tetto di spesa per il personale. Sottolinea che i fondi attualmente stanziati servono solo ad affrontare l'aumento dei costi energetici e che, considerando l'inflazione, le risorse stanziare per la salute appaiono in calo.

Si dichiara, inoltre, preoccupato per quanto potrà accadere quando verrà meno il finanziamento aggiuntivo derivante dal PNRR. In conclusione, osservando che vi è una previsione inadeguata anche per quanto riguarda le risorse destinate alle politiche sociali, ribadisce il giudizio negativo sul documento in esame, confermato anche dalla presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di parere alternativa.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) rileva che il documento in esame si caratterizza per un'assenza di visione e riporta dati macroeconomici che destano preoccupazione per quanto concerne gli interventi che sarebbero necessari in ambito sociale. Sottolinea che, in assenza di nuovi finanziamenti, non sarà possibile assicurare il diritto costituzionale alla salute che dovrebbe essere caratterizzato da universalità, eguaglianza ed equità nell'erogazione delle prestazioni. Rileva in proposito che per il 2024 è previsto un calo in termini assoluti delle risorse stanziare e che negli anni successivi si prevede una riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL, a fronte di una dinamica inflattiva che, per quanto riguarda il settore sanitario, è addirittura superiore rispetto a quella generale. Questo approccio evidenzia che, nonostante l'esperienza vissuta nel corso della pandemia, la sanità non viene considerata un aspetto prioritario.

Segnala in particolare la problematica della carenza di personale, che porta anche ad avvalersi di apporti esterni, con il conseguente aggravio dei costi. Servirebbero pertanto riforme strutturali e strategiche, a partire dal superamento del tetto di spesa per il personale sanitario, in vigore ormai da oltre un decennio, tenendo conto anche dell'impegno profuso nella recente fase di emergenza sanitaria.

Nell'evidenziare che la spesa sanitaria in ambito privato ha oramai superato la soglia simbolica di un quarto di quella totale, fa presente che occorre assicurare maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie. Si dichiara anche preoccupata per l'assenza di interventi sul piano sociale nonché per la riduzione dell'ambito di intervento del reddito di cittadinanza, ricordando che un *welfare* universale e di comunità è l'unico strumento in grado di fornire risposte, anche con l'apporto del Terzo settore, alle persone in condizioni di fragilità.

Sulla base di tali premesse, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, segnalando che la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo rappresenta uno stimolo al Governo per gli interventi da compiere.

Luana ZANELLA (AVS), ricollegandosi all'intervento svolto nella seduta precedente, comunica di aver partecipato nei giorni scorsi a una grande manifestazione nella sua regione, il Veneto, in difesa del Servizio sanitario nazionale che dovrebbe essere universale, accessibile, pubblico ed equo. Nel rilevare che a livello globale è in corso uno slittamento verso una privatizzazione della sanità, anche attraverso l'entrata nel settore di soggetti di grandi dimensioni che tendono a considerarla un mercato come un altro, rileva che occorre contrastare tale approccio.

Segnala come non siano disponibili dati attendibili e comparabili tra le diverse regioni per quanto riguarda le liste d'attesa e conferma le proprie preoccupazioni circa il livello insufficiente previsto nel documento in esame per quanto riguarda la spesa sanitaria rispetto al PIL. Nel sottolineare

che l'attuale maggioranza sembra voler « fare cassa » attraverso la riduzione delle risorse disponibili in ambito sociale e sanitario per finanziare interventi di altro tipo, dichiara il suo voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, ricordando che è stata presentata una proposta alternativa da parte del suo gruppo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che sono così precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi e sinistra e Partito Democratico che, pertanto, non verranno poste in votazione.

La seduta termina alle 9.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 9.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione. — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di documento fi-

nale predisposta (*vedi allegato 5*), già nella disponibilità dei deputati dalla giornata di ieri.

Osserva che il provvedimento in esame, seppure condivisibile nelle sue finalità, presenta alcune criticità, quali la poca trasparenza nella metodologia di calcolo delle tariffe e sulle remunerazioni basate sui costi e il rischio di un significativo incremento delle tariffe spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, con un conseguente aggravio degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche, che potrebbero triplicare rispetto all'ammontare attuale.

Al fine di prospettare soluzioni alle criticità rilevate, la proposta in esame contiene alcune condizioni e un'osservazione.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul documento in esame, pur con alcune perplessità, osserva come traspaia una certa resistenza da parte delle aziende farmaceutiche a contribuire al finanziamento del-

l'Agenzia europea del farmaco, sottolineando che quest'ultima andrebbe in ogni caso riformata per garantire una maggiore celerità delle procedure. Dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame si occupa esclusivamente delle tariffe e degli oneri spettanti all'Agenzia europea del farmaco, osserva che il tema più generale richiamato dal collega Quartini potrà essere oggetto di un approfondimento da parte della Commissione in altra sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale.

La Commissione approva la proposta di documento finale.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati), premesso che:

il DEF conferma l'intenzione del Governo di proseguire, nei prossimi anni, lungo la linea di un progressivo potenziamento del Fondo sanitario nazionale, che sarà incrementato di 2,15 miliardi per l'anno 2023, di 2,3 miliardi per l'anno 2024 e di 2,6 miliardi a decorrere dall'anno 2025;

alle predette risorse si aggiungono quelle, pari a circa 1,4 miliardi di euro, recentemente stanziati con il decreto-legge n. 34 del 2023, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati;

dal documento emerge l'impegno del Governo per assicurare una gestione efficace delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni nonché per rafforzare gli strumenti di programmazione e per la misurazione e la valutazione dei rapporti tra fabbisogni, stanziamenti e servizi erogati;

tra i temi specifici affrontati dal Piano nazionale di riforma vi è la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale tramite l'implementazione congiunta di un pacchetto coordinato di interventi, quali la realizzazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, il potenziamento della funzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e delle farmacie dei servizi, lo sblocco degli investimenti sull'edilizia sanitaria, la sempre crescente diffusione della telemedicina e dell'assistenza domiciliare integrata;

il Piano nazionale di Riforma sottolinea la connotazione strategica della di-

gitalizzazione dei sistemi sanitari, con tutto ciò che essa implica sia in tema di ammodernamento tecnologico degli ospedali che di ingegnerizzazione dei dati, con particolare attenzione al tema della generalizzazione, per tutta la popolazione, del fascicolo sanitario elettronico (FSE);

il DEF delinea chiaramente l'intenzione del Governo di affrontare in modo strutturale la questione, oramai indifferibile, del potenziamento del personale sanitario, indicando in particolare l'obiettivo di procedere a una concreta ed effettiva rivalutazione del trattamento economico, con la duplice finalità di ristorare il personale già in servizio e di attrarre nuovi professionisti, consentendo così, con l'immissione di nuovi assunti, di superare l'attuale fase di carenza di personale;

il documento indica, tra le priorità del Governo in materia di politiche sociali, quella di dare il massimo sostegno alle fasce di popolazione a rischio povertà, nei confronti delle quali saranno prioritariamente destinati gli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti, oltre alle misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici;

stante il quadro attuale caratterizzato da un considerevole calo demografico e da una forte denatalità, il Governo conferma la propria intenzione di procedere con l'adozione di misure di sostegno alle famiglie, tramite il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia e la promozione di iniziative di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, anche attraverso l'attuazione della legge n. 32 del 2022, recante delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

il documento conferma l'intenzione di dare rapida attuazione alla legge delega

in materia di politiche in favore delle persone anziane (legge n. 33 del 2023) e alla legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 2021), approvando i relativi decreti legislativi attuativi nei termini previsti, al fine di fornire adeguato sostegno ad

alcune delle categorie più fragili della popolazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO**

La XII Commissione,

in sede di esame del Documento di economia e finanza 2023 (esame Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati),

premesso che:

il documento all'esame rileva un quadro economico estremamente incerto alimentato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni geopolitiche rispetto alle quali il Governo in carica in alcun modo contribuisce con l'obiettivo di pervenire ad una risoluzione pacifica e diplomatica;

la crescita congiunturale del PIL ha mostrato un rallentamento nella seconda metà dell'anno scorso, con una contrazione nel quarto trimestre, e le ipotesi di una tenue ripresa non sono corroborate da concreti e misurabili segnali di crescita economica ma solo da vacue attese e speranze;

nel DEF all'esame si fa riferimento ad una sorta di « tesoretto » di circa cinque miliardi, conseguente al costo, inferiore rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2023, delle misure di contrasto al caro energia a favore delle imprese;

le predette risorse, così si rileva, sono state impiegate per « finanziare nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, nonché del sistema sanitario nazionale e dei suoi operatori », facendo esplicito riferimento al cosiddetto « decreto bollette » (decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023) attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento;

per quel che riguarda la sanità si afferma inoltre che « vengono coperte esigenze aggiuntive del sistema sanitario »;

la spesa sanitaria prevista per il 2023 è pari a 136.043 milioni, con un tasso

di crescita del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente e con un'incidenza sul Pil del 6,7 per cento, in netta e chiara diminuzione rispetto all'anno precedente in cui la spesa era sì di 131,1 mld ma pari al 6,9 per cento del Pil;

quel che viene invece decantato dal Governo è una crescita di 4,3 mld rispetto alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) del 2022 che segnalava per il 2023 una spesa a 131,724 mld con un'incidenza al 6,6 per cento del Pil;

ad onor di chiarezza occorre ricordare che la NADEF 2022 ha rivisto e integrato quella approvata dal precedente esecutivo il 28 settembre, in cui venivano aggiornate le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica a legislazione vigente, « rimandando al futuro Governo il compito di elaborare lo scenario programmatico » e il Governo neoeletto, invero, aveva presentato una NADEF 2022 totalmente priva di indicazioni in relazione all'imminente presentazione della manovra di bilancio 2023-25;

se, dunque, la crescita per l'anno in corso è imputabile, com'è evidente, al varo della legge di bilancio 2023 e poi al cosiddetto decreto bollette (che peraltro ancora deve essere convertito in legge), occorre ricordare che quanto ai 2 miliardi della legge di bilancio ben 1,4 sono andati a coprire il caro bollette delle strutture sanitarie ed oltre un miliardo del decreto bollette sono invece destinati alle industrie dei dispositivi medici e quel che ne rimane viene invece destinato a tamponare, con insufficienti misure emergenziali, i problemi strutturali del nostro Servizio sanitario nazionale, attraverso prestazioni ag-

giuntive, medici a gettone e incremento dell'attività privata;

quanto sopra è confermato dal fatto che già nel 2024 è prevista un'inesorabile discesa della spesa fino a quota 132,737 miliardi, pari al 6,3 per cento del Pil, e nel 2025 una spesa pari a 135,034 miliardi con un impatto sul Pil del 6,2 per cento, per il 2026 la spesa sarà invece a quota 138,399 miliardi con l'incidenza sul Pil ancora al 6,2 per cento;

proprio in occasione dell'ultima manovra di bilancio, la Corte dei conti ha rilevato che la previsione della spesa sanitaria in termini di contabilità economica raggiungerebbe i 133,8 miliardi, ponendosi in tal modo solo poco al di sotto di quella prevista per il 2022 (133,9 miliardi), confermando, dunque, che la spesa sanitaria, in termini di prodotto, è in riduzione nel prossimo biennio (-1,1 per cento in media all'anno);

la Corte dei conti ha stigmatizzato quindi il fatto che il rapporto fra spesa sanitaria e Pil si porta su livelli inferiori a quelli precedenti alla crisi sanitaria già dal 2024 (al 6,3 per cento), per ridursi ancora di un decimo di punto nell'anno terminale (2025);

anche la Fondazione GIMBRE, quale Osservatore indipendente del nostro sistema sanitario, ha sottolineato come «rispetto alle previsioni di spesa sanitaria sino al 2026 il DEF 2023 certifica l'assenza di un cambio di rotta post-pandemia ignorando il pessimo "stato di salute" del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i cui principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità sono minati da criticità che compromettono il diritto costituzionale alla tutela della salute. Interminabili liste di attesa costringono a ricorrere al privato, aumentano la spesa *out-of-pocket* e impoveriscono le famiglie, sino alla rinuncia alle cure; diseguaglianze regionali e locali nell'offerta di servizi e prestazioni determinano migrazione sanitaria, inaccessibilità alle innovazioni, sino alla riduzione dell'aspettativa di vita »;

secondo le analisi indipendenti della Fondazione GIMBE « il roboante incre-

mento di oltre quattro miliardi di euro nel 2023 è solo apparente: sia perché oltre due terzi (67 per cento) costituiscono un mero spostamento al 2023 della spesa sanitaria prevista nel 2022 per il rinnovo contrattuale del personale dirigente, sia per l'erosione del potere di acquisto visto che secondo l'ISTAT ad oggi l'inflazione acquisita per il 2023 si attesta a +5 per cento, un valore superiore all'aumento della spesa sanitaria che, invece, si ferma a +3,8 per cento »;

sempre Gimbe afferma come sia del tutto evidente che il risibile aumento medio della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026 non coprirà nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'erosione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo. In altri termini, le previsioni del DEF 2023 sulla spesa sanitaria 2024-2026 certificano evidenti segnali di defianziamento: in particolare il 2024, ben lungi dall'essere l'anno del rilancio, fa segnare un -2,4 per cento che dissolve ogni speranza di nuove risorse per la sanità nella prossima legge di bilancio. Complessivamente le stime del DEF 2023 confermano che la sanità rimane la cenerentola dell'agenda politica per almeno tre ragioni;

il decrescere dell'incidenza sul Pil è dunque un elemento preoccupante perché si traduce in «meno salute» e pone il nostro Paese al di sotto della media dei Paesi Ocse e al di sotto della soglia di salvaguardia, con inevitabili ripercussioni sulla qualità e l'efficacia dell'assistenza sanitaria e sull'aspettativa di vita, che già studi e ricerche hanno documentato in accreditati rapporti;

eppure, al fine di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, sarebbe stato auspicabile prevedere che l'incidenza della spesa sanitaria sul Pil non debba essere inferiore ad una percentuale idonea che consenta un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, pari al doppio

dell'inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico;

occorre aumentare il finanziamento pubblico per la sanità in maniera consistente e stabile, allineandolo entro il 2030 alla media dei Paesi europei, al fine di garantire l'erogazione uniforme dei LEA, l'accesso equo alle innovazioni e il rilancio delle politiche del personale sanitario,

nel documento all'esame, il Governo rivendica, addirittura con soddisfazione, l'eliminazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi, del reddito di cittadinanza, dei tagli alle accise dei carburanti, da compensare con non ben identificati « nuovi interventi per il sostegno ai soggetti più vulnerabili e con misure di rilancio dell'economia »;

sugli obiettivi di crescita si fa affidamento sugli investimenti e sulle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, a riguardo, il Governo appare confuso poiché se da un lato sostiene di essere al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione, dall'altro sottolinea che l'avvio del PNRR ha risentito della complessità e dell'innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di componenti e materiali, nonché di lentezze burocratiche e che, comunque, « per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il PNRR »;

queste considerazioni confuse sul PNRR trovano riscontro anche con i continui ripensamenti sui progetti del PNRR in materia di riorganizzazione territoriale della salute e soprattutto con i rilievi della Corte dei conti che di recente ha accertato e allarmato su alcune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo nell'attuazione dei progetti sulla salute, rispetto alle scadenze, ravvisando un insufficiente numero di progetti pervenuti alla fase di fattibilità tecnico-economica;

la Corte ha quindi sollecitato i ministeri coinvolti per scongiurare il rischio di vanificare la grande conquista di aver

ottenuto, con il cosiddetto Governo Conte 2, le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale, soprattutto nella sua componente territoriale;

anche per quanto concerne la spesa sociale per il 2023 si registra un calo del 2,9 per cento derivante dalle misure previste dalla legge di Bilancio 2023, tra cui, in particolare, il superamento del Reddito di cittadinanza, confermato nel programma nazionale di riforma e per il periodo 2024-2026 al previsto incremento correlato a presunte intenzioni di voler potenziare l'Assegno unico corrisponde una progressiva diminuzione della spesa sociale in rapporto al PIL, dal 5,8 del 2022 al 4,9 per cento del 2026; nel merito poi, la spesa prevista per le prestazioni sociali non corrisponde alle reali esigenze di una ampia fascia di popolazione in crescente difficoltà a seguito della dell'inflazione;

appare insufficiente la risposta all'emergenza demografica correlata al progressivo invecchiamento della popolazione, senza un importante intervento a sostegno del reddito delle famiglie e senza un progressivo potenziamento degli interventi e servizi socio-sanitari integrati rivolti alla popolazione anziana e non autosufficiente, le cui necessarie risorse sono rinviate ai decreti attuativi della legge delega sulla popolazione anziana di recente approvazione;

considerato che:

dal documento in esame non si evince un programma idoneo a tutelare e salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico attraverso un recupero integrale di tutte le risorse economiche necessarie, garantendo una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza;

non si evince la volontà di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, introducendo indicatori ambientali, socio-economici e culturali nonché l'indice di deprivazione economica che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie;

proprio pochi giorni fa, nella sua Relazione annuale sull'attività della Corte, la Presidente della Corte costituzionale ha sottolineato come la salute sia una delle parole chiave nell'attività della Corte e ha sottolineato come sia doveroso e centrale l'adempimento relativo all'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale;

tuttavia, nel quadro programmatico del Governo, non si prospettano iniziative volte a rivisitare e aggiornare i LEA ampliando le patologie riconosciute, semplificando i sistemi di approvvigionamento e fornitura ai beneficiari (protesi, ortesi ed ausili garantendone il massimo livello di qualità), assicurando progetti di assistenza individualizzati, un'efficace ed effettiva integrazione sociosanitaria, la continuità di assistenza tra ospedale e territorio e l'adozione conseguente del nomenclatore tariffario;

non si evince un'azione strutturale di incremento delle risorse da destinare al funzionamento del Servizio sanitario nazionale, sia in termini di risorse finanziarie

che professionali, con particolare riferimento agli investimenti necessari per il personale sanitario, abolendone il testo di spesa, al finanziamento dei cicli di specializzazione, della domiciliarità, della medicina territoriale, al potenziamento, adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e al rafforzamento della *governance* dei distretti socio-sanitari;

non sono previste le risorse idonee per finanziare i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 e per aumentare le retribuzioni per il personale sanitario, per completare l'incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità, potenziare con risorse adeguate gli strumenti per i percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità e non autosufficienti e gli interventi e servizi socio-sanitari integrati rivolti alla popolazione anziana e non autosufficiente, definire e potenziare le tutele per i *caregiver*,

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELLA DEPUTATA ZANELLA**

La XII Commissione,

in sede di esame del Documento di economia e finanza 2023 (esame Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati),

premesso che:

la spesa sanitaria prevista per il 2023 è di 136 miliardi di euro (+3,8 per cento) pari al 6,7 per cento del Pil. Aumenta di 4,3 miliardi di euro rispetto alla nota d'aggiornamento del Def del 2022, però per il 2024 prevede che la spesa cali a 132 miliardi e al 6,3 per cento del Pil, solo nel 2025 si tornerebbe a 135 miliardi, pari al 6,2 per cento del Pil e su questo rapporto rimarrà anche nel 2026;

con il DEF approvato ieri dal Consiglio dei Ministri si conferma la linea dei governi precedenti riguardo alla spesa per la salute degli italiani, si evidenzia come la sanità pubblica non sia nei fatti una priorità del governo con il Def 2023 si è scelto di tirare il freno a mano sul Servizio sanitario nazionale, un documento in cui è evidente la proiezione della curva in discesa della percentuale di spesa sanitaria rispetto al Pil un livello assolutamente insufficiente rispetto alle reali necessità strutturali del Servizio sanitario nazionale;

in particolare nel DEF 2023 la spesa sanitaria prevista per il 2023 è pari a 136.043 milioni, con un tasso di crescita del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente con un'incidenza sul Pil del 6,7 per cento. Un progresso di 4,3 miliardi di euro rispetto alla Nadef 2022 che segnalava per il 2023 una spesa a 131,724 miliardi di euro con un'incidenza al 6,6 per cento del Pil. Nel 2024 è confermato un calo della spesa che scenderà a quota 132,737 miliardi al 6,3 per cento del Pil. Dato però migliore

della Nadef 2022 che segnava una spesa a 128,708 miliardi di euro e un'incidenza sul Pil al 6,2 per cento del Pil. Nel 2025 il Def prevede una spesa di nuovo in crescita a 135,034 mld ma con un impatto sul Pil del 6,2 per cento, nella Nadef l'incidenza era del 6,1 per cento e la spesa era di 129,428 miliardi di euro. Per il 2026 la spesa salirà ancora a quota 138,399 miliardi di euro ma l'incidenza sul Pil rimarrà costante al 6,2 per cento;

anche con il DEF del 2023 si riscontra e si conferma il *gap* con i Paesi europei tenuto conto che la spesa media italiana rispetto alla media europea è della metà, si tratta di un dato oggettivo che esprime la sostanziale sottovalutazione della grave crisi del sistema sanitario e delle sue ripercussioni sui cittadini da parte di questo governo;

nel confronto con gli altri partner europei, i dati mostrano chiaramente una nostra spesa sanitaria sul PIL del tutto inadeguata. Nel periodo pre-pandemico, nel 2019 l'Italia si attestava al 6,4 per cento a fronte del 9,8 per cento della Germania, del 9,3 per cento della Francia e del 7,8 per cento del Regno Unito;

dalla grave carenza di medici e infermieri deriva una incapacità a corrispondere le prestazioni e questo favorisce un evidente scivolamento verso la sanità privata e le assicurazioni private per chi ha la possibilità mentre già oggi si assiste a lunghe file delle liste d'attesa e si spendono nelle strutture private circa 36 miliardi di euro per potersi curare o per l'accesso alle prestazioni di prevenzione;

il DEF 2023 delinea la scelta strategica del governo. Il rischio con le previsioni fino al 2025 previste nel DEF che la

prevenzione e le cure non siano garantite universalmente si sostiene di fatto il ricorso ai privati con ricadute pesantissimi sui più fragili e su coloro che non hanno alcuna possibilità di ricorrere alle strutture sanitarie private;

nel DEF 2023 non si registra da parte del Governo la volontà di individuare le risorse per affrontare la carenza di personale sanitario, le interminabili liste d'attesa, la drammatica situazione nei pronto soccorso; per il rinnovo del contratto 2022-2024 del personale sanitario;

il PNRR dedica alla sanità territoriale 7 miliardi di investimenti e 500 milioni del Fondo complementare. La riorganizzazione dell'assistenza sanitaria non ospedaliera è un passaggio cruciale per riqualificare il Servizio sanitario nazionale e rendere efficace il sistema di prevenzione;

per rendere operative le strutture di assistenza sanitaria territoriale quando le risorse del PNRR saranno esaurite, si dovrà provvedere con ulteriori finanziamenti al SSN con un onere previsto di un miliardo per dare continuità ai servizi di assistenza domiciliare e quando gli Ospedali di comunità saranno disponibili si dovranno reperire circa 250 milioni di euro per il relativo personale. Con la programmazione finanziaria prevista per il prossimo triennio implica un ridimensionamento della quota del prodotto allocata alla sanità pubblica, che renderebbe difficile potenziarne i servizi, anche in presenza di una riorganizzazione degli stessi;

risultano insufficienti le risorse per rispondere adeguatamente al progressivo invecchiamento della popolazione e al conseguente bisogno di interventi e servizi socio-sanitari integrati rivolti alla popolazione anziana e non autosufficiente, un finanziamento che viene rimandato ai decreti attuativi della legge delega recentemente approvata;

appare non condivisibile la scelta in tema di non autosufficienza che nonostante la legge delega recentemente approvata, non siano previste risorse adeguate per la sua attuazione, del resto il Governo già in

sede di approvazione della legge delega si era premunito di infarcire la delega di impegni a sottostare ai vincoli di bilancio e a prevedere senza oneri a carico della finanza pubblica;

in materia di prestazioni sociali per gli anni 2024-2026 il Def prevede un incremento in termini assoluti, finalizzati all'assegno unico e universale per figli, ma anche in questo caso si segnala una diminuzione della spesa in rapporto al PIL che passa dal 5,8 per cento del 2022 al 4,9 per cento del 2026;

il DEF 2023 non riscontra notizie positive neanche per le prestazioni sociali, dove in particolare, al capitolo III.2 la spesa prevista, al netto della spesa pensionistica, è in calo nel 2023 (-2,9 per cento), e in crescita annua dell'1,1 per cento nel triennio 2023-2025 largamente al di sotto del tasso di inflazione;

i programmi e numeri del Def confermano che, in linea con quanto accaduto negli ultimi 15 anni, la sanità pubblica non rappresenta una priorità politica neppure per l'attuale esecutivo. La sanità rimane un bancomat dove prendere, nell'ambito della spesa pubblica quando serve e nei rari casi di previsione di crescita economica le ricadute per il Ssn non sono mai proporzionali alle esigenze;

sarebbe necessario prevedere ulteriori risorse disponibili per il finanziamento e il potenziamento del SSN che raggiunga nel 2024 almeno il 7 per cento del Pil con una contestuale svolta e sostegno della domiciliarità e alla medicina territoriale, rafforzando la *governance* dei distretti sanitari e promuovendo una rinnovata rete sanitaria territoriale attraverso modelli organizzativi integrati, nonché per superare le attuali carenze del sistema delle Residenze sanitarie assistenziali;

andrebbero individuate adeguate risorse per il rinnovo del contratto di lavoro per il personale del comparto sanitario 2022-2024 nonché per concludere la reinternalizzazione dei lavoratori impegnati nei servizi esternalizzati nonché per il superamento del precariato e un piano assunzioni

straordinario al fine di garantire l'universalità del diritto alla salute;

andrebbe incrementato nel prossimo triennio il fondo sanitario nazionale di ulteriori 10 miliardi di euro rispetto a quanto previsto nel Def 2023 in esame;

sarebbe necessario prevedere un piano straordinario di investimenti pubblici per l'ammodernamento strutturale edilizio e tecnologico della sanità pubblica;

andrebbe definito un nuovo progetto per i consultori familiari, e in tale contesto a garantire la piena attuazione

della legge n. 194 del 1978, anche attraverso normative che consentano solo a personale infermieristico e medico non obiettore di partecipare ai concorsi pubblici;

andrebbero individuate adeguate risorse per dare continuità ai servizi di assistenza domiciliare e rendere operativi gli Ospedali di comunità prevedendo assunzioni di personale;

per le motivazioni sopra espresse,
esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI FURFARO, MALAVASI, GIRELLI, CIANI, STUMPO**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (esame Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati);

premessi che:

il primo Documento di economia e finanze del Governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di visione, strategie, di risorse;

tale assenza si riflette sugli andamenti economici: a fronte di un tasso di crescita tendenziale già modesto, 0,9 per cento nel 2023, 1,4 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026, l'obiettivo programmatico risulta superiore di soli 0,1 punti sia per l'anno in corso che per il prossimo, mentre negli anni successivi i due valori coincidono;

le previsioni tendenziali sono state validate dall'UPB assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR, rispetto a cui il DEF presenta affermazioni molto evasive quali « Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione », a conferma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'esecutivo che, dopo aver sprecato mesi inutilmente, sta ora tentando di scaricare le sue responsabilità su chi lo ha preceduto;

senza una netta accelerazione nell'utilizzazione dei fondi del PNRR sarà difficile ottenere gli obiettivi di crescita programmati: il Governo « confida » che accada quello che è successo negli ultimi anni con una crescita economica che ha « sorpreso al rialzo », senza tuttavia indi-

care misure in grado di determinare tale rialzo;

la conferma degli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025 determina un orientamento fortemente restrittivo di politica fiscale: il saldo primario passa da -3,6 per cento nel 2022 (-1,2 per cento al netto dei bonus edilizi riclassificati) a un avanzo dello 0,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2026;

a fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici; la spesa primaria in percentuale del PIL, infatti, si riduce costantemente in tutto l'orizzonte previsionale;

i margini disponibili in conseguenza della conferma degli obiettivi programmatici, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzati, con un prossimo provvedimento normativo, per finanziare un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nel 2023 e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024; sul resto il Documento non dice nulla, limitandosi ad affermare che « il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico », a ulteriore conferma dell'assenza di qualunque strategia di politica economica, e che al « finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno

un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente »;

mantenere per il 2024 il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio e quello annunciato dal DEF richiederà 10 miliardi di euro, mentre è stato lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione a indicare in 7-8 miliardi di euro una cifra « realistica » per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: a fronte dei 4,5 miliardi derivanti dalla revisione dell'obiettivo di *deficit*, solo per queste due voci il Governo dovrà reperire circa 13 miliardi di euro con la prossima manovra di bilancio, senza considerare che non vengono previste risorse per altre voci fondamentali come le pensioni, sia per la riforma del sistema pensionistico sia per il finanziamento dell'istituto di « opzione donna », la sanità, l'istruzione, l'attuazione della delega fiscale;

tenuto conto che:

in particolare, per quanto riguarda la spesa sanitaria sino al 2026, il DEF 2023 delinea la totale insufficienza del finanziamento del Fondo sanitario nazionale e la decrescita nel rapporto con il PIL nei prossimi anni ignorando così il pessimo stato di salute del Servizio sanitario nazionale, i cui principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità sono minati da criticità che ormai compromettono il diritto costituzionale alla tutela della salute;

nel triennio 2024-2026, a fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 3,6 per cento, il DEF 2023 stima quella della spesa sanitaria allo 0,6 per cento. Il rapporto spesa sanitaria/PIL si riduce dal 6,7 per cento del 2023 al 6,3 per cento nel 2024 al 6,2 per cento nel 2025-2026. Rispetto al 2023, in termini assoluti la spesa sanitaria nel 2024 scende a 132.737 milioni (-2,4 per cento), per poi risalire nel 2025 a € 135.034 milioni (+1,7 per cento) e a 138.399 milioni nel 2026;

l'aumento medio previsto della spesa sanitaria dello 0,6 per cento nel triennio 2024-2026 non è in grado di coprire nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'ero-

sione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo con la conseguenza che le previsioni del DEF 2023 sulla spesa sanitaria 2024-2026 certificano evidenti segnali di definanziamento;

secondo le stime del DEF, la sanità, quindi, non rientra tra le priorità di questo Governo come se la pandemia non ci avesse insegnato che un sistema sanitario efficiente ed universalistico è il primo baluardo a difesa della salute del singolo e della collettività;

non solo la sanità non interessa a questo Governo visto che il rapporto spesa sanitaria/PIL scende dal 6,9 per cento del 2022 al 6,2 per cento nel 2026, un valore addirittura inferiore a quello pre-pandemico del 2019 pari al 6,4 per cento ma niente viene detto sulle risorse necessarie ad una riforma strutturale relativa all'assunzione di personale e al superamento, anche graduale, del tetto di spesa per il personale sanitario che da 15 anni non consente di dare ristoro alla categoria, costretta a turni massacranti, a sopperire ai buchi di organico, a non ricevere reali incentivi e prospettive di crescita;

negli ultimi anni, i limiti rigidi alla spesa di personale dipendente e all'incremento dei fondi, la scarsa attrattiva del lavoro dipendente presso gli enti e le aziende del SSN hanno spinto le aziende stesse a forme di ingaggio attraverso affidamenti esterni (medici a gettone) con costi crescenti contabilizzati tra i costi dei beni e servizi, che risultano negli anni crescenti rispetto al costo del lavoro dipendente;

sono necessarie riforme strutturali a partire da una metodologia che definisca il fabbisogno effettivo di personale del SSN per riuscire a sopperire alla grave carenza di organico e poter riuscire così a garantire le prestazioni all'interno del sistema sanitario pubblico;

il DEF 2023 non fa alcun cenno alle risorse necessarie per approvare il cosiddetto « decreto tariffe » sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di

protesica: due priorità assolute per rilanciare le politiche del capitale umano e garantire a tutti i nuovi livelli essenziali di assistenza;

in Italia milioni di persone devono fare i conti ogni giorno con liste di attesa infinite, con la difficoltà di accedere ai medici di famiglia e ai pediatri, con lo spostarsi da una regione all'altra per potersi curare oppure sono costrette, se possono permetterselo, a rivolgersi alla sanità privata;

parallelamente al sottofinanziamento del SSN la spesa sanitaria privata (*out of pocket* e sanità integrativa) è cresciuta in maniera considerevole, superando la soglia simbolica del 25 per cento della spesa sanitaria annua complessiva con riflessi in termini di equità di accesso alle prestazioni sanitarie che non è possibile ignorare;

premesso che:

il DEF per quanto concerne la spesa per le prestazioni sociali in denaro prevede, per il 2023, un calo del 2,9 per cento derivante dalle misure previste dalla legge di Bilancio 2023, tra cui, in particolare, il superamento del Reddito di Cittadinanza, confermato nel Programma Nazionale di Riforma. Per il periodo 2024-2026 si prevede un incremento in termini assoluti, dovuto anche alle intenzioni dichiarate di potenziare l'assegno unico e universale per figli, ma con una progressiva diminuzione della spesa in rapporto al PIL (dal 5,8 del 2022 al 4,9 per cento del 2026);

la spesa prevista per le altre prestazioni sociali, nel complesso, non risponde alla necessità, derivante da quanto evidenziato nella stessa I Sezione di analisi del quadro macroeconomico, di rispondere alle crescenti difficoltà che una ampia fascia di popolazione si trova ad affrontare, anche per sostenere bisogni di prima necessità, in seguito alla crisi energetica e all'impatto dell'inflazione;

considerato che:

non può ritenersi efficace e soddisfacente una risposta all'emergenza demografica, con il crollo della natalità e il progressivo invecchiamento della popolazione, una politica centrata prevalentemente su trasferimenti economici e sul *welfare* aziendale (richiamato nel capitolo III della Sezione III) invece che su politiche volte a incrementare il *welfare* pubblico e universale;

a fronte di dati Istat sulla povertà assoluta drammatici che certificano per il 2021 che poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o di esclusione sociale (25,4 per cento) dal prossimo mese di agosto a più di 600 mila persone verrà sospeso il reddito di cittadinanza e dal primo gennaio 2014 verrà abolito lo stesso reddito di cittadinanza a favore di misure poco chiare (GIL, PAL, GAL) e con meno risorse disponibili;

sono totalmente assenti le risorse idonee a rispondere al progressivo invecchiamento della popolazione e al crescente bisogno che ne deriva di interventi e servizi sociosanitari integrati rivolti alla popolazione anziana e non autosufficiente (nonostante la legge delega appena approvata, non ci sono le risorse adeguate a sostenerla);

è necessario una nuova politica di *welfare* universalistico e di comunità che non si limiti ad assistere bensì a costruire percorsi di emancipazione e di autonomia con l'aiuto del terzo settore per dare risposte alle nuove esigenze;

in definitiva, il documento in esame non stanziava nessuna risorsa aggiuntiva per le persone disabili, per gli anziani, per le fasce più deboli della società perché si considerano le politiche di *welfare* come politiche di mero costo e non di investimento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali;

tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto del documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 15 marzo 2023, in cui si valuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’esame della proposta;

premesso che:

l’iniziativa legislativa in esame prospetta, in modo complessivamente condivisibile, l’aggiornamento della normativa relativa al sistema tariffario dell’Agenzia europea per i medicinali, ritenuto datato, per semplificarlo e razionalizzarlo, riunendo in un unico strumento giuridico la disciplina in materia di tariffe, attualmente affidata a due diversi regolamenti;

la proposta colma il disallineamento esistente di alcune tariffe rispetto ai costi, e si prefigge di trovare soluzione all’assenza di tariffe per le attività relative ad alcune procedure quali, in particolare, quelle per i farmaci orfani o pediatrici;

la proposta prevede che gli importi stabiliti possano essere successivamente ri-

visti dalla Commissione europea con atti delegati;

rilevato che:

la proposta comporterebbe un significativo incremento delle tariffe spettanti all’Agenzia, con un conseguente aggravio degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche, che potrebbero triplicare rispetto all’ammontare attuale. A fronte di tali incrementi, alcune tariffe verrebbero al contrario ridotte mentre altre sarebbero eliminate, con il possibile risultato di non garantire l’adeguata copertura dei costi sostenuti dalle autorità nazionali competenti;

in alcuni specifici ambiti, quali la produzione di farmaci generici e biosimilari, gli incrementi tariffari potrebbero gravare fino a un milione di euro in più per singola azienda rispetto a quanto attualmente versato all’Agenzia europea. Tale aumento potrebbe risultare sproporzionato rispetto alle attività richieste dalla domanda iniziale di autorizzazione alla immissione in commercio o dalle attività di farmacovigilanza, anche alla luce dell’esperienza già maturata con i medicinali in questione, che consente di evitare studi clinici ampi e complessi, e che semplifica il processo di valutazione;

appare necessario garantire la massima trasparenza nella metodologia di calcolo delle tariffe e sulle remunerazioni basate sui costi, rendendo chiare ed esplicite le modalità utilizzate per la loro determinazione;

la procedura di revisione delle tariffe prevista dalla proposta (articolo 11) –

che consentirebbe alla Commissione europea di procedere in tal senso mediante l'adozione di atti delegati –, come pure quella di monitoraggio dei costi da parte dell'EMA (articolo 10), appaiono poco trasparenti e non contemplano un appropriato coinvolgimento degli Stati membri e dei terzi interessati;

l'aggiornamento del sistema tariffario europeo potrebbe rendere necessario un intervento di armonizzazione del sistema tariffario nazionale;

sarebbe, inoltre, ridotta la remunerazione riconosciuta all'attività di valutazione e consulenza scientifica degli esperti, con il rischio di determinare una perdita di competenze e una riduzione degli investimenti nell'innovazione farmaceutica. In particolare, la normativa proposta non è chiara laddove non prevede costi specifici per la prosecuzione di una consulenza scientifica, e non precisa se questa debba essere considerata gratuita o se debba essere equiparata ad una nuova consulenza e come tale addebitata;

con riguardo ai medicinali per le malattie rare e ultra-rare, già oggetto di ridotti investimenti da parte delle aziende farmaceutiche, la proposta in esame non prevede incentivi per gli sviluppatori accademici o *non profit*, che svolgono un ruolo determinante nello sviluppo delle terapie, e non conferma le tariffe ridotte oggi in vigore. Le tariffe annuali proposte non tengono conto di fattori quali l'incidenza della patologia o il fatturato generato dal singolo farmaco, con il risultato che un farmaco venduto in poche unità di dosi l'anno sarebbe sottoposto alla stessa tariffazione di un prodotto venduto in milioni di dosi, ad esempio il vaccino anti-Covid;

la proposta in esame precede la imminente presentazione del pacchetto di iniziative legislative dell'Unione in materia di farmaci, che potrebbe richiedere in futuro un'ulteriore revisione delle tariffe;

si rende necessario trasmettere tempestivamente il presente documento sia alla Commissione europea, nell'ambito del co-

siddetto dialogo politico, sia al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia garantita, mediante appropriate modifiche e integrazioni alla proposta in esame, maggiore trasparenza riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione delle tariffe e la remunerazione dei costi;

sia assicurata, in coerenza con l'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, la proporzionalità tra le nuove tariffe spettabili ad EMA e a carico delle aziende farmaceutiche e l'effettiva portata delle attività determinata dalla domanda iniziale di autorizzazione all'immissione in commercio o di farmacovigilanza;

sia previsto, in particolare, l'incremento delle tariffe annuali per i servizi di farmacovigilanza e sia ulteriormente ridotta la tariffa *standard* per i farmaci generici e biosimilari, portando tale riduzione al 50 per cento dall'attuale 20 per cento;

sia assicurato che la rimodulazione delle tariffe e degli oneri operata dalla proposta in esame non pregiudichi la sostenibilità e l'equità del sistema di finanziamento all'Agenzia europea per i medicinali, prevedendo l'adeguata copertura dei costi sostenuti dalle autorità nazionali e riequilibrando la ripartizione delle remunerazioni tra queste e l'Agenzia;

è necessario evitare che il decremento, determinato dalla proposta in esame, delle remunerazioni corrisposte a consulenti ed esperti si traduca in un depauperamento delle competenze e in minori investimenti a sostegno dell'innovazione nel settore farmaceutico;

con riguardo al conferimento alla Commissione europea del potere di modificare le tariffe con atti delegati, si introducano meccanismi che garantiscano una maggiore

trasparenza delle relative procedure e consentano un maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali competenti;

sia assicurato il sostegno alla ricerca e all'innovazione, necessarie alla definizione delle terapie per le malattie rare e ultra-rare, estendendo alle organizzazioni prive di scopo di lucro e accademiche impegnate nello sviluppo di farmaci e trattamenti per tali patologie la riduzione tariffaria prevista per le piccole e medie imprese;

siano esentate, nella fase di sviluppo del prodotto, le terapie approvate esclusi-

vamente per le patologie ultra-rare e, nella fase successiva all'autorizzazione all'immissione in commercio, siano ridotte tali tariffe per i farmaci destinati alla cura delle malattie rare e ultra-rare;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di chiarire la natura della prosecuzione delle consulenze scientifiche nel corso dei procedimenti presso l'Agenzia, in modo da evitare che queste vengano considerate come nuove consulenze, precisandone i costi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	316
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	327
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	318
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	328
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	329
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	320
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	330
<i>ALLEGATO 5 (Proposta parere alternativo presentato dal gruppo Movimento 5 stelle)</i>	332
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	326

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

C. 922 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, riferisce che l'Accordo al nostro esame è finalizzato rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Stati nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Al riguardo, ricorda che l'Ucraina, anche a seguito della decisione di avviare l'*iter* di adesione all'Unione europea, ha da tempo iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.

Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello elaborato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, precisa innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati (articolo 1) ed individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 2), che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; per la Parte ucraina, la Polizia di Stato.

Rileva che l'Accordo sancisce, inoltre, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa (articolo 3). Questi sono: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; i reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli.

L'elencazione non ha caratteri di esautività, dal momento che le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati penali previsti dalle rispettive legislazioni.

Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità (articolo 4), tra le quali: lo scambio delle informazioni sui reati e sui gruppi criminali; la formazione delle forze di polizia; gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere

il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza, di cui vengono indicati i requisiti formali e sostanziali (articolo 5), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 6) e le procedure da seguire per la loro esecuzione (articolo 7).

Adeguate tutela è riservata al trattamento dei dati sensibili (articolo 8), in coerenza con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 – a cui l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 51 del 2018 – e dal regolamento (UE) n. 2016/679.

È prevista, inoltre, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9).

L'Intesa contempla la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10) e che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. In particolare, in caso di spese straordinarie sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio (articolo 11).

L'Accordo regola, infine, la composizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica (articolo 13), nonché le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia (articolo 14).

Propone conclusivamente l'approvazione di un parere favorevole, dal momento che l'Accordo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, di cui dà lettura.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-

rere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), *relatrice*, segnala in primo luogo che il disegno di legge di ratifica al nostro esame, già approvato dal Senato il 22 marzo scorso, si colloca in un più ampio processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea ed il Vietnam, che sono inquadrate nell'Accordo di partenariato e cooperazione, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016.

Dall'Accordo di partenariato sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, che è oggetto della presente ratifica.

L'Accordo sugli investimenti, infatti, rientra nella competenza concorrente tra UE e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato); si tratta, dunque, di un « accordo misto », sottoposto alla ratifica dei Parlamenti nazionali, ricorda a tale proposito che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.

In termini generali segnala che il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i trattati bilaterali esistenti tra il Hanoi e gli Stati dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990).

La principale finalità dell'intesa è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discrimina-

zioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni.

A tale proposito, l'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* (*Investment Court System-ICS*), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (*Investor-State dispute settlement*).

Venendo ai contenuti, l'Accordo si compone di quattro capi e novantatré articoli, oltre a un Preambolo. Il primo capo riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.

Il secondo capo riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato.

Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo.

Ricorda, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento « equo e giusto », garantendo la « piena protezione e sicurezza » degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite su-

bite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7, che definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione; l'articolo 2.8, che garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo; l'articolo 2.9, che riconosce l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.

Il III capo, che riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti.

Infine, il IV capo contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste, segnala l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica e (articolo 4.3) le eccezioni generali per situazioni eccezionali (articoli 4.6-4.8), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).

L'Accordo comprende, inoltre, tredici allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investimenti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale e del tribunale d'appello e per i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure del tribunale d'appello.

Nel complesso, l'Accordo in esame, già ratificato dal Vietnam l'8 giugno 2020, è finalizzato ad assicurare maggiore certezza agli investitori sui propri obblighi e le proprie tutele, per esempio in materia di espropriazioni e nazionalizzazioni, realizzando così un contesto volto a favorire gli investimenti, e perseguendo al contempo la

tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente, e altri obiettivi di politica pubblica.

Conclusivamente, segnala che l'Accordo in esame non presenta criticità in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea e costituisce una opportuna sistematizzazione dei rapporti economici con il Vietnam, Paese con il quale l'Italia e l'Unione europea intrattengono rapporti economici di importanza crescente: propone pertanto l'approvazione di un parere favorevole, di cui dà lettura.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, riferisce che l'Accordo di protezione degli investimenti (API) in ratifica è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (*Asia-Europe Meeting*) del 19 ottobre 2018.

Esso sancisce un processo di crescente approfondimento strategico delle relazioni bilaterali tra Unione europea e Singapore sotto il profilo commerciale, politico e di sicurezza, ponendo le basi per un significativo consolidamento dell'influenza europea nel quadrante delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN), essendo Singapore il partner principale ASEAN dell'Unione europea.

L'Accordo è finalizzato ad assicurare un elevato livello di tutela sia per gli investimenti sia per la sovranità nazionale dello

Stato. Agli investimenti europei è assicurato un trattamento giusto ed equo e non discriminatorio rispetto a quelli del Singapore, effettuati in simili condizioni. Essi sono inoltre tutelati da forme di espropriazione e sottoposti a un regime di risoluzione delle controversie tramite un tribunale bilaterale *ad hoc*, ICS (*Investment Court System*), con il quale si demanda ai Paesi contraenti la scelta dei componenti del *panel* di arbitri secondo numeri, formule e liste specifiche degli accordi e non più all'investitore e allo Stato, come nel tradizionale ISDS (*Investor-State dispute settlement*), considerato troppo sbilanciato a favore dei grandi investitori privati.

L'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi in quattro capi, e di 11 allegati e 2 intese, e statuisce al capo I l'obiettivo di perseguire, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello sviluppo sostenibile e della trasparenza commerciale, il miglioramento del clima degli investimenti tra i contraenti (articoli 1.1 e 1.2).

Gli altri tre capi dell'Accordo riguardano: la protezione degli investimenti (capo II, articoli 2.1-2.8); risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti (capo III, articoli 3.1-3.46); e disposizioni istituzionali, generali e finali (capo IV, articoli 4-1-4.119).

Il disegno di legge di ratifica, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 22 marzo scorso, si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Sottolinea da ultimo che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone l'approvazione di un parere favorevole di cui dà lettura.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-

rere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle ore 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.

Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. « Semestre europeo ».

Secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF è trasmesso alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, affinché queste si esprimano sugli obiettivi e sulle strategie di politica economica in esso indicati per il triennio di riferimento.

Le Camere si esprimono sul DEF attraverso la votazione di atti di indirizzo (risoluzioni) in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, che costituiscono rispettivamente la I e la III Sezione del DEF, mentre la II Sezione

contiene, invece, l'analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.

Le raccomandazioni specifiche ed integrate dovranno quindi essere approvate dal Consiglio europeo (29-30 giugno 2023) e adottate dal Consiglio «Economia e finanze» (14 luglio 2023).

Il Semestre europeo 2023 è stato avviato il 22 novembre scorso, con la pubblicazione dei suoi documenti iniziali, ovvero l'Analisi annuale della crescita sostenibile, la Relazione sul meccanismo di allerta sugli sviluppi macroeconomici negli Stati membri, la Raccomandazione sulla politica economica della zona euro e la Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2023.

Con l'adozione del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (il *Recovery Fund*), il Semestre europeo è stato adattato, a partire dal ciclo 2022, per coordinarlo con gli adempimenti da questo previsti.

In particolare, attualmente il Programma nazionale di riforma (la III Sezione III del DEF) ricopre un duplice ruolo sul piano della gestione strategica delle risorse europee: oltre a quello ordinario nell'ambito del Semestre europeo, costituisce ora anche una delle due relazioni semestrali, previste dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241 sul *Recovery Fund*, per riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Inoltre, essa illustra anche il coordinamento e la complementarietà tra la Politica di coesione 2021-2027 e il PNRR, anche in vista della loro integrazione con la recente iniziativa europea in campo energetico *REPowerEU*.

Il regolamento (UE) 2023/435 relativo al *REPowerEU*, entrato in vigore il 1° marzo 2023, rappresenta la risposta dell'Unione europea all'incremento dei prezzi delle materie prime energetiche causato dalla guerra in Ucraina, attua infatti concretamente il principio dell'integrazione e della sinergia tra il PNRR e le Politiche di coesione, dando agli Stati membri la possibilità di destinare per le finalità del *REPowerEU* (integrato nel PNRR) fino ad un massimo

del 7,5 per cento delle risorse assegnate con i fondi strutturali della politica di coesione.

In questo senso, come sottolineato dalla Corte dei conti europea, la concomitante attuazione del PNRR, con scadenza al 2026, e degli investimenti della politica di coesione 2021-2027, che invece si estendono su un orizzonte attuativo più ampio, consente un margine di flessibilità nell'impiego delle risorse disponibili nei due ambiti.

Particolare rilievo assume, ai fini del nostro esame, la Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2021, un documento che può essere presentato alle Camere come annesso al DEF qualora, nell'imminenza della presentazione di quest'ultimo, si verificano gli eventi eccezionali di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012. Tale disposizione prevede che, in circostanze eccezionali e sentita la Commissione europea, il Governo sottoponga all'approvazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui richiedere l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

Nella Relazione presentata quest'anno, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022 (vale a dire, -4,5 per cento nel 2023 e -3,7 per cento nel 2024, a fronte di una previsione tendenziale di indebitamento netto in rapporto al PIL pari a -4,35 per cento nel 2023 e -3,5 per cento nel 2024).

In base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento – pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 – saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti

limitando, al contempo, la rincorsa salari-prezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle Amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio o di rilancio e sviluppo dell'economia. A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti ventuno disegni di legge, tre dei quali già presentati presso uno dei due rami del Parlamento e diciotto non ancora presentati.

Dal punto di vista della congiuntura internazionale e dell'area dell'euro, il DEF 2023, il Programma di Stabilità evidenzia come, a più di un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, il quadro economico internazionale resti ancora fortemente condizionato dalle dinamiche del conflitto in corso, malgrado il graduale ritorno alla normalità dopo lo shock pandemico e gli effetti prodotti da quest'ultimo sull'economia mondiale nel triennio 2020-2022. Guardando al tasso di crescita dell'economia globale, questo è passato, infatti, dal 6 per cento nel 2021 al 3,2 per cento nel 2022.

La contrazione del tasso di crescita registratasi lo scorso anno è stata dovuta, principalmente, all'elevata incertezza innescata dal conflitto in Ucraina e dalle dinamiche geopolitiche ad esso connesse, alla crisi energetica, nonché alle crescenti pressioni inflazionistiche, già in atto prima della guerra ma ulteriormente acuite da quest'ultima.

Ciononostante, sul fronte del commercio mondiale – cresciuto del 3,3 per cento nel 2022, rispetto al 10,5 per cento del 2021 – le sanzioni adottate nei confronti della Russia hanno inciso sul commercio globale

in misura inferiore rispetto a quanto atteso nell'immediatezza dello scoppio del conflitto.

L'analisi riportata nel DEF 2023 evidenzia come i principali fattori che hanno consentito agli scambi commerciali di mantenersi su livelli più elevati delle attese siano stati una domanda relativamente sostenuta, la resilienza del mercato del lavoro nelle economie avanzate e l'avvio di un processo di graduale sostituzione della Russia con altri Paesi come fornitori di alcune categorie di beni – in particolare, nel settore energetico. D'altro canto, alla sostituzione operata nell'ambito delle economie più avanzate si è affiancata l'apertura di nuove relazioni commerciali o l'intensificazione di rotte già esistenti tra la Russia e altri Paesi emergenti, quali Cina, India e Turchia.

Il DEF pone in evidenza la riconducibilità della rapida discesa dei prezzi del gas, da un lato, alla strategia di diversificazione delle forniture perseguita dai Paesi europei – la quale ha condotto il livello di importazioni di gas naturale dell'Unione europea dalla Russia da un livello iniziale del 40 per cento all'attuale 7 per cento – dall'altro, al calo della domanda europea di gas registratosi nel 2022 – reso possibile, soprattutto, dalle temperature più miti registratesi nei mesi autunnali e nella prima parte dell'inverno, nonché dal più attento comportamento dei consumatori e dal processo di efficientamento energetico degli edifici.

La dinamica inflattiva, inizialmente originata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, si è propagata successivamente sui prezzi alla produzione e su quelli al consumo, dando luogo, nei Paesi dell'area OCSE, a un'inflazione al consumo complessiva del 9,6 per cento in media nel 2022, mentre l'inflazione di fondo (al netto dell'energia e degli alimentari freschi) si è collocata su un livello pari al 6,8 per cento e risulta ancora persistente.

Con riguardo all'Eurozona, infine, la pur sfavorevole congiuntura economica e le tensioni inflazionistiche non hanno impedito all'attività economica di registrare, nel 2022, una crescita pari al 3,5 per cento.

L'inflazione al consumo, risentendo dell'aumento eccezionale dei prezzi dei beni energetici – di cui i Paesi dell'Eurozona hanno risentito in misura maggiore in ragione della situazione di partenza di maggiore dipendenza energetica dalla Russia – ha raggiunto il picco a ottobre 2022, per poi decelerare all'8,5 per cento a febbraio 2023 e al 6,9 per cento a marzo di quest'anno.

A fronte degli elevati livelli di inflazione, la crescita dei salari si è mantenuta su ritmi piuttosto moderati, evolvendosi sempre in misura inferiore rispetto alla dinamica dei prezzi delle economie dei Paesi dell'euro.

Il contesto internazionale, meno favorevole, è principalmente dovuto al pieno dispiegarsi nel 2024 degli effetti negativi della politica monetaria più restrittiva seguita dalle banche centrali, i cui effetti si trasmettono sull'economia con un certo ritardo. La crescita del tasso di inflazione, comune a tutte le economie avanzate, ha infatti portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva.

Aspettative di livelli di crescita maggiori rispetto a quelli prospettati nell'attuale quadro macroeconomico riportato dal DEF 2023 sono legate alla realizzazione del piano di investimenti e di riforme contenute nel PNRR.

Al riguardo il DEF 2023 sottolinea che – per i motivi prudenziali sopra accennati – gli effetti sulla produttività e sull'offerta di lavoro connessi all'attuazione del PNRR sono incorporati solo parzialmente nelle stime di crescita.

Complessivamente il DEF 2023 si orienta lungo quattro grandi priorità: la prima è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia.

La scelta, operata con la legge di bilancio per il 2023, di porre termine ad alcune misure emergenziali quali i tagli delle accise sui carburanti, mantenendo al contempo un elevato grado di supporto alle

famiglie e alle imprese per contrastare il caro energia per tutto il primo trimestre, si è rivelata vincente. Tali risorse hanno consentito di finanziare nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, nonché del sistema sanitario nazionale e dei suoi operatori.

Gli interventi contenuti nel decreto-legge n. 34 del 30 marzo scorso hanno prorogato per il secondo trimestre, rimodulandole, le misure di contrasto al caro energia. È stato inoltre previsto uno stanziamento di un miliardo per finanziare, nel quarto trimestre dell'anno, un ulteriore intervento di mitigazione del costo dell'energia per le famiglie, che si attiverà qualora il prezzo del gas naturale sia superiore a 45 euro/MWh.

Restano inoltre in vigore e sono stati potenziati per i nuclei con almeno quattro figli i cosiddetti *bonus* sociali energetici a favore delle famiglie a rischio di povertà. Sempre con lo stesso decreto-legge vengono coperte esigenze aggiuntive del sistema sanitario. Includendo le nuove misure, l'entità degli interventi di contrasto al caro energia per il 2023 risulta pari all'1,2 per cento del PIL.

Oltre metà di tale importo è indirizzato a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle imprese più esposte agli alti prezzi dell'energia, in linea con la raccomandazione del Consiglio europeo di privilegiare misure « targeted ».

La normalizzazione della politica di bilancio passa anche attraverso la revisione degli incentivi edilizi, in particolare il cosiddetto « *superbonus* 110 per cento » per l'efficientamento energetico e antisismico e il « *bonus* facciate ». Il tiraggio di queste due misure è stato nettamente superiore alle stime originarie.

Superata questa fase, il Governo intende rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento energetico e antisismico degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva.

Il secondo obiettivo della programmazione economico-finanziaria è ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel

tempo, il *deficit* e il debito della PA in rapporto al PIL.

Con immutata coerenza, il Governo, quindi, conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025.

L'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento. Il corrispondente andamento del saldo primario (ovvero l'indebitamento netto esclusi i pagamenti per interessi) evidenzia un lieve surplus (0,3 per cento del PIL) già nel 2024 e poi valori nettamente positivi nel biennio successivo, l'1,2 per cento del PIL nel 2025 e il 2,0 per cento del PIL nel 2026. In termini di saldo strutturale (ossia aggiustato per l'*output gap* e le misure *untantum* e le altre misure temporanee), il sentiero di riduzione del *deficit* è coerente con le attuali regole del Patto di stabilità e crescita (PSC) relativamente sia al cosiddetto braccio correttivo (fino al raggiungimento del 3 per cento di *deficit* in rapporto al PIL) sia a quello preventivo (una volta che il *deficit* scenda al di sotto del 3 per cento).

Un altro capitolo importante, per la definizione della manovra di bilancio per l'anno prossimo, è quello della riforma del Patto di stabilità, che dovrà essere definita e adottata entro l'anno, in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale a partire dal 2024.

Dopo diversi anni, la Commissione europea ha deciso di riattivare il PSC già a partire dal 2024. Al contempo, lo scorso novembre ha presentato una comunicazione sulla revisione delle regole di bilancio e degli altri aspetti della *governance* economica, che hanno impegnato e sicuramente continueranno ad impegnare la nostra Commissione, in seguito alla presentazione delle correlate proposte legislative da parte della Commissione europea.

Lo scorso 14 marzo, il Consiglio ECOFIN ha approvato una risoluzione che invita la Commissione a presentare in tempi rapidi le relative proposte legislative in modo tale da poterle approvare entro la fine dell'anno. La proposta di riforma del

PSC della Commissione è incentrata su una regola di spesa i cui obiettivi sono modulati in base alla sostenibilità del debito pubblico di ciascuno Stato membro.

Coerentemente con le risoluzioni parlamentari dello scorso 21 marzo, nel dibattito in seno all'ECOFIN e ai suoi sottocomitati, il Governo ha sostenuto le linee principali della proposta dalla Commissione pur evidenziandone alcuni punti critici (ad esempio la categorizzazione degli Stati membri in base alla severità delle 'sfide' di finanza pubblica) e proponendo l'adozione di un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la transizione digitale (i due pilastri del PNRR), nonché la spesa per la difesa derivante da impegni assunti nelle sedi internazionali.

Il terzo obiettivo prioritario che ispira la politica economica del Governo è continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

Le previsioni di crescita del PIL del DEF sono di natura estremamente prudenziale, essendo finalizzate all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità, il che ne è valsa la validazione da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023, dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026.

La previsione tendenziale per il 2024 viene rivista al ribasso (dall'1,9 per cento) a causa di una configurazione delle variabili esogene meno favorevole in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025, invece, è in linea con il DPB, mentre l'ulteriore decelerazione prevista per il 2026 è dovuta alla prassi secondo cui via via che la proiezione si spinge più in là nel futuro il tasso di crescita previsto converge verso la

stima di crescita del PIL potenziale, stimata pari a poco più dell'1 per cento secondo la metodologia definita a livello di Unione europea.

Sebbene tali previsioni siano prudenti, rimane confermata la volontà e l'ambizione di questo Governo riguardo alla crescita dell'economia italiana. Nel breve termine si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione.

A fronte di una stima di *deficit* tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del PIL, il mantenimento dell'obiettivo di *deficit* esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento normativo di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno.

Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l'attenzione del Governo alla tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi.

Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un *deficit* tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL crei uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 qui tratteggiate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno e all'1,5 per cento nel 2024. Poiché le attuali proiezioni di *deficit* indicano la necessità di una postura più neutrale della politica di bilancio nel biennio 2025- 2026, le relative

previsioni di crescita programmatica del PIL sono pari a quelle tendenziali.

Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal presente Documento proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione. È inoltre in fase di elaborazione il programma previsto dall'iniziativa europea *REPowerEU*, che comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili.

L'avvio del PNRR ha risentito della complessità e dell'innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di componenti e materiali, nonché di lentezze burocratiche. Nuovi interventi, tuttavia, sono stati recentemente attuati per riorganizzare la gestione del PNRR – come il decreto-legge in corso di conversione in questi giorni presso la Camera – ed adeguare le procedure sulla base dei primi elementi emersi in sede di attuazione.

Una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali, vi sono tutte le condizioni per accelerare l'attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita dell'economia, unitamente all'espletamento degli effetti della riforma del Codice degli appalti e ad altre riforme in programma, quali quella del fisco e della finanza per la crescita.

La riduzione dell'inflazione ed il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni costituiscono il quarto obiettivo-chiave di questo DEF. Le misure di contenimento del caro energia hanno fornito un contributo determinante ad arginare la salita dell'inflazione da metà 2021 in poi.

Per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il PNRR. È necessario, infatti, investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un oriz-

zonte temporale più esteso di quello del Piano tale da consentire la creazione di condizioni adeguate a evitare nuove fiammate inflazionistiche.

È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche in Europa. In questo quadro, è pertanto del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del PIL e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni di questo DEF, lungo un sentiero d'innovazione e d'investimenti.

Annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo M5S (*vedi allegato 5*). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del parere formulato dal relatore, la proposta di parere alternativo presentato dal collega Bruno non sarà posto in votazione e sarà comunque pubblicato in alle-

gato al resoconto odierno. Dà quindi la parola al deputato Bruno per la sua illustrazione.

Raffaele BRUNO (M5S) illustra i contenuti della proposta di parere contrario formulata dal suo Gruppo (*vedi allegato 5*).

Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) esprime il voto contrario del Gruppo di appartenenza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole dell'on. Pietrella.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 10.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che l'Accordo è finalizzato a rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Stati nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale;

valutato positivamente che l'Ucraina, anche a seguito della decisione di avviare l'iter di adesione all'Unione europea, ha da tempo iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione;

rilevato che l'Accordo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019, approvato dal Senato;

considerato che esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, sottoscritto nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016, dal quale è derivato anche l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 93 articoli, suddivisi nei quattro capi relativi a: obiettivi e definizioni generali; protezione degli investimenti; risoluzione delle controversie tra le Parti e tra investitori e le Parti; e disposizioni istituzionali, generali e finali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.**C. 1040 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra;

considerato che esso è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (*Asia-Europe Meeting*) del 19 ottobre 2018;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi nei

quattro capi relativi a: obiettivi e definizioni generali; protezione degli investimenti; risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti; e disposizioni istituzionali, generali e finali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII n. 1, Annesso e Allegati);

considerato che:

il DEF definisce una serie coerente ed organica d'interventi per superare il quadro straordinario di politica fiscale delineato negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia;

al tempo stesso individua un percorso di normalizzazione della politica di bilancio attraverso la revisione dell'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva;

il Documento mira inoltre a ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il *deficit* ed il debito della Pubblica amministrazione in rapporto al PI, confermando gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento programmatico di bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025;

condiviso altresì l'obiettivo di continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana ed il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini, operando nel breve termine per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione;

ribaditi gli orientamenti espressi dal Parlamento in merito alla riforma della

governance economica dell'Unione europea, da ultimo con le risoluzioni approvate dalle due Camere il 21 marzo scorso, in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

ritenuto altresì che:

anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un *deficit* tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL crei uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente;

grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno e all'1,5 per cento nel 2024;

condivisa la valutazione espressa nel Documento che, una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali del PNRR, vi siano le condizioni per accelerare l'attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita dell'economia, unitamente all'espletamento degli effetti della riforma del Codice degli appalti e ad altre riforme in programma, quali quella del fisco e della finanza per la crescita;

valutati favorevolmente gli indirizzi espressi nella Relazione al Parlamento ai

sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2021, con la quale il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022;

considerato altresì che, in base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento – pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 – saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito di-

sponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti limitando, al contempo, la rincorsa salari-prezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'esigenza di segnalare al Governo di adoperarsi affinché svolga periodicamente un'informativa al Parlamento circa l'effettivo stato di avanzamento dei progetti definiti nell'ambito del PNRR ed il correlato utilizzo dei fondi europei di coesione.

ALLEGATO 5

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PROPOSTA PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione XIV,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto, composto da tre sezioni, la prima relativa al programma di stabilità dell'Italia, la seconda dedicata alle analisi e alla tendenza della finanza pubblica e la terza all'attuazione del Programma nazionale di riforma, e da sette allegati;

premesso che:

per quanto attiene alla gestione dei Fondi europei, con particolare riferimento alla complementarità tra le priorità sostenute dai Fondi di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

nel documento, il Governo sottolinea la necessità che le scelte strategiche e i contenuti operativi della programmazione 2021-2027 debbano tener conto dell'esigenza di integrazione con altre politiche di sviluppo e riforma, e segnatamente con il « Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) » e pertanto la necessità che i relativi investimenti siano programmati ed attuati in modo tale che si integrino a vicenda anziché sovrapporsi;

nell'ambito della cosiddetta « quota Mezzogiorno » si ribadisce come la coesione territoriale sia uno degli obiettivi identificati dal Regolamento RRF e rappresenta una delle « priorità trasversali » del PNRR italiano;

ad oggi risultano ritardi nelle spese del precedente ciclo di programmazione FSC 2014-2020, e molte delle risorse stanziolate dal PNRR non risultano ancora spese, con il rischio concreto di una perdita e sarebbe quindi necessaria una concreta riallocazione di risorse, anche con strumenti che rendano concreta l'integrazione dei due fondi con il solo obiettivo di garantire gli investimenti e l'innovazione nel paese e al contempo riescano a centrare l'obiettivo della « quota Mezzogiorno »;

per tali ragioni sarebbe importante avviare un'interlocazione e un supporto costante agli enti territoriali delle regioni del Sud al fine di abbattere in modo consistente i tempi di realizzazione degli interventi;

per quanto attiene l'architettura del sistema di *governance* del PNRR e dei fondi di coesione:

il Governo ha individuato il Dipartimento per le politiche di coesione quale struttura centrale di coordinamento per la programmazione e attuazione della politica di coesione e il coordinamento con il PNRR, quando invece l'organo più importante per l'attuazione delle politiche di Coesione, cioè l'Agenzia per la coesione territoriale, verrà soppresso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 9.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	166
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo PD</i>)	169

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di: Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre; Ida Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania	162
---	-----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Onori, Lomuti, Conte</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	186

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	188
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	190
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	192
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	193

ALLEGATO 7 (Parere approvato)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	216
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD)	220
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 75 Marattin e C. 1038 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	201
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	223
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	238
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista)	240
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle)	244
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela e la sicurezza del personale scolastico. C.835 Sasso (<i>Esame e rinvio</i>)	235
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 596 D'Orso, C.659 Varchi e C. 991 Manzi, recanti Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative ed istituzione del relativo albo professionale della professoressa Cristina Palmieri, componente della giunta della conferenza nazionale del Dipartimento di Scienze della Formazione – direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione « Riccardo Massa » dell'Università di Milano-Bicocca, di rappresentanti dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani – ANPE, di rappresentati dell'Associazione pedagogisti ed educatori italiani – ANPEI, di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori pro-

fessionali – ANEP, di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati lavoratori Funzione Pubblica – CISL FP, e di rappresentanti dell’Unione italiana pedagogisti – UNIPED	237
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	250
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	255
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Movimento Cinque Stelle</i>)	256
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo partito Democratico-Idp</i>)	259

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00722 Lampis: Tempi di istituzione dell’area marina protetta di Capo Spartivento	252
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	262
5-00723 Battistoni: Istituzione del parco marino del Piceno	252
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	263
5-00724 Bonelli: Misure per la tutela del patrimonio arboreo della pineta di Castel Fusano e della città di Roma	253
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	264
5-00725 Ilaria Fontana: Ritardi nei tempi di emanazione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili e per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile	253
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	266
5-00726 Ferrari: Misure per garantire la sicurezza della presenza della specie orso bruno nelle Alpi centro orientali e la convivenza con la popolazione	253
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	267

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	269
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	277
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	278
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	283
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	286

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	269
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00714 Ghirra: Criticità della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu-Villamassargia	274
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	289

5-00715 Tosi: Tutela del principio di libera circolazione delle merci su mezzi automobilistici lungo l'asse del Brennero	274
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	290
5-00716 Traversi: Rispetto da parte della normativa italiana della « Convenzione internazionale STCW » con riferimento al rilascio delle certificazioni ai lavoratori marittimi	274
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	291
5-00717 Pastorella: Uniformazione degli <i>standard</i> valutativi atti alla concessione dell'idoneità di guida per i pazienti cui sia stata prescritta una terapia a base di <i>cannabis</i> medica ..	274
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	292
5-00718 Dara: Regolamentazione della presenza di ispettori autorizzati presso i centri privati che operano le revisioni periodiche dei « veicoli pesanti »	275
ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)	293
5-00719 Casu: Tutela della sicurezza stradale e del pieno sostegno alle vittime della strada e alle loro famiglie	275
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	294
5-00720 Cangiano: Tempi e modalità di partecipazione a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici	275
ALLEGATO 11 (Testo integrale della risposta)	295

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.	
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFA.E.L., CONFISAL e CUB	296
Audizione di rappresentanti di Confindustria	296

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	297
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	301
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro)	303
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere della deputata Zanella)	307
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo)	310
ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)	313

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione. – Approvazione di un documento finale</i>)	299
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	316
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	327
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	318
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	328
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	329

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	320
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	330
<i>ALLEGATO 5 (Proposta parere alternativo presentato dal gruppo Movimento 5 stelle)</i>	332
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	326

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333
---	-----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0033820